

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'IMPRESA ED IL TERRITORIO

Sezione di Economia Aziendale

PATRIZIA RIVA

L'ATTESTAZIONE DEI PIANI DELLE AZIENDE IN CRISI

PRINCIPI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO A CONFRONTO

ANALISI EMPIRICA

prefazione di
GIOVANNI FRATTINI

introduzione di
LUIGI MARTINO



GIUFFRÈ EDITORE

A Mario, Anna Sofia ed Eleonora

PREFAZIONE

L'impresa è azienda di produzione di redditi mediante le combinazioni dei processi produttivi per il mercato. Soggetti economici sono i portatori di capitale e di lavoro e pertanto i fini dell'impresa si identificano nel soddisfacimento di chi immette capitale di rischio e di chi presta lavoro nelle imprese. Le crisi aziendali coinvolgono questi soggetti e mettono a dura prova le istituzioni e i soggetti economici terzi che hanno con la loro fiducia permesso lo svolgersi delle operazioni e dei processi in condizioni di continuità.

Per uscire dalla crisi è necessario ritornare ai valori fondamentali dell'economia aziendale, promuovere buone leggi per disincentivare e reprimere gli abusi e proporre modelli virtuosi di comportamento. L'impresa deve riappropriarsi delle proprie responsabilità individuali senza delegarle. Il modello di risanamento deve prevedere l'innovazione di prodotto servizio, l'etica dei risultati e non quella delle intenzioni, la sostenibilità sociale e ambientale e pertanto richiede comportamenti equi e responsabili verso i soggetti economici nonché corrette comunicazioni sociali. Dalla crisi è possibile uscire solamente incentivando le conversioni industriali in luogo della delocalizzazione delle unità produttive, riformando l'apparato amministrativo e burocratico per agevolare le nuove iniziative imprenditoriali, promuovendo la riqualificazione del lavoro, per aumentare la produttività, contenere i costi e migliorare la competitività, incentivando i consumi e avviando le grandi riforme al fine di dare un importante sostegno al mondo dei disoccupati, del precariato, dei lavoratori a tempo determinato e dei cassintegrati.

È tempo di interventi più coraggiosi. Molti imprenditori stanno gestendo la crisi con grande senso di responsabilità: ma non si possono escludere ristrutturazioni ingiustificate. L'impresa ha il dovere di innovare e l'innovazione deve comportare investimenti capaci di ridurre i costi operativi e di migliorare la produttività, ma

ciò non significa solo investire in macchinari più o meno informatizzati. Oggetto dell'innovazione deve essere il prodotto e/o servizio. Nella lingua cinese il termine crisi è scritto con due ideogrammi: uno raffigurante il pericolo e l'altro raffigurante l'opportunità. I pericoli possono essere determinati: dai cambiamenti strutturali nella domanda del mercato, dalle repentine innovazioni tecnologiche, dall'incapacità dei vertici dell'azienda (consiglio di amministrazione e management) di affrontare i cambiamenti, dalla carenza dei sistemi di controllo gestionali (finanziari, economici ed organizzativi), dai grandi progetti non coerenti con le capacità di finanziamento dell'impresa, dai costi eccessivi di gestione, fuori standard, da gestioni inadeguate del capitale circolante, da politiche finanziarie errate e/o carenti ed infine dalla mancanza di etica nelle scelte imprenditoriali.

Le opportunità vanno ricercate. Non c'è impresa in cui non vi sia un potenziale di recupero di efficienza, di miglioramento reddituale, di generare cassa e di innovazione strategica. Tali potenzialità vanno identificate e realizzate nel corso del processo di risanamento dell'impresa. Una azienda che precipita in stato di crisi ha di fronte il risanamento o l'insolvenza. Se opta per la strada del risanamento, l'impresa ha ulteriori possibilità di scelta sotto il profilo giuridico-formale: una procedura di tipo privatistico e due procedure sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

Sul piano privatistico per effetto dell'art. 67, c. 3, l.d) l.f. può essere costruito un piano di risanamento dell'impresa la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista. Proprio grazie alla funzione di garanzia del lavoro di verifica svolto da quest'ultimo soggetto, la norma fallimentare vigente pone al riparo da azione revocatoria gli atti e i pagamenti programmati dall'impresa ed esplicitati nell'*action plan*.

Alternativamente l'azienda può ricorrere alle procedure giudiziarie previste rispettivamente dall'art. 182 bis l.f. o dall'art. 160 e ss. l.f.. Il primo prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori esterni. Il secondo regola il concordato preventivo. Anche in questi due casi è

prevista la relazione di un professionista che attesti la fattibilità delle azioni che l'azienda intende porre in essere.

Le informazioni prospettiche e la pianificazione per fini gestionali costituiscono da tempo materia di studio e di attenta analisi da parte degli economisti aziendali. Solo recentemente però le informazioni sulle strategie aziendali e sulle conseguenti prospettive future sono divenute oggetto di comunicazione, per lo più su basi volontarie, agli *stakeholders* e, conseguentemente, sono divenute oggetto di verifica da parte di questi ultimi e dei revisori. La novellata legge fallimentare introduce un elemento di grande novità. Nel contesto della crisi la redazione di piani credibili e la verifica dei medesimi rappresentano, per precisa richiesta normativa, condizione per l'ammissione stessa dell'azienda alle procedure che ne potrebbero permettere il salvataggio. Diviene conseguentemente di fondamentale importanza per i revisori essere in grado di capire se nelle differenti situazioni sia o meno possibile attestare che l'evoluzione futura dei dati aziendali è ragionevole.

Il tema delle procedure e dei corretti comportamenti che il revisore deve porre in essere per poter poi esprimere un giudizio in merito alle informazioni prospettiche è pertanto di grande attualità e criticità e, ciò nonostante, risulta ad oggi poco esplorato dagli economisti aziendali. Il lavoro di Patrizia Riva è interamente focalizzato su questa specifica e problematica materia e si propone quale momento di approfondimento e riflessione critica affrontando con rigore scientifico le questioni più dibattute. Il testo rappresenta un contributo significativo proprio per l'approccio e per il metodo che lo caratterizzano che sono tipici dell'economia aziendale. Più in particolare trova il proprio naturale inquadramento nel filone di studi di *auditing*, anche se potrebbe essere ricondotto all'innovativo filone di studi che oltre oceano viene qualificato come *forensic accounting*. Poiché non sono stati emanati principi di revisione italiani in argomento, l'approccio è necessariamente internazionale: sono proposti continui confronti tra le procedure e i modelli comportamentali rintracciabili nei documenti (non aventi lo *status* di principi) delle istituzioni e centri di ricerca nazionali e quelli presenti invece negli *standard* internazionali e statunitensi. L'Autrice ha anche svolto con rigore di metodo un'indagine sul campo rivolta a consentire il raggiungimento di una pluralità di obiettivi di ricerca. Si

vuole in primo luogo comprendere quale sia la percezione circa il grado di diffusione dei piani attestati, degli accordi di ristrutturazione e del rinnovato istituto del concordato preventivo. Quindi ci si propone di comprendere se i modelli e le procedure di attestazione individuati e descritti siano conosciuti e condivisi nei loro fondamenti logici dai soggetti chiamati dalla normativa ad applicarli. Infine si tenta un confronto tra le percezioni degli revisori e le percezioni degli istituti di credito in quanto *stakeholders* e quindi potenziali utilizzatori delle relazioni di attestazione.

Il volume è licenziato in un momento particolarmente difficile per le nostre imprese; si apprezza per i suoi contenuti teorici e di ricerca e offre al contempo elementi molto utili al debutto dei nuovi e/o novellati strumenti di ristrutturazione e risanamento delle aziende in crisi.

Giovanni Frattini
5 novembre 2009

INTRODUZIONE

La novellata legge fallimentare propone nuove sfide che possono essere vinte solo grazie ai valori fondamentali che da sempre caratterizzano e qualificano il lavoro dei professionisti quali la visione sistemica della realtà aziendale e l'indipendenza del giudizio. È infatti richiesto al revisore di esprimere una attestazione sulla fattibilità dei piani redatti dalle aziende che versano in stato di crisi, sottoponendo ad attento esame i documenti redatti dagli amministratori. Il controllo di merito in precedenza demandato alla magistratura ora è nei fatti rimesso alla diligente indagine di un professionista qualificato – solitamente un dottore commercialista - iscritto all'elenco dei revisori e scelto dall'azienda stessa. L'espletamento di questo delicato compito richiede competenze professionali e personali specifiche e presuppone l'applicazione rigorosa sia dei principi di revisione sia delle norme deontologiche. Solo un approccio scevro da condizionamenti, la conoscenza e il continuo confronto con gli standards nazionali e internazionali permettono, infatti, di porre in essere tutti i comportamenti e le verifiche indispensabili nelle differenti situazioni prospettate, giungendo all'espressione di un giudizio professionale la cui bontà e solidità può costituire una base attendibile e meritevole della fiducia di tutti i soggetti coinvolti.

Il lavoro che qui si presenta si propone come riferimento per i professionisti che decidono di accettare la sfida descritta in quanto analizza con approccio scientifico i problemi principali che devono essere affrontati dall'attestatore per poter "revisionare il futuro" di una azienda in crisi.

L'impostazione data dall'Autrice è strettamente economico aziendale ed in particolare è focalizzata sulle tematiche critiche dell'*Auditing*. È infatti proposta una analisi completa e ragionata dei riferimenti emanati ad oggi dai principali organismi di riferimento in materia di revisione. Sono analiticamente esaminati i contenuti dei

principi di revisione internazionale - ISAE-*International Standard on Assurance Engagements*, in particolare l'ISAE 3400 - confrontando i medesimi con le indicazioni dei principi di revisione americani - SSAE-*Statements on Standards for Attestation Engagements*, in particolare l'AT 301 - e valutandone la compatibilità con le indicazioni dei documenti emanati o avallati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, dove applicabili, dei Principi di Revisione nazionali.

La prima parte del testo permette di comprendere e posizionare sia il tema indagato sia i riferimenti oggetto di successivo esame chiarendo il significato specifico attribuito all'espressione "attestazione" e le ragioni per cui la medesima si distingue, a ragione, dall'espressione "revisione". È proposto, quindi, un interessante confronto tra realtà italiana e realtà nordamericana volto a comprendere se e in che termini il *Chapter 11* dell'*United States Bankruptcy Code* e i principi emanati dall'*American Institute of Certified Public Accountants* prevedano esplicitamente o richiamino implicitamente interventi di accertamento e verifica sui piani formulati dalle imprese in crisi, simili, per oggetto del controllo e per interessi tutelati, all'incarico assunto nel contesto nazionale dalla figura dell'attestatore dei piani prevista dalla legge fallimentare italiana.

La seconda parte del testo entra nel merito delle differenti problematiche che devono essere affrontate dall'attestatore ponendo specifica attenzione tra l'altro alla questione della validazione delle ipotesi sottostanti il piano, al tema dell'orizzonte temporale di riferimento e al dibattuto argomento della necessità di verifica dei dati storici a partire dai quali è sviluppato il piano. All'analisi dei riferimenti economico aziendali è affiancato un esame della "domanda" di informazioni con ciò intendendo la presentazione degli orientamenti giurisprudenziali più recenti delle sezioni fallimentari e delle procure di alcuni Tribunali. Il lavoro formula anche una proposta di schema di relazione che, pur presentato senza pretesa alcuna di rappresentare un modello di riferimento, costituisce una interessante e utile sintesi delle possibili questioni che il revisore è chiamato a valutare nello svolgimento del proprio incarico. È infine svolta una approfondita riflessione sul tema dell'indipendenza del professionista, presupposto fondamentale per lo svolgimento di

qualsiasi lavoro di controllo ed in particolare per l'effettuazione di verifiche in situazioni di particolare difficoltà quali quelle in cui versano le aziende in crisi.

Chiude il lavoro la presentazione dei risultati di un'inchiesta mediante questionario che ha visto coinvolti, tra gli altri, i colleghi di alcune Commissioni di studio e della S.A.F. la Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano da me presieduto. L'indagine permette di comprendere lo stato dell'arte, presentando i punti di vista espressi dai colleghi che già hanno direttamente – come attestatori – o indirettamente - come consulenti delle aziende o dei creditori – raccolto la sfida.

Luigi Martino
5 novembre 2009

INDICE

Prefazione	VII
Introduzione.....	XI
Ringraziamenti	XXI

PARTE PRIMA LA “REVISIONE DEI PIANI”: FATTISPECIE, *FRAMEWORK* E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

CAPITOLO 1 ATTESTARE I PIANI REDATTI DALLE AZIENDE IN CRISI

1. I piani redatti per risolvere la crisi	3
2. Significato e criticità del controllo dei piani	9
2.1. Difficoltà dell’attestazione preventiva	9
2.2. Natura del controllo	13
3. Rilevanza del problema indagato	17
3.1. Risultati delle indagini post riforma	18

CAPITOLO 2 IL QUADRO LOGICO DI RIFERIMENTO

1. Connotazioni temporali dell’attività di controllo	25
2. Il sistema dei controlli: “ <i>revisione</i> ”, “ <i>attestazione</i> ” e “ <i>assurance</i> ”	26
2.1. Contesto nazionale	27
2.2. Contesto internazionale	29
2.3. Contesto statunitense	34
3. Punti di contatto e convergenza verso un <i>framework</i> comune a	38

CAPITOLO 3 L’INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI AL CONTROLLO SUI PIANI E LE CRITICITÀ NEL CONTESTO DI CRISI

1. Il rischio di attestazione nel caso di verifica di informazioni future ..	41
2. Il problema dell’individuazione dei principi applicabili	45
3. L’opportunità di una convergenza verso i riferimenti internazionali .	54
4. Una conferma della applicabilità dei principi di <i>assurance</i> internazionali. Analisi sui Documenti Assirevi	57

CAPITOLO 4
L'APPROCCIO ADOTTATO NEGLI STATI UNITI

1.	Le ragioni di un'indagine sul contesto USA	63
2.	Le <i>in-court reorganization</i> Statunitensi	64
3.	Gli incarichi di attestazione delle informazioni prospettiche nelle procedure <i>Chapter 11</i> . Confronto con le fattispecie nazionali	68
3.1.	Attività dell' <i>U.S. Trustee</i>	68
3.2.	Attestazioni dell' <i>Examiner</i>	69
3.3.	Attestazioni del consulente del Debitore	70
3.4.	Attestazioni del consulente del Comitato dei Creditori	74
4.	Le specificità del contesto statunitense	79
4.1.	La <i>Compilation</i> e l' <i>Attestation</i> dei piani	80
4.2.	La qualificazione dell'incarico assunto dal revisore	82
4.3.	La comunicazione <i>Forward Looking</i>	84

CAPITOLO 5
LE FATTISPECIE DI COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
FATTIBILITÀ DEI PIANI IN CONTESTI DIVERSI DALLA CRISI.
CRITICITÀ COMUNI

1.	L'individuazione delle fattispecie	93
2.	Verifica delle informazioni prospettiche comunicate nelle situazioni ordinarie	94
2.1.	Sussistenza del presupposto della continuità aziendale	94
2.2.	Indicazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione previste dalle disposizioni del D. Lgs. 32/2007	98
2.3.	Comunicazione prospettica delle società quotate	102
3.	Verifica delle informazioni prospettiche comunicate in situazioni straordinarie	105
3.1.	<i>Leveraged buy-out</i>	105
3.2.	Ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa	111
4.	Criticità comuni	116

PARTE SECONDA
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI "REVISIONE"
AI PIANI REDATTI DALLE AZIENDE IN CRISI

CAPITOLO 6
VALUTAZIONE DELLE IPOTESI ALLA BASE DEL PIANO

1.	Classificazione delle ipotesi alla base del piano	121
2.	Qualità e attendibilità dell'evidenza prodotta a supporto delle ipotesi dall'azienda in crisi	127
3.	Criticità nel caso di transazioni "insolite e complesse"	131
4.	Il problema delle ipotesi implicite. Il caso delle passività latenti	135
5.	Analisi di sensitività dei risultati. Riflessioni sulla possibilità di una dialettica tra attestatore e <i>responsible party</i>	138
6.	Ammissibilità di una attestazione condizionata	144

7.	Rinuncia all'incarico o espressione di una <i>adverse opinion</i>	145
7.1.	Individuazione di ipotesi non sostenibili	146
7.2.	Individuazione di ipotesi "inappropriate per l'utilizzo"	148
8.	Assunzione di responsabilità da parte degli amministratori per la redazione del piano	154
	Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 6	159

CAPITOLO 7

ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO DEL PIANO

1.	Proporzionalità inversa tra durata e attendibilità	161
2.	Ragionevolezza della durata del processo di riorganizzazione aziendale	164
3.	L'individuazione del momento di risoluzione della crisi	167
4.	Il piano come <i>Action Plan</i>	171
5.	Il ripristino del capitale sociale	175
	Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 7	178

CAPITOLO 8

IL CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

1.	La conoscenza dell'azienda e del suo contesto	179
2.	La valutazione del rischio di errori significativi	184
3.	Le verifiche sui dati storici aziendali	191
3.1.	L'oggetto del controllo	193
3.1.1.	Il problema del "perimetro" delle verifiche	193
3.1.2.	La "domanda di veridicità dei dati aziendali". Il caso del concordato preventivo	199
3.1.3.	Rilevanza della verifica sui dati storici nel caso dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione	205
3.2.	I soggetti del controllo	207
3.2.1.	Criticità del fattore "tempo di attestazione". L'"utilizzo del lavoro di terzi" quale possibile alternativa al controllo diretto del revisore	207
3.2.2.	Il ruolo degli <i>internal auditor</i>	211
3.2.3.	Il ruolo degli "altri revisori"	215
4.	<i>Audit expectation gap</i> : la crisi quale fattore che aumenta il fenomeno ..	232
5.	La verifica delle valutazioni delle poste patrimoniali	235
	Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 8	239

CAPITOLO 9

LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

1.	La struttura della relazione di attestazione	241
1.1.	Un tentativo di riclassificazione e confronto tra principi e documenti di riferimento	248

1.2.	Un possibile modello di sintesi	250
2.	La documentazione del lavoro di attestazione delle informazioni prospettiche	254
3.	Il problema del potenziale conflitto tra piano e bilancio consuntivo depositato	255
	Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 9	258

CAPITOLO 10
L'INDIPENDENZA DELL'ATTESTATORE

1.	La terzietà come condizione necessaria	259
2.	Riflessioni sul concetto di indipendenza	263
2.1.	Criticità soggettive. Incompatibilità con la funzione di sindaco e revisore	264
2.2.	Il <i>framework</i> internazionale	268
2.3.	I concetti di indipendenza di fatto e di indipendenza in apparenza	271
2.4.	Il problema della misurazione dell'indipendenza	274
3.	Il quadro delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza	280
3.1.	I servizi diversi dalla revisione	280
3.2.	I rapporti patrimoniali	284
3.3.	Le relazioni intrattenute dalla rete del revisore	290
4.	Un tentativo di sintesi	295

PARTE TERZA
RICERCA EMPIRICA

CAPITOLO 11
ANALISI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI INFORMAZIONI
PROSPETTICHE ATTESTATE IN CASO DI CRISI AZIENDALE

1.	Scopo dell'inchiesta e proposizione di ricerca	303
2.	Metodo di ricerca	305
3.	Selezione del campione	306
4.	Dimensione tempo e scale di misura	309
5.	Analisi dei risultati ottenuti	310
5.1.	Grado di diffusione delle operazioni	311
5.2.	Indipendenza del professionista	313
5.3.	Applicazione dei principi di riferimento internazionali (I.S.A.E. 3400)	320
5.4.	Orizzonte temporale di riferimento	322
5.5.	Composizione del piano oggetto di attestazione	328
5.6.	Valutazione delle ipotesi alla base del piano	332
5.6.1.	Procedure di "validazione"	334
5.6.2.	Analisi di sensitività	335
5.6.3.	Evidenza a supporto	337

5.6.4.	Analisi sulla solidità del terzo intervento a favore dell'azienda in crisi	339
5.7.	Ruolo degli amministratori e assunzione di responsabilità per la redazione del piano	345
5.8.	Revisione sui dati storici	349
5.8.1.	Matrice verifiche dell'attestatore sui dati storici e struttura dei controlli statutari	350
5.8.2.	Accesso alle carte di lavoro	357
5.9.	Conoscenza del contesto e valutazione del sistema di controllo interno	358
5.10.	Punti di debolezza delle relazioni di attestazione	360
6.	Conclusioni	362
	Bibliografia	363

RINGRAZIAMENTI

Questo lavoro è il frutto di alcuni anni di ricerche durante i quali ho cercato di monitorare al meglio le riflessioni degli studiosi e l'evoluzione della prassi via via sviluppatasi attorno ad un tema – quello dell'attestazione delle informazioni prospettiche delle aziende in crisi – nuovo per il contesto nazionale.

Nulla sarebbe stato possibile senza l'attenta guida, gli incoraggiamenti e gli indispensabili consigli del mio maestro professor Giovanni Frattini cui va la mia piú profonda riconoscenza. Oltre ad essere il mio riferimento da un punto di vista scientifico, il Suo entusiasmo e la Sua capacità di comprendere le situazioni anche piú complesse mi sono stati di esempio non solo in ambito accademico.

Devo un ringraziamento speciale al professor Maurizio Comoli che ha seguito e appoggiato in questi anni, accanto al professor Frattini, la mia crescita professionale in un clima sereno e costruttivo e con il quale mi sono confrontata nell'impostazione della ricerca empirica che chiude il volume. Un particolare ringraziamento va, per motivi diversi, ai professori Maura Campra, Gaudenzio Albertinazzi, Luigi Borré e Davide Maggi, con i quali ho avuto l'onore e il piacere di collaborare e ai colleghi Francesco Bavagnoli, Lorenzo Gemini e Anna Invernizzi.

Devo moltissimo al Dipartimento di Studi per l'Impresa e il Territorio della Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale, che mi ha concesso la sua fiducia spronandomi alla ricerca e sostenendo la mia partecipazione a convegni nazionali e internazionali, nonché la pubblicazione del presente volume.

Non posso infine non menzionare il supporto del professor Angelo Provasoli e del professor Alfredo Viganò durante gli anni della mia formazione.

Molte sono le istituzioni e le persone che hanno contribuito a vario titolo alla conclusione del presente lavoro.

Particolarmente importante per le mie conoscenze è stato l'incontro con la dottoressa Alida Paluchowski e con i Giudici Delegati tutti del Tribunale di Monza, con il dottor Roberto Fontana del Tribunale di Milano e con il dottor Bartolomeo Quatraro, Presidente del Tribunale di Novara, che con i loro apprezzamenti per il presente lavoro ne hanno favorito lo svolgimento.

Mi è stata di grande incoraggiamento la stima del dott. Luigi Martino, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, che ha voluto introdurre il volume e che mi ha permesso di esporre alcune parti della ricerca nei convegni della S.A.F., Scuola di Alta Formazione dell'ODCEC di Milano.

Prezioso è stato il contributo dei componenti del Comitato Scientifico ed Editoriale della S.A.F., delle Commissioni di studio "Crisi e procedure concorsuali", "Controllo societario" e "Banche, Assicurazioni e Intermediari finanziari" dell'ODCEC di Milano e dei loro Presidenti dottor Cesare Meroni, dottor Daniele Bernardi e dottoressa Vittoria Alfieri che hanno accettato di partecipare alla ricerca empirica. Altrettanto indispensabile è stato il contributo dei soci e del Consiglio dell'Associazione Interprofessionale di Monza e della Brianza e il sostegno del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza.

Alla mia famiglia, in particolare a mio marito Mario e a tutte le persone che hanno creduto in me dedico questo lavoro.

Patrizia Riva
5 novembre 2009

PARTE PRIMA
LA “REVISIONE DEI PIANI”:
FATTISPECIE, *FRAMEWORK* E PRINCIPI DI
RIFERIMENTO

CAPITOLO 1

ATTESTARE I PIANI REDATTI DALLE AZIENDE IN CRISI

SOMMARIO: 1. I piani redatti per risolvere la crisi. – 2. Significato e criticità del controllo dei piani. – 2.1. Difficoltà dell’attestazione preventiva. – 2.2. Natura del controllo. – 3. Rilevanza del problema indagato. – 3.1. Risultati delle indagini post riforma.

1. I PIANI REDATTI PER RISOLVERE LA CRISI.

La riforma della legge fallimentare ha profondamente modificato la fisionomia e le caratteristiche delle procedure concorsuali (1). Il nuovo impianto normativo disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi orientati alla conservazione e al recupero dell’azienda mediante la valorizzazione delle intese tra creditori e imprenditore, con un maggiore coinvolgimento dei primi nella gestione della crisi stessa (2). Il legislatore ha favorito il ricorso agli

(1) La riforma è stata recata da una pluralità di fonti normative. Anzitutto la legge n. 80/2005, di conversione del c.d. “decreto competitività”, con la quale sono stati riformulati i profili della disciplina del risanamento e dell’azione revocatoria. È seguito il D. Lgs. n. 5/2006, con il quale sono stati riformati gli ulteriori profili della disciplina. Da ultimo, è intervenuto il D. Lgs. n. 169/2007 (c.d. decreto correttivo), con il quale sono stati apportati miglioramenti ulteriori al testo di legge, anche nell’ottica del maggiore coordinamento tra norme novellate e norme non novellate.

(2) Larga parte della dottrina economico aziendale si è dedicata alla ricerca di parametri in grado di rivelare l’operare di determinate cause di crisi. Sin dall’inizio del secolo scorso sono individuabili studi dedicati a questo tema. Si richiamano in particolare i contributi di ALTMAN E.I., *Financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of corporate bankruptcy*, in *Journal of Finance*, XXIII, 1968; ALTMAN E.I., HALDEMAN R., NARAYAN P., *Zeta analysis: a new model to identify bankruptcy risk corporation*, in *Journal of banking and finance*, XXXII, 1977; ALTMAN E.I., *New strategies in bankruptcy analysis*, NY University, 1983. Per una trattazione sistematica del tema si rinvia inoltre a TEODORI C., “Modelli di previsione nell’analisi economico-aziendale”, Giappichelli, Torino, 1989.

strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, lasciando spazio all'autonomia privata nella gestione e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi. L'obiettivo è stato quello di attribuire alle procedure concorsuali cosiddette minori la funzione non solo di tutela del ceto creditorio, ma anche e soprattutto di salvaguardia dell'impresa in difficoltà, che può essere ottenuta solo quando essa non abbia dissolto definitivamente i propri valori ovvero quando gli squilibri aziendali possano essere ancora superati. In quest'ottica gli strumenti di soluzione della crisi sono stati graduati in relazione allo stato di crisi in cui si trova l'azienda (3).

(3) Per approfondimenti sui singoli istituti si rinvia, tra gli altri a: PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., "Manuale di diritto fallimentare", 2008, Giuffrè; AMBROSINI S., "Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare", in *Il fallimento*, 8/2005; AMBROSINI S., DE MARCHI P. "Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti", Giuffrè, 2005; FERRO M., "La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico", Cedam, 2007; FERRO M. "La legge fallimentare. D. Lgs. 169/07", Cedam, 2008; NARDECCHIA G.B., "Crisi di impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato, il concordato fallimentare", 2007, W.K. Ed.; DI MARZIO F., "Il correttivo della riforma fallimentare. Riflessioni degli operatori", 2008, Itaedizioni; PAGLIUGHI C., "Strumenti di composizione concordata della crisi di impresa", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 6/2008; FACCINCANI L. "Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare", Giuffrè, 2007; DANOVI A., QUAGLI A., "Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali", 2008, W.K. Ed.; POLLIO M., "Gli accordi per gestire la crisi di impresa e la predisposizione del piano di risanamento", Euroconference, 2009; JORIO A., Le soluzioni concordate della crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria, Relazione al Convegno di Courmayeur, 23-24 settembre 2005; JORIO A., Il nuovo concordato preventivo, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n.3/2006; JORIO A., Le soluzioni concordate della crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria, in *Il Fallimento*, n. 12/2005. Per la rilevazione dello stato dell'arte si rinvia *infra* per l'analisi delle ricerche empiriche: "Osservatorio della riforma delle procedure concorsuali. Il primo anno di riforma. Rapporto di sintesi", Roma, Settembre 2009, SCHIAVON G., "Procedure concorsuali e composizione negoziale", Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Giuffrè, 2008; FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., "Concordato Preventivo, Concordato Fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei debiti", Giappichelli Ed., 2009.

Il piano attestato di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f., è stato istituito per l'imprenditore che deve rimediare ad una situazione di squilibrio finanziario nella quale l'insolvenza non si sia ancora manifestata. È finalizzato al risanamento e appare attuabile in contesti di crisi aziendali di natura principalmente finanziaria che siano considerate superabili nel presupposto di una perdurante fiducia nelle prospettive reddituali dell'impresa. Solitamente in questi contesti alle banche è richiesto di accordare nuova finanza o di mantenere quantomeno le linee di credito auto liquidanti (*stand still*), mentre ai fornitori strategici è richiesto il mantenimento del flusso ordinario di forniture mediante forme di congelamento delle partite già scadute (4). La norma consente di porre in essere queste operazioni, indispensabili per il ripristino della situazione finanziaria (5), mettendo le stesse al riparo – ad alcune condizioni – dalle azioni revocatorie che un eligendo curatore potrebbe impostare in caso di insuccesso del piano.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f., per i quali è richiesta la semplice omologazione del Tribunale, sono stati previsti per crisi con ampia possibilità di soluzione positiva. In questo caso il debitore stipula un vero e proprio contratto con almeno il 60% dei propri creditori, a nulla rilevando, quantomeno a livello teorico, l'esistenza di un privilegio, negoziando con essi la propria posizione, mentre garantisce il pagamento integrale ai rimanenti creditori che vengono così ad assumere la qualifica di "estranei" o "non aderenti". Accomunano gli accordi di ristrutturazione ai piani attestati: da un lato la protezione da azione revocatoria ex art. 67, c. 3, l. e), dall'altro l'applicazione

(4) Così PAGLIUGHI C., op. cit., pag. 1350.

(5) "In merito alle finalità del piano, si esprimono delle perplessità sul significato e sulla reale portata dell'espressione «riequilibrio della situazione finanziaria», che richiama il concetto noto tra gli aziendalisti di equilibrio finanziario; quest'ultimo non risulta identificato univocamente dalla letteratura, bensì può essere inteso in molteplici modi con riferimento al divario tra entrate ed uscite di cassa nel breve periodo, alla coerenza della struttura finanziaria dell'impresa relativamente alla strategia seguita, alla relazione tra flusso netto di cassa complessivo e sviluppo aziendale. Sul punto il legislatore dovrebbe intervenire allo scopo di eliminare i problemi interpretativi che possono sorgere", FACCINCANI L., op. cit., pag. 138.

dell'imposizione fiscale sulle corrispondenti sopravvenienze attive in quanto sia in questo caso sia nel precedente non opera l'art. 88 c. 4 Tuir. Si è autorevolmente sostenuto che gli accordi e i piani sono due istituti molto simili, infatti, anche se i primi sono strumenti giuridicamente regolamentati mentre i secondi sono strumenti privatistici: “non ci sono né piani, né accordi se non ci sono patti e quindi convenzioni con i creditori finanziari” (6).

Il nuovo concordato preventivo, ex art. 160 e ss. l.f. è stato invece considerato strumento utile e adatto alla regolazione delle crisi più gravi e può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma compresi la cessione dei beni, l'accollo o altre operazioni straordinarie; l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (7). Esistono indubbie differenze strutturali tra l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo, quali l'assenza dell'adunanza dei creditori e del Commissario Giudiziario, la semplificazione del procedimento e l'obbligatorietà dell'accordo per i soli creditori aderenti. Vale inoltre la pena di ricordare che il concordato

(6) Così LA CROCE G., Relazione per il Seminario S.A.F. Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano “Il ruolo del professionista come consulente, come Commissario Giudiziario, come curatore fallimentare”, 23 giugno 2009.

(7) Pur rinviando *infra* in questo capitolo per approfondimenti sul tema, si anticipa che “il nuovo concordato preventivo (...) ha preso ispirazione dal *chapter 11* statunitense che, strutturato per consentire all'imprenditore in difficoltà la cosiddetta *fresh start*, può vantare un utilizzo diffuso dei soddisfacenti risultati in termini di risanamenti realizzati, in virtù anche della sua adattabilità alle imprese di differenti dimensioni e alle crisi di diversa gravità. Le linee guida fondamentali del *chapter 11* sono sintetizzabili nell'ampia libertà lasciata ai possibili accordi intercorrenti tra debitore e creditori, nella possibilità di suddividere i creditori in classi per interessi omogenei prevedendo un trattamento differenziato all'interno di ciascuna classe e, infine, nel riconoscimento al giudice di una funzione di tutela della regolarità della procedura e di costrizione sui creditori il cui dissenso rispetto alle proposte dell'imprenditore risulti non giustificato”. In questo senso FACCINCANI L., op. cit., pag. 120.

preventivo è stato favorito dalla normativa fiscale rispetto sia agli accordi di ristrutturazione sia ai piani attestati in quanto in questo caso, e non negli altri due, le sopravvenienze derivanti dai pagamenti parziali dei debiti non comportano realizzo di redditi imponibili.

Chiude la gamma delle possibili opzioni, ma si colloca nel differente contesto del fallimento, il rinnovato concordato fallimentare certamente considerato utile strumento per il superamento e la rimozione dell'insolvenza allorquando la crisi sia da considerarsi ormai irreversibile e non sia superabile nell'ambito di una delle richiamate soluzioni concordate.

Le prime tre fattispecie – piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, nuovo concordato preventivo – sono accomunate dalla previsione di una relazione redatta a cura di un esperto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28 lettere a) e b) l.f. ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, del codice civile. È indiscutibile pertanto il fatto che la novellata legge fallimentare riconosce un nuovo ed importantissimo ruolo, cui sono inevitabilmente correlate rilevanti responsabilità, alla figura del professionista che è in linea generale chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento proposto dall'azienda (8).

(8) In tale senso si esprime anche la Commissione di studio Crisi e Risanamento di impresa del CNDCEC con il documento del 2009 “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa” che osserva: “la composizione negoziale delle situazioni di crisi dell'impresa, favorita dalla recente riforma della legge fallimentare ha indubbiamente portato alla ribalta il ruolo e la figura del professionista che con la sua competenza e professionalità è chiamato a fornire un contributo giuridico – aziendalistico decisivo per il superamento delle difficoltà economiche e finanziarie che coinvolgono l'imprenditore. (...) la novellata disciplina concorsuale apre sempre più ampie ed interessanti prospettive per tutti quei professionisti che, occupandosi delle ristrutturazioni dei debiti aziendali e del risanamento dell'esposizione debitoria, dovranno poter contare sia su una solida preparazione giuridica, al fine di individuare le soluzioni che meglio di consigliano con la crisi di impresa, sia su adeguate competenze in materia aziendalistica, allo scopo di poter valutare l'aleatorietà di tutti gli strumenti in loro possesso e l'impatto delle varie alternative possibili al fine di superare le difficoltà in cui l'imprenditore può venirsi a trovare”. Si rinvia infra per l'esame del citato documento. Sull'argomento con approccio molto professionale si vedano anche: PANATO A.A., “La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria e nelle procedure di risanamento”, CESI Professionale, 2008; POLLIO M., op. cit. 2009.

Più in particolare e letteralmente: i) nel piano ex art 67 l.f. il professionista deve attestare “la ragionevolezza di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”; ii) negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis l.f. il professionista deve valutare “l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”; iii) nel concordato preventivo ex art. 161 l.f. il professionista è chiamato ad “attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”.

Si tratta di situazioni differenti nelle quali l’esperto è chiamato a svolgere un ruolo di soggetto terzo, indipendente rispetto all’impresa e a parere di chi scrive ai consulenti di questa (9), e ad esprimere un proprio rilevante e autonomo giudizio sugli interventi prospettati, effettuando una vera e propria attività di “revisione” di dati prospettici. La sua attività di controllo e verifica presenta aspetti di notevole criticità perché è posta in essere nella particolarissima situazione di crisi dell’impresa in cui il fattore “tempestività dell’intervento” risulta strategico in quanto, come noto, il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale nei processi di risanamento. Conviene evidenziare che nel nuovo contesto normativo, in cui si è lasciato spazio all’autonomia privata nella gestione della crisi, la “revisione” del piano svolta dal professionista rappresenta il fondamentale controllo di merito posto a tutela dei terzi creditori. Solo nel concordato preventivo, infatti, ad esso si affiancano le ulteriori verifiche del Commissario Giudiziario, mentre nel piano attestato e nella ristrutturazione dei debiti la norma non ha previsto alcuna istruttoria strutturata né l’obbligo di una approfondita verifica di merito da parte del Tribunale. A ciò si aggiunga che anche in questo caso la nuova normativa, nell’ottica incentivante già evidenziata, ha eliminato tutti i requisiti di meritevolezza dell’imprenditore, in particolare la contabilità regolare che ai sensi del vecchio art. 161 l.f. doveva essere presentata insieme al ricorso. Il nuovo art. 161 l.f. non prevede il deposito delle scritture contabili (anche se l’art. 170 l.f. stabilisce che il giudice delegato vi annoti il

(9) Al tema dell’indipendenza e terzietà del professionista è dedicato ampio spazio nel successivo capitolo 10 del presente lavoro cui si rinvia.

decreto di ammissione al concordato e l'art. 171 l.f. prevede che il Commissario Giudiziario le consulti per verificare l'elenco dei creditori e dei debitori), ma si accontenta di atti redatti *ad hoc* dal ricorrente accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'art. 28 l.f. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (10).

2. SIGNIFICATO E CRITICITÀ DEL CONTROLLO DEI PIANI.

2.1. *Difficoltà dell'attestazione preventiva.*

Il professionista che attesta il piano in caso di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato è chiamato a svolgere una *due diligence* su informazioni prospettiche redatte da un'azienda in crisi, solitamente avendo a disposizione un periodo di tempo limitato. La difficoltà dell'incarico è pertanto duplice: da un lato i dati oggetto di revisione non hanno ancora avuto alcuna certa manifestazione e sono il frutto di proiezioni e attese future degli amministratori, dall'altro lato la situazione non ordinaria in cui il piano è costruito ne influenza potenzialmente l'attendibilità rendendo particolarmente delicato il problema della valutazione delle ipotesi che lo sottendono e rendendo urgente la conclusione delle operazioni.

Parte della dottrina giuridica sostiene che vi sia l'"impossibilità" materiale non solo di attestare il piano, ma anche di redigerlo nei modi e nei termini previsti dalla novellata legge fallimentare. È stato evidenziato che nella prospettazione della norma "il piano dovrebbe essere già formato al momento dell'accesso alla procedura, ma tale previsione è una mera finzione: il piano non può essere pronto all'apertura della procedura se non – forse – come idea, ancora da

(10) Così GALLO M., "Il nuovo concordato preventivo, le novità della riforma, prime applicazioni giurisprudenziali", documento 43/2006, pubblicato sul sito www.ilcaso.it. L'autore evidenzia altresì che la relazione dell'attestatore "svolge un ruolo fondamentale nella fase preliminare di ammissione alla procedura concordataria perché, non essendo prevista alcuna attività istruttoria, solo su di essa si fonda il giudizio di ammissibilità del Tribunale. Infatti l'art. 163 subordina l'ammissione alla procedura di concordato preventivo alla verifica da parte del Tribunale della completezza e regolarità della documentazione".

sviluppare e da verificare; sicuramente, la bozza di piano non è seriamente certificabile” (11).

Con riferimento al concordato preventivo si è evidenziato che l'attestazione di fattibilità, di conseguenza, parrebbe “destinata in pratica a divenire un timbro formale privo di contenuto (12) o una

(11) Così BELCREDI M., “Le soluzioni concordate nella riforma delle procedure concorsuali”, Assonime, Note e studi n. 74, marzo 2006, pag. 12, ritracciabile sul sito www.assonime.it.

(12) L'utilizzo di questa espressione da parte della citata dottrina, richiama alla memoria i temi caratterizzanti le teorie organizzative neo istituzionaliste ed in particolare gli studi di POWELL e DI MAGGIO del 1991. Secondo gli autori l'interazione tra gli individui e i gruppi di individui porta alla creazione di regole di comportamento più o meno formalizzate e più o meno accettate: le regole sono, quindi, il risultato di un processo di costruzione sociale. Più in particolare il processo di istituzionalizzazione è inteso come il processo mediante il quale le relazioni sociali e i modelli di comportamento: a- vengono differenziati da altri modelli di comportamento e da altri tipi di relazioni sociali; b- assumono valore intrinseco, cioè diventano regole legittime in sé che devono essere adottate cerimonialmente a prescindere da processi culturali tecnico-strumentali e dalle ragioni che ne hanno giustificato la formazione; c- vengono spersonalizzati, cioè resi indipendenti rispetto agli individui che, nel tempo e nello spazio, ne sono coinvolti. Il luogo figurativo in cui nascono le regole è rappresentato dall'*organizational field* (o settore sociale) ossia dall'insieme dei soggetti tra i quali avviene l'interazione. Perché si possa parlare di *organizational field* è necessario che lo stesso presenti alcune caratteristiche importanti: 1- le interazioni tra i soggetti in esso presenti sono frequenti; 2- è possibile che emergano strutture inter-organizzative; 3- gli attori devono tenere conto di un numero elevato di informazioni; 4- si sviluppa negli attori l'impressione di essere coinvolti in una “comune avventura”. L'appartenenza ad un medesimo *field* organizzativo comporta la tipizzazione dei comportamenti e delle relazioni sociali ossia lo sviluppo di modelli di comportamento comuni condivisi. Si assiste, quindi, ad una riduzione del livello di entropia del sistema, frutto della riduzione degli atteggiamenti ritenuti devianti rispetto a quanto è considerato socialmente opportuno. Ne segue che una volta che un insieme di organizzazioni è strutturato in un settore organizzativo, entrano in gioco potenti forze che portano a una crescente omogeneità tra le organizzazioni che compongono il campo. Ciò significa che i soggetti appartenenti al *field* organizzativo non agiscono secondo principi stabiliti individualmente, ma subiscono la pressione sociale del gruppo e si comportano coerentemente con le aspettative che gli altri attori pongono su di loro. Questo fenomeno è denominato dagli studiosi neo-istituzionalisti *isomorfismo istituzionale*. Tipico dell'isomorfismo è il fatto che l'efficacia e l'efficienza del comportamento socialmente richiesto o ritenuto opportuno non vengono messi in discussione: il soggetto segue la regola senza porsi domande. Ciò accade perché la

certificazione fatta a passi successivi, man mano che il piano si forma, rischiando di diventare un'inutile duplicazione della relazione del Commissario Giudiziario.

regola, una volta creata dai soggetti che interagiscono nel *field*, assume valore in sé ed inizia a vivere di vita propria. Essa è applicata in quanto ritenuta legittima, senza bisogno di alcuna giustificazione che ne spieghi l'impiego nella situazione specifica. L'applicazione del comportamento atteso diventa un cerimoniale cui il soggetto è tenuto ad aderire anche se le motivazioni che hanno portato alla nascita del cerimoniale stesso non si conoscono o addirittura non esistono più. Le istituzioni, i cerimoniali, i miti sono considerati dai neo-istituzionalisti come elementi costitutivi della realtà sociale perché definiscono che cosa sono i fatti sociali e che cosa è la realtà con la quale bisogna fare i conti nel corso delle interazioni sociali affinché la condotta dell'individuo non solo acquisti senso e significato, ma sia anche considerata razionale e lecita. Questo fenomeno è denominato isomorfismo mimetico ed è sottolineato che esso si sviluppa soprattutto in situazioni di incertezza. L'imitazione delle modalità di azione già sperimentate con successo da altre imprese e ritenute opportune dai soggetti che operano nel *field* organizzativo permette di evitare il rischio rappresentato dall'intraprendere delle soluzioni nuove forse migliori, ma sicuramente al di fuori dai canoni socialmente accettati. Seguire una strada già percorsa assume un significato di rituale in quanto il soggetto dimostra, quantomeno, di avere tentato con "saggezza" di uscire dalla situazione nebulosa in cui si trovava: la sua condotta non sarà mai messa in discussione in quanto "non si poteva pretendere che facesse nulla di più". Egli si mimetizza perché il suo comportamento è coerente con le aspettative degli attori che lo circondano e con gli atteggiamenti tenuti dagli altri soggetti nella medesima situazione. Le categorie professionali – in particolare quelle più istituzionalizzate, si pensi ai medici, ai dottori commercialisti, agli avvocati, ai giudici – attraggono l'attenzione dei neo-istituzionalisti non solo in quanto causa di comportamento isomorfo, ma anche perché spesso assumono un ruolo molto particolare nell'ambito delle organizzazioni. Il processo di istituzionalizzazione non comporta solamente la formulazione di regole e di cerimoniali, ma comporta anche l'individuazione di "sacerdoti" del cerimoniale ossia di soggetti preposti alla conduzione del cerimoniale stesso. Essi non saranno più considerati semplici attori del *field* organizzativo, ma diventeranno essi stessi miti, in quanto ad essi saranno demandate specifiche funzioni considerate socialmente rilevanti.

Per accedere al ruolo di "sacerdote" e venire riconosciuto come legittimato a svolgere quelle particolarissime funzioni non sarà sufficiente una rigida formazione scolastica e quindi una effettiva capacità del soggetto, ma sarà necessario possedere una autorizzazione rappresentata materialmente da una licenza o da una certificazione. Per approfondimenti sul tema si rinvia a: POWELL W.W. e DI MAGGIO P.J., "The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", in "The new institutionalism in organizational analysis", The

Nel primo caso risulterebbe vanificata la funzione di controllo, nel secondo si avrebbe una procedura farraginoso e destinata a funzionare secondo prassi non corrispondenti alle regole appena approvate” (13). Ne segue che secondo questa parte della dottrina l’opera di modernizzazione della legge fallimentare dovrebbe essere necessariamente proseguita e portata a compimento secondo alcune linee direttrici, la prima delle quali consisterebbe appunto nel “migliorare la procedura al fine di consentire al debitore di avere tutti gli strumenti possibili per raggiungere un accordo che massimizzi l’interesse del gruppo dei creditori (...)”. Fra tali strumenti spiccherebbe “la possibilità di presentare il piano di ristrutturazione non con la domanda, ma in un tempo ragionevole successivo a essa, al fine di consentire al debitore di ottenere tempestivamente la protezione dalle azioni esecutive e disgregatrici dei creditori mentre, con l’assistenza di professionisti adeguati, elabora il piano” (14). Tale periodo potrebbe essere ad esempio di un paio di mesi, periodo che gli autori richiamati considerano ben più significativo rispetto ai quindici giorni previsti al comma 1 dell’art. 162 l.f. appunto per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti (15).

University of Chicago Press, Chicago and London, 1991. Per un esempio di utilizzo della teoria neo-istituzionalista quale particolare chiave di lettura delle motivazioni organizzative che indurrebbero il legislatore a stabilire la necessità di redigere perizie e relazioni attestative si rinvia a: RIVA P., “Una rilettura alla luce della teoria neo-istituzionalista delle operazioni di fusione di impresa”, W.P. 1, Collana Paper PhD Bocconi, 1998.

(13) Ancora BELCREDI M., op. cit., 2006.

(14) In questo senso STANGHELLINI L., “Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza”, Il Mulino Ed., 2007, pag. 367.

(15) Così BELCREDI il quale auspica una modifica della normativa “per prevedere un periodo breve – ad esempio un paio di mesi – in cui il debitore, già atto la “protezione” del Tribunale contro le azioni esecutive, possa preparare il piano da proporre ai creditori”, BELCREDI M., op. cit., pag. 12. In effetti la presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo blocca le azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori, e cristallizza i loro diritti. Di conseguenza, la sua tempestiva proposizione può essere essenziale al fine della conservazione dell’integrità del complesso aziendale e, con questo, dell’impresa stessa come *going concern*. Si pensi, ad esempio, alla situazione di un’impresa nei cui confronti una banca si appresti ad ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e alla iscrizione di un’ipoteca giudiziale su un cespite

È necessario però riferire sul punto che il *report* di una recente ricerca evidenzia in proposito che (16): i. “è prevalente – tra i Giudici Delegati – l’opinione secondo cui il termine di 15 giorni di cui all’art. 162, c. 1 l.f. può essere concesso con il decreto di convocazione del debitore (76,1%); mentre secondo l’orientamento minoritario (23,9%) il predetto termine è concesso solo dopo la celebrazione dell’udienza ex art. 162, c. 2 l.f.”; ii. “è largamente prevista la concessione di rinvii dell’udienza ex art. 162, al fine di consentire al debitore di integrare le proprie difese e/o depositare ulteriore documentazione”; iii. “la finalità citata deve tuttavia coordinarsi con la celerità del procedimento e con un equilibrio, tutto da definire, rispetto al ruolo terzo del giudice, in una procedura nella quale ancora i creditori per lo più non interloquiscono, permanendo il rischio di una eccessiva dilazione della sua durata”. La prassi sembrerebbe quindi avvicinarsi, sia pure con equilibrio e valutando la singola situazione, alle richieste della dottrina commentata.

2.2. Natura del controllo.

Preso atto della situazione di difficoltà in cui necessariamente – vigente la novellata normativa fallimentare – è chiamato ad operare l’attestatore, e rinviando ai capitoli successivi per una puntuale discussione delle ipotesi implicite nell’impostazione squisitamente giuridica qui sintetizzata (17), si tenta in questa sede di capire quale sia la natura del controllo che il medesimo deve svolgere valutando i profili economico-aziendali delle situazioni che è chiamato nei vari casi ad esaminare.

Gli articoli citati – 67, 161 e 182 bis l.f. – fanno tutti in modo diretto o indiretto riferimento all’art. 2501 bis, quarto comma c.c. che tratta della relazione del perito in caso di fusione con indebitamento o *leveraged buy out*. È infatti proprio con l’introduzione di questo articolo che la riforma – questa volta del codice civile – ha

importante per il successo della ristrutturazione oppure alla situazione di un’impresa il cui portafoglio sia stato anticipato presso le banche e sia prossimo alla scadenza.

(16) D’AMORA R., MONTELEONE M., “Ammissione”, in FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., op. cit., pagg. 111 e ss.

(17) Si rinvia *infra* al paragrafo 3.2 del capitolo 8.

introdotto per la prima volta nell'ordinamento una "nuova specie" di relazioni dell'esperto richiedendo, nel contesto di una operazione straordinaria, non di valutare il capitale economico bensì di svolgere una revisione sull'evoluzione prevista dalla società della propria situazione economica-patrimoniale-finanziaria. Questa nuova categoria di relazioni è stata fatta propria dal legislatore della legge fallimentare che, come è evidente, ne ha esteso la portata e ne ha enfatizzato la rilevanza nel differente contesto degli interventi straordinari finalizzati alla risoluzione concordata della crisi e al *turn around*. È quindi necessario punto di partenza per la presente analisi il contenuto della relazione del professionista nominato nei casi di *leveraged buy out* in quanto ciò permette di ottenere indicazioni utili per strutturare il contenuto della relazione nella più complessa situazione di crisi (18).

Con riferimento alle criticità incontrate dall'esperto nominato ex art. 2501 bis, c. 4, c.c. è stato autorevolmente osservato dalla dottrina aziendale che il giudizio di ragionevolezza di un piano scaturisce dall'osservazione congiunta di alcuni rilevanti profili (19). Deve

(18) Per approfondimenti sulla natura del controllo e sugli aspetti economico aziendali delle relazioni dell'esperto in caso di LBO si rinvia *infra* all'ultimo paragrafo del presente capitolo. Si segnalano i riferimenti dottrinali più attinenti al tema qui trattato che a parere di chi scrive sono i seguenti: REBOA M., "Le operazioni di *leveraged buy out* e l'art. 2501 bis: prime considerazioni", Rivista dei Dottori Commercialisti, 6/2003; PICONE L.G., "Il *leveraged buy out* nella riforma del diritto societario", in Contratto e impresa, Vol. 19 II 2003, pagg. 1434 e ss.; ROMANO M., "La relazione degli esperti nelle operazioni di *merger leveraged buy out*. Natura del controllo e profili economico-aziendali", in "Il controllo delle società e degli enti", Giuffrè, 6/2005; MALGUZZI A., "La disciplina del *leveraged buy-out* dopo la riforma del diritto societario", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 6/2005; GAREGNANI G.M., "Profili di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e Mlbo", Giuffrè, 2006; SACCHI A., "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e attività del revisore. Le relazioni ai sensi dell'art. 2501 bis, comma 4 e 5, c.c.", in "Il controllo legale nelle società e negli enti", 2006, pag. 163.

(19) REBOA M., op. cit., Rivista dei Dottori Commercialisti, 6/2003. Simili indicazioni si ritrovano in "Guida al piano industriale", Borsa Italiana, *Listing Guides*, 2003, pagg. 12 e ss. là dove il documento tratta dei requisiti del piano industriale. Quest'ultimo documento ricorda che i Regolamenti (art. 2.1.2, c. 2, per il MTA e per il Nuovo Mercato), in merito alle competenze di Borsa Italiana in materia di ammissione a quotazione stabiliscono che la medesima istituzione può

essere in primo luogo considerata l'*attendibilità* del piano, ossia la compatibilità di fondo tra le caratteristiche dell'ambiente e le assunzioni formulate a fondamento delle proiezioni reddituali, patrimoniali e finanziarie, e la concordanza interna tra queste ultime. Quanto alla relazione che scaturisce tra le variabili ambientali e quelle aziendali in caso di Lbo, si possono ad esempio considerare il legame esistente tra le previsioni di crescita del settore e dell'economia in generale e la dinamica del fatturato sviluppata nel piano. Riguardo al legame tra le variabili aziendali, si può fare riferimento alla correlazione che deve sempre sussistere tra ipotesi di sviluppo aziendale e ipotesi di andamento dei costi diretti e indiretti, di realistici miglioramenti nella produttività aziendale, di conseguenti incrementi dei margini e così via. Quando il piano è sviluppato nel diverso contesto di crisi dell'azienda questi aspetti sono ancor più critici in quanto gli amministratori potrebbero avere tenuto conto di fatti desiderati, ma non realisticamente realizzabili, in tale modo minando alla base la ragionevolezza dei risultati futuri prospettati.

Deve poi essere giudicata la *realizzabilità* del piano valutando il grado di difficoltà insito nel raggiungimento dei principali obiettivi che qualificano il documento previsionale. In questo senso, ad esempio in caso di Lbo, risultano di incerta realizzabilità tutti quei piani che prevedono drastici cambiamenti nell'impostazione strategica in atto a cui fanno peraltro seguito *performance* immediatamente lusinghiere a prescindere dall'innovatività della strategia avviata; i piani che fanno perno sull'impiego di un patrimonio di risorse e competenze ancora da sviluppare; i piani,

“respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato: (...) se la situazione dell'emittente sia tale da rendere l'ammissione contraria all'interesse degli investitori. A tale fine Borsa Italiana farà riferimento ai seguenti elementi: la presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, un critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, l'evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e la carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo”. I requisiti minimi individuati da Borsa sono pertanto tre: a) Sostenibilità finanziaria, b) Coerenza, c) Attendibilità. Con riferimento a quest'ultimo aspetto – l'attendibilità – la Guida di Borsa chiarisce che un piano è tale se viene formulato sulla base di ipotesi realistiche e giustificabili e se riporta risultati attesi ragionevolmente conseguibili.

non da ultimo, che assumono elevati ritmi di sviluppo in mercati ancora da esplorare o con prodotti ancora da sperimentare, ecc. Anche la realizzabilità del piano è particolarmente delicata nel caso in cui l'azienda che sviluppa le previsioni parta da una situazione di difficoltà. Il cambiamento non può essere escluso, ma deve essere oggetto di attenta valutazione da parte del revisore che attesta perché la specifica situazione dell'impresa ne rende l'attuazione ancora più problematica.

Deve infine essere analizzata la *visibilità* del piano, ossia la percezione dell'esistenza di buone probabilità di realizzare i fondamenti economici del piano stesso (20). La visibilità dipende dalla possibilità di disporre di elementi che sin da subito diano ragione dell'evoluzione prevista nel piano e ne comprovino in ultima analisi la concreta realizzabilità. In caso di crisi questo aspetto è relevantissimo, infatti nella maggior parte dei casi il *turn around* è possibile solo grazie ad un intervento esterno. In queste situazioni, quando lo sviluppo delle previsioni è basato sul coinvolgimento di soggetti terzi (ad esempio in quanto portatori di nuova finanza o promissari acquirenti di aziende o di attività), è necessario, perché il piano sia considerato "visibile", che sia fornita la prova documentale dell'impegno assunto e, possibilmente, in caso di cessione di attività patrimoniali o di rami di azienda, che siano costituite garanzie escutibili a prima richiesta quali fideiussioni o depositi cauzionali. Solo a queste condizioni, infatti, a parere di chi scrive, è possibile per il revisore considerare probabile il realizzo delle *assumption* poste a base del piano. È rilevante evidenziare che le garanzie dovrebbero essere costituite e non costituende salvo che il soggetto terzo che assume l'impegno non sia noto all'attestatore e giudicato dal medesimo degno di incondizionata fiducia. Si assiste infatti molto spesso, nei casi di crisi aziendale, ad interessamenti da parte di entità terze assimilabili più che altro a tentativi di *bargain* formalizzati in

(20) La visibilità dei dati previsionali è caratteristica richiamata anche nella già citata Guida al piano industriale di Borsa Italiana, in base alla quale un piano rispetta il menzionato requisito qualora vi sia "la possibilità di intravedere il formarsi dei dati preventivati (previsioni di ricavi, margini, investimenti, ecc.) ovvero all'elevata probabilità che le proiezioni relative a tali voci hanno di manifestarsi realmente.

modo parziale e non vincolante. L'attestatore deve verificare l'attendibilità del terzo e il grado di formalizzazione dell'impegno assunto e attestare solo ed esclusivamente nel caso in cui il suo giudizio in merito alla serietà del terzo sia positivo.

In sintesi, quindi, per poter verificare la ragionevolezza delle indicazioni prospettiche è necessario che il perito si esprima: a) sulla veridicità dei dati contabili utilizzati dagli amministratori a fondamento del piano; b) sulla sostenibilità delle ipotesi alla base dello sviluppo del piano; c) sulla corretta e prudente costruzione del piano ricorrendo alla applicazione dei metodi adottati dalla prassi aziendale per la previsione dei flussi di cassa attesi. Previsioni palesemente irragionevoli, intrinsecamente illogiche o basate su mere speculazioni non dovranno essere accettate.

3. RILEVANZA DEL PROBLEMA INDAGATO.

Dall'entrata in vigore della riforma varie istituzioni e gruppi di ricerca, composti da figure professionali differenziate, hanno svolto alcune impegnative ricerche empiriche finalizzate alla comprensione dello stato dell'arte nell'applicazione della nuova normativa. È stata dedicata attenzione alle novità introdotte dalla riforma e alcune delle ricerche si sono focalizzate sulle procedure di composizione della crisi. Tra gli studi rinvenuti si sono identificati tre lavori particolarmente significativi in quanto svolti su scala nazionale e utili per comprendere il graduale sviluppo nel tempo delle tematiche qui indagate (21).

(21) Da un punto di vista tecnico, si delineano tratti metodologici comuni alle tre ricerche qui commentate e svolte rispettivamente nel 2007 da Assonime e da ABI, nel 2008 dall'Istituto di ricerca del CNDCEC, nel 2009 dall'Osservatorio sulla crisi di impresa coordinato da FERRO, RUGGIERO e DI CARLO. In particolare colpisce la comunanza del metodo di ricerca scelto: tutti e tre gli studi sono delle *enquiry* ossia delle indagini svolte mediante questionario. La scelta come strumento di ricerca, si legge nel *report* della prima indagine svolta da Assonime del 2007, "è determinata da un lato dall'obiettivo di focalizzare l'attenzione dei rispondenti sugli aspetti più critici e discussi della nuova legge in modo semplice e immediato, dall'altro dall'esigenza di rendere immediatamente fruibili i primi dati relativi all'applicazione delle nuove norme, per facilitare la riflessione sulla funzionalità ed efficacia dei nuovi istituti, nonché sul rispetto dei principi riformatori". Anche i soggetti cui i questionari sono stati via via sottoposti appartengono

3.1. Risultati delle indagini post riforma.

Nel settembre 2007, a un anno dall'entrata in vigore della riforma, è stato presentato uno studio dell'“Osservatorio della riforma delle procedure concorsuali”, promosso da Assonime (22), con la partecipazione dell'ABI, mediante il quale si è cercato di delineare un primo quadro di sintesi sulla applicazione della legge riformata. Nel medesimo anno ABI ha svolto anche proprie ricerche presso le proprie associate, nonché valutando alcuni specifici dati resi disponibili dal Cerved (23). In questo primo periodo di “prova dei fatti” l'indagine ha permesso di evidenziare alcune rilevanti tendenze. Il numero di aziende che ha presentato domanda di concordato preventivo è cresciuto in quanto è passato secondo i dati rilevati da 128 nel 2003 a 189 nel 2006, ma l'aumento è stato inferiore rispetto alle aspettative. La raccolta dei dati relativi ai due nuovi istituti – accordo di ristrutturazione e piano attestato – ha presentato notevoli difficoltà. I risultati ottenuti, sia pure parziali, hanno messo in luce con riferimento agli accordi di ristrutturazione che: a) secondo la ricerca condotta da Assonime nel primo anno di applicazione sarebbero state presentate un numero limitato di domande e ciò sarebbe accaduto solo nei Tribunali di Bari, Lecce, Milano, Roma, Salerno e Treviso e avrebbe portato ad un ancora più limitato numero di omologazioni, b) secondo la ricerca parallelamente condotta da ABI, si sarebbero registrati coinvolgimenti di istituti di

sostanzialmente alle stesse categorie: 1. magistrati – tutte e tre le ricerche coinvolgono questa categoria: nel 2007 sono stati coinvolti 49 Tribunali e sono state ottenute 19 risposte; nel 2008 sono stati coinvolti 64 magistrati addetti alla fase pre-fallimentare; nel 2009 sono stati coinvolti circa 100 magistrati; 2. professionisti – nel 2008 sono stati coinvolti 440 professionisti; nel 2009 sono stati coinvolti circa 350 professionisti; 3. istituti di credito – nel 2007 è stato coinvolto un “campione significativo” (il report di ricerca non fornisce informazioni quantitative), nel 2008 sono state coinvolte 181 banche che rappresentano circa il 40% del sistema in termini di totale attivo.

(22) “Osservatorio della riforma delle procedure concorsuali. Il primo anno di riforma. Rapporto di sintesi”, Roma, Settembre 2007, disponibile sul sito www.assonime.it.

(23) Lo studio dell'Osservatorio è citato e arricchito con ampliamenti e confronti con altre fonti nella relazione di GRANATA E., Responsabile dell'Area Normativa dell'ABI e componente della Commissione Trevisanato, al Convegno SAF Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (dattiloscritto), 10 ottobre 2007.

credito funzionali alla conclusione di operazioni di questo tipo solo in 78 casi di cui 25 sarebbero giunti ad omologazione. Con riferimento ai piani attestati, relativamente ai quali la legge non prescrive alcuna forma di pubblicità, le ricerche del 2007 di Assonime non hanno portato alla rilevazione di dati significativi ed è stato evidenziato che si potranno ottenere dati attendibili solo a distanza di qualche anno, ossia nel momento in cui verranno intentate le prime azioni revocatorie. Al contrario, le indagini svolte da ABI hanno evidenziato risultati di estremo interesse permettendo di rilevare che, tra il 15 marzo 2005 e il 31 luglio 2007, le banche sono state coinvolte in ben 108 operazioni: un numero proporzionalmente più significativo rispetto sia all'aumento registrato per i concordati sia alle richieste di omologazione dei nuovi accordi di ristrutturazione che risulterebbero presentate su scala nazionale. Di questi ben 86 piani – circa l'80% del totale – avrebbero ricevuto positivo riscontro e sarebbero risultati idonei al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Nel 2008 l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il risultato di una ricerca svolta nel periodo 2004-2007 dal Gruppo di lavoro "Autonomia privata e crisi di impresa" della Commissione per lo studio delle procedure concorsuali composto da Dottori Commercialisti ed esperti della materia con il quale ha inteso esaminare il fenomeno della composizione negoziale della crisi di impresa (24). Si tratta in realtà di una ricerca che non studia direttamente i tre istituti qui oggetto di commento, ma che cerca di indagare con più ampio respiro il fenomeno della soluzione privatistica della crisi di impresa ponendo particolare attenzione all'esistenza o meno di una abitudine delle aziende, dei professionisti, dei magistrati, degli istituti di credito a ricercare da un lato e a permettere dall'altro soluzioni conciliative stragiudiziali in momenti in cui l'azienda non si trova ancora in situazione di dissesto. Si è registrata la piena disponibilità da parte della magistratura in tale senso del tutto "coerente con lo spirito della riforma che prevede la piena disponibilità dello stato di insolvenza, quale testimoniata dall'espunzione dell'iniziativa *ex officio* e dalla rigorosa predeterminazione delle evenienze in cui il pubblico

(24) SCHIAVON G. (a cura di), op. cit., 2008.

ministero è legittimato alla proposizione del ricorso di fallimento” (25). È stata rilevata la partecipazione attiva da parte degli istituti di credito che sono risultati coinvolti in un numero importante, anche se non sufficiente, di operazioni di ristrutturazioni stragiudiziali, ma è stato evidenziato che troppe volte, nel 48% dei casi, si è trattato di tentativi che non hanno avuto successo. I commentatori hanno evidenziato che “il ruolo della banca assume talvolta i profili più peculiari fino a confondersi con quello di possibile cogestore dell’impresa in crisi” (26), infatti per la gestione della crisi è frequente il ricorso alla nomina di propri *advisors* finanziari da parte degli istituti di credito – singoli professionisti, banche d’affari, società finanziarie – per analizzare se sussistano i presupposti per una soluzione stragiudiziale oppure il ricorso alla stipulazione di una convenzione con uno o più istituti bancari per la realizzazione di un piano di salvataggio. Infine, è evidenziato il ruolo dei Dottori Commercialisti che risultano coinvolti in soluzioni negoziali che in un numero apprezzabile di situazioni si sono tradotte nella predisposizione di un piano di risanamento e nel coordinamento dell’organizzazione del sostegno finanziario al piano.

Nel maggio 2009, infine, è stato pubblicato il risultato di una corposa “ricerca statistico-giudiziaria” focalizzata sul tema “Concordato preventivo, concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione dei debiti. Analisi giuridica ed aziendalistica sulla composizione giudiziaria della crisi d’impresa nella prassi dei Tribunali italiani dopo la riforma” (27). Si tratta di un lavoro di grande interesse sia per la numerosità e la composizione del gruppo di lavoro che ha visto la collaborazione corale di magistrati, aziendalisti e professionisti riuniti in un “Osservatorio sulla crisi di impresa”, sia per il grado di dettaglio e la quantità dei quesiti che non sono stati elemento ostativo, come solitamente accade in questi

(25) ABETE L., “Esplicazione delle risposte al questionario magistrati”, in SCHIAVON G. (a cura di), op. cit, 2008, pag. 86.

(26) “La banca è definita talora vittima e talora complice del dissesto e forse è un po’ l’una e l’altra cosa”. ABETE L., “Esplicazione delle risposte al questionario dottori commercialisti”, in SCHIAVON G. (a cura di), op. cit, 2008, pag. 44.

(27) FERRO M., DI CARLO A., RUGGIERO A., op. cit., maggio 2009.

casi (28), alla raccolta dei dati dai rispondenti, sia, infine, per le modalità informatiche di raccolta dei dati (29). La struttura della ricerca ha permesso di indagare numerosi aspetti problematici, alcuni dei quali perfettamente attinenti al tema del presente lavoro. Più in particolare, da un punto di vista strettamente aziendale, alcuni passaggi del lavoro possono essere ricondotti nel filone di ricerca delle analisi della domanda di informazioni economico-finanziarie rivolta alle aziende (30) infatti lo studio si caratterizza: per lo specifico gruppo di *users* o utilizzatori delle informazioni cui è principalmente rivolta l'indagine (in via principale e per gli aspetti che qui più rilevano i Giudici Delegati), per le caratteristiche dei dati aziendali (informazioni prospettiche), per la particolare situazione oggetto di indagine (la crisi), per le caratteristiche in corso di definizione da parte della dottrina e della prassi dei documenti chiamati ad accogliere i dati aziendali (la relazione di attestazione).

L'analisi delle risposte fornite dal campione di magistrati che ha partecipato all'indagine ad alcuni quesiti particolarmente focalizzati sul tema delle relazioni di attestazione, rappresenta in questa sede, pertanto, un valido spunto di riflessione.

Il *report* di ricerca è riferito in massima parte all'operazione di concordato preventivo. L'indagine ha affrontato, sia pure, a parere di chi scrive, utilizzando un linguaggio squisitamente giuridico per

(28) I punti di forza e i punti di debolezza dell'*enquiry* ossia dell'indagine mediante questionario nella ricerca sociale sono ben evidenziati in BAILEY K.D., "Metodi della ricerca sociale", Il Mulino, Bologna, 1998.

(29) Le risposte alle domande dei questionari sono pervenute al gruppo di lavoro, mediante compilazione del questionario direttamente *on line*, nel periodo dicembre 2008 – febbraio 2009. I giudici sono stati intervistati tramite il *newsgroup* tematico *forum* procedure concorsuali, i professionisti mediante interpello diretto. Vale la pena di evidenziare con riferimento alle particolari caratteristiche di questa inchiesta che il questionario base sul Concordato Preventivo era composto di 193 quesiti; quello sul Concordato Fallimentare di 53 quesiti; quello sugli Accordi di Ristrutturazione di 39 quesiti.

(30) Per una analisi della domanda di informazioni alle aziende si vedano: QUAGLI A., "Comunicare il futuro. L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate in Italia", Franco Angeli, 2004; "Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria", a cura di SALVIONI D., Giappichelli, luglio 2003; DI STEFANO G.C., "Il sistema delle comunicazioni economico-finanziarie nella realtà aziendale moderna", Giuffrè, Milano, 1990.

quesiti che presentano in sé caratteristiche di tipo economico aziendale, il tema dei criteri redazionali e sostanziali della relazione attestativa (31). Con riferimento al contenuto della relazione il 74% dei magistrati dichiara di considerare necessario che nella relazione del professionista attestatore vi sia una descrizione particolareggiata dei criteri utilizzati per pervenire all'attestazione positiva, con specifica indicazione degli elementi controllati ovvero anche delle verifiche effettuate (es. sulla contabilità, presso i fornitori); il 23% crede sufficiente una motivazione *per relationem*, con riferimento ad altre perizie o attestazioni di esperti relative a porzioni dell'attivo o dei debiti ovvero alle prospettive del piano, e il restante 3% si accontenta di attestazioni formali meramente dichiarative prive di ulteriori indicazioni.

È stato poi chiesto se il professionista attestatore sia chiamato a seguire “taluna delle metodologie operative in tema di controllo ex art. 2409 ter c.c.”. Probabilmente, come si intuisce dal commento ai risultati ma non dalla formulazione letterale della domanda, si intendeva comprendere se i magistrati considerassero necessario che il revisore utilizzasse nell'espletamento delle proprie verifiche le tecniche previste dai principi di revisione (eventualmente nazionali e internazionali). Forse la formulazione del quesito in termini troppo impliciti può essere considerata la ragione del risultato: l'86% degli intervistati ha dichiarato che tali metodologie non sono necessarie. Sembra infatti a chi scrive che sia stata registrata una rilevante, ma forse solo apparente, incoerenza: da un lato vi sarebbe infatti la richiesta da parte della assoluta maggioranza dei rispondenti della estrinsecazione dei criteri seguiti dal professionista attestatore così da garantire la serietà e l'effettività del controllo; dall'altro lato si registrerebbe la negazione della necessità di richiamare i principi di riferimento che tali criteri specificano per la categoria professionale coinvolta. A parere di chi scrive la contraddizione è solo apparente perché sarebbe stata probabilmente eliminata se fosse stata ampliata la gamma delle possibili risposte, facendo riferimento diretto alla dottrina economico-aziendale ed in particolare ai principi di

(31) MINUTOLI G., VELLA P., “Criteri redazionali e sostanziali della relazione attestativa”, in FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., op. cit., pagg. 86 e ss.

revisione vigenti nazionali, ai principi di *auditing* e *assurance* internazionali.

Sembra pertanto che il presente lavoro risponda quantomeno nelle intenzioni ad una concreta esigenza operativa in quanto si propone proprio di indagare il tema dei criteri di redazione delle relazioni di attestazione mappando i possibili riferimenti professionali nazionali e internazionali secondo un approccio di tipo economico aziendale.

La necessità di pervenire a relazioni di attestazione ispirate a criteri condivisi e pertanto esaustive e credibili è evidenziata anche da altri risultati della ricerca citata. In particolare affrontando il tema della inammissibilità (32) della domanda di concordato si evidenzia che nel 50% dei casi il giudizio del Tribunale entra nel merito della proposta di concordato preventivo, valutando e motivando sulla veridicità della contabilità e sulla fattibilità del piano, nel 28% dei casi si limita a verificarne la regolarità formale e nel 22% dei casi si limita a verificare la completezza della documentazione prodotta. Più in particolare i commentatori sottolineano che “significativa appare la risposta che attribuisce un controllo sul piano in termini di analiticità del progetto di ristrutturazione/liquidazione – 11,7% – ovvero, specularmente, per genericità dello stesso – 1,7% – nonché per irregolarità della relazione del professionista – 9,1%”. Affermare che il 9% dei Giudici Delegati rispondenti ha considerato, quale causa maggiormente rilevante di un decreto di non ammissione al concordato, l’espressione di giudizio negativo sui criteri con cui è redatta la relazione di attestazione del revisore, conferma la già richiamata necessità di studiare e comprendere se vi siano e quali siano nel contesto nazionale e/o internazionale i principi di riferimento per la redazione di questo particolare tipo di relazioni.

Ci si propone con il presente lavoro di indagare questo rilevante tema.

(32) D’AQUINO F., NORELLI E., “Inammissibilità ed apertura”, in FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., op. cit., pagg. 225 e ss.

CAPITOLO 2 IL QUADRO LOGICO DI RIFERIMENTO

SOMMARIO: 1. Connotazioni temporali dell'attività di controllo. – 2. Il sistema dei controlli: “revisione”, “attestazione” e “assurance”. – 2.1. Contesto nazionale. – 2.2. Contesto internazionale. – 2.3. Contesto statunitense. 3. Punti di contatto e convergenza verso un *framework* comune.

1. CONNOTAZIONI TEMPORALI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

La legge fallimentare correttamente utilizza il termine “attestazione” dei piani e non il termine “revisione” (1) dei piani. Lo stesso riferimento terminologico è rintracciabile nell'art. 2501 bis del codice civile da essa in più occasioni richiamato. Alcuni commentatori avvicinano, inoltre, i termini revisione e attestazione a quello di *assurance* (2).

(1) Il *Committee on Basic Auditing Concepts dell'American Association*, definì sin dal 1973 la revisione come un procedimento sistematico volto a ottenere e a valutare in maniera obiettiva adeguate evidenze circa le asserzioni e dichiarazioni su attività economiche o accadimenti, per constatarne il grado di corrispondenza con criteri prestabiliti, e a comunicarne i risultati ai soggetti interessati. AAA, “*A statement of basic auditing concepts*”, Saratoga, 1973. “Mentre la domanda di servizi di revisione si è storicamente sviluppata grazie ai rapporti contrattuali fra azionisti e manager, i recenti cambiamenti del mondo degli affari hanno determinato una richiesta di servizi che vanno oltre le tradizionali revisioni di bilancio. (...) Spesso il termine attestazione è utilizzato per descrivere le stesse attività della revisione (...) i termini inglobano la valutazione di evidenze additabili per stabilire il grado di corrispondenza fra alcune asserzioni o dichiarazioni e determinati criteri misurabili e l'elaborazione di una relazione che riporta il grado di corrispondenza degli stessi”, MESSIER JR W.F., “*Auditing*”, McGraw-Hill, 2000.

(2) Con riferimento all'art. 2501 bis e quindi alla attestazione della ragionevolezza del piano nelle operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è stato autorevolmente evidenziato che “(...) il contenuto potrebbe essere apparentato non tanto ad attività di *audit* o *review*, quanto piuttosto alla più generale categoria degli *assurance engagements*”, così come intesa nel contesto internazionale. GAREGNANI G.M., op. cit., 2006, pag. 138.

L'utilizzo riscontrato dei differenti termini implica una precisa connotazione temporale degli stessi. Il primo – revisione – è infatti impiegato comunemente con riferimento all'attività di verifica svolta a consuntivo sul bilancio ossia con riferimento a operazioni e processi svoltisi in un orizzonte temporale passato. Il ricorso al secondo – attestazione – è invece meno frequente e, come nel caso in esame, è utilizzato per caratterizzare le verifiche svolte in situazioni in cui l'oggetto del controllo avrà una futura manifestazione. Il revisore non può svolgere la propria attività con i medesimi strumenti indifferentemente nelle due situazioni. Inoltre quando l'orizzonte temporale di riferimento è il futuro, non gli è possibile giungere a conclusioni di veridicità, ma solo esprimere prudenti giudizi di ragionevolezza.

Per comprendere pienamente la precisa scelta terminologica del legislatore è opportuno quindi soffermarsi ad analizzare il significato riconosciuto alle tre espressioni dalle istituzioni che regolamentano l'attività dei revisori. La scelta di focalizzare l'indagine sulla mappatura dei principi emanati da questi soggetti discende dalla scelta del legislatore di imporre la selezione dell'attestatore tra i professionisti iscritti nell'albo di questa precisa categoria di professionisti. Lo studio si rende indispensabile, quindi, per comprendere il quadro logico di riferimento per lo svolgimento dell'attività di controllo dell'attestatore.

2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI: “REVISIONE”, “ATTESTAZIONE” E “ASSURANCE”.

Il sistema dei controlli si presenta con qualificazioni delle attività del revisore differenti a seconda del contesto di riferimento. In particolare è utile indagare ai fini del presente lavoro tre contesti rilevanti: i) quello nazionale, in quanto le relazioni oggetto di studio sono previste dalla normativa interna; ii) quello internazionale, in quanto, come si vedrà, i principali riferimenti e principi applicabili sono quelli dettati dagli organismi di riferimento a tale livello; e, infine, iii) quello statunitense, in cui la problematica delle verifiche sui piani è stata più ampiamente affrontata dalle istituzioni e dalle medesime codificata in principi e norme di comportamento.

2.1. *Contesto nazionale.*

Un primo riferimento è rintracciabile nei principi di revisione nazionali vigenti. In particolare il Documento n. 100, “Principi sull’indipendenza del revisore” raccomandato dalla Consob con delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005, incidentalmente distingue tra (3): a. Servizi di revisione (4) che comprendono gli incarichi aventi ad oggetto: l’attività di controllo dei conti annuali delle imprese, finalizzata all’espressione di un giudizio professionale; l’attività di controllo dei conti consolidati di un insieme di imprese, finalizzata all’espressione di un giudizio professionale; l’attività di controllo dei conti infrannuali di un’impresa o di un insieme di imprese. b. Servizi di attestazione richiesti dalla legge e da regolamenti o effettuati su base volontaria, aventi ad oggetto informazioni diverse da quelle di cui al precedente punto. Si tratta di incarichi con cui il revisore valuta uno specifico elemento, la cui determinazione è effettuata da un altro soggetto che ne è responsabile, applicando opportuni criteri, al fine di esprimere una conclusione che fornisca al destinatario un grado di affidabilità in relazione a tale specifico elemento.

(3) La definizione è rinvenibile più precisamente nel par. 2.1. “Soggetti destinatari dei principi sull’indipendenza” del Principio di revisione n. 100.

(4) Molteplici sono i riferimenti in dottrina: “Con il termine “revisione contabile” si fa riferimento ad un processo – costituito da un insieme coordinato di verifiche, riscontri ed analisi – rivolto a raccogliere elementi informativi necessari e sufficienti per poter esprimere un giudizio sull’attendibilità del bilancio di esercizio destinato a pubblicazione. Il corrispondente vocabolo inglese è audit; auditor (revisore) è la persona, il professionista, che si fa carico del processo e che esprime il giudizio o parere professionale.” VIGANÒ A., *Revisione e certificazione di bilancio*, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 13. “La revisione non è pertanto un mero esame delle rilevazioni contabili al fine dell’accertamento della loro regolarità scritturale, ma un vero e proprio processo di analisi economico-aziendale finalizzato al controllo-confronto tra situazioni aziendali espresse dai dati contabili e dai altri elementi utili allo scopo e situazioni ideali realizzabili sulla base dei precetti razionali e di canoni legali”. PAOLONE G., *La revisione aziendale e la certificazione dei bilanci*, Giappichelli, Torino, 1994. “La revisione aziendale include l’insieme dei procedimenti di controllo amministrativo, contabile e gestionale realizzati mediante l’analisi e la valutazione dei sistemi di controllo preesistenti ovvero mediante la verifica successiva di dati, informazioni e operazioni prodotte in ambito aziendale”. MARCHI L., *Principi di revisione aziendale*, CLUEB, Bologna, 1991, p. 7.

Il Documento di ricerca Assirevi 118 “Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione” evidenzia che nella seconda categoria possono rientrare anche una vasta gamma di servizi di revisione svolti in ottemperanza di leggi o regolamenti che hanno per oggetto documenti contabili diversi dai conti annuali e/o *infrannuali* ovvero dati contabili e/o extra-contabili richiesti dalle autorità di vigilanza (es.: *unbundling* settore energia; gestione separata assicuratore) (5).

Si è detto che il documento 100 fornisce la citata distinzione “incidentalmente” in quanto i principi di revisione italiani non trattano i servizi diversi dalla revisione contabile indicata al precedente punto 1) e quindi il fatto che sia fornita la definizione anche di altre tipologie di servizi differenti rispetto a quelli di revisione potrebbe risultare, senza un quadro di riferimento più generale, quantomeno singolare. Infatti il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, grazie al lavoro della Commissione Paritetica per i Principi di Revisione, e, dopo la fusione tra i due ordini professionali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno emanato i Principi di Revisione nazionali, poi recepiti a più riprese dalla Consob per le società quotate, ma questi sono, in pratica e al di là di alcune differenti impostazioni dei documenti, la versione italiana dei *solì* principi di revisione internazionali generali ossia degli ISA (*International Auditing Standards*).

Nella Fig. 1. che segue si fornisce una rappresentazione grafica della mappatura della situazione italiana.

La distinzione tra “revisione” e “attestazione” tratta dal Principio di revisione nazionale n. 100 richiama le definizioni statuite dall'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*, ma ancor di più sembra richiamare nominalmente le distinzioni esplicitate dall'*Auditing Standards Board (ASB)* statunitense. È pertanto necessario comprendere e “mappare” l'utilizzo fatto delle differenti espressioni in questi due contesti.

(5) La specificazione è rintracciabile nel Documento di ricerca Assirevi n. 118 “Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione” del febbraio 2008 (www.assirevi.it).



Fig. 1.
Mappatura della situazione in Italia.

2.2. Contesto internazionale.

A livello internazionale i principi di revisione sono molto più numerosi rispetto a quelli vigenti in Italia e sono emanati dalla Commissione dell'IFAC (*International Federation of Accountants*) (6) denominata IAASB (*International Auditing and Assurance Standards*

(6) I.F.A.C. (International Federation of Accountants) “is the global organization for the accountancy profession. It works with its 157 members and associates in 123 countries and jurisdictions to protect the public interest by encouraging high quality practices by the world’s accountants. IFAC members and associates, which are primarily national professional accountancy bodies, represent 2.5 million accountants employed in public practice, industry and commerce, government, and academia. Through its independent standard-setting boards, IFAC develops international standards on ethics, auditing and assurance, education, and public sector accounting standards. It also issues guidance to support professional accountants in business, small and medium practices, and developing nations. In addition, IFAC issues policy positions on topics of public interest.” (www.ifac.org).

Board) (7). Questa Commissione ha svolto negli ultimi anni e svolge tuttora una importante attività di rivisitazione e rifacimento dei principi di *auditing* al fine di migliorare sempre più la qualità della revisione stessa ed ottenere il conseguente riconoscimento da parte dei vari organismi europei ed internazionali. I principi di revisione emessi dallo IAASB sono indicati collettivamente come “*International Auditing Assurance and Ethics Pronouncements*” (8) e si suddividono in principi di revisione internazionali generali (ISA-*International Standards on Auditing*, da 100 a 999), principi applicativi degli ISA (IAPS-*International Auditing Practice Statements*, da 1000 a 1100), principi internazionali per revisioni limitate (ISRE-*International Standards on Review Engagements*, da 2000 a 2699), principi di revisione applicabili negli incarichi di *assurance* o attestazioni (ISAE-*International Standards on Assurance Engagements*, da 3000 a 3699), principi di revisione applicabili negli incarichi speciali (ISRS-*International Standards on Related Services*, da 4000 a 4699), principi internazionali sui controlli di qualità (ISQC-*International Standards on Quality Control*).

L'*International Auditing and Assurance Standards Board* non utilizza l'espressione “*Attestation Engagement*” tipica invece, come meglio si specificherà nel paragrafo che segue, del contesto statunitense.

Nel documento introduttivo ai principi di revisione internazionali ossia nell'*International Framework for Assurance Engagement*, è fornita la definizione generale di “incarico di *Assurance*”. Quando è assunto un tale incarico lo scopo per il revisore (*practitioner*) è quello di valutare l'oggetto di controllo (*subject matter*), la cui responsabilità compete a

(7) I.A.A.S.B. (International Auditing and Assurance Standards Board) “*serves the public interest by: setting, independently and under its own authority, high quality standards dealing with auditing, review, other assurance, quality control and related services, and facilitating the convergence of national and international standards. This contributes to enhanced quality and uniformity of practice in these areas throughout the world, and strengthened public confidence in financial reporting. The IAASB follows a rigorous due process in developing its pronouncements. Input is obtained from the IAASB’s Consultative Advisory Group, national auditing standard setters, IFAC member bodies and their members, and the general public. Exposure drafts of proposed pronouncements are placed on the website and widely distributed for public comment. For each final pronouncement, the IAASB issues a separate document explaining its basis of conclusions with respect to comments received on an exposure draft.*” (www.ifac.org)

(8) Il piano generale degli “*International Engagement Standards*” è rintracciabile nell'*Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements*, 2008 e sul sito www.ifac.org.

un'altra parte (*responsible party*) facendo riferimento a criteri adeguati (*suitable criteria*), mediante un *Engagement process* ossia una metodologia sistematica, indipendente dalla natura del *subject matter*, che richiede conoscenze specialistiche e capacità di base, finalizzate alla raccolta e alla valutazione delle evidenze a supporto delle conclusioni raggiunte e ad esprimere sul medesimo argomento una conclusione che fornisca all'utilizzatore finale (*intended user*) un determinato livello di *Assurance*. Gli elementi che qualificano un incarico di *Assurance* sono quindi cinque e sono individuati e descritti dal paragrafo 20 del documento: i. l'esistenza di tre parti interessate: il revisore, il responsabile dell'informazione oggetto di controllo e l'utilizzatore o destinatario finale della relazione; ii. l'oggetto del controllo; iii. i criteri adeguati di riferimento; iv. sufficienti e appropriati elementi di evidenza; e, infine, v. una relazione scritta in forma appropriata a un incarico di *Assurance*. Il revisore deve accettare incarico di *Assurance*, solo se la conoscenza preliminare delle circostanze in cui si svolgerà l'incarico indica che oltre ad essere soddisfatti i requisiti etici – indipendenza e competenza professionale – saranno rispettate alcune rilevanti condizioni: i. l'oggetto del controllo è appropriato ossia è identificabile, utilmente valutabile con riferimento al criterio identificato e tale che le informazioni sul medesimo sono sufficienti per svolgere le procedure utili ad ottenere lo scopo della verifica (9); ii. i criteri utilizzati sono accettabili e conosciuti dagli utilizzatori: dove per criterio accettabile si intende un criterio completo, affidabile, neutrale, comprensibile e rilevante ai fini del raggiungimento di una conclusione (10); iii. il revisore ha accesso a documentazione (evidenza) sufficiente e appropriata al fine della formulazione delle proprie conclusioni; iv. le conclusioni sono redatte in forma scritta in un *report*; v. il revisore ha individuato e considera razionale lo scopo del lavoro. La definizione del concetto di *Assurance* apre il *framework* dei principi internazionali che precede tutti i principi (ISA, IAPS, ISRE, ISAE) con ciò implicando che si tratta di un concetto più ampio che comprende tutti quelli successivamente enunciati.

(9) Par. 33 del *Framework International Auditing Assurance and Ethics Pronouncements*.

(10) Par. 36 del *Framework International Auditing Assurance and Ethics Pronouncements*.

È possibile mappare i principi di revisione internazionali identificando, accanto agli *Assurance Engagements*, ulteriori differenti tipologie di possibili incarichi professionali normati: a. *Audit Engagements* ossia gli incarichi di revisione sui dati di bilancio (cui corrispondono ISA e IAPS); b. *Review Engagements* ossia gli incarichi di revisione condotti su dati storici di bilancio da parte di un revisore diverso rispetto a quello dell'azienda e sulla base di procedure che non permettono di ottenere tutte le evidenze che sarebbero necessarie se fosse svolta una vera e propria *audit* (cui corrispondono gli ISRE) (11); altre *Assurance* ossia in via residuale le *Assurance* diverse rispetto a quelle già trattate negli ISA e ISRE (cui corrispondono gli ISAE) (12); attualmente per altro esistono solo due *Standard* di questo tipo: il 3000 e il 3400, ed è in corso il processo di *endorsement* di un terzo il 3402 (13). Per completezza è il caso di menzionare che sono stati codificati dallo IAASB anche altri *International Standard* relativi a “*non assurance services*”, che si occupano di tipologie di servizi che il revisore può rendere ai suoi clienti, ma che per loro natura *non* possono portare ad una relazione di *assurance* (cui corrispondono gli ISRS).

Tutti i servizi classificabili come *Assurance* sono infine soggetti alle regole etiche dettate dai principi di revisione sul controllo della qualità (ossia gli ISQC).

Nella Fig. 2. che segue si fornisce una rappresentazione grafica della mappatura delle tipologie di *Engagements* rinvenibili nei principi di revisione internazionali e si evidenziano le relazioni esistenti tra i medesimi.

(11) Par. 1 e 3, ISRE 2400.

(12) Par. 1, ISAE 3000.

(13) Il processo di revisione dell'*Exposure Draft* è da tempo avviato. La prima bozza del documento è stata resa pubblica nel dicembre 2007 ed il medesimo è stato già sottoposto alla procedura di *Request of comments* la cui *deadline* è scaduta nel febbraio 2009.




Fig. 2.
Mappatura delle tipologie di Engagements previste dagli *International Auditing Assurance and Ethics Pronouncements*.

Il *Framework* prevede la possibilità di fornire due livelli di *assurance* e di giudizio che sono applicabili, in quanto riferibili in generale all'*assurance*, a tutte le categorie di servizio: *audit*, *reviews* e *other assurance engagements*.

Ad un primo livello il revisore assume l'incarico di *reasonable assurance* ed esprime il giudizio in una "*positive form of expression*" in quanto ha avuto a disposizione tutti gli elementi considerati necessari per potersi esprimere. Il giudizio quindi potrà essere del tipo: "Il documento è redatto in coerenza con i principi di riferimento". Ad un secondo livello il revisore assume l'incarico di *limited assurance* ed esprime il giudizio in una "*negative form of expression*" in quanto non ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi esprimere e ciò per difficoltà oggettive oppure per deliberata scelta del

committente o delle norme che richiedono tale verifica (14). In questo caso il giudizio potrà essere del tipo: “Sulla base del nostro limitato lavoro sopra descritto nulla è venuta alla nostra attenzione che faccia ritenere che il documento sottopostoci non sia preparato in tutti i suoi aspetti rilevanti secondo i principi di riferimento”.

2.3. *Contesto statunitense.*

Oltreoceano lo *Standard Setter body* è l'*Auditing Standard Board*. I principi di revisione sono indicati collettivamente come “*Authoritative American Institute of Certified Public Accountants* (d’ora in poi *AICPA*) *Audit and Attest Standards*” (15) e si suddividono in principi di revisione (*SASs-Statements on Auditing Standards*, noti anche come *AU* utilizzando quale riferimento la *Codified Section of AICPA Professional*

(14) Quest’ultimo caso è rintracciabile in alcuni Documenti di ricerca Assirevi che contengono un rinvio esplicito al concetto di *limited assurance* di cui al *Framework*. Nel documento 136 del 2009 sulla “Relazione del revisore contabile sulla situazione patrimoniale intermedia ai fini della rateazione dei debiti tributari”, preliminarmente si osserva che l’oggetto dell’incarico dell’organo di controllo (il revisore o la società di revisione) è la verifica della situazione patrimoniale intermedia nel suo complesso secondo gli standard professionali. Esula dall’incarico della società di revisione la verifica dei parametri rilevanti ai fini dell’istanza di rateazione e del prospetto contenente l’individuazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, nonché degli elementi individualmente necessari ai fini del calcolo del valore di tali indici. In considerazione del generico richiamo operato dalla direttiva Equitalia all’approvazione della situazione patrimoniale intermedia da parte dell’organo di controllo, è necessario, come detto in precedenza, ricondurre l’attività di revisione alle fattispecie disciplinate dai principi di revisione di riferimento. Simili richiami sono rintracciabili: nel documento n. 128 del 2008 sulla “Attività di verifica richiesta dalla Banca d’Italia con riferimento all’utile semestrale delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale e delle sim ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza”; nel documento 130 del 2008 sulla “Revisione del bilancio intermedio redatto da società non quotate”; e nel documento 142 del 2009 sulla “Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato delle società quotate”. I documenti rinviano in particolare all’ISRE 2410.

(15) Si fa riferimento ai principi di revisione per le società *Non-Issuers* ossia per le società non quotate. I principi di revisione di riferimento per le società sono stabiliti dal *Public Company Accounting Oversight Board* e rintracciabili sul sito www.pcaobus.org. Il piano generale degli “*Authoritative AICPA Audit and Attest Standards*” è, invece, rintracciabile nel sito ufficiale dell’*American Institute of Certified Public Accountants AICPA* www.aicpa.org.

Standards), principi di attestazione (SSAE-*Statements on Standards for Attestation Engagements*, noti anche come AT utilizzando quale riferimento la *Codified Section*), principi per revisioni limitate e compilazioni (SSARS-*Statements on Standards for Accounting and Review Services*) e principi sul controllo della qualità (SQCS-*Statements on Quality Control Standards* o QC sempre riferendosi alla *Codified Section*).

Secondo gli US – *Authoritative AICPA Audit and Attest Standards* i servizi di *Assurance* sono una macrocategoria che comprende i servizi di *Attestation*, i quali a loro volta comprendono i servizi di *Auditing*.

Più in particolare è possibile mappare i principi di revisione vigenti negli Stati Uniti identificando le seguenti categorie di possibili incarichi professionali normati (16). Gli *Assurance Services, they are professional services that improve the quality of information for decision makers. Assurance services can be performed by CPAs or by a variety of other professionals*. Sono servizi prestati da professionisti indipendenti (CPA e altri professionisti) che migliorano la qualità delle informazioni o del loro contesto al servizio dei soggetti responsabili delle decisioni. Gli *Attestation (17) Services, they are a type of assurance service in which the CPA firm issues a report about the reliability of an assertion that is the responsibility of another party*. Concernono la formulazione di una comunicazione scritta da parte di un CPA che attesta l'attendibilità di una dichiarazione scritta di cui è responsabile una terza parte. Sono

(16) Si riprende l'attenta ricostruzione delle relazioni esistenti tra i differenti principi di revisione americani contenuta nel primo capitolo del testo di Arens, Elder, Beasley “*Auditing and assurance services. An integrated approach*”, ARENS A.A., ELDER R.J., BEASLEY M.S., Pearson Education (US), 13a ed., aprile 2009. La medesima classificazione è, peraltro, rintracciabile in Livatino, Pecchiari, Pogliani, anche se gli autori sembrano considerarla riferibile al contesto internazionale e non a quello americano. LIVATINO M., PECCHIARI N., POGLIANI G., “Principi e metodi di auditing”, EGEA, 2007, pag. 4 e ss. e pag 35 e ss.

(17) È stato notato che: “*No word in the accountant's lexicon generates more confusion than the word attest. Accounting literature is sprinkled with words and terms like attest and its variants attesting and attestation, attest engagement and attestation standards. (...) Historically, attest services were limited to the certified audit report. The audit expressed a positive opinion on historical financial statements based on an examination made pursuant to generally accepted auditing standard GAAS. Thus in a dictionary sense, attest means to affirm, to authenticate, to certify. There is no problem in associating attest with the certified audit function. The problem area is the expansion of the term attest beyond the certified audit of historical financial statements*”. SAGER W.H., *The National Public Accountant*, aprile 1993.

regolamentati dall'ASB e qualora non inquadrabili come principi di Auditing o di Review, sono regolati dai principi SSAE (o AT). Infine si ha l'*Auditing, it is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria and should be done by a competent, independent person. Evidence is any information used by the auditor to determine whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria. Auditing is determining whether recorded information properly reflects the economic events that occurred during the accounting period.* Concernono la formulazione da parte di un CPA di un giudizio sul bilancio redatto dal management. Il CPA valuta sulla base dell'evidenza se il bilancio nel suo complesso sia redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione. Sono regolamentati dall'ASB mediante i principi SAS (o AU). Accanto all'*Auditing*, sempre tra i servizi di attestazione sono classificabili le attività specifiche servizi di revisione limitata e compilazione regolamentate dai principi SSARS (o AR).

Tutti i servizi di attestazione sono soggetti alle regole etiche dettate dai principi sul controllo della qualità: gli SQCS (o QC).

I servizi di *Attestations* pertanto: si differenziano da quelli di *Auditing* sostanzialmente con riferimento all'oggetto che nel primo caso è il bilancio, mentre nel secondo caso è genericamente una dichiarazione scritta; e si differenziano da quelli di *Assurance* sia con riferimento all'*Intended user*, che nei servizi di *Assurance* coincide con il responsabile dell'oggetto del controllo e nelle *Attestations* no, sia con riferimento alle caratteristiche del *Practitioner* incaricato che nelle *Attestations* è necessariamente un CPA, mentre nell'*Assurance* può non esserlo.

Nella Fig. 3. che segue si fornisce una rappresentazione grafica della mappatura delle tipologie di *Engagements* rinvenibili nei principi di revisione americani e si evidenziano le relazioni esistenti tra i medesimi (18).

(18) Tratto con adattamenti da: ARENS A.A., ELDER R.J., BEASLEY M.S., op. cit., 2009.




Fig. 3.
Mappatura delle tipologie di Engagements previste dagli US
Authoritative AICPA Audit and Attest Standards.

Il documento AT 101 degli *Statement on Standards for Attestation Engagements* prevede la possibilità di fornire due livelli di *assurance* a seconda delle caratteristiche delle evidenze raccolte (19). Si avrà un *high level of assurance* quando le evidenze raccolte sono tali da fare giudicare al professionista il livello di rischio dell'attestazione sufficientemente basso: in questo caso l'*Attest Engagement* sarà qualificato come *Examination*. Le conclusioni in questo caso saranno espresse in forma di *opinion* e quindi con formulazione in positivo. Si avrà un *moderate level of assurance* quando le evidenze raccolte sono tali da fare giudicare al professionista il livello di rischio dell'attestazione moderato: in questo caso l'*Attest Engagement* sarà qualificato come *Review*. Le conclusioni in questo caso saranno espresse in forma di *negative assurance*.

(19) Par. 54, 55, 65, 68 del AT 101 degli *Statement on Standards for Attestation Engagements*.

3. PUNTI DI CONTATTO E CONVERGENZA VERSO UN *FRAMEWORK* COMUNE.

Sulla base dell'analisi svolta è possibile trarre alcune conclusioni individuando alcuni punti di contatto tra i tre contesti indagati. In primo luogo è evidente la convergenza sulla definizione di *Auditing* intesa come revisione contabile del bilancio, ma è anche comune il riconoscimento della necessità di stabilire principi per regolamentare situazioni che da un lato presentano aspetti differenti rispetto a quest'ultima e dall'altro sono riconducibili allo schema generale che qualifica gli *Engagements* che un revisore può accettare e relativamente ai quali può esprimere un giudizio professionale. Le differenze possono riguardare l'oggetto del controllo che può essere diverso dal bilancio e le caratteristiche dell'evidenza raccolta che è per esempio limitata o incerta in sé in quanto riferita al futuro.

Tali principi sono già da tempo presenti sia nel contesto internazionale, in cui gli incarichi di questo tipo sono individuati con l'espressione *Assurance*, sia nel contesto statunitense in cui i medesimi sono individuati con l'espressione *Attestation*, e dove al termine *Assurance* è riconosciuto il significato più ampio di servizio che migliora la qualità di un'informazione a favore della *responsible party*. Nel contesto italiano tali principi non sono stati ancora emanati (20), ma sono richiamati solo a fini definitori dal documento n. 100 utilizzando il termine "servizi di attestazione". Esso corrisponde all'espressione statunitense, anche se, poiché i principi di revisione italiani originano dai principi di revisione internazionali, si deve intendere che tale termine rappresenti la traduzione dell'espressione *Assurance* come utilizzata nei principi internazionali, escludendo invece qualsiasi riferimento al più ampio significato attribuito a quest'ultimo termine nel contesto americano.

Infine, è rilevante evidenziare che sia i principi di revisione internazionali, sia i principi di revisione statunitensi prevedono per questi particolari incarichi due livelli di espressione del giudizio a seconda che le evidenze raccolte siano tali da fare giudicare al professionista il livello di rischio dell'attestazione basso o elevato: nel

(20) Si rinvia *infra* per approfondimenti e considerazioni sugli effetti sul processo di *enforcement* dei principi di revisione in Italia della direttiva 2006/43/CE emanata il 17 maggio 2006 – ottava direttiva CE – relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

primo caso l'incarico è qualificato nel contesto internazionale come *Reasonable Assurance* e nel contesto statunitense come *Examination* e il giudizio è espresso in una "*Positive form of expression*"; nel secondo caso l'incarico è qualificato nel contesto internazionale come *Limited Assurance* e nel contesto statunitense come *Review* e il giudizio è espresso in una "*Negative form of expression*".

CAPITOLO 3
L'INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI
AL CONTROLLO SUI PIANI
E LE CRITICITÀ NEL CONTESTO DI CRISI

SOMMARIO: 1. Il rischio di attestazione nel caso di verifica di informazioni future. – 2. Il problema dell'individuazione dei principi applicabili. – 3. L'opportunità di una convergenza verso i riferimenti internazionali. – 4. Una conferma della applicabilità dei principi di assurance internazionali. Analisi sui Documenti Assirevi.

1. IL RISCHIO DI ATTESTAZIONE NEL CASO DI VERIFICA DI INFORMAZIONI FUTURE.

Obiettivo dell'analisi è l'individuazione di appropriati riferimenti utili per ridurre l'*Attestation risk* (1) definito dall'AT Section 301 – il documento statunitense dedicato alla attestazione delle informazioni finanziarie prospettiche – come *the risk that the practitioner may unknowingly fail to appropriately modify his or her examination report on prospective financial statements that are materially misstated, that is, that are not presented in conformity with AICPA presentation guidelines or have assumptions that do not provide a reasonable basis for management's forecast, or management's projection given the hypothetical assumptions. It consists of: i. the risk (consisting of inherent risk and control risk) that the prospective financial statements contain errors that could be material and ii. the risk (detection risk) that the practitioner will not detect such errors.* Il rischio legato alle attestazioni sulle *Prospective Financial Information* è definito pertanto in modo del tutto coerente con il modello generale del rischio di revisione.

(1) AT Section 301, paragrafo 5 della *Appendix C) "Training and Proficiency, Planning, and Procedures Applicable to Examination"*, pag. 2661.

Ne segue che, come noto, anche in questo caso il rischio assunto dall'attestatore è la risultante di più componenti. Si individua in primo luogo il *detection risk* inteso come il rischio che gli errori esistenti non siano individuati e segnalati dall'attestatore. Il modello del rischio di revisione evidenzia però che a questa componente si somma il *material mistake risk* ossia il rischio che i valori rappresentati nel documento oggetto di attestazione e quindi nel piano siano inficiati da errori tali che, congiuntamente considerati, alterino in misura significativa la rappresentazione dell'evoluzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa. Questa categoria di rischio dipende a sua volta da due ben individuati ordini di fattori, il rischio inerente o *inherent risk* e il rischio di controllo o *control risk*. È definito rischio inerente l'attitudine di una determinata proiezione a presentare errori significativi indipendentemente dall'esistenza di procedure di controllo interno (2), mentre è definito rischio di controllo il rischio che un errore significativo non sia individuato e rimosso dalle procedure del sistema di controllo interno. L'esistenza di un rischio inerente può essere a sua volta ricondotta a due possibili componenti: una oggettiva data dalla possibilità che sussista una situazione di oggettiva difficoltà a pervenire a una determinazione quantitativa attendibile; una soggettiva legata all'introduzione da parte del *management* della società di significative alterazioni nella determinazione quantitativa. Con riferimento a quest'ultimo aspetto è stato evidenziato che *the overall evaluation of inherent risk must include the auditor's assessment of management integrity, that is a high positive assessment of management integrity could alleviate an otherwise high evaluation of inherent risk. The assessment of management integrity could include an evaluation of ethical standards, the degree of conservatism on income recognition policy and other accounting matters and management's openness with internal and external auditors* (3).

(2) Come si approfondirà successivamente, il Sistema di Controllo Interno (S.C.I.) è inteso come l'insieme delle direttive, procedure e misure organizzative atte a promuovere la costante osservanza delle decisioni aziendali, a salvaguardare l'integrità del patrimonio e ad assicurare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni contabili ed extracontabili.

(3) BLOCHER E., WILLINGHAM J.J., *Analytical Review*, McGraw-Hill, 1985; LIVATINO M., PECCHIARI N., POGGLIANI G., op. cit., pagg. 173 e ss.

Entrambe le componenti – oggettiva e soggettiva – del rischio inerente risultano ad evidenza enfatizzate sia a causa del contesto di crisi sia a causa della specifica tipologia di informazione oggetto di attestazione che, in quanto prospettica, presenta in sé, per propria natura, caratteristiche di incertezza strutturale (4). In proposito nel contesto statunitense si riscontrano specifiche indicazioni e riflessioni.

Quanto alla componente oggettiva del rischio inerente, il *Charter 7* dell’AICPA *Guide P.f.i.* evidenzia al paragrafo 7.01 che la *Responsible Party* deve avere a *reasonably objective basis* per poter presentare un piano economico finanziario credibile (*forecast*). Poiché si tratta di informazioni relative al futuro, esse sono *inherently less precise* rispetto alle informazioni relative ad eventi storici. Questa caratteristica delle *P.f.i.*, qualificata dall’AICPA come “*softness of forecasted data*”, deve essere comunicata agli *users* dei piani nelle premesse al paragrafo dedicato alla illustrazione delle ipotesi su cui l’informativa è basata ossia nelle premesse al paragrafo “*Summary of significant assumptions*” che, secondo la prassi statunitense, deve essere previsto sempre nel documento prodotto dall’azienda. Tale comunicazione non è lasciata alla libertà del revisore, ma è prevista l’introduzione di uno specifico “*caveat*” con il quale si avvisa il lettore relativamente al fatto che *the forecasted results may not be achieved*. Nonostante questa indicazione, però, dovrà essere evidenziato anche che si tratta, pur esistendo un ineludibile rischio oggettivo, della migliore previsione possibile basata su tutte le conoscenze e su tutte le convinzioni della *Responsible Party*: *the term reasonably objective basis communicates to responsible parties a measure of the quality of information that is necessary to present a financial forecast*.

(4) Conviene ricordare che, anche con riferimento all’attestazione dei piani, la AICPA *Guide P.f.i.* richiama al par. 15.05 il concetto di “significatività” ossia di rilevanza dell’errore: “*the concept of materiality affects the application of this Guide to a financial forecast as materiality affects the application of generally accepted auditing standards to historical financial statements. Materiality is a concept that is judged in light of the expected range of reasonableness of the information, and therefore users should not expect prospective information (information that have to yet occurred) to be as precise as historical information. For example, procedures that might otherwise normally be performed need not be performed if the effect of the procedures on the forecasted item would not be material*”.

Quanto alla componente soggettiva il *Charter 6* dell'*AICPA Guide P.f.i.* evidenzia ai paragrafi 6.09 e 6.10 che *Financial forecast are prepared in good faith*. Il rischio potenziale di indurre in errore un lettore terzo è nel caso di *P.f.i.* superiore rispetto a quello riscontrabile con riferimento alle informazioni storiche. La preparazione dei piani richiede pertanto *the use of judgement*, e a tale fine la *Responsible Party* è chiamata ad un *good-faith effort* il che, secondo il documento, in questo specifico contesto implica due elementi soggettivi di grande momento: i. *good faith includes exercising care not to mislead a third party reader*; ii. *good faith precludes preparing P.f.i. with either undue optimism or pessimism*.

La presa di coscienza dell'esistenza di un rischio intrinseco all'attività di attestazione e l'individuazione delle fonti da cui il medesimo trae origine nonché l'individuazione e la conoscenza di appropriati principi e riferimenti nazionali e internazionali costituiscono, a parere di chi scrive, elementi indispensabili che il revisore chiamato a svolgere il ruolo di attestatore deve considerare al fine di valutare se vi siano gli estremi per l'accettazione dell'incarico e il rilascio della *opinion*.

Autorevole dottrina (5) ha infatti da tempo evidenziato – proprio con riferimento allo specifico scenario dello svolgimento dell'attività di revisione in situazioni di crisi dell'impresa, che “la responsabilità civile del revisore, come d'uso per ogni attività professionale, va valutata – prescindendo da fatti dolosi – in rapporto alla diligenza e alla perizia esplicate, e queste, a loro volta, vanno interpretate alla luce delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'attività di revisione. Conseguentemente (...) il revisore potrà essere considerato inadempiente o in colpa se la mancata o non corretta applicazione di questi principi reagisce negativamente sulla precisione dei giudizi da lui espressi e ciò sia concausa dei danni patiti dall'impresa (...) o da terzi”.

(5) PROVASOLI A., “La revisione contabile nel fallimento dell'impresa”, in “La professione del dottore commercialista. Testi e casi”, Etas, Milano, 1979, pag. 385.

2. IL PROBLEMA DELL'INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI.

Nel contesto italiano sono rinvenibili solo i principi di revisione contabile o *Auditing* mentre non sono stati emanati i principi che nel contesto internazionale e americano regolamentano le altre situazioni in cui è possibile per un revisore assumere un incarico di *Assurance* (intendendo questo termine nel senso indicato nel contesto internazionale e non nel contesto statunitense). Ne segue che risulta indispensabile integrare lo studio delle fonti interne di regolamentazione affiancandolo con l'esame di documenti di differente provenienza.

Le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avvicendatesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge fallimentare si sono già espresse in materia con due documenti (6): 1) nel 2006 con il “Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione. Relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell’ambito delle procedure di Concordato Preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato” redatto dal Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e da quest’ultimo approvato e pubblicato il 3 luglio 2006 (d’ora in poi “Protocollo”) (7); e 2) nel febbraio 2009 la rinnovata Commissione

(6) Conviene ricordare che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri si sono fusi e che l’operazione ha espletato i propri effetti a partire dal 1 gennaio 2008 dando origine all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La fusione tra le due categorie professionali ha comportato la razionalizzazione delle strutture di *governance* e il rinnovamento delle commissioni istituzionali e di studio. Queste precisazioni rilevano ai nostri fini in quanto necessarie per meglio identificare le fonti e per una migliore rintracciabilità delle fonti stesse. Il documento del 2006 è stato redatto da una Commissione studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) ed è disponibile nel sito www.cndc.it. Il documento del 2009 è stato redatto dalla Commissione studi Crisi e risanamento di impresa del nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Questo secondo documento, ratificato dal CNDCEC, è disponibile sul sito www.cndcec.it.

(7) Conviene evidenziare che al “Protocollo” non è stato riconosciuto “lo scopo di fornire soluzioni definitive alle tante difficoltà applicative di una legislazione ancora da verificare nella prassi”, ma quello “di sollevare le prime questioni e di tentare di dare le prime risposte ai dubbi che inevitabilmente

studi Crisi e risanamento di impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato il documento “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi di impresa” (d’ora in poi “Osservazioni”) (8).

Il “protocollo” recita al punto B.4), con riferimento al concordato preventivo, che “dalle prime esperienze professionali, quali emerse soprattutto dalla giurisprudenza (Tribunali e Corti d’appello) e con riguardo alla fase dell’ammissibilità ovvero a quella dei controlli successivi rimessi al Commissario Giudiziario ed al Tribunale, non si ricavano indicazioni univoche. Prevale, allo stato, il ricorso a criteri plurimi ed anche molto diversi, tra cui sia i principi del controllo contabile sia quelli della valutazione aziendale. Tuttavia essi non sono sempre utilizzati, soprattutto ove la tipologia assunta in concreto dal piano valorizzi profili prognostici del tutto inediti, per la combinazione di fattori di allocazione degli attivi e di operazioni straordinarie, sottoposti al vaglio della maggioranza dei creditori e dunque di incerta accettazione, pur se maggioritaria. Sembra in vero prevalere, nell’assenza di un protocollo contabile, una tendenza all’utilizzo di criteri persuasivi fondati sulla generale possibilità di accettazione del progetto, inquadrato come l’obiettivo delle proposte concordatarie e dunque con una valorizzazione della ricostruzione contabile in relazione strettamente strumentale. D’altra parte l’osservazione giudiziale distingue i due elementi della relazione assicurando un grado di autonomia alla veridicità dei dati aziendali in funzione prettamente informativa”. Il Gruppo di lavoro lamenta l’“assenza di un protocollo contabile” e rileva induttivamente, a partire dall’osservazione della casistiche giurisprudenziali (9)

l’operatore si trova ad affrontare”, così SERAO F. e SCHIAVON G., “Prima premessa” al “Protocollo” 2006. È stato precisato dal Coordinatore del Gruppo che si tratta di “elaborati del gruppo di lavoro frutto dello studio e del confronto tra magistrati e dottori commercialisti” che “costituiscono possibili principi di comportamento, pur se ancora non codificabili all’interno di un contesto normativo e giudiziario stabile”, così FERRO M., “Seconda premessa” al “Protocollo”, 2006.

(8) Il documento risulta approvato e pubblicato il 19 febbraio 2009.

(9) Si è già ricordato che il gruppo di lavoro era misto e ne facevano parte magistrati impegnati quotidianamente quali osservatori della realtà indagata o,

riscontrate nel periodo intercorrente tra il 17 marzo 2005 e la redazione del documento (circa un anno di osservazioni) che, pur non identificandosi comportamenti univoci, sono state prese a riferimento nella pratica alcune soluzioni alternative: si sono applicati i principi di revisione (il riferimento è letteralmente ai principi del controllo contabile ex art. 2409 ter c.c.) (10); si sono applicati i criteri utilizzati per la valutazione del capitale economico (il riferimento è letteralmente ai principi di valutazione aziendale); si sono alternativamente applicati, per altro nella maggior parte dei casi, “altri criteri” il cui contenuto non è esplicitato, ma che sono qualificati come “persuasivi”, “fondati sulla generale possibilità di accettazione del progetto”, “con valorizzazione della ricostruzione contabile in relazione strettamente strumentale”.

Il Gruppo di lavoro conclude che né i principi di revisione, né i criteri utilizzati per la valutazione del capitale economico appaiono di per sé idonei in termini assoluti ai necessari accertamenti e verifiche. L’affermazione muove dalla considerazione: dell’ampiezza che caratterizza entrambe le forme di controllo – principi di revisione e criteri utilizzati per la valutazione del capitale economico – incompatibile con i tempi a disposizione del professionista per la predisposizione della relazione (11); della conoscenza o conoscibilità limitata dell’azienda da parte del professionista; del perimetro di azione del professionista limitato ai dati del piano e della documentazione di cui all’art. 161 l.f.. Nonostante rilevi queste criticità, il Gruppo di lavoro si spinge ai punti B.5) e B.7) del “protocollo” sino a fornire una elencazione delle attività – qualificate come “controlli e verifiche” – che devono essere svolte per giungere

meglio, quali attori operanti nella medesima realtà in quanto Giudici Delegati in differenti circoscrizioni sul territorio nazionale.

(10) Il richiamo all’art. 2409 ter c.c. è stato utilizzato in questa sede, e, come già *supra* commentato nell’ambito della recente ricerca dell’“Osservatorio sulla crisi di impresa” coordinato sempre da FERRO M. insieme in quel caso a RUGGIERO A. e DI CARLO A.

(11) L’importanza riconosciuta al problema del tempo a disposizione dell’attestatore richiama le considerazioni svolte in proposito *de iure condendo* da parte dottrina giuridica commentata *supra*. Ci si riferisce in particolare a: BELCREDI M., op. cit., Assonime, Note e studi n. 74; STANGHELLINI L., op. cit., 2007, pag. 367.

al giudizio di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano. La natura dei controlli suggeriti è oggetto di approfondimenti nella seconda parte del presente lavoro (in particolare nei capitoli 8 e 9) cui si rinvia.

Il Documento “Osservazioni” conferma le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro del 2006 constatando che “nessuna disposizione della novella e tanto meno del successivo decreto correttivo specifica anche solo in modo sintetico quali siano le condizioni ovvero i contenuti minimali che devono caratterizzare le relazioni di accompagnamento agli strumenti di composizione della crisi, né del pari sono noti i principi che devono guidare il professionista nella predisposizione delle suddette attestazioni”. Fatta questa premessa, il medesimo specifica che “l’osservazione delle prassi affermatesi e le prime pronunce giurisprudenziali consentono di tracciare un primo quadro riassuntivo in merito ai contenuti che caratterizzano le diverse attestazioni a cui è chiamato il professionista” (12) e dedica il documento alla descrizione del citato quadro. In particolare la Commissione si sofferma a soppesare il significato che deve essere attribuito al termine “attestazione”. Come noto, nel linguaggio comune il concetto espresso dal termine “attestare”, ricomprende proprio quello di “rendere testimonianza, affermare, certificare”, ed in tal senso deve nondimeno intendersi l’utilizzo che ne fa il legislatore della legge fallimentare. Da questa considerazione è fatto discendere logicamente che “l’attività di controllo che si esplica nello svolgimento dell’incarico consiste nel certificare/asseverare con la massima trasparenza possibile la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”. Alla luce di ciò la Commissione conclude che “è ragionevole ipotizzare che attestare consista: i) quanto al giudizio di veridicità dei dati aziendali, nella formulazione di una dichiarazione che si traduca di fatto in un’assunzione di responsabilità in ordine ad una certa attività di controllo svolta sugli stessi dati aziendali, e, ii) quanto al pronostico di fattibilità del piano, nel verificare e quindi nel *certificare* che il medesimo possa essere realizzato in un’ottica di verosimile fattibilità

(12) Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento “Osservazioni”, op. cit., 2009, pag. 2.

e quindi in un'ottica di una verosimile riuscita" (13). Questo passaggio del documento fa espresso riferimento al concordato preventivo, ma la validità del medesimo è esplicitamente richiamata anche nel contesto dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In sintesi, sia il "Protocollo" del 2006, sia le "Osservazioni" del 2009: i) rilevano la necessità di redigere un documento che abbia ruolo di garanzia per i terzi e arrivano a richiedere che il perito "certifichi" (14) la veridicità (15) dei dati e la fattibilità del piano; ii) richiamano le tecniche di revisione e della valutazione del capitale economico, ma non rinviando *tout court* alle medesime giustificando la scelta sulla base di considerazioni operative, prima fra tutte l'insufficienza del tempo a disposizione dell'attestatore; iii) lamentano l'assenza di riferimenti e principi condivisi a livello nazionale; iv) omettono l'analisi del contesto internazionale. Si rinvia

(13) Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento "Osservazioni", op. cit., 2009, pag. 5.

(14) La possibilità di "certificare" i dati di bilancio consuntivi è stata oggetto di attenzione da parte degli studiosi di *auditing*, dei *practitioners* e da parte del legislatore. Vale la pena, infatti, di ricordare che il Testo Unico della Finanza ha modificato la disciplina della revisione contabile, stabilendo, tra l'altro, che la società di revisione esprima un giudizio professionale sul bilancio, e così abbandonando il termine "certificazione" utilizzato dall'abrogato D.P.R. n. 136/75. Alla precedente alternativa tra il rilascio e il non rilascio della certificazione ha fatto seguito la previsione di quattro diverse tipologie di giudizio: un "giudizio senza rilievi", un "giudizio con rilievi", un "giudizio negativo" e una "dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio". Si legge in proposito in dottrina che "il pubblico tende a identificare la relazione senza rilievi con una «certificazione» che l'azienda sia sana. Si tratta di un errato convincimento, in quanto il revisore esprime un parere esclusivamente sulla trasparenza del bilancio. (...) In parte tale convinzione continua ad essere causata dall'infelice scelta operata in passato per indicare il parere del revisore (certificazione appunto) e dell'errato significato attribuito a tale termine", così LIVATINO M., PECCHIARI N., POGGLIANI G., op. cit., 2007, pag. 118.

(15) In realtà in un passaggio delle "Osservazioni" è utilizzato il termine "verità". Si legge "Del pari l'asseverazione sulla veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale aziendale, ma deve comprendere un'espressa pronuncia del medesimo sul principio di *verità* di cui all'art. 2423 c.c.", Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento "Osservazioni", op. cit., 2009, pag. 5.

alla seconda parte del volume per specifici approfondimenti sui singoli contenuti dei due documenti citati.

Pur condividendo l'osservazione espressa dai documenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sopra esaminata in base alla quale l'attestatore è chiamato ad affrontare criticità di notevole portata e non trova nel contesto nazionale principi e norme di comportamento che possano fornirgli un valido supporto, si osserva che precisi riferimenti sono invece rinvenibili quando si prenda a riferimento il contesto internazionale. Autorevoli commentatori (16) hanno evidenziato che con riferimento alle fattispecie oggetto di studio “non è fuori tema il richiamo ai c.d. ISAE 3000 perché essi sono imposti ai revisori quando redigono attestazioni la cui tipologia è diversa dalla revisione vera e propria e riguarda la verifica dei dati e dei piani revisionati come è nei casi in esame. (...) L'applicazione dei principi internazionali di revisione contabile consentirebbe di dare una dimensione di comprensibilità e credibilità anche nel mercato internazionale e globale alle operazioni di risanamento condotte in Italia, magari trovando finanziatori anche fuori del confine delle Alpi”. Il rispetto delle procedure e dei principi codificati negli ISAE non rappresenta ancora un *modus operandi* diffuso, ma si sta facendo strada quantomeno in dottrina (17). Le indicazioni dei principi

(16) Così PALUCHOWSKI, PAJARDI che evidenziano ancora che “nelle fattispecie studiate l'esperto deve necessariamente essere un revisore, quindi i principi di revisione internazionali “debbono essere un punto di riferimento quanto alla attività di attestazione della veridicità dei dati e giustificare la quadripartizione dell'attività di auditing, consistente: a) nell'assumere sufficienti elementi di conoscenza della concreta attività svolta dall'impresa interessata, nonché dei processi adottati per la predisposizione dei dati, creando contatti ed effettuando indagini dirette presso i responsabili dei controlli interni e dei controlli esterni; b) nell'acquisire così la conoscenza approfondita dei sistemi di controllo interno alla società; c) nell'accertamento del livello di rischio cui sono sottoposte le analisi in connessione a quanto appreso sui sistemi di controllo; e d) nella predisposizione delle idonee e sufficienti procedure di verifica dei dati esposti, secondo i principi e gli *standard* imposti dagli ISA, mirate a raggiungere le aree contabili dotate di minori controlli e quindi caratterizzate da un maggior indice di rischio di inattendibilità”. PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., 2008, pag. 829.

(17) Il documento è esplicitamente richiamato con riferimento alle attestazioni previste dalla legge fallimentare in più contributi: CENATI B., “Le

internazionali di revisione dedicati al tema delle informazioni prospettive, quali, tra le altre, la necessità di accertare la ragionevolezza e la correttezza delle assunzioni alla base piano, di possedere un'adeguata conoscenza del *business* aziendale, di inserire specifici riferimenti nel testo del parere espresso, iniziano, infatti, ad essere considerate nelle situazioni di crisi aziendale un *benchmark* di riferimento a cui ispirarsi ogni qual volta si debba giudicare la realizzabilità di eventi futuri formalizzati in piani più o meno articolati (18).

L'orientamento sopra delineato è stato oggetto di attenzione e fatto proprio nell'ambito di un progetto di ricerca che ha toccato i temi qui indagati e che è stato occasione di collaborazione tra l'Università di Firenze, l'Assonime e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (19). Nel maggio

relazioni a cura dei professionisti esperti previste dagli artt. 67, 161 e 182 bis l.f.", Synergia, 2005, disponibile sul sito <http://fallimentitribunalemilano.net>; FACCINCANI L., op. cit., pag. 128 e ss., 2007; SACCHI A., op. cit., 1/2006, pag. 188 e ss.; PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 829, 2008; MANDRIOLI L., "Il concordato preventivo: la verifica del tribunale in ordine alla relazione del professionista", in *Il Fallimento*, 2007, 1228; POLLIO M., op. cit., 2009, pag. 253 e ss.; RIVA P., "La revisione dei dati prospettici secondo l'ISAE 3400. L'applicazione del principio internazionale di auditing alle attestazioni del professionista previste dalla legge fallimentare.", in *Journal of IR*, luglio 2009, pag. 55; RIVA P., "Redigere e attestare i dati prospettici nei piani di risanamento, negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi. Criticità e riferimenti ai principi di revisione.", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2009, pag. 573; RIVA P., "La revisione dei piani redatti in situazione di crisi. Applicazione del documento ISAE 3400 nelle attestazioni previste dalla novellata legge fallimentare (art. 67, c.3, l. d, art. 182 bis, art. 161 l.f.)", in "Il controllo nelle società e negli enti", n. 4-5/2009; CRESCENTINO G., "Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. L'attestazione di ragionevolezza", Relazione per Convegno ODCEC Monza "Le procedure concorsuali e la gestione della crisi di impresa", 2007.

(18) In questo senso FACCINCANI L., op. cit., pag. 128.

(19) Si tratta della ricerca "Modelli innovativi nella finanza delle piccole e medie imprese" finanziata dal MIUR nel 2005 tra i cui obiettivi dichiarati in sede di domanda di finanziamento al ministero vi era "l'individuazione delle condizioni in cui le forme innovative di finanziamento possono aver successo e la proposizione di modelli operativi miranti a favorire tale successo, avendo riguardo alle condizioni e agli strumenti che rendono possibile l'intervento dell'investitore qualificato nelle fasi di crescita, ristrutturazione o crisi dell'impresa". Lo studio di questo particolare obiettivo è stato svolto dall'Unità di ricerca dell'Università di

2008 il progetto ha portato alla redazione di una bozza di documento comune alle tre istituzioni dal titolo “Il finanziamento alle imprese in crisi. Linee-guida” (d’ora in poi “Linee-Guida”) (20). Scopo dichiarato dei ricercatori dei tre enti è stato suggerire prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possano aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento. In particolare nella prima parte del lavoro, dedicata al finanziamento delle imprese in crisi e quindi alle operazioni di ristrutturazione stragiudiziale, piano attestato e accordo di ristrutturazione dei debiti, dopo avere rilevato che esistono delle prassi condivise, sono state proposte delle “*best practice*”. Nella seconda parte del lavoro, dedicata al finanziamento delle imprese in procedura e quindi tra l’altro al concordato preventivo, partendo dalla considerazione che le prassi esistenti sono legate ad un quadro normativo obsoleto, i modelli proposti sono stati denominati più prudentemente “opportunità”. Con riferimento al metodo espositivo prescelto, per altro diffuso oltreoceano (21), il documento specifica che “ci si limita ad indicare comportamenti in positivo”, cioè “non implicando che qualsiasi comportamento difforme sia, per ciò stesso, illecito, o anche soltanto inopportuno o di dubbia natura”.

Firenze e ha coinvolto sia il CNDCEC sia l’Associazione Italiana fra le Società per Azioni portando alla redazione di una bozza condivisa di “Linee guida” resa ufficiale e presentata nell’ambito di un Convegno congiunto tenutosi a Milano il 20 maggio 2008. Il documento è stato successivamente inviato dal CNDCEC agli ordini territoriali in allegato alla circolare 25/2008. È disponibile sul sito www.unifi.it e sul sito www.ilfallimento.it.

(20) “Linee Guida – Il finanziamento alle imprese in crisi”, bozza 16 maggio 2008, Università degli Studi, Assonime, CNDCEC. Non risulta al momento di chiusura del presente lavoro che il testo sia stato pubblicato nella sua versione definitiva, si fa pertanto riferimento al citato *work in progress*.

(21) Negli USA, per esempio, il FASB (*Financial Accounting Standard Board*) cui è demandata l’emanazione dei principi contabili nel 2001 ha emanato il noto documento “*Improving business reporting: insights into voluntary disclosure?*” (conosciuto anche come *Steering Committee Report*) sul tema ora più che mai attuale dell’inserimento di informazioni sul futuro di tipo non finanziarie nella relazione al bilancio i cui contenuti per esplicita previsione dell’organismo medesimo non dovevano essere intesi come comportamenti obbligatori, ma come comportamenti di riferimento ossia esempi di buona comunicazione (*benchmark*). Per approfondimenti si rinvia a RIVA P., “Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance”, EGEA, 2001, pag. 92 e ss.

Le linee di condotta indicate vogliono proporre modelli di riferimento che potrebbero porsi come una sorta di “*safe harbor*” (22), un “porto sicuro” nel successivo, eventuale, scrutinio giudiziale”. In altri termini questi modelli, valorizzando al meglio i nuovi strumenti messi a disposizione dalla riforma, dovrebbero costituire un significativo elemento di distinzione rispetto a piani inadeguati o usati in modo distorto che spesso portano all’insolvenza irreversibile e, nell’eventualità di un insuccesso, che non può mai essere esclusa, dovrebbero porre quanto più possibile i partecipanti all’operazione di risanamento al riparo da responsabilità non prevedibili.

Le Linee-Guida sostengono, con riferimento all’attestazione del professionista, che essa è il risultato della verifica della ragionevolezza del piano e della sua idoneità a condurre al risanamento dell’impresa (23). Consiste quindi in un giudizio di verifica informata e diligente sui presupposti del piano, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e previsioni e sulle metodologie utilizzate cui l’attestatore perverrà dopo avere espletato tutte le attività ritenute nella prassi necessarie per la verifica dei dati previsionali, applicando per quanto possibile adeguati *Standard* professionali. In proposito il documento afferma che “di particolare rilevanza appaiono le indicazioni contenute nell’*International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3400 «The examination of Prospective Financial Information»*” (24).

(22) L’espressione *Safe Harbor* assume un significato preciso nel contesto statunitense, significato che è ampiamente indagato nell’ultimo paragrafo del presente capitolo. Si rinvia pertanto *infra* per approfondimenti.

(23) Evidenziano in proposito per ciò che concerne i riferimenti interni nazionali – con riferimento specifico ai piani attestati ex art. 67 l.f. – che “se le finalità sembrano chiare, la legge non disciplina tuttavia alcun profilo relativamente al contenuto del piano. In particolare, nulla si dice in ordine a come il piano debba essere predisposto e quale debba essere il suo contenuto per poter essere attestato dal professionista. Nessuna indicazione viene data, infine, in ordine a come debba essere redatta l’attestazione perché questa produca il suo effetto protettivo, nell’eventualità del successivo fallimento dell’impresa, rispetto agli atti contemplati nel piano”, Linee Guida, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

(24) Quest’ultimo ha sostituito il precedente ISA 810 recante il medesimo titolo. Il documento è rintracciabile nell’*Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements*, 2008 e scaricabile da sito www.ifac.org.

3. L'OPPORTUNITÀ DI UNA CONVERGENZA VERSO I RIFERIMENTI INTERNAZIONALI.

La convergenza verso i riferimenti internazionali è più che mai opportuna anche in considerazione del contenuto dell'art. 26 della direttiva 2006/43/CE emanata il 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Il primo comma di tale articolo infatti recita: “Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione (Europea). Gli Stati membri possono applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione (Europea) non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. I principi di revisione internazionali adottati sono pubblicati integralmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali della Comunità (Europea)”. Il secondo comma aggiunge che “gli Stati membri possono imporre procedure di revisione od obblighi supplementari o, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali solo se tali obblighi supplementari derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata di revisioni legali dei conti”. In altri termini la direttiva stabilisce che i revisori applichino i principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione Europea ai sensi della procedura di *Endorsement* (25) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Ciò significa che dal momento in cui con il processo di *Endorsement* i principi di revisione internazionale saranno omologati e pubblicati, essi – quindi presumibilmente anche l'ISAE 3400 – diventeranno norma di legge. L'unico caso in cui i principi di revisione internazionali non sostituiranno i principi di revisione nazionali fino a quel momento vigenti è quello considerato

(25) Con riferimento alla procedura di *endorsement*, vale la pena di ricordare che la Commissione Europea, con decisione del 14 dicembre 2005, ha costituito il Gruppo Europeo degli Organismi di Controllo dei Revisori dei Conti (EAGOB-*European Group of Auditor's Oversight Bodies*) il quale svolge funzioni consultive in merito alle questioni legate all'esecuzione delle previsioni contenute nella direttiva e quindi all'adozione a livello comunitario dei principi di revisione internazionali.

eccezionale in cui vi siano contrasti insanabili tra le previsioni dei primi e l'ordinamento nazionale.

È necessaria un'attenta analisi dello stato di attuazione della normativa richiamata nel nostro paese. L'art. 53 della direttiva stabiliva che gli Stati Membri dessero attuazione alle previsioni in essa contenute anteriormente al 29 giugno 2008. In Italia l'attuazione è stata prevista dall'art. 24 della Legge Comunitaria del 2007 (legge 25 aprile 2008, n. 34), ma, al momento della conclusione del presente lavoro non sono ancora stati emanati i decreti attuativi dello stesso, quindi la scadenza stabilita dalla normativa è stata ampiamente superata. Il ritardo è probabilmente da ricondursi alla previsione di approfittare di questa occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge” (26).

(26) Più precisamente l'art. 24 della legge comunitaria 2007 (legge 25 aprile 2008, n. 34) ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine del 29 giugno 2008, coincidente con quello definito dall'art. 53 della DRC, uno o più decreti legislativi finalizzati al suo recepimento. La norma citata, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ha precisato altresì che la stessa: a) ha ad oggetto, unitamente al recepimento della DRC, l'attuazione degli artt. 51 della direttiva 78/660/CEE e 37 della direttiva 83/349/CEE (che hanno introdotto a livello comunitario l'obbligo di sottoporre a revisione legale i bilanci annuali e consolidati delle società di capitali); b) deve essere esercitata consentendo il coordinamento della DRC, per quanto compatibile con la stessa direttiva, con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 303 del 29.12.2006 agli artt. 155 e segg. del T.U.I.F. (in tema di “Revisione contabile” delle società quotate). L'art. 2, comma 1, lett. b), della legge comunitaria 2007, nel dettare i principi e criteri direttivi di carattere generale, applicabili in relazione a tutte le deleghe legislative previste dagli articoli successivi, ha stabilito, tra l'altro, che le stesse vengano esercitate “ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare” introducendo “le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa”. L'art. 5, comma 1, della stessa legge, infine, ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge dei “testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie”. Si legge nel

Nel frattempo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, grazie al lavoro della Commissione Paritetica per i Principi di Revisione, e, dopo la fusione tra i due ordini professionali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno emanato i Principi di Revisione Italiani che sono, in pratica, la traduzione in italiano dei soli principi di revisione internazionali generali ossia gli ISA (*International Auditing Standards*). I medesimi principi sono stati recepiti a più riprese dalla Consob per le società quotate. Si è già ricordato che il principio di revisione 100 richiama e definisce esplicitamente sia i servizi di revisione, sia i servizi di attestazione. La

documento di consultazione del Dipartimento del Tesoro, che, anche in considerazione dell'ampio tenore della deleghe conferite dagli artt. 5 e 24 della Legge n. 34/2008, l'attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l'occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo – da denominarsi Testo Unico della Revisione Legale – tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge, quali in particolare: 1) Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonché gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del Codice civile; 2) D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante “Attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”; 3) Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante “Nuove norme in materia di revisori contabili”; 4) D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, “Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile”; 5) D. Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante “Attribuzione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 34”; 6) Parte IV, Titolo III, Capo II, Sez. VI, nonché Parte V, Titolo I, Capo III ed artt. 4, 8, 9 e 116 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (di seguito T.U.I.F.); 7) Parte III, Titolo VI del Regolamento emittenti della Consob (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999; artt. 145 e seguenti, recanti ulteriori previsioni in tema di “Revisione contabile” delle società quotate); 8) Art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di “Controllo del bilancio consolidato”; 9) Artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”; 10) Art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Commissione Europea, per altro, non ha ancora provveduto alla pubblicazione di alcuno dei principi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Dato il quadro di riferimento, pare opportuno chiedersi se siano effettivamente vigenti solamente gli ISA fatti propri dal CNDCEC o se sia possibile, vista l'intercorsa scadenza dei termini previsti dalla direttiva e l'inattività del legislatore nazionale e del legislatore comunitario, considerare applicabile, nonostante la mancata pubblicazione in G.U.C.E., anche il restante corpo degli *International Standards on Accounting*. Questa interpretazione (27) potrebbe essere fatta discendere da una applicazione analogica della delibera 8 aprile 1982, n. 1079 di Consob con la quale si stabiliva *ante litteram* l'applicabilità ai bilanci dei principi contabili nazionali e, ove mancanti, dei principi contabili internazionali. Ciò significherebbe ai nostri fini considerare l'applicazione dell'ISAE 3400 da parte del revisore nominato ai sensi della novellata legge fallimentare per la attestazione di dati prospettici non tanto una possibile e auspicabile opzione, quanto piuttosto un preciso dovere professionale.

4. UNA CONFERMA DELLA APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI DI ASSURANCE INTERNAZIONALI. ANALISI SUI DOCUMENTI ASSIREVI.

Sembra supportare questa interpretazione la lettera dei Documenti di ricerca Assirevi. Per comprendere se vi sia stato un cambiamento indotto dall'emanazione della direttiva sulla revisione nell'approccio alle varie tematiche professionali da parte dell'Associazione Italiana dei Revisori Contabili si è svolta una analisi documentale sui cinquantatré Documenti di ricerca in vigore e pubblicati dalla Associazione al 31 luglio 2009 riscontrando che:

(27) Contra CAEDDU PORTALUPI: "... dal momento in cui con il processo di *endorsement* i principi di revisione internazionale saranno omologati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea essi diventeranno norme di legge. Questo cambiamento inciderà moltissimo nell'approccio di revisione (...) l'applicazione di tutti gli *International standards of auditing* omologati dall'Unione europea diventerà necessaria per l'espressione del giudizio sul bilancio", così CAEDDU L., PORTALUPI A., "Il processo di revisione contabile", PWC-II Sole24Ore, 2009, pag. 20.

1. in quattro dei venticinque documenti emanati tra il 1993 e il 2006, ancora in vigore, sono rintracciabili riferimenti ai principi di revisione internazionali, ma non si rinvia ai medesimi per una eventuale applicazione diretta nel contesto nazionale.

2. in dieci dei ventotto documenti emanati a partire dal 2007, ossia dopo l'emanazione della direttiva sulla revisione, si dichiara applicabile, in assenza di un riferimento nazionale, il principio di revisione internazionale che regola la materia considerata.

Nella tabella 1) *infra* sono sintetizzati questi ultimi casi.

Si rileva pertanto un'importante modifica dell'ente nell'approccio al tema dell'applicabilità dei riferimenti internazionali. In quei casi in cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non ha ancora provveduto alla emanazione di principi di riferimento, il revisore deve applicare le procedure internazionali. Queste quindi non si sostituiscono, ma integrano i casi non normati. Quando vi sia una sovrapposizione tra previsioni interne e previsioni internazionali, si continuano ad applicare le prime. È il caso del documento 138 sulla "Relazione di revisione sul bilancio" in base al quale "in attesa del recepimento in Italia dei principi di revisione internazionali (...), si crede opportuno che le società di revisione (...) continuino a fare riferimento alle fonti professionali sino ad ora utilizzate".

Le considerazioni che precedono portano a condividere l'orientamento della dottrina che considera applicabile dal revisore nominato per il rilascio delle attestazioni previste nell'ambito di un piano di risanamento, di una ristrutturazione dei debiti e di un concordato preventivo, l'*International Standard on Assurance Engagements* (ISAE) 3400 "*The Examination of Prospective Financial Information*" (28).

A ulteriore conferma del ruolo assunto dai principi di revisione internazionali si segnala che è in corso un processo di convergenza e di riallineamento anche tra gli stessi e i principi di revisione americani. Si legge nella "*Newsletter of the AICPA Audit and Attest Standard Team*" e quindi sostanzialmente del soggetto responsabile per l'emanazione e l'*Enforcement* dei principi di revisione statunitensi,

(28) È stato evidenziato in dottrina da QUAGLIA A., op. cit., 2004, pagg. 103 e ss.

che “on March 26 and 27, 2009, the Service Organizations Task Force of the Auditing Standard Board (ASB US) met with the Service Organizations Task Force of the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) at the New York office of the AICPA to discuss (...)” (29), le due delegazioni statunitense e internazionale hanno stabilito un rigoroso programma di lavoro per la discussione di tutti i documenti vigenti ai due livelli al fine di individuare possibili modalità e termini di convergenza dei contenuti dei medesimi.

N°	Anno	Documento di ricerca Assirevi	Principio di revisione internazionale dichiarato applicabile
114	2007	Richieste dello <i>Sponsor</i> relative al paragrafo 2.d) dell'art. 2.3.4 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA.	ISAE 3400 – L'incarico di verifica sui dati previsionali deve essere condotto facendo riferimento all' <i>International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 "The Examination of Prospective Financial Information"</i> .
116	2008	Contributi pubblici alla editoria. Schema di relazione della società di revisione.	ISA 800 – Poiché allo stato attuale il corpo dei principi di revisione raccomandati dalla professione non contempla una guida in tema di revisione contabile di specifici elementi, conti o componenti di un bilancio, è necessario fare riferimento ai principi di revisione Internazionali, in particolare all'ISA 800 – <i>The Independent Auditor's Report on Special Purpose Audit Engagements</i> .
120	2008	L'attestazione del revisore contabile sul rispetto di specifici obblighi previsti nei contratti di finanziamento (financial covenants).	ISRS 4400 – Nella prassi prevalente lo svolgimento di procedure di revisione sul rispetto dei “ <i>financial covenants</i> ” è condotto con riferimento al principio di revisione internazionale “ISRS 4400 – <i>Engagements to perform agreed-upon procedures</i> ”.

(29) “*Newsletter of the AICPA Audit and Attest Standard Team*”, Aprile 2009, disponibile sul sito www.aicpa.org.

N°	Anno	Documento di ricerca Assirevi	Principio di revisione internazionale dichiarato applicabile
124	2008	Il parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437 ter e ss. del codice civile (esercizio del diritto di recesso da parte del socio).	ISAE 3000 – Il parere previsto dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile sarà svolto, in assenza di <i>Standard</i> nazionali di riferimento, secondo i principi di revisione degli <i>Assurance Engagements</i> individuati dall' <i>International Framework for Assurance Engagements</i> dell'IFAC ed, in particolare, faremo riferimento a quanto previsto dal principio ISAE 3000 " <i>Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information</i> ".
128	2008	L'attività di verifica richiesta dalla Banca d'Italia con riferimento all'utile semestrale delle banche degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale e delle sim ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza.	ISRE 2410 – (...) In questo caso l'attività di revisione contabile limitata sarà svolta sulla base dell'ISRE 2410 " <i>Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor</i> ".
130	2008	La revisione del bilancio intermedio redatto da società non quotate.	ISRE 2410 – La revisione limitata sarà svolta, tenuto conto delle specifiche circostanze, secondo le modalità previste dalla Consob nella Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997 od in accordo con il principio di revisione internazionale "ISRE 2410 – " <i>Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor</i> ".
132	2008	Prospetto informativo di offerta. <i>Comfort letter</i> richieste dagli intermediari responsabili del collocamento.	ISRS 4400 – In assenza di tali assunzioni di responsabilità il revisore potrà unicamente fare riferimento all' <i>International Standard on Related Services (ISRS) 4400 "Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information"</i> emanato dall'IFAC, nelle modalità di svolgimento dell'incarico.

N°	Anno	Documento di ricerca Assirevi	Principio di revisione internazionale dichiarato applicabile
136	2009	La relazione del revisore contabile sulla situazione patrimoniale intermedia ai fini della rateazione dei debiti tributari.	ISRE 2410 – Si ritiene che, salvo diversa richiesta da parte dell'impresa debitrice, le procedure di verifica che la società di revisione deve svolgere sulla situazione patrimoniale intermedia possono essere inquadrare e ricondotte nell'ambito del principio di revisione internazionale ISRE 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" che disciplina la revisione limitata.
141	2009	Procedure di revisione per la verifica dei conti annuali separati predisposti dalle società del settore dell'energia elettrica e del gas.	ISA 800 – In mancanza di norme italiane specifiche in materia, il revisore dovrà fare riferimento ai principi di revisione internazionali ed in particolare all' <i>International Standard on Auditing</i> n. 800 "The Auditor's Report on Special Purpose Audit Engagements".
142	2009	La relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato delle società quotate.	ISRE 2410 – In linea con l'impostazione adottata dal principio di revisione internazionale "ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor".

Tabella 1.

Documenti di ricerca Assirevi vigenti che dichiarano applicabile, in assenza di Standard nazionali di riferimento, un principio di revisione internazionale.

CAPITOLO 4 L'APPROCCIO ADOTTATO NEGLI STATI UNITI

SOMMARIO: 1. Le ragioni di un'indagine sul contesto USA. – 2. Le *in-court reorganization* Statunitensi. – 3. Gli incarichi di attestazione delle informazioni prospettiche nelle procedure *Chapter 11*. Confronto con le fattispecie nazionali. – 3.1. Attività dell'*U.S. Trustee*. – 3.2. Attestazioni dell'*Examiner*. – 3.3. Attestazioni del consulente del Debitore. – 3.4. Attestazioni del consulente del Comitato dei Creditori. – 4. Le specificità del contesto statunitense. – 4.1. La *Compilation* e l'*Attestation* dei piani. – 4.2. La qualificazione dell'incarico assunto dal revisore. – 4.3. La comunicazione *Forward looking*.

1. LE RAGIONI DI UN'INDAGINE SUL CONTESTO USA.

La riforma della legge fallimentare italiana ha tratto più di uno spunto (1) dalle modalità di gestione delle crisi americane previste nel *United States Bankruptcy Code* (2). In particolare le fattispecie oggetto di approfondimento nel presente lavoro – piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi – richiamano alcune caratteristiche delle procedure previste dal *Chapter 11* del citato codice. Ci si propone quindi di analizzare le modalità di gestione della soluzione della crisi al fine di individuare e analizzare i possibili ruoli – più genericamente *Engagements* – che possono essere ricoperti in questo contesto dai revisori americani così da comprendere se e in che termini il *Chapter 11* e i principi emanati dall'*American Institute of Certified Public Accountants* prevedano esplicitamente o richiamino implicitamente interventi di accertamento e verifica sui piani formulati dalle imprese in crisi simili – per oggetto del controllo e per interessi tutelati – all'incarico

(1) Tra gli altri: PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., 2008; STANGHELLINI L., op. cit., 2007; BELCREDI M., op. cit., 2006.

(2) Il *United States Bankruptcy Code* è stato emendato nel 2005 con il *Bankruptcy abuse prevention and consumer protection act*. La versione aggiornata della norma è pubblicata sul sito della *Cornell University Law School* cui il sito della *Security Exchange Commission* rinvia.

assunto, nel differente contesto nazionale dalla figura dell'attestatore dei piani prevista dalla legge fallimentare italiana.

Inoltre, sulla base dell'esame del documento *Consulting Services Special Report* (noto con l'acronimo CSSR) 03-1, che specificatamente si occupa dell'applicazione degli *US Standard* – ossia dei principi di revisione americani – ai *Litigation Services* – categoria logica in cui negli Stati Uniti sono fatti rientrare i servizi di attestazione forniti in caso di *Bankruptcy* e di *Reorganization* – si individuano i principi di riferimento utilizzati dagli *Auditor* americani in queste situazioni specifiche. Ciò permette: i) da un lato, di comprendere se siano rintracciabili, nel contesto da cui la normativa fallimentare nazionale ha tratto parzialmente origine, ulteriori riferimenti utili all'attestatore, e ii) dall'altro, di riflettere sulle circostanze di applicazione dei principi statunitensi di *attestation* individuati quali riferimenti per i professionisti incaricati. Ciò è rilevante in quanto a questi principi sono chiaramente ispirati i principi di *assurance* internazionali applicabili per le motivazioni già esposte supra nel contesto nazionale. L'analisi è prodromica al tentativo di lettura trasversale dei riferimenti nazionali, internazionali e statunitensi oggetto del presente studio.

2. LE IN-COURT REORGANIZATION STATUNITENSI.

Il *Chapter 11* prevede la possibilità di una *in-court reorganization* contrapposta all'*out-of-court workout* (3). Nella prima situazione l'azienda debitrice richiede di essere ammessa ad una procedura controllata dal Tribunale e a tale fine presenta una apposita domanda accompagnata da una serie di informazioni e quindi predispone un piano di risanamento sottoponendolo all'approvazione dell'autorità giudiziaria (4). Nella seconda situazione, invece, si ha la ricerca di un

(3) Il presente paragrafo si basa tra l'altro sulla documentazione originale e aggiornata all'agosto 2009 rinvenuta: sul sito della *Security Exchange Commission* (www.sec.org); sul sito della *US Courts* (www.uscourts.org); sul sito degli *U.S. Trustee's* (www.justice.gov/ust/); sul sito della *Cornell University Law School* (www4.law.cornell.edu).

(4) Per approfondimenti si rinvia tra gli altri a: FABOZZI F.J., "*Handbook of Finance: Investment Management and Financial Management*", John Wiley & Sons Ed, August 2008; CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., "*Accountants' Handbook*", *Volume Two, "Special Industries and Special Topics"*, 11th Edition, John Wiley

accordo stragiudiziale non regolamentato e quindi negoziato tra il debitore e i suoi creditori in modo del tutto privatistico.

In sintesi gli aspetti salienti delle *in-court reorganization* possono essere descritti come segue. I creditori, attivata la procedura del *Chapter 11*, non possono aggredire i beni del debitore. In virtù del principio *automatic stay*, ogni procedimento, attività di incasso e recupero, pignoramento, reintegrazione nel possesso è sospeso e non può essere intrapreso o proseguito dai creditori per debiti o richieste di indennizzo e pagamento sorte prima della presentazione dell'istanza di *Chapter 11*. Il debitore che richiede di essere ammesso alla procedura ha centoventi giorni nei quali ha il diritto esclusivo di proporre un piano di riorganizzazione. Questo dovrà essere accompagnato da un documento denominato *disclosure statement* il quale deve fornire *adequate information* (5) ai sensi della *Section 1125* del

↳ *Sons Ed*, Aprile 20, 2007; GUATRI L., "Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore", EGEA, 1995; GABUARDI C.A., I sistemi di insolvenza nel subcontinente nordamericano, in www.judicium.it, 2007; STANGHELLINI L., op. cit., 2007; BELCREDI M., op. cit., 2006.

(5) Perché l'informativa ricompresa nel *Disclosure Statement* sia giudicata adeguata è necessario che la medesima sia completa e articolata. In dottrina sono rintracciabili gli schemi di riferimento per la redazione di questa informativa: "The following seven paragraphs describe the types of information that might be included: 1. Introduction – the statement should provide information about voting on the plan as well as background information about the debtor and the nature of the debtor's operation; 2. Management – It is important to identify the management that will operate the debtor on emergence from bankruptcy and to provide a summary of their background; 3. Summary of the plan of reorganization – Typical investors want to receive a description of the terms of the plan and the reasons the plan's proponents believe a favourable vote is advisable. 4. Reorganization value: paragraph 37 SOP 90-7 states that entities that expect to adopt fresh start reporting should report information about the reorganization value in the disclosure statement. 5. Financial information: audited reports of the financial position as of the date the petition was filed or as of the end of a recent fiscal year, and the results of operations for the past year; a detailed analysis by the debtor of its properties, including a description of the properties, the current values, and other relevant information; and a description of the obligations outstanding with identification of the material claims in the dispute. In addition to the historical financial statements, it may be useful to present a pro forma balance sheet showing the impact that the proposed plan, if accepted, will have on the financial condition of the company. Included should be the source of new capital and how the proceeds will be used, the post petition interest obligation, lease commitments, financing arrangements, and so forth. 6. Liquidation values: Included in the disclosure statement should be an analysis of the amount that creditors and equity holders would receive if the debtor were to be liquidated under Chapter 7. In order to effectively evaluate the reorganization alternative, the creditors and equity holders must know what they would receive through liquidation. Also, the

Code. Per informazioni adeguate nel contesto statunitense si intendono informazioni di tale sorta e di tale grado di dettaglio da permettere ad un ipotetico creditore appartenente ad una delle classi rilevanti – che non si trovi in una situazione speciale che lo metta nelle condizioni di ottenere informazioni da altre fonti – di esprimere un giudizio informato sul piano. Al termine del periodo di esclusiva, ogni creditore può presentare piani di riorganizzazione concorrenti a quello del debitore. Il debitore assume *ex lege* la condizione di *Debtor in possession* dei propri beni, ossia conserva il possesso dei beni fino a quando il piano di riorganizzazione è omologato dal Tribunale (*confirmation*), ovvero la domanda è rigettata o convertita in una procedura di *Chapter 7* finalizzata alla liquidazione dei beni e non alla riorganizzazione della attività. In questo periodo egli, in qualità di fiduciario, ha il compito di svolgere le attività tipiche di gestione e controllo aziendale, tra cui assume particolare rilievo la preparazione di *report* periodici al Tribunale.

A presidio e vigilanza della correttezza dell'attività del debitore e della procedura è posto un organo di controllo denominato *U.S. Trustee*. Questo ruolo è svolto da professionisti che esercitano privatamente le rispettive professioni e che vengono incaricati dei compiti amministrativi dei procedimenti concorsuali assumendo la funzione di ausiliari del giudice fallimentare talvolta indicato come “*the bankruptcy arm of the Justice Department*”. In alcuni casi è nominato anche un *Examiner* la cui funzione è condurre indagini specifiche sull'attività del debitore con specifico riferimento alla commissione di reati fraudolenti, atti disonesti e di cattiva gestione, nonché giudicare sulla base dei risultati delle indagini svolte la desiderabilità della continuazione dell'attività aziendale. L'*Examiner* redige un *report* che è sottoposto alla attenzione del Tribunale. In alcuni casi il Tribunale può stabilire che l'*Examiner* svolga ulteriori funzioni ed

court, in order to confirm the plan, must ascertain, according to Section 1129, that each holder of a claim or interest who does not vote in favor of the plan must receive at least an amount that is equal to the amount that would be received in a Chapter 7 liquidation. It is not acceptable to state that the amount provided for in the plan exceeds the liquidation amount. The presentation must include data to support this type of statement. 7.Special risk factor: in any securities that are issued pursuant to a plan in a Chapter 11 proceeding, certain substantial risk factors are inherent. It may be advisable to include a description of some of the factors in the disclosure statement”; CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., “Accountants’ Handbook”, Volume Two, op. cit., 2007.

indagini più ampie rispetto a quelle stabilite dalla lettera della *Section 1106 del Chapter 11*, sulla base di proprie specifiche indicazioni e di propri specifici quesiti.

Ulteriore organo di controllo è rappresentato dal (o dai) *Creditors' Committee* (Comitato dei Creditori) nominato dallo *U.S. Trustee* che è un organo collegiale composto da alcuni tra i creditori del debitore (di solito dai maggiori creditori c.d. *unsecured* ossia non privilegiati) e che rappresenta i creditori nella loro totalità. Il comitato, tra le altre funzioni, si consulta con il debitore sulla gestione della procedura, controlla e vigila sulla gestione del *business* da parte del debitore e partecipa dialetticamente alla formulazione del piano di riorganizzazione. In particolare al fine di valutare l'operazione proposta e al fine di negoziare il piano con il debitore può incaricare consulenti e pagare i relativi onorari utilizzando il patrimonio assoggettato a procedimento concorsuale. Può anche essere nominato un *Equity Holders Committee*. Il piano di riorganizzazione, ai fini dell'omologazione da parte del Tribunale, deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori che rappresentino almeno i due terzi del totale del valore dei crediti. Il Tribunale, deve accertare che il piano sia realizzabile, proposto in buona fede e in conformità al *Bankruptcy Code* e che sia idoneo a destinare ai creditori più di quanto gli stessi avrebbero ricevuto se il debitore fosse fallito. L'omologazione del piano chiude la procedura, libera il debitore da tutti i debiti antecedenti (c.d. *discharge*) e permette al debitore il cosiddetto *fresh start*. Come già ricordato, nel caso in cui il piano non venga approvato, il Tribunale può disporre la conversione del procedimento di riorganizzazione in procedimento di liquidazione (ossia il fallimento) ai sensi del *Chapter 7*.

La prassi ha poi sviluppato una particolare forma di ristrutturazione nota come *Prepackaged bankruptcy* (6) espressione che può essere tradotta come riorganizzazione giudiziaria preconcordata. Si tratta di una ristrutturazione del passivo prenegoziato con i creditori, o almeno con i maggiori creditori, ma poi realizzata formalmente per le vie del *Chapter 11*. La domanda di ammissione alla procedura pubblica di riorganizzazione tiene conto degli accordi

(6) Per approfondimenti si vedano, oltre ai documenti pubblicati sul sito della *SEC* e *US Court*, STANGHELLINI L., op. cit., 2007; BELCREDI M., op. cit., 2006; GUATRI L., op. cit., 1995.

già raggiunti con i creditori. Lo scopo è consentire al debitore che abbia sufficiente credibilità nei confronti dei creditori maggiori, di raggiungere un accordo con questi ultimi e di imporlo agli altri creditori.

3. GLI INCARICHI DI ATTESTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PROSPETTICHE NELLE PROCEDURE *CHAPTER 11*. CONFRONTO CON LE FATTISPECIE NAZIONALI.

Nel contesto giuridico statunitense brevemente tratteggiato molti sono quindi i ruoli assunti dagli *Accountants* e dai revisori (7). Si tratta di un riferimento rilevante. Ci si propone in questa sede pertanto di inquadrare e di studiare l'attività dei professionisti americani che si trovano coinvolti in situazioni assimilabili a quella dell'esperto nominato nel contesto italiano per le attestazioni oggetto di studio del presente lavoro. Di seguito si individuano i vari profili del contesto statunitense e si valutano le corrispondenze tra questi e le caratteristiche delle figure professionali che operano nel contesto italiano. Più in particolare il professionista può assumere il ruolo di *U.S. Trustee* o il ruolo di *Examiner*, oppure può svolgere l'attività di *Assistance to Debtor* o ancora l'attività di *Assistance to Creditors' Committee*.

3.1. *Attività dell'U.S. Trustee.*

Il professionista chiamato dal Tribunale a coprire la carica di *U.S. Trustee* in una determinata procedura di riorganizzazione svolge compiti amministrativi ed è considerato ausiliario del magistrato. Infatti l'*U.S. Trustee* è organo di controllo e vigila sulla correttezza dell'attività svolta autonomamente dal Debitore, che, si è visto, conserva la gestione della azienda e la disponibilità dei beni. È opportuno evidenziare che la nomina di un *U.S. Trustee* non pare essere obbligatoria, e che la valutazione dell'opportunità della nomina è rimessa nelle varie situazioni al Tribunale.

(7) L'argomento è affrontato in modo articolato con generico riferimento al ruolo degli *Accountant*, ma richiamando concetti tipici dell'attività svolta dai revisori, nel testo già citato cui si fa qui riferimento: CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., op. cit., *April* 20, 2007.

Questo ruolo è assimilabile a quello assunto dal Commissario Giudiziario del concordato preventivo italiano, anche perché si ricorda che in entrambi i contesti la gestione aziendale resta nelle mani del *management* aziendale. La struttura giuridica dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione non è compatibile con la nomina di un Pubblico Ufficiale con compiti amministrativi e di controllo quale appunto è l'*U.S. Trustee* che, come si è già sottolineato, i documenti pubblicati dalla *Secured Stock Exchange* qualificano come “*the bankruptcy arm of the Justice Department*”.

3.2. *Attestazioni dell'Examiner.*

Si è accennato che il ruolo attribuito all'*Examiner* è del tutto specifico e ha a che fare con gli aspetti penali delle procedure di riorganizzazione prospettata. Il professionista chiamato a ricoprire questo incarico deve infatti comprendere se siano stati commessi “reati fraudolenti, atti disonesti e di cattiva gestione”. A tale fine si rende necessario naturalmente lo svolgimento di una serie di attività di indagine sulla contabilità e sui documenti aziendali tanto più complesse tanto più rilevanti sono le dimensioni dell'impresa. Il contenuto del compito presume che il soggetto chiamato a svolgerlo possieda le competenze tipiche del revisore, in quanto le sole competenze tecniche o legali non sarebbero sufficienti per valutare la liceità dell'attività aziendale svolta dall'imprenditore e consuntivata nei bilanci e nei report contabili interni nelle differenti fasi della crisi. L'*Examiner* redige un *report* che è sottoposto direttamente alla attenzione del Tribunale. Si può affermare sinteticamente che questo documento è finalizzato, nel suo complesso, a fornire un supporto nella valutazione della desiderabilità della continuazione dell'attività aziendale. Anche la nomina dell'*Examiner*, come quella dell'*U.S. Trustee*, non è obbligatoria, ma è eventuale.

Questo specifico ruolo non è presente *tout court* nelle procedure di crisi italiane oggetto di studio in questo lavoro. In queste situazioni si ha, se necessario, l'intervento diretto del Pubblico Ministero coadiuvato nelle indagini dalla polizia giudiziaria ed eventualmente da un proprio consulente tecnico d'ufficio. L'esperto attestatore evidenzia ai fini della valutazione della sostenibilità del piano concordatario se il medesimo si basi su interventi leciti, ma non gli è richiesta una valutazione del comportamento anteriore all'apertura

del concordato, né una valutazione della meritevolezza del Debitore, salvo che questi aspetti non incidano sulla realizzabilità dell'operazione proposta. Può essere forse in parte avvicinato all'*Examiner* anche in questo caso il Commissario Giudiziario del Concordato Preventivo che è chiamato ad esprimersi nell'ambito della relazione ex art. 172 l.f. rivolta al Tribunale e ai creditori sulle cause del dissesto e sulla condotta del Debitore. In caso di successivo fallimento questa indagine è svolta analiticamente e solitamente in tempi più dilatati dal curatore il quale per questi aspetti è chiamato a riferire alla procura (8).

3.3. *Attestazioni del consulente del Debitore.*

Il Debitore statunitense in crisi che valuti possibile accedere ad una procedura *Chapter 11* per risolvere la situazione di crisi, necessita dell'assistenza di uno o più professionisti. Sono necessarie infatti molteplici competenze per preparare il piano, gestire la relazione con il Comitato dei Creditori e il Tribunale, attuare il piano, gestire la fase di chiusura della procedura di riorganizzazione e di nuovo inizio dell'attività d'impresa.

I professionisti impegnati in supporto al Debitore devono pertanto essere in grado di fornire a quest'ultimo differenti servizi in differenti momenti della procedura.

i. In primo luogo nella fase di richiesta di ammissione alla procedura il Debitore deve essere affiancato nell'attività di compilazione della domanda di accesso alla procedura *Chapter 11*. Caratteristica specifica e relevantissima delle riorganizzazioni statunitensi è infatti la distinzione tra il momento in cui il Debitore richiede di accedere alla procedura e il momento, successivo all'ammissione, in cui il Debitore compone il piano, lo propone e lo discute in contraddittorio con il Comitato dei Creditori (9).

(8) Come noto già nella redazione della relazione ex art. 33 l.f. il curatore evidenzia eventuali aspetti rilevanti e procede al deposito presso la Segreteria della Procura dell'intera relazione in modo tale da rendere possibile, se valutata necessaria dal Pubblico Ministero, l'apertura delle indagini sulla vicenda aziendale e sui soggetti responsabili della *governance* dell'azienda.

(9) Questa caratteristica contraddistingue lo scenario statunitense da quello italiano nel quale al contrario la composizione del piano precede la formulazione della domanda e anzi è condizione per l'ammissione alla procedura.

ii. In secondo luogo i consulenti del Debitore, ottenuta l'ammissione, impiegano per strutturare un piano d'azione e per redigere la documentazione che lo descrive il periodo di *automatic stay* la cui durata è pari ai centoventi giorni successivi all'ammissione, salvo proroghe concesse dal Tribunale che però non possono portare il periodo trascorso dal momento della compilazione della richiesta di ammissione a più di diciotto mesi. Si tratta di un arco temporale rilevante durante il quale, si ricorda, tutte le attività di incasso e recupero, pignoramento, reintegrazione nel possesso sono sospese e non può essere intrapresa alcuna azione da parte dei creditori e dei terzi. Il *Chapter 11* concede questo periodo di "pausa" al Debitore perché sviluppi la propria proposta. Scaduto questo termine anche altri soggetti potenzialmente interessati ad intervenire possono proporre un loro piano o, in caso di mancata composizione di un piano convincente da parte del Debitore o di terzi, si procederà con l'apertura della differente procedura di fallimento. L'opera dei consulenti del Debitore è quindi cruciale in questa fase durante la quale è indispensabile e strategico che procedano in concreto con la predisposizione del disegno dell'operazione secondo le indicazioni della *Section 1121*, con l'individuazione delle classi di creditori come indicato dalla *Section 1122*, con la predisposizione del piano in coerenza con quanto previsto dalla *Section 1123* e con la predisposizione di documentazione adeguatamente articolata ai fini della presentazione del *disclosure statement* secondo quanto richiesto dalla *Section 1125* (10).

Con riferimento al piano, in particolare, la dottrina chiarisce che alcuni punti devono essere presenti obbligatoriamente, mentre la presenza di altri è discrezionale (11). In particolare il piano presentato dal Debitore deve obbligatoriamente: "1. *Designate classes of claims and interest*; 2. *Specify any class of claims or interest that is not impaired under the plan*; 3. *Specify the treatment of any class of claims or interest that is impaired under the plan*; 4. *Provide the same treatment for each claim or interest in a particular class unless the holder agree to less favourable treatment*; 5. *Provide adequate means for the plan's implementation, such as:*

(10) CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., op. cit., April 20, 2007.

(11) CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., op. cit., April 20, 2007.

retention by the debtor of all or any part of the property of the estate; transfer of all or any part of the property of the estate to one or more entities; merger or consolidation of the debtor with one or more persons; sale of all or any part of the property of the estate, either subject to or free of any lien, or the distribution of all or any part of the property of the estate among those having an interest in such property of the estate; satisfaction or modification of any lien; cancellation or modification of any indenture or similar instrument; curing or waiving any default; extension of a maturity date or a change in an interest rate or other term of outstanding securities; amendment of the debtor's charter; issuance of securities of the debtor, or of any entity involved in a merger or transfer of the securities, or in exchange for claims or interests, or for any other appropriate purpose; 6. provide for the inclusion in the charter of the debtor, if the debtor is a corporation, or of any corporation referred to in n.5, of a provision prohibiting the issuance of nonvoting equity securities, and providing, as to the several classes of securities possessing voting power, an appropriate distribution of such power among such classes, including, in the case of any class of equity securities having a preference over another class of equity securities with respect to dividends, adequate provisions for the election of directors representing such preferred class in the event of default in the payment of such dividends. 7. Contain only provisions that are consistent with the interests of creditors and stock holders and with public policy with respect to the selection of officers, directors, or trustee under the plan”.

Oltre a queste indicazioni il Debitore può anche decidere di fornire ulteriori informazioni utili ai propri creditori. A tale fine è evidenziato che una domanda ben articolata potrebbe includere anche i seguenti dettagli (12): “1. *Impair or leave unimpaired any class of unsecured or secured claims of interest; 2. Provide for the assumption, rejection, or assignment of executory contracts or lease; 3. Provide for settlement or adjustment of any claim or interest of the debtor or provide for the retention and enforcement by the debtor of any claim or interest; 4. Provide for the sale of all the property of the debtor and the distribution of the proceeds to the creditors and stockholders. 5. Include any other provision not inconsistent with the provisions of the Bankruptcy Code”.*

iii. Una volta ottenuta l'approvazione del piano proposto, i consulenti affiancano il Debitore durante la concreta attuazione del piano. In questa terza fase si rende indispensabile il supporto al Debitore per la corretta tenuta delle scritture contabili e per la

(12) CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., op. cit., April 20, 2007.

redazione sulla base di queste ultime di *report* utili per la rendicontazione periodica al Tribunale. Quest'ultima consiste normalmente nella redazione di bilanci mensili e, se richiesto, in un monitoraggio periodico del rispetto delle condizioni previste nel piano soprattutto con riferimento alle scadenze di incasso e di pagamento. Talvolta il Tribunale richiede una rendicontazione di tipo finanziario, ad esempio può essere richiesto un aggiornamento periodico degli scadenziari delle posizioni a debito che evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle previsioni che caratterizzavano il piano proposto. Infine durante questa fase i consulenti del Debitore si dovranno occupare del ricalcolo delle imposte di competenza e in scadenza, in quanto questa incombenza resta in capo al Debitore.

iv. Una volta chiusasi positivamente la procedura, sono forniti servizi per la impostazione secondo i criteri stabiliti dai principi contabili della contabilità della nuova entità risultante dall'operazione di ristrutturazione (13).

In sintesi il Debitore è chiamato a produrre con l'aiuto dei propri professionisti un corposo numero di documenti necessari per illustrare ai creditori e agli *stakeholders* l'operazione di ristrutturazione proposta. Nell'ambito di questa documentazione assume sicuramente centralità la redazione del piano. Il *Chapter 11* richiede esplicitamente che il piano sia attestato da parte del debitore o di professionisti terzi da esso appositamente individuati. Il professionista che affianca il Debitore nella redazione del piano è tenuto però, da un punto di vista professionale, al rispetto delle specifiche procedure previste per questi casi nei principi di riferimento emanati dall'*American Institute of Certified Public Accountants*, per l'esame dei quali si rinvia infra. In particolare questi prevedono che nel *Report on Compiled Prospective Financial Statement* del professionista dovranno essere inclusi – come previsto dal paragrafo 18 dell'*AT Section 301* – i seguenti elementi: a) l'identificazione delle informazioni finanziarie prospettive presentate dalla azienda ossia dalla *Responsible Party*; b) una dichiarazione del professionista in base alla quale è evidenziato che il professionista ha compilato l'informativa prospettica finanziaria in coerenza con gli *Attestation Standards* emanati dall'*American Institute of Certified Public Accountants*; c)

(13) A questo tema è dedicato il documento SOP 90-7.

una dichiarazione del professionista in base alla quale è chiarito che l'obiettivo del lavoro di compilazione è limitato e non è sufficiente perché il professionista possa formulare una *opinion* sui *Prospective Financial Statements* o sulle ipotesi sottostanti; d) un *caveat* che evidenzi il fatto che in ogni caso i risultati prospettati potrebbero non essere raggiunti; e) una dichiarazione del professionista in base alla quale egli non assume alcuna responsabilità per l'aggiornamento del *report* per tenere conto di eventi e circostanze manifestatisi in momenti successivi rispetto alla data del *report*; f) la firma manuale o stampata della *practitioner's firm*; g) la data del *report*.

Anche nel contesto italiano il Debitore è solitamente affiancato da professionisti che si occupano: dell'impostazione dell'operazione più adatta alla situazione scegliendo tra le varie possibili opzioni della legge fallimentare e la composizione stragiudiziale; della impostazione del piano; della redazione della documentazione necessaria per la procedura nella varie fasi della stessa.

Secondo la legge fallimentare italiana, però, è indispensabile una verifica ulteriore sulla realizzabilità del piano presentato svolta da un professionista – iscritto all'albo dei revisori e che presenti determinate ulteriori specifiche caratteristiche – che sia terzo rispetto all'azienda. Il Debitore è chiamato *ex lege* a nominare il revisore incaricato della attestazione del piano. Quest'ultimo, come si approfondirà nel capitolo dedicato all'indipendenza, non può essere lo stesso soggetto che accompagna il Debitore all'operazione di ristrutturazione e che ha composto il piano. Questa necessità caratterizza tutte e tre le possibili procedure per la soluzione della crisi previste dall'ordinamento nazionale e quindi sia il piano di risanamento, sia l'accordo di ristrutturazione sia il concordato preventivo.

3.4. *Attestazioni del consulente del Comitato dei Creditori.*

Negli Stati Uniti sono i creditori tutti per il tramite del Comitato dei Creditori a svolgere tutte le verifiche necessarie sui dati consuntivi e prospettici forniti dal Debitore. Al Comitato dei Creditori statunitense, vale la pena di ricordarlo, è attribuito anche il potere di nominare professionisti propri e di addebitare il costo dei

medesimi all'attivo della procedura. I commentatori statunitensi (14) evidenziano che i componenti del Comitato nella maggior parte dei casi non sono esperti in materia contabile e che, di conseguenza, non sono in grado di valutare in modo autonomo la proposta formulata da Debitore. Si rileva pertanto anche in questo ambito uno spazio importante per i professionisti, i quali sono chiamati a svolgere attività di diversa natura e cruciali per l'esito del procedimento di riorganizzazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, il Comitato dei Creditori si basa sulle valutazioni dei professionisti ingaggiati per valutare l'operazione stessa proposta dal Debitore, ma anche per interpretare le informazioni economico finanziarie consuntive da questo prodotte individuandone gli elementi di debolezza, le criticità ed eventualmente le possibili soluzioni. È stato evidenziato dai commentatori statunitensi che naturalmente *the services that the accountant may render for the Creditors' Committee in the negotiations with the Debtor vary significantly depending on several factors, including the size of the Debtor, the experience of the members of the Creditors' Committee, the nature of the Debtor's operations, and the Creditors' Committee confidence in the Debtor and in the professionals, especially attorneys and accountants, who are helping the Debtor.*

È pertanto possibile affermare che i professionisti impegnati in supporto al Comitato dei Creditori hanno un peso fondamentale sull'approvazione stessa del piano di riorganizzazione aziendale proposto. Anche costoro appartengono principalmente alla categoria dei revisori o più ampiamente degli *Accountants* in quanto sono chiamati a svolgere alcune attività specifiche per le quali sono necessarie competenze di tipo economico aziendale.

La prima attività che compete al Comitato dei Creditori e che di conseguenza è oggetto di consulenza è l'*Evaluation of Debtor's projection*. I professionisti assistono il Comitato dei Creditori in *determining whether the projection and forecasts submitted by the Debtor are realistic: the intention is not to perform an audit of such data but rather to review the information to determine whether the projections can be supported to some extent by hard evidence*. In alcuni casi la *review* consisterà in una semplice discussione dei dati con coloro che hanno redatto il piano per meglio comprendere l'attendibilità delle ipotesi alla base del progetto

(14) CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., op. cit., April 20, 2007.

di riorganizzazione e per valutare la coerenza delle modalità di sviluppo dell'informativa. In altri casi potranno essere riscontrate situazioni in cui la preparazione dell'informativa è *loose and vague* – ossia lacunosa e vaga – e, di conseguenza, si renderà necessario un coinvolgimento maggiore in quanto si dovrà *perform a review of the appropriate accounting records to see whether the basic underlying data have some foundation in fact*.

Può poi essere richiesta dal Comitato una seconda tipologia di attività che consiste nella determinazione del *Reorganization Value*. In questi casi il professionista chiamato ad intervenire non si limita a valutare il piano e la documentazione predisposti dal debitore, ma sviluppa proprie simulazioni degli effetti dell'operazione prospettata coerenti con la propria interpretazione e modellizzazione della situazione. Ai fini della determinazione dei flussi e della fattibilità dell'operazione dovrà tenere conto di uno dei presupposti del *Chapter 11* ossia della necessità di prevedere sia il pagamento dei debiti aziendali sia la necessità di lasciare al debitore risorse finanziarie e attività sufficienti per continuare l'attività. Nel caso in cui infatti non esistessero i presupposti per il proseguimento dell'attività aziendale l'approvazione della ristrutturazione da parte del Tribunale sarebbe esclusa, venendo meno le ragioni stesse delle agevolazioni previste per la procedura di ristrutturazione rispetto a quella di liquidazione. Le simulazioni sviluppate dai professionisti permettono al Comitato dei Creditori di disporre di preventivi finanziari – *cash flow projections* – utili per determinare il valore della *reorganized entity* e quindi per indirizzare le proprie valutazioni.

Il revisore può essere incaricato della *Review of plan and disclosure statement*. In questo caso il professionista assiste il Comitato svolgendo una valutazione comparativa tra i flussi finanziari ottenibili ponendo in essere il *plan of action* proposto dal creditore e i flussi finanziari che si potrebbero ottenere in caso di liquidazione della società in coerenza con quanto previsto dal *Chapter 7* del *Bankruptcy Code*. A tale fine simula gli effetti finanziari di una eventuale decisione di liquidazione dell'azienda. Inoltre gli può essere richiesta la valutazione della adeguatezza del *disclosure statement*. Nel caso in cui la documentazione predisposta non sia considerata sufficiente, poiché è sulla base di questa che è giudicato il piano, è considerato possibile dapprima richiedere informalmente

integrazioni della stessa al debitore e quindi, in caso di mancanza di collaborazione, di insussistenza o non conformità alle richieste delle integrazioni, il Comitato dei Creditori segnala formalmente l'inadeguatezza al Tribunale durante la sempre prevista "Udienza del Debitore".

È poi comune un'attività molto rilevante ai fini della risoluzione positiva del processo di riorganizzazione ossia l'*Assistance in the bargaining process*. In quest'ultimo caso il professionista fornisce assistenza al Comitato dei Creditori nella contrattazione con il debitore al fine dell'impostazione del piano secondo modalità che possano essere condivisibili e accettabili per la massa dei creditori.

Infine, una volta che il piano sia stato discusso e, se necessario, modificato in modo da risultare apprezzato come fattibile dai consulenti e dal Comitato dei Creditori con la conseguente valutazione positiva da parte di quest'ultimo, si rende necessario rendere noto l'esito del processo dialettico intercorso a tutti i creditori non facenti parte dell'organismo rappresentativo. I professionisti in questa fase sono pertanto chiamati a comporre la documentazione necessaria ai fini della raccomandazione delle caratteristiche del piano che sortisce dal citato processo agli "altri creditori" (15).

L'analisi svolta permette di concludere che sono senz'altro rinvenibili tratti comuni tra le attività svolte negli Stati Uniti dai professionisti che assistono il Comitato dei Creditori e l'attività svolta nel contesto nazionale dall'attestatore dei piani previsto dalla legge fallimentare. In particolare risulta particolarmente vicina alla fattispecie italiana, quanto a oggetto del controllo e a interesse tutelato, l'attività di *Evaluation of Debtor's projection* sopra descritta. Differenzia non tanto le due attività, ma più che altro le posizioni dei professionisti che nei due paesi sono chiamati a svolgere la medesima analisi, il fatto che nel contesto italiano il controllore è nominato direttamente e obbligatoriamente dal soggetto che redige il piano, mentre negli Stati Uniti la nomina è effettuata, in via

(15) "One of the basic functions performed by the creditors' committee is to negotiate a settlement and then make its recommendation to the other creditors. The accountant should be familiar with the bargaining process that goes on between the debtor and the creditors' committee in trying to reach a settlement. Bargaining can be both vigorous and delicate", CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., op. cit., April 20, 2007.

eventuale, dai rappresentanti della categoria dei creditori che lo svolgimento dell'attività di verifica è chiamato a tutelare. Negli Stati Uniti l'indipendenza del professionista nominato è garantita, pertanto, dalla contrapposizione di interessi che dovrebbe sussistere tra il Comitato dei Creditori da un lato e il Debitore che ha richiesto l'ammissione alla procedura dall'altro. Nel contesto italiano, invece, l'indipendenza dell'attestatore è garantita, trattandosi in sostanza di una nomina di parte, dalla serietà professionale del revisore che, come si avrà modo di approfondire *infra* nel presente lavoro, è tenuto a comportamenti deontologicamente corretti e al rispetto dell'etica professionale e in primo luogo del principio di indipendenza (cfr. *infra* Cap. 10, L'indipendenza dell'attestatore).

Il *Chapter* 11 non richiede che il piano sia attestato da parte del revisore incaricato della verifica, ma in questo caso, come meglio si vedrà in un successivo paragrafo, l'attestazione è richiesta dagli *Standard* professionali stabiliti dall'AICPA. Sia il documento CSSR03-1 *Litigation Services and Applicable Professional Standard* sia il direttamente PAT *Section 301 Financial Forecasts and Projection* prevedono che il professionista applichi gli *Standard for Attestation Engagements* nella verifica dei *plan of reorganization*.

Conviene evidenziare inoltre che a differenza dell'attestatore dei piani previsto dal sistema italiano, che deve limitarsi a valutare la sostenibilità delle prospettazioni del proponente l'operazione, il professionista, o forse più probabilmente i professionisti nominati dal Comitato dei Creditori statunitense svolgono, oltre a questa attività di controllo sui dati consuntivi e sui dati prospettici forniti dal Debitore, anche una articolata attività di consulenza estremamente utile per fornire un giudizio non sulla fattibilità, ma sulla convenienza del piano. Come visto, infatti, non si limitano a controllare il piano predisposto dal Debitore, ma possono essere incaricati di fornire modellizzazioni della situazione costruite sulla base dei propri riscontri e della propria interpretazione della situazione, di redigere simulazioni delle proiezioni cui secondo la propria ricostruzione della situazione si perverrebbe, di effettuare valutazioni del capitale economico dell'azienda risultante dall'operazione di ristrutturazione e di calcolare e confrontare i flussi di cassa ottenibili dando seguito al piano prospettato e i flussi di

cassa ottenibili dal fallimento in coerenza con la procedura prevista dal *Chapter 7*.

Se non si considera solamente l'attività di *Evaluation of Debtor's projection*, ma si apprezzano anche gli altri possibili *Engagements*, la figura che, nel contesto della normativa italiana, più si avvicina a quella del consulente del Comitato dei Creditori è quella del Commissario Giudiziario prevista nel solo concordato preventivo. Nella relazione ex art. 172 l.f., infatti, il commissario "redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori". Inoltre il Commissario – o eventualmente i Commissari secondo la prassi consolidata di alcuni Tribunali (16) – può essere chiamato esplicitamente nel Decreto di nomina ad impostare una attività di indagine e di interpretazione dei dati ulteriore, finalizzata alla valutazione della convenienza dell'operazione proposta dal Debitore rispetto all'alternativa del fallimento (17). A tale fine è chiamato a confrontare i flussi di cassa garantiti dal piano con i flussi di cassa che i creditori potrebbero ragionevolmente aspettarsi in caso di fallimento e a valutare i tempi necessari per ottenere effettivamente i pagamenti nelle due prospettate situazioni. Si tratta, come sopra descritto, di una delle attività usualmente svolte negli Stati Uniti dai consulenti del Comitato dei Creditori.

4. LE SPECIFICITÀ DEL CONTESTO STATUNITENSE.

Il sistema statunitense presenta alcune specificità rilevanti ai fini della presente ricerca:

In primo luogo negli Stati Uniti esistono principi emanati dalle istituzioni professionali di riferimento – *Statements on Standards for Attestation Engagements*, indicati con l'acronimo SSAE e noti anche

(16) In particolare si ha notizia di nomine costantemente congiunte di due Commissari Giudiziari per ciascuna procedura da parte del Tribunale di Monza.

(17) Si legge costantemente nei decreti di ammissione alla procedura di concordato preventivo del Tribunale di Monza (pubblicati sul sito del medesimo tribunale) che: "Nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili".

come AT utilizzando quale riferimento la *Codified Section* – e documenti integrativi di questi ultimi – *Guide* – che testimoniano come nel contesto statunitense il tema del controllo dell'informativa prospettica sia stato ampiamente oggetto di studio e di codifica.

In secondo luogo negli Stati Uniti l'individuazione dei principi applicabili dal revisore nello svolgimento della propria attività è diretta conseguenza della qualificazione dell'incarico attribuito al revisore dal proprio committente e quindi, come visto, dalle parti attivamente impegnate nel processo di risoluzione della crisi che sono in via principale il Debitore, il Comitato dei Creditori e il Tribunale.

In terzo luogo, negli Stati Uniti è stata posta storicamente grande attenzione al tema della comunicazione delle informazioni prospettiche o, utilizzando l'espressione dell'AICPA e del FASB, “*forward looking*” (18) da parte delle imprese statunitensi, non sorprende quindi che proprio in questo contesto abbia trovato maggiore sviluppo anche il tema del controllo sulle medesime.

4.1. *La Compilation e l'Attestation dei piani.*

In un precedente capitolo si sono mappati i principi di riferimento americani fondamentali. Tale esame e classificazione costituisce premessa indispensabile per individuare e comprendere la collocazione nel quadro logico generale dei principi utilizzati dai professionisti – ed in particolare dai revisori – coinvolti a vario titolo nelle attestazioni dei piani nell'ambito delle procedure di riorganizzazione *Chapter 11*. Negli Stati Uniti il tema del controllo dell'informativa prospettica è stato codificato dalle competenti istituzioni in specifici principi e documenti. In particolare questa categoria di verifiche è stata inclusa dall'*American Institute of Certified Public Accountants* nella più ampia categoria delle *Attestation* che concernono la formulazione di una comunicazione scritta da parte di un *Certified Public Accountant* che attesta l'attendibilità di una dichiarazione scritta di cui è responsabile una terza parte.

Rinviando al paragrafo successivo per più approfondite riflessioni sulle modalità di individuazione e di applicazione dei principi

(18) Per approfondimenti sul tema della comunicazione delle informazioni prospettiche si rinvia al successivo capitolo 5.

applicabili nelle differenti e possibili situazioni, si identificano in questa sede i riferimenti disponibili.

I professionisti – *Certified Public Accountant* – chiamati dal Comitato dei Creditori o dal Tribunale a svolgere una attività di verifica sul piano proposto dal Debitore possono trovare utili riferimenti per l'impostazione della loro analisi nelle indicazioni del documento AT Section 301 e, là dove necessario, anche dell'AT Section 101 appartenenti agli *Statements on Standards for Attestation Engagements*. Il loro lavoro è per altro agevolato dall'emanazione di un ulteriore relevantissimo documento emanato per la prima volta nel 1986 e nella versione vigente nel marzo 2009 e noto come *AICPA Guide – Prospective Financial Information*, che sostanzialmente riprende, integra e commenta il contenuto dei due citati principi. Il carattere delle previsioni di quest'ultimo documento è evidente sin dalle premesse del medesimo in cui è formulata una indicazione del tipo *comply or explain* in base alla quale un professionista deve essere consapevole dell'esistenza della *AICPA Guide* che rappresenta una *interpretive publication* e deve conoscere i contenuti della medesima applicabili alla situazione oggetto della singola attestazione. Nel caso in cui decida di non applicare le indicazioni della *AICPA Guide* egli è chiamato a giustificare esplicitamente le ragioni della propria scelta. Si utilizza quindi l'approccio tipicamente anglosassone noto anche come *freedom with accountability*.

Inoltre è molto interessante notare che anche i professionisti – *Certified Public Accountant* – chiamati dal Debitore a comporre il piano possono trovare conforto nei documenti citati. Ciò non solo perché è utile conoscere *ex ante* quali siano le procedure suggerite dalle istituzioni di riferimento per la verifica del documento che si accingono a redigere, nonché quali siano gli elementi considerati di maggiore criticità sui quali concentrare le verifiche, ma principalmente perché una parte rilevante del documento AT Section 301 e della *AICPA Guide* è direttamente dedicata all'attività di *Compilation* dei piani.

L'originalità dei riferimenti citati deriva dal duplice punto di vista scelto per condurre l'analisi. La Guida, infatti, dopo avere genericamente fornito nella seconda parte delle indicazioni utili per la società che compone e comunica le informazioni finanziarie prospettive (*guidance for entities that issue prospective financial information*),

dedica la terza parte (*guidance for practitioners who provide services on prospective financial information*) sia a prescrizioni di riferimento per il professionista che redige il piano (*compilation procedures*) sia a prescrizioni di riferimento per il professionista che verifica il piano (*examination procedures*).

Il contenuto dei citati documenti assume una rilevanza tale ai fini della presente analisi da richiedere analitica discussione e approfondimento. Si rinvia pertanto ai capitoli successivi nell'ambito dei quali i medesimi sono più volte richiamati per affrontare e discutere, cercando di suggerire possibili soluzioni, le differenti criticità riscontrate per le attestazioni dei piani nel differente contesto nazionale.

4.2. *La qualificazione dell'incarico assunto dal revisore.*

Il *Consulting Services Special Report 03-1* (CSSR 03-1) emanato nel 2003 dall'*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) stabilisce quando debbano essere applicati i differenti *Standard Professional* e quindi gli *Statements on Auditing Standards* (SAS noti anche come AU), gli *Statements on Standards for Attestation Engagements* (SSAE noti anche come AT), gli *Statements on Standards for Accounting and Review Services* (SSARS noti come AR) nell'ambito dei *Litigation Services* (19). Questi ultimi sono servizi di consulenza che normalmente presuppongono un procedimento legale avanti ad un giudice (*trier of fact*) per la soluzione di una disputa tra due o più parti. L'appendice A del documento elenca i procedimenti che rientrano in questa definizione e tra questi include le funzioni di *Bankruptcy consultant, U.S. Trustee and Examiner*. L'appendice G) è interamente dedicata ai *Bankruptcy and reorganization services*. È evidenziato che i *Certified Public Accountant* (CPA) in questi contesti possono fornire sia servizi di attestazione sia servizi di consulenza e che è fondamentale che il professionista valuti la natura del servizio prestato con attenzione per determinare se debbano, nel primo caso, o non debbano, nel secondo caso, essere rispettati – a seconda delle situazioni – gli *Statements on Standards for Attestation Engagements* (SSAE

(19) Per una più esaustiva mappatura dei principi di *Assurance, Attestation* e *Auditing* americani, internazionali, nazionali, si rinvia al precedente capitolo 2.

o AT) o gli *Statements on Standards for Accounting and Review Services* (SSARS o AR). (20)

Perché la cosiddetta *Litigation Services' exemption* sia applicabile è necessario che il servizio sia svolto nell'ambito della causa e che le parti abbiano la possibilità di analizzare e confutare il lavoro svolto dal CPA. Quindi il CPA dovrà prima comprendere quale tipo di servizio gli sia stato richiesto, quale sia l'utilizzo che si intende fare del risultato del lavoro che si appresta a svolgere e quali siano le parti che lo utilizzeranno e solo dopo potrà decidere se applicare o meno gli *Standard*. Se decide di non applicare gli *Standard* deve dare notizia della sua scelta sul frontespizio dei documenti che redigerà durante lo svolgimento del proprio incarico in modo tale che sia possibile per i terzi comprendere il ruolo assunto dal CPA. In ogni caso sia gli *Statements on Standards for Attestation Engagements* (SSEA o AT) sia gli *Statements on Standards for Accounting and Review Services* (SSARS o AR) devono essere applicati se: i. è espressa una conclusione scritta sulla attendibilità di una affermazione scritta redatta da altra parte e sia la conclusione sia l'affermazione saranno utilizzati da soggetti che, nell'ambito delle regole del procedimento intrapreso, non possono né analizzare né confutare il lavoro svolto; ii. è specificato nella lettera di *Engagement* che si deve svolgere l'incarico con riferimento a tali principi.

Il documento evidenzia che una parte essenziale di molti procedimenti di *Bankruptcy* e *restructurings* è rappresentata dallo sviluppo di *Prospective Financial Information* (ossia di PFI). Queste infatti sono spesso utilizzate per negoziare con i creditori o con il Comitato dei Creditori o ancora con i Comitati dei Creditori quando questi rappresentino ciascuno una specifica classe. Le parti interessate in questi casi possono avere accesso alle PFI durante le negoziazioni o durante le udienze in cui è discussa la fattibilità del piano e la adeguatezza delle informazioni fornite. Nelle situazioni in cui però gli utilizzatori del piano non siano nelle condizioni di poter confutare il lavoro del CPA, il *Consulting Services Special Report* 03-01 (o CCSR 03-1) stabilisce che devono essere utilizzati gli *Attestation Standard* (SSAE o AT).

(20) L'*American Institute of Certified Accountants* ha emanato il CCSR 03-1 proprio per regolamentare i casi in cui può essere applicata la *litigation services' exemption*.

Anche il documento *AT Section 301 Financial Forecasts and Projections*, che ricomprende i documenti denominati SSAE 10 e 11 secondo la denominazione originaria e che regola l'attestazione delle *Prospective Financial Information (PFI)* citate nel *Consulting Services Special Report 03-01* (o *CCSR 03-1*): a) enuncia la *Litigation Services' exemption* precisando che le regole dettate dal documento stesso non si applicano solitamente ai *Litigation Services*, ma che nulla impedisce ai professionisti di utilizzarle quali utili riferimenti e linee guida; b) conferma che la citata esenzione non si applica e quindi che deve trovare applicazione l'AT 301 se il professionista è stato incaricato specificatamente per effettuare o intende effettuare un'*Examination o una Compilation* avente ad oggetto l'informativa prospettica e se l'informativa prospettica è stata predisposta per l'utilizzo da parte di terzi che non hanno la possibilità di analisi e di confutazione; c) cita quale esempio di eccezione all'esenzione – e quindi in sostanza quale caso cui va applicato l'AT Section 301 – proprio quello degli *Engagements* nelle operazioni *Chapter 11* in quanto i creditori *may not have such opportunities when Prospective Financial Statements are submitted to them to secure their agreement to a plan of reorganization*.

È pertanto possibile concludere che sicuramente i professionisti nominati dal Comitato dei Creditori faranno riferimento per le proprie attestazioni all'AT Section 301 e alla parte dell'*AICPA Guide – Prospective Financial Information* del marzo 2009 dedicata ai servizi di *Examination* che lo integra per redigere il *report* relativo alle proprie analisi. Anche i professionisti nominati dal Debitore per la redazione dell'informativa e quindi per svolgere la propria attività di *Compilation* faranno riferimento alla parte dell'*AICPA Guide* dedicata alla costruzione dei dati prospettici.

4.3. *La comunicazione Forward Looking.*

Negli Stati Uniti si manifesta un'importante attenzione all'informativa prospettica da parte delle istituzioni preposte alla emanazione degli Standard di riferimento. In particolare l'*American Institute of Certified Public Accountants* è stato negli Stati Uniti l'organismo che più di ogni altro ha considerato il problema

dell'informativa prospettica e nel tempo – a partire dal 1975 (21) – ha emanato una serie di documenti circa la preparazione, la presentazione e l'uso di tale tipo di dati, che attualmente rappresenta il più importante *corpus* normativo sull'argomento (22). Concentreremo la nostra attenzione sugli studi condotti dall'AICPA negli ultimi vent'anni (23). Nel 1991 uno speciale Comitato – noto come *Jenkin's Committee* – fu investito del compito di redigere un rapporto sull'informativa esterna (*Financial Statement*) che evidenziasse le vie percorribili per aumentarne la qualità (24). Il lavoro del Comitato si focalizzò nell'individuazione di quegli elementi che potevano essere considerati “*customer oriented*” ossia utili per coloro che considerano il bilancio di esercizio la principale fonte di informazione sull'impresa (25) e portò alla costruzione di un “*Model of business reporting*” nel quale vennero evidenziati i medesimi. Nelle prime pagine del documento furono fornite indicazioni di grande momento denominate *key concepts*. Una prima indicazione ai

(21) Nel marzo 1975 è stato pubblicato il documento “*Guidelines for systems for the preparation of financial forecasts*”, seguito nell'agosto dello stesso anno dallo *Statement of position n. 75-4 “Presentation and disclosure of financial forecasts”*.

(22) Ci si riferisce alla già citata “*Guide – Prospective Financial Information*”, che riassume e ricomprende tutto il *corpus* normativo vigente negli Stati Uniti in materia e che è stata revisionata ed emanata nella sua ultima e più aggiornata formulazione nel marzo 2009.

(23) Per approfondimenti relative all'attività del periodo precedente si rinvia integralmente a QUAGLI A., op. cit., pagg. 103 e ss.

(24) Il Comitato non rappresentava un organo in grado di statuire autonomamente degli *standard* ossia dei principi accettati generalmente, ma la sua rilevanza fu notevole in quanto il medesimo lavorò congiuntamente al *Financial Accounting Standards Board (FASB)*, organismo demandato a redigere i principi contabili statunitensi, la SEC ed altre importanti organizzazioni. I lavori del Comitato si chiusero alla fine del 1994 portando alla redazione di un documento dal titolo “*Improving business reporting. A customer focus*”. Nel documento si evidenziò che il *business report*, ossia il bilancio, assume un ruolo centrale nel supportare le decisioni di allocazione dei capitali. AICPA, *Improving business reporting. A customer focus*, noto come *Jenkin's Committee report*, New York, 1994.

(25) Conviene evidenziare che in realtà il Comitato AICPA giunse alle proprie conclusioni facendo riferimento a specifiche e rilevanti categorie di “Users”: “*The following is a comprehensive model of business reporting (the model) based on the Committee's understanding of the information needs of investors and creditors (Users) in making rational capital allocation decision related to for profit companies*”, AICPA, *Jenkin's Committee Report*, pag. 1.

redattori del bilancio fu la seguente: è necessario “*explain the nature of a company businesses, including the linkage between events and activities and the financial impact on a company of those events and activities*” (26). Una seconda rilevante indicazione del *Jenkin’s Committee* fu la seguente: “*provide a forward-looking perspective*” (27). Il Comitato raccomandò di fare trasparire dall’informativa di bilancio appropriate indicazioni circa la strategia perseguita così che fossero possibili ragionevoli previsioni sull’evoluzione futura della gestione, e fornì anche una proposta per la costruzione di un sistema di bilancio articolato e completo utile agli *User* nota come “*Jenkin’s Committee Model of Business Report*”.

Il modello proposto prevedeva che il bilancio fosse strutturato nelle seguenti cinque sezioni (28):

(26) Fu evidenziato che gli utilizzatori delle informazioni prospettiche (*Users*) hanno bisogno di comprendere la natura del business ossia i tipi di prodotti o servizi offerti, le modalità di produzione o di consegna dei medesimi, il numero e la tipologia dei fornitori e dei clienti, le caratteristiche dei mercati e tutte quelle informazioni che permettono di comprendere la struttura delle attività svolte. In particolare: a) per gli *User* è particolarmente critica la comprensione del funzionamento delle attività medesime e del legame che le stesse hanno poi con l’ottenimento dei risultati economico-finanziari; b) gli *User* sono consapevoli del fatto che esista una relazione consequenziale tra le modalità di svolgimento delle attività – dalla progettazione, alla produzione fisica del bene o all’erogazione del servizio, alla soddisfazione del bisogno del cliente – e le decisioni di acquisto ossia di scambio che generano i risultati reddituali.

(27) Fu evidenziato che l’attenzione degli utilizzatori è volta al futuro, mentre il bilancio, costruito secondo le regole tradizionali, è in grado di fornire solo informazioni sul passato. Anche se le informazioni sul passato rappresentano indicatori utili per comprendere ciò che presumibilmente potrà accadere in futuro, esse non sono sufficienti: “*Users need more forward-looking information*”. Il *Jenkin’s Committee* evidenziò che per raggiungere questi obiettivi era necessario fornire un numero di informazioni maggiore circa i piani futuri dell’impresa e che avrebbero dovuto essere illustrate le opportunità, i rischi e le incertezze che caratterizzano la gestione. Forte fu l’accento posto sulla necessità di fornire informazioni prospettiche.

(28) Letteralmente il modello del *Jenkin’s Committee* prevedeva: “I. *Financial and non financial data: a. Financial statements and related disclosures; b. High-level operating data and performance measurements that management uses to manage the business; II. Management’s analysis of financial and non financial data: a. Reasons for changes in the financial, operating, and performance-related data, and the identity and past effect of key trends. III. Forward looking information: a. Opportunities and risks, including those resulting from key trends; b. Management’s plans, including critical success factors; c. Comparison of actual business*

Sezione	Contenuto
<i>i. Dati di tipo economico-finanziario e di tipo non finanziario:</i>	a. bilancio e relative note; b. informazioni operative di maggiore rilevanza e misure di performance che l'alta direzione utilizza per governare l'azienda.
<i>ii. Analisi effettuata direttamente dalla direzione dei dati di tipo economico-finanziario e dei dati non finanziari:</i>	a. cause dei cambiamenti nei dati economico-finanziari, dei dati non finanziari operativi e delle relative misure di performance; b. identificazione dei trend più rilevanti di questi in passato.
<i>iii. Forward looking information (ossia informazioni prospettiche, rivolte al futuro):</i>	a. opportunità e rischi, compresi quelli risultati dagli andamenti delle variabili più rilevanti; b. piani della direzione che illustrino i fattori critici di successo dei medesimi; c. confronti tra le performance attuali e le performance, i rischi e le opportunità previste in piani predisposti e comunicati dalla direzione;
<i>iv. Informazioni sui dirigenti e sugli azionisti:</i>	a. amministratori, dirigenti, compensi, azionisti di maggioranza e transazioni tra parti correlate;
<i>v. Background dell'azienda:</i>	a. principali obiettivi e strategie; b. scopo e descrizione dell'attività e della proprietà; c. influenza della struttura del settore sull'attività aziendale.

Tabella 2.
Jenkin's Committee Model of Business Report 1994.

Il *Jenkin's Committee* suggerì di dedicare una sezione intera del bilancio – la terza intitolata alle *Forward looking information* – alla descrizione dei *piani aziendali* evidenziando i *fattori critici di successo* (*management's plans, including critical success factors*). Il Comitato specificò il significato che intendeva attribuire alla espressione "*plans*". Non si pretendeva naturalmente che fosse evidenziato ciò che "sicuramente" l'impresa avrebbe fatto, ma l'intenzione del *management* di muovere in una certa direzione. Era in altri termini

performance to previously disclosed opportunities, risks, and management's plans. IV. Information about management and shareholders: a. Directors, management, compensation, major shareholders, and transactions and relationships among related parties; V. Background about the company. a. Broad objectives and strategies; b. Scope and description of business and properties; c. Impact of industry structure on the company".

richiesto di fornire indicazioni sulla “*vision*” aziendale (29) in quanto “*even though a company may not achieve its plans, understanding the general direction of the company is helpful*”. Indicazioni di questo tenore sarebbero state giudicate utili dagli *User* in quanto “*management is the best source of information about the direction it intends to lead the company and its plans are an important leading indicator of the company’s future*”.

Il lavoro del *Jenkin’s Committee* ha rappresentato il punto di partenza per successive ricerche del FASB che nel 1998 ha dato inizio al *Business Reporting Research Project* con il fine di continuare ed approfondire le ricerche del *Jenkin’s Committee*. Questo progetto ha portato alla pubblicazione nel marzo 2001 dello *Steering Committee Report* intitolato “*Improving business reporting: insights into enhancing voluntary disclosures*”. Si tratta di un documento emanato con le medesime modalità dei principi contabili, cui non è tuttavia riconosciuto lo status pieno di *Standard* contabile. Esso fornisce da un lato alcune esemplificazioni di *best practice* specifiche per settore, e dall’altro lato un *framework* di riferimento per individuare le informazioni prospettiche da inserire in bilancio su basi volontarie, suggerendo un processo logico per identificare le informazioni prospettiche che potrebbero essere utili agli investitori e per decidere se la comunicazione delle stesse sia o meno consigliabile (30).

(29) CODA V., “Orientamento strategico di impresa”, 1991, UTET.

(30) Tale *framework* redatto e pubblicato nel 2001 dallo *Steering Committee* del FASB è descritto nei termini seguenti: “*Identify the aspects of the company’s business that are especially important to the company’s success. These are the critical success factors for the company. Identify management’s strategies and plans for managing those critical success factors in the past and going forward. Identify metrics (operating data performance measures) used by management to measure and manage the implementation of their strategies and plans. Consider whether voluntary disclosures about the company’s forward-looking strategies and plans and metrics would adversely affect the company’s competitive position and the risk of adversely affecting competitive positions exceed the expected benefit of making the voluntary disclosure. If disclosure is deemed appropriate, determine how best to voluntarily present that information, the nature of metrics presented should be explained, and those metrics should be consistently disclosed from period to period to the extent they continue to be relevant*”. Lo *Steering Committee* suggerisce di procedere identificando i fattori critici di successo dell’impresa e di comprendere le misurazioni ossia le *operating data performance measures* rilevanti utilizzate dal management per presidiare i medesimi. Le misura non finanziarie utilizzate per il governo dell’impresa e quindi per finalità interne di gestione dovrebbero essere comunicate all’esterno compatibilmente con la necessità di tutelare la posizione competitiva dell’azienda medesima.

Negli ultimi anni i lavori dell'AICPA in materia sono continuati con l'obiettivo di istituzionalizzare lo studio della rilevante tematica del miglioramento dell'informativa economico finanziaria mediante la creazione di un modello di bilancio di riferimento integrato con informazioni *Non finance – Forward looking* utile per gli *User*. Nel gennaio del 2003 è stato creato lo *Special Committee on Enhanced Business Reporting*. Nel gennaio 2005 è stato formalmente creato un consorzio noto come EBRC *The Enhanced Business Reporting Consortium* che è un "*Consortium of investors, creditors, regulators, management, and other stakeholders to improve the quality and transparency of information used for decision-making.*"

Questo consorzio lavora per la creazione di consenso a livello internazionale attorno ad un "*Internationally recognized framework of voluntary, international guidelines for EBR*". La missione dell'EBRC è migliorare la qualità, l'integrità e la trasparenza delle informazioni utilizzate per prendere decisioni in modo efficiente sia da un punto di vista dei costi sia da un punto di vista dei tempi. *Members are developing a voluntary, global disclosure framework designed to be the "gold Standard" in business reporting.*

Quando sarà completamente sviluppato questo *framework* fornirà la struttura per la presentazione delle componenti non finanziarie del bilancio compresi gli indicatori di performance più rilevanti e faciliterà una maggiore integrazione tra le componenti finanziarie e le componenti non finanziarie con riferimenti specifici di tipo settoriale. Renderà più semplice per gli *stakeholder* comprendere le opportunità e i rischi che l'azienda affronta e permetterà di comprendere meglio la complessità dell'attività e la qualità e variabilità degli utili e dei flussi di cassa. Nel luglio 2006 è stato rilasciato un documento che presenta una bozza per la discussione del modello di "*Enhanced Business Reporting Framework for Private Companies*" preparato, diffuso e attualmente in corso di discussione da parte dei partecipanti al Consorzio EBRC.

Il medesimo è riportato nella tabella 3.

Per comprendere la rilevanza riconosciuta nel contesto statunitense alle informazioni prospettive è indispensabile comprendere anche quale sia il grado di responsabilità per gli amministratori che è stata nel tempo associata ad un tale tipo di *disclosure*.

Level 1	Level 2
<i>Business landscape</i>	Overview Competition Customers Technological change Owner relations Capital availability Political Regulatory
<i>Strategy</i>	Business model Organization & governance Risk management Environmental & social
<i>Competencies & resources</i>	Key processes Customer satisfaction People Innovation Supply chain Intellectual property Information & technology Financial assets Physical assets
<i>Performance</i>	Financial measures Non-financial measures

Tabella 3.

Enhanced Business Reporting Framework for Private Companies, draft 2006.

Lo sviluppo dei primi documenti AICPA in merito all'informativa prospettica si accompagna infatti ad un rilevante cambiamento di atteggiamento da parte delle autorità competenti proprio su questo argomento (31). Solo a partire dagli anni '70 la SEC ha iniziato a considerare favorevolmente l'informativa prospettica o *F.li.* quale strumento informativo rilevante per incrementare l'efficienza informativa dei mercati finanziari. In precedenza l'emanazione di *F.li.* era vietata in quanto si credeva che il suo impiego nelle decisioni di investimento fosse eccessivamente rischioso. Dopo una serie di studi preliminari, l'orientamento mutò. Nel 1973 (*release 5362*) la SEC decise di non proibire né di imporre *F.li.* alle società quotate e nel 1975 (*release 5581*) stabilì che nel

(31) L'indagine sugli orientamenti della SEC in merito alla *F.li.* è svolta in QUAGLIA A., cit, 2004, cui qui si fa riferimento.

prospetto 8-K dovesse obbligatoriamente essere comunicata: la *F.li.* che la società aveva già diffuso ad alcuni operatori, la notizia che *F.li.* precedentemente comunicata dalla società non era più valida a seguito dell'evoluzione della gestione; la dissociazione da *F.li.* emanata da altri soggetti se questa era considerata dal management non corretta; l'intenzione di cessare la pratica volontaria di comunicare *F.li.*, se in precedenza tale politica era stata adottata dalla società. Con la stessa *release* la SEC impose di inserire nel bilancio ossia nel prospetto 10-K la *F.li.* comunicata nel corso dell'anno ed il relativo confronto con i dati consuntivi ed emanò per la prima volta una clausola di salvaguardia o *Safe harbor rule*, finalizzata a definire le circostanze entro le quali una *F.li.* non dovesse considerarsi inaffidabile. Quest'ultima regola risultava fondamentale in quanto le società che emettevano *F.li.* potevano essere chiamate in giudizio da investitori che avevano subito danni patrimoniali a seguito di decisioni prese sulla base di informazioni prospettiche comunicate dalla società e poi rivelatisi fallaci. La clausola di salvaguardia fu poi perfezionata dalla SEC con la *release* 6084 del 1979 sulla base della quale si stabiliva che potevano essere sollevate cause giudiziarie da investitori danneggiati solo se questi ultimi provavano che la *F.li.* era stata preparata in mala fede o con gravi negligenze da parte della società e quindi si poneva l'onere della prova a carico dell'investitore. Dopo ampia discussione sul tema, nel 1995 il Congresso degli Stati Uniti è intervenuto stabilendo operativamente delle regole chiare nella *Section 21E* del *Securities Exchange Act* del 1934. In tale norma si stabilisce che la società non sarà considerata responsabile per le conseguenze di *F.li.* comunicata se l'informazione: "*is identified as a F.li. Forward looking statement, and is accompanied by meaningful statements identifying important factors that could cause actual results to differ materially from those in the Forward looking statement*" e "*the plaintiff fails to prove that the forward-looking statement if made by a natural person, was made with actual knowledge by that person that the statement was false or misleading; or if made by a business entity, was made by or with the approval of an executive officer of that entity; and made or approved by such officer actual knowledge by that officer that the statement was false or misleading*". Ricade in tale clausola praticamente ogni tipo di *F.li.*: dalle informazioni economico-finanziarie (ricavi, redditi, dividendi, struttura finanziaria ecc.) di tipo previsionale, a piani e

obiettivi stabiliti dal management per la futura gestione, a stime circa l'evoluzione futura della gestione contenute nella relazione degli amministratori allegata al bilancio, come pure qualunque informazione fornita circa le ipotesi alla base di tali formulazioni.

Come si è già anticipato in un precedente paragrafo, l'AICPA ha emanato nel marzo 2009 la "*Guide – Prospective Financial Information*", che riassume e ricomprende tutto il *corpus* normativo vigente negli Stati Uniti sul tema dell'informativa prospettica. Questo rilevante documento sarà oggetto di approfondita analisi e confronto con il documento ISAE 3400 nell'ambito della seconda parte del volume, cui si rinvia.

L'*escursus* storico svolto mette in luce il fatto che nel contesto statunitense, sin dall'inizio degli anni '70, i bilanci sono stati regolarmente integrati e arricchiti, per espressa indicazione delle istituzioni di riferimento per le professioni contabili da un rilevante numero di informazioni prospettiche e che è stata prevista mediante la regolamentazione delle *safe harbor rules* un'incentivazione per i redattori dell'informativa economico aziendale a fornire sistematicamente questo tipo di informativa. Di conseguenza, anche il tema della attendibilità e quindi del controllo da parte dei revisori sui piani e più in generale sui dati non finanziari con questo termine intendendo implicitamente, come si è visto, che si tratta di dati tipo *prospective o forward looking* è stato oggetto di grande attenzione, di studio e di ricerca. È opportuno notare che nel contesto statunitense è stato emanato nella sua attuale formulazione il documento AT *Section 301* dedicato alla attestazione delle *Prospective Financial Information* nel 2001. Come si vedrà analiticamente tale documento suggerisce linee guida per molti aspetti coerenti con le previsioni del principio internazionale ISAE 3400.

CAPITOLO 5
LE FATTISPECIE DI COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA FATTIBILITÀ DEI PIANI
IN CONTESTI DIVERSI DALLA CRISI. CRITICITÀ COMUNI

SOMMARIO: 1. L'individuazione delle fattispecie. – 2. Verifica delle informazioni prospettiche comunicate nelle situazioni ordinarie. – 2.1. Sussistenza del presupposto della continuità aziendale. – 2.2. Indicazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione previste dalle disposizioni del D. Lgs. 32/2007. – 2.3. Comunicazione prospettica delle società quotate. – 3. Verifica delle informazioni prospettiche comunicate in situazioni straordinarie. – 3.1. Leveraged buy out. – 3.2. Ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa. – 4. Criticità comuni.

1. L'INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE.

Nei precedenti capitoli si sono individuate le fattispecie – piano di risanamento, ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo – in cui l'impresa è chiamata a predisporre e il revisore ad attestare piani utili per risolvere una situazione di crisi. Si è in questi casi concluso che l'attestatore deve fare riferimento costante per lo svolgimento della propria attività agli *International Standards on Assurance Engagements* ed in particolare al documento 3400 dedicato al tema "*Examination of Prospective Financial Information*". Si è altresì chiarito che quest'ultimo principio è di chiara derivazione statunitense e si è conseguentemente approfondita l'indagine sul tema della crisi e delle attestazioni dei professionisti oltreoceano (1).

Il rinvio agli *Standard Internazionali* – ed in particolare all'ISAE 3400 – non è, però, un fatto nuovo nel contesto nazionale. Indicazioni in tale senso sono rintracciabili anche in contesti differenti rispetto a quello della crisi.

(1) Questo aspetto è stato evidenziato in dottrina da QUAGLI A., op. cit., 2004, pagg. 103 e ss.

Più in particolare in contesti di tipo ordinario il principio internazionale è utile riferimento per le usuali verifiche del revisore sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, che richiedono la valutazione dei piani economico-finanziari e la considerazione di eventuali altre informazioni prospettiche redatte dagli amministratori. Inoltre le società quotate, ma con l'introduzione del D. Lgs. 32/2007 anche le non quotate, sono chiamate ad una *disclosure* arricchita che prevede, tra l'altro, l'inserimento nei bilanci di indicatori e informazioni di tipo prospettico. In entrambi i casi la conoscenza dei citati principi internazionali costituisce indispensabile riferimento per l'attività del revisore. Infine nei contesti straordinari i medesimi documenti internazionali sono stati in più occasioni richiamati per le relazioni di attestazione previste in caso *Leveraged buy out* e per le verifiche sui dati previsionali redatti dall'emittente nell'ambito delle procedure di ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa.

Nel presente capitolo si studiano le situazioni individuate, al fine di tracciare un quadro il più possibile completo delle criticità comuni alle differenti situazioni.

2. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI PROSPETTICHE COMUNICATE NELLE SITUAZIONI ORDINARIE.

Ci si sofferma in questo paragrafo sull'analisi delle situazioni ordinarie di comunicazione e di valutazione delle informazioni prospettiche e quindi più in particolare delle verifiche svolte dal revisore – sia che si tratti del collegio sindacale, sia che si tratti di un revisore unico, sia che si tratti di una società di revisione – per valutare l'esistenza del *going concern* e l'informativa di tipo prospettico rintracciabile nei fascicoli di bilancio.

2.1. *Sussistenza del presupposto della continuità aziendale.*

Il principio di revisione 570 sulla “Continuità aziendale” (2) stabilisce che quando insorge un dubbio circa la prospettiva di *going concern* il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze

(2) Documento 570 “Continuità aziendale” della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione, in Principi di revisione 2007, pag. 328.

circa la capacità dell'impresa di permanere in funzionamento nel prevedibile futuro (3). Il revisore deve pertanto a tale fine richiedere all'azienda e verificare i piani economico finanziari. È possibile identificare previsioni comuni al principio nazionale 570 e al principio internazionale ISAE 3400, cui nei fatti il primo sembra implicitamente e continuamente richiamarsi. Ci si propone in questo paragrafo di identificare e di dare evidenza a tali corrispondenze così da rendere le medesime esplicite e riconoscibili e conseguentemente dimostrare che il principio internazionale rappresenta già, anche se in via mediata, un riferimento comunemente utilizzato nel contesto nazionale.

Nel corso del proprio lavoro, il revisore svolge procedure volte ad ottenere elementi probativi per la formulazione del giudizio sul bilancio di esercizio. Allorché si ponga un dubbio in merito alla prospettiva di continuità aziendale è possibile che talune di dette procedure assumano maggiore importanza oppure che sia necessario adottarne di ulteriori ovvero che si debbano aggiornare informazioni precedentemente ottenute. Il documento stabilisce quindi che al fine di valutare l'esistenza o meno dei presupposti stessi della continuità, il revisore debba considerare una serie di elementi tra i quali sicuramente i piani economico finanziari redatti dagli amministratori

(3) DIFINO M., "Crisi economica e continuità aziendale nell'informativa di bilancio", in *Journal of IR*, Anno VIII, N. 2, Trimestre Aprile/Giugno 2009. Diversi organismi hanno richiamato l'attenzione dei revisori sull'attuale situazione economico-finanziaria e sulle connesse problematiche di continuità aziendale. Recentemente, la Consob ha raccomandato alle società di revisione di tenere conto di tali richiami di attenzione nello svolgimento delle procedure di controllo relative ai bilanci chiusi al 31.12.2008 e successivi. Pur rilevando che non sono stati introdotti obblighi di revisione aggiuntivi rispetto alle regole già contenute nei principi di revisione, si sottolinea che, nel contesto di crisi, è aumentata la probabilità di riscontrare eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. IAASB, *Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment*, 20 gennaio 2009; PCAOB, *Emerging Issue – Audit Considerations in the Current Economic Environment*, 22-23 ottobre 2008; ICAEW, *Policy Briefing – Going Concern*, dicembre 2008; ICAI, *Going Concern Considerations in the Current Economic Environment*, febbraio 2009. Sul tema delle verifiche del collegio sindacale nelle situazioni di crisi aziendale si veda: BERNARDI D. "Adempimenti del collegio sindacale nelle situazioni di crisi aziendale: osservazioni del collegio sindacale ex art. 2446 c.c.. Vigilanza dell'organo di controllo", in rivista "Il controllo legale dei conti", 3/2001.

per finalità interne di tipo gestionale. Più in particolare è previsto che le procedure che possono essere rilevanti in questa circostanza consistono nell'analizzare e discutere con la direzione aziendale i flussi di cassa, la redditività e altri dati previsionali. Il principio 570 stabilisce infatti che quando vengono analizzati i flussi di cassa, la redditività e le altre previsioni rilevanti, il revisore deve accertare l'attendibilità del sistema che genera tali informazioni. Il revisore inoltre deve valutare se i presupposti su cui si basano le previsioni siano appropriati alle circostanze e confrontare le previsioni di recenti periodi passati con i risultati effettivi, oltre a confrontare le previsioni del periodo corrente con i risultati conseguiti fino alla data di riferimento. Ancora il documento 570 rileva che il revisore deve valutare e discutere con la direzione i piani per azioni future quali per esempio progetti di cessione dei beni, prestiti o ristrutturazioni di debiti, riduzione o differimento di spese, aumenti di capitale. Per il revisore la rilevanza di tali piani diminuisce con l'aumentare del periodo di tempo prima che i piani siano realizzati. Di norma è attribuita particolare importanza ai piani che possono avere un effetto significativo sulla solvibilità dell'impresa nell'immediato futuro. Il documento stabilisce che il revisore è chiamato a valutare sulla base di sufficienti ed appropriati elementi probativi la realizzabilità di tali piani e se il risultato degli interventi ipotizzati quali basi per la redazione degli stessi sia destinato a migliorare la situazione aziendale. Il revisore deve inoltre richiedere una attestazione scritta dalla direzione relativamente a tali piani.

Dopo avere svolto le procedure considerate necessarie, aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed avere esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione e di ogni altro elemento considerato rilevante, il revisore deve decidere se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità aziendale siano stati risolti in modo soddisfacente.

Se, a suo giudizio, è stata ottenuta una sufficiente ed adeguata evidenza che il presupposto della continuità aziendale è appropriato, la relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafi d'enfasi. Se invece, a suo giudizio, il presupposto della continuità aziendale è appropriato perché vi sono elementi correttivi, in particolare vi sono piani affidabili della direzione per azioni future, il revisore deve considerare le informazioni da evidenziarsi al

riguardo in bilancio. Potrà infatti decidere di non riportare nulla nella propria relazione in quanto si è convinto della sussistenza del presupposto della continuità oppure potrà evidenziare nella propria relazione una *opinion* sulla ragionevolezza dei piani predisposti dalla direzione che, a suo giudizio, sono tali da fare credere di poter superare le momentanee difficoltà finanziarie dell'azienda. Il documento 570 chiarisce il ruolo della relazione del revisore: essa aiuta a valutare l'attendibilità del bilancio, ma non è garanzia del futuro funzionamento dell'impresa.

Se sussistono dubbi sulla continuità aziendale il revisore deve valutare se gli elementi raccolti attestino che le prospettive di riuscire a superare la situazione di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondino su presupposti ragionevoli oppure se le stesse si fondino su presupposti fortemente opinabili. Nel primo caso – presupposti ragionevoli – potrà quindi esprimere un parere positivo senza rilievi, ma dovrà aggiungere un paragrafo d'enfasi, oppure, nel caso in cui l'informativa fornita non sia considerata adeguata, il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio avverso per mancanza di informativa. Nel secondo caso – presupposti fortemente opinabili – il revisore potrà dichiararsi impossibilitato ad esprimere il proprio giudizio nel caso in cui giudichi insufficiente o male impostata l'informativa prospettica fornita, oppure esprimerà un giudizio negativo nel caso in cui tale informativa prospettica sia stata fornita, ma il contenuto della stessa sia giudicato non realizzabile dal revisore. In entrambi i casi il revisore nella propria relazione deve: a) descrivere le condizioni principali che provano l'insorgere dei dubbi circa la capacità dell'impresa di continuare l'attività; b) indicare che vi sono significativi dubbi che l'impresa possa continuare come azienda in funzionamento e quindi sia in grado di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale corso della gestione.

L'analisi svolta permette di individuare alcune criticità rilevanti. In particolare pare a chi scrive che si possano individuare i seguenti aspetti: a) è chiarito che il ruolo del revisore non può essere quello di garanzia del conseguimento delle indicazioni previste nel piano; b) è indicata la centralità tra le altre informazioni prospettiche di quelle strutturate in un piano economico-finanziario; c) è richiesta la valutazione dell'attendibilità del sistema contabile che genera le informazioni economico finanziarie prospettiche ed è valutato il

sistema di controllo interno; d) è espressa la necessità di giudicare prima di tutto le ipotesi su cui si basano le previsioni; e) è enunciata l'esistenza di una proporzionalità inversa tra durata della previsione e attendibilità della stessa; f) è qualificata quale attività indispensabile la valutazione degli elementi probativi che permettono di considerare realizzabili le azioni che la direzione dichiara di volere realizzare; g) è stabilito che il revisore ottenga dalla direzione una attestazione scritta di assunzione di responsabilità per la redazione del piano.

2.2. Indicazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione previste dalle disposizioni del D. Lgs. 32/2007.

Le società italiane hanno applicato per la prima volta nei bilanci 2008 le disposizioni del D. Lgs. 32/2007. Questo decreto ha recepito il contenuto obbligatorio della direttiva di modernizzazione contabile 51/2003, incidendo sulla predisposizione del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione di revisione (4). In particolare nella relazione sulla gestione gli amministratori devono ora fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (5). La relazione deve contenere gli indicatori di risultato "finanziari" e, se del caso, "non finanziari" (6) necessari alla comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione, nonché gli obiettivi e le politiche adottate in materia di gestione del rischio finanziario, e l'esposizione

(4) DIFINO M., op. cit., 2009.

(5) Cfr. art. 2428 c.c., art. D. Lgs. 87/1992 e artt. 94 e 100, D. Lgs. 209/2005.

(6) Per approfondimenti si rinvia *infra*. Una trattazione dell'argomento è rinvenibile in: RIVA P., "Le misure di prestazione come informazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione da includere nella relazione accompagnatoria al bilancio o in specifici documenti da allegare al bilancio", pag. 67-80, in "Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio", EGEA, pagg. 2001; QUAGLI A., op. cit., 2004, F. Angeli; IRDCEC, "Documento n. 1 La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni", ottobre 2008; CNDCEC "Relazione sulla gestione. Art 2428 c.c.. La relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007", gennaio 2009; CNDCEC PR. 001 "Il Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio", febbraio 2009.

della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari (7).

Anche prima del recepimento della direttiva l'articolo 2428 c. 2, n. 6 c.c. prevedeva l'obbligo per le società di fornire una informativa di tipo previsionale nell'ambito della relazione sulla gestione in quanto stabiliva che gli amministratori rendicontassero tra le altre cose "l'evoluzione prevedibile della gestione" (8). Tale espressione estremamente sintetica ha nella realtà portato ad interpretazioni da parte delle aziende spesso non incisive. In proposito si è sviluppato un interessante dibattito dottrinale. Ci si è chiesti quale sia il vantaggio per l'azienda di comportamenti orientati alla trasparenza che comportino, tra l'altro, la comunicazione di informazioni di tipo *forward looking* e fino a che punto l'informazione privata debba e possa divenire pubblica. In altri termini ci si è chiesti se e fino a che

(7) Tali rischi sono definiti nel principio contabile internazionale IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative", richiamato dal principio contabile nazionale OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (art. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)". Gli intermediari bancari e finanziari vigilati, oltre a fornire le informazioni previste dall'IFRS 7 e dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia, valuteranno l'opportunità di fornire ulteriori dati se necessario: cfr. *Financial Stability Forum*, "Rafforzare la solidità dei mercati e degli intermediari", aprile 2008.

(8) Sia concesso il rinvio a RIVA: "La descrizione dei modelli proposti dagli studiosi di *management accounting* anglosassoni (...) ha permesso di individuare le principali categorie di misure di prestazione utilizzate per finalità interne di governo. In particolare si è evidenziato che accanto alle misure di tipo economico-finanziario devono trovare posto altri indicatori che descrivono direttamente alcune dimensioni rilevanti – clienti/mercato, processi interni, innovazione, ecc. – per comprendere se l'impresa stia operando in modo da creare valore per il cliente finale in questo modo ponendo le basi per il proprio successo duraturo. Cercando di tradurre il linguaggio per l'interno in un linguaggio per l'esterno, possiamo dire che tutti questi indicatori ben rispondono alle esigenze individuate dalla stessa legislazione civilistica di descrivere nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori la situazione della società, l'andamento della gestione (...) e il prevedibile andamento della gestione. Questa convinzione risulta rafforzata dal fatto che lo stesso legislatore indica questa come la strada da percorrere là dove rende obbligatoria l'evidenziazione delle attività di ricerca e sviluppo, svolte durante l'esercizio: la descrizione di queste attività può infatti essere fatta in un certo senso corrispondere alla evidenziazione dei processi interni innovativi previsti esplicitamente nell'ambito del modello del *balanced score card*". RIVA P., op. cit., Egea, 2001, pag. 71.

punto se esista un diritto dei terzi di conoscere ed un dovere dell'impresa di comunicare (9). In proposito è stato evidenziato, da orientamenti dottrinali qui condivisi (10), che ad una prima analisi, dal ristretto punto di vista dell'azienda, i benefici che derivano da una chiara politica di informazione per l'esterno possono apparire limitati: la realtà dei fatti è però diversa. Seppur non esattamente qualificabili, sussistono, infatti, una serie di vantaggi da riconnettere all'informativa economico-finanziaria, cui l'organismo aziendale può legittimamente aspirare se non ha mancato di curare i rapporti con le varie classi di soggetti con le quali è in relazione. Ciò non vuole dire che la dialettica insita in ogni sistema aziendale potrà essere attenuata, soffocata o addirittura eliminata mediante un miglioramento dell'informazione. Il ruolo svolto dall'informazione è un ruolo di collegamento in quanto in forza di previsioni informative obbligatorie per legge, o convenute per contratto o comunque fornite, la dialettica risulta incanalata nell'ambito di un sistema di interessi oggettivi allo scopo di raggiungere e mantenere l'equilibrio aziendale. La trasparenza dell'attività aziendale ed in particolare la trasparenza dei bilancio di esercizio diventa una delle condizioni su cui poggiano rapporti economici corretti fra l'impresa e le diverse categorie di soggetti ad essa partecipanti. È stato osservato che la

(9) Risulta interessante in proposito la riflessione di CAPALDO: "Quando si affronta la materia in esame, uno dei primi nodi che bisogna sciogliere riguarda il temperamento di due contrapposte esigenze: da un lato, quella di arricchire il più possibile l'informazione, dall'altro, quella di consentire all'impresa di mantenere un certo riserbo su taluni aspetti della sua attività e di contenere il costo dell'informazione in limiti ragionevoli. (...) Si afferma che l'informazione esterna dovrebbe trovare un limite nella necessità di non danneggiare l'impresa, nel senso che a quest'ultima dovrebbe essere consentito di tacere su fatti che – se noti all'esterno – potrebbero procurarle direttamente o indirettamente nocimento. Un tale criterio appare subito molto generico e non regge ad un pur sommario esame critico. (...) infatti, appare difficilmente configurabile un interesse per così dire oggettivo dell'impresa, un interesse che sia cioè nettamente distinguibile, anzi contrapponibile, ad ogni altro tipo di interessi, a cominciare da quelli dei suoi stessi protagonisti (lavoratori, finanziatori, ecc.). (...) A mio parere più che dalla preoccupazione di tutelare non ben identificati interessi dell'impresa, l'ampiezza dell'informazione esterna dovrebbe essere limitata dall'esigenza di contenerne il costo in una misura accettabile", CAPALDO P., "Qualche riflessione sulla informativa esterna di impresa", in Rivista dei dottori commercialisti, n. 5/75, pag. 840.

(10) Si riporta il pensiero qui condiviso di DI STEFANO G., op. cit., 1990.

trasparenza delle operazioni aziendali non ha comunque di per sé un valore immanente di creazione del consenso. Bisogna piuttosto sottolineare che, qualora essa non permetta la riduzione del conflitto, ne consente comunque una trattazione entro schemi predefiniti e quindi tendenzialmente stabilizzanti. Tali schemi istituzionalizzano il conflitto, lo riportano cioè entro comportamenti procedurali o ambiti strutturali che, se non ne disinnescano completamente la forza centrifuga, permettono di rispettare alcune compatibilità di fondo non altrimenti evidenziabili.

Un simile dibattito è rintracciabile anche negli Stati Uniti. Come si è rilevato nel capitolo precedente, cui si rinvia per approfondimenti, oltreoceano si rileva però una maggiore abitudine delle aziende alla comunicazione delle informazioni prospettiche e soprattutto una maggiore attenzione al tema da parte delle istituzioni preposte alla statuizione dei principi. In proposito è solo il caso di richiamare il lavoro di approfondimento tuttora in corso sulla strutturazione delle informazioni prospettiche in bilancio portato avanti su *input* dell'AICPA dall'*Enhanced Business Reporting Consortium*. D'altra parte vale la pena di notare che l'espressione "informazioni non finanziarie" utilizzata dal D. Lgs. 32/2007 richiama in modo letterale la terminologia utilizzata da tempo nel contesto statunitense che utilizza l'espressione *non financial information* per intendere specifiche categorie di *forward looking information* (o *F.li.*) (11) la cui inclusione nell'informativa di bilancio ne aumenta l'utilità per gli utilizzatori.

La richiesta di inserire informazioni prospettiche nell'informativa di bilancio non può che accompagnarsi alla necessità per i revisori di esprimersi sulla sola attendibilità. Poiché nel contesto nazionale non sono presenti rigorosi riferimenti è necessario anche in questo caso considerare i principi di *Assurance* internazionali. Proprio il documento ISAE 3400 precisa però che le indicazioni in esso previste non si applicano agli esami delle informazioni prospettiche

(11) Per approfondimenti sul tema delle informazioni *Forward looking (F.li.)* e non finanziarie in bilancio si rinvia a: RIVA P. "Performance measurement: from internal management information to external disclosure", W.P. 39, Collana W.P. Dir. Bocconi, 1999; RIVA P., op. cit., 2001; RIVA P. "La rilevanza delle informazioni non finanziarie nel bilancio di esercizio", in IR-Top, 4/2002; POZZA L. (a cura di), *Report* di ricerca "Le risorse immateriali nel bilancio delle imprese", Pwc-Bocconi, 2003; QUAGLI A., op. cit., 2004, pagg. 103 e ss.; QUAGLI A., TEODORI C., "L'informativa volontaria per settori di attività", Franco Angeli, 2005.

economico finanziarie che siano “espresse in termini generici o in relazioni discorsive”. Quale esemplificazione di queste fattispecie richiama proprio le informazioni prospettiche che sono rinvenibili nelle *management's discussion and analysis in an entity's annual report*. L'inapplicabilità è fatta discendere non dal documento, ma dalle caratteristiche – generiche o meno – dell'informativa in esso prodotta. Ne segue che se le informazioni prospettiche sono fornite in modo sistematico ed esaustivo l'ISAE 3400 potrebbe al contrario trovare applicazione. In ogni caso, il documento evidenzia che molte delle procedure in esso previste e codificate possono, anche se non necessariamente devono, essere utilmente considerate e rispettate dal revisore anche nel caso in cui riscontri situazioni di informativa non strutturata e quindi qualificabile come generica e discorsiva (12).

2.3. *Comunicazione prospettica delle società quotate.*

Per le società quotate la possibilità di una informativa di tipo prospettico in bilancio era già prevista dall'art. 68 del Regolamento Emittenti della Consob. Quest'ultimo è infatti dedicato alla regolamentazione della comunicazione di dati previsionali e obiettivi quantitativi e stabilisce per le società quotate la possibilità, anche se non l'obbligo, di diffondere tali informazioni purché siano rispettate alcune condizioni con riferimento alle modalità di comunicazione al pubblico, siano svolte delle verifiche di coerenza tra l'andamento effettivo della gestione e i dati previsionali diffusi e, in caso di rilevanti scostamenti, sia informato il pubblico senza indugio (13). Una interpretazione della lettera del Regolamento Emittenti è fornita dalla “Guida per l'informazione al mercato” (14) del Forum Ref. (15)

(12) “*This ISAE does not apply to the examination of prospective financial information expressed in general or narrative terms, such as that found in management's discussion and analysis in an entity's annual report, though many of the procedures outlined herein may be suitable for such an examination*”, par. 1), ISAE 3400.

(13) Per una approfondita analisi del quadro normativo e della disciplina della domanda e dell'offerta di informazioni prospettiche con riferimento alle situazioni di *going concern* nel contesto nazionale e internazionale, si rinvia a QUAGLI A., op. cit., 2004.

(14) Guida per l'informazione al Mercato, 2002, Forum Ref., disponibile on line sul sito www.irtop.com. È dedicato al tema dell'informativa prospettica il principio n. 6 della Guida. Si legge, inoltre, nelle premesse al documento che: “L'iniziativa muoveva dalla constatazione dell'interesse delle singole parti in causa,

nella quale si leggono indicazioni integrative alle prescrizioni del regolamento. Il documento richiede l'esplicitazione delle ipotesi sottese alle informazioni prospettiche (16) e la comunicazione delle stesse agli utenti, in modo che questi ultimi possano capire quali fattori renderanno raggiungibili o meno i risultati interpretando autonomamente lo svolgersi o meno degli eventi futuri alla luce delle ipotesi iniziali. Inoltre il documento stabilisce che l'informativa prospettica sia caratterizzata da costanza e continuità dei contenuti qualora diffusa sotto forma di schemi, indicatori specifici o documenti di sintesi (17) così da consentire al lettore di comparare lo svolgersi della gestione rispetto alle informazioni prospettiche a suo tempo diffuse, senza creare asimmetrie temporali causate dalla presentazione dei soli dati che di volta in volta risultano positivi. Sono formulate anche alcune richieste che potrebbero sembrare ridondanti ossia è considerata necessaria anche una separata e autonoma comunicazione al mercato di tutti i dati prospettici contenuti in documenti costituenti obblighi informativi per la società e quindi in primo luogo il bilancio e le relazioni infrannuali (18).

emittenti, società di gestione del mercato, gestori del risparmio, analisti, intermediari, per un'adeguata e corretta informazione che assicuri al mercato una qualità dalla quale tutti traggono vantaggio. Un interesse pubblico che non può esprimersi solo attraverso la regolamentazione di legge, ma deve anche emergere da una pratica riconosciuta come conveniente dalla comunità finanziaria”.

(15) Il Forum Ref. (Ricerche per l'economia e la finanza) sull'informativa societaria è stato costituito all'inizio del 2001 con l'obiettivo di arrivare alla definizione di principi per migliorare l'informazione sulle società quotate e ha coinvolto, oltre al Centro di ricerca, l'Aiaf (Associazione Italiana Analisti Finanziari), Assogestioni, Assonime e Borsa Italiana.

(16) “Per informazione previsionale si intende quella contenente i dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli emittenti o gli obiettivi quantitativi della loro gestione. Essa deve contenere l'indicazione delle principali ipotesi sottostanti”, art. 68, c. 1, Regolamento emittenti Consob.

(17) “Qualora l'informazione previsionale sia espressa mediante indicatori specifici, schemi contabili o altri documenti di sintesi, gli emittenti assicurano, oltre alla continuità delle informazioni, anche la costanza dei contenuti informativi”, art. 68, c. 2, Regolamento emittenti Consob.

(18) “Quando l'informazione previsionale è contenuta in documenti informativi destinati al pubblico per disposizioni di legge e regolamenti, gli emittenti comunicano al mercato tale informazione al più tardi contestualmente

Questa indicazione potrebbe sembrare causa di inefficienze, ma in realtà essa è giustificata dal desiderio di conferire particolare forza ed evidenza alle informazioni prospettiche, ponendole espressamente all'attenzione del lettore che, esposto a documenti ricchi di dati quali i bilanci, potrebbe incorrere nell'errore di trascurarle. Infine è ribadita la necessità per le società quotate di comunicare al mercato senza indugio gli scostamenti significativi tra informazione prospettica e consuntiva (19) stabilendo che l'obbligo di comunicazione si verifica non a posteriori, ma *ex ante* nel momento in cui la società sviluppa la consapevolezza della loro possibile futura manifestazione. In altri termini è prescritto che in questi casi poiché c'è il rischio che il mercato si attenda risultati che l'azienda prevede già saranno mancati, il *management* prenda espressa posizione confermando o meno tali aspettative (20).

In sintesi secondo il combinato disposto del Regolamento Emittenti e della Guida Forum Ref., la società decide liberamente se fornire o meno informazioni prospettiche. Una volta stabilito di diffondere tale tipo di informativa è però richiesto un atteggiamento corretto e costante: diventa obbligatorio l'aggiornamento delle previsioni e spetta al management non solo comunicare, ma anche motivare gli scostamenti evidenziati. In conclusione, l'emittente che scelga di uniformarsi alla migliore prassi internazionale deve garantire chiarezza, continuità e comparabilità delle informazioni prospettiche comunicate.

Anche con riferimento alle verifiche sull'informativa prospettica fornita dalle società quotate è necessario richiamare la precisazione

alla pubblicazione dei medesimi documenti", art. 68, c. 3, Regolamento emittenti Consob.

(19) "Gli emittenti verificano la coerenza tra l'informazione previsionale precedentemente comunicata al mercato e la successiva informazione consuntiva o previsionale in loro possesso e non ancora comunicata al mercato. Essi comunicano al mercato senza indugio eventuali scostamenti significativi, illustrandone le ragioni", art. 68, c. 4, Regolamento emittenti Consob.

(20) "Gli emittenti comunicano al mercato le proprie valutazioni riguardo a scostamenti significativi esistenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi già comunicati al mercato dagli emittenti stessi. Per risultati attesi dal mercato s'intende la valutazione di consenso sui risultati dell'emittente espressa dai soggetti che svolgono professionalmente attività di analisi sugli strumenti finanziari dell'emittente, in conformità alla migliore prassi internazionale", art. 68, c. 5 e 6, Regolamento emittenti Consob.

contenuta nel documento dell'ISAE 3400. Si evidenzia cioè la possibilità di applicare il contenuto del principio a tutti quei casi in cui la medesima non sia espressa in termini generici e discorsivi.

3. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI PROSPETTICHE COMUNICATE IN SITUAZIONI STRAORDINARIE.

Ci si sofferma in questo paragrafo sull'analisi delle situazioni straordinarie di comunicazione e valutazione delle informazioni prospettiche e quindi più in particolare delle verifiche svolte dal revisore sui piani redatti in caso di operazione di fusione con indebitamento o *leveraged buy-out* e in caso di procedura di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa.

3.1. *Leveraged buy-out*.

Molteplici sono i contributi degli studiosi (21) che da tempo hanno espresso la necessità di utilizzare i principi internazionali nelle operazioni *leveraged buy-out* quale riferimento sia per l'attestazione del piano da parte dell'esperto ex art. 2501 bis c. 4 c.c. (22), sia per la relazione della società di revisione ex art. 2501 bis c. 5 c.c. (23). Anche Assirevi ha fornito indicazioni in tale senso in una bozza di documento di ricerca "Il *leveraged takeover*: la fusione a seguito di acquisizione mediante indebitamento" (24).

La redazione dell'attestazione del piano si rende necessaria perché con l'espressione *leveraged buy-out* si suole indicare, genericamente, una particolare operazione finanziaria finalizzata all'acquisto di una società (o di un ramo d'azienda), mediante il ricorso a capitali di

(21) In questo senso si esprimono i seguenti autori: REBOA M., op. cit., 6/2003; GAREGNANI G.M., op. cit., 2006, pag. 138 e ss.; SACCHI A., op. cit., 2006, pag. 163 e ss.; PICONE L.G., op. cit., Vol 19 II 2003, pagg. 1434 e ss.; ROMANO M., op. cit., 6/2005; MALGUZZI A., op. cit., 6/2005; MORANO A., "Leverage buy-out nelle operazioni di fusione dopo la riforma", in Notariato 6/2005.

(22) Si tratta dell'articolo del codice civile che si è visto essere richiamato dagli artt. 67, 161 e 182 bis l.f. qui esaminati.

(23) Il quinto comma dell'art. 2501 bis c.c. prevede la redazione di una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo e della società acquirente.

(24) La bozza è stata redatta nel 2004, e non risulta ad oggi approvata né risulta che il progetto di ricerca abbia avuto un seguito.

prestito forniti da istituti di credito e/o società finanziarie specializzate che verranno, terminata l'operazione, garantiti e successivamente rimborsati o con gli utili prodotti dalla società acquisita o con la cessione, di alcuni o di tutti, i cespiti aziendali della stessa. All'operazione di acquisto segue solitamente una operazione straordinaria di fusione tra le società coinvolte: si parlerà in questa fattispecie di *merger leveraged buy-out*. A seguito della confusione dei patrimoni, l'indebitamento contratto dalla società acquirente delle quote risulta traslato sul patrimonio della società acquisita. Quando si verifica l'incorporazione della società controllante nella società controllata, l'operazione è denominata *reverse leveraged buy-out*.

Gli elementi che caratterizzano l'operazione di fusione a seguito di acquisizione mediante indebitamento, sono quindi: a) l'assunzione di debiti da parte della società acquirente al fine di conseguire il controllo della società "bersaglio"; b) la funzione di garanzia generica oppure di fonte di rimborso assolta dal patrimonio della società acquisita in relazione al finanziamento ottenuto dalla società acquirente per realizzare l'operazione di fusione. Le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli art. 2357 e 2357-quarter del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'art. 2358 del codice civile (art 7, comma 1, lett. d, della L. 3 ottobre 2001, n. 366). Evidenzia la bozza del documento Assirevi che la disciplina introdotta dall'art. 2501 bis c.c. prevede la tutela dei soggetti che direttamente o indirettamente subiscono le conseguenze dell'operazione non mediante il divieto assoluto di organizzare ed effettuare l'operazione, ma mediante la predisposizione, preliminarmente all'approvazione della fusione da parte degli azionisti, di un'ampia e approfondita informativa e mediante il controllo su questa informativa, che deve essere esercitato da soggetti indipendenti. Le operazioni di *leveraged buy-out*, richiedono, infatti, la predisposizione di un adeguato piano finanziario che permetta di giudicare come sarà ottenuto il risanamento della posizione debitoria individuando la fonte delle risorse finanziarie utilizzate per far fronte ai debiti assunti dall'acquirente. Il progetto di fusione in caso di *leveraged buy-out*

dovrebbe, quindi, illustrare: a) la situazione e la struttura dell'indebitamento della società risultante dalla fusione con specifica indicazione della tipologia di debiti assunti e dell'esborso previsto per il rimborso del debito, degli interessi passivi e delle commissioni; b) le fonti delle risorse finanziarie necessarie per estinguere l'indebitamento; c) il piano strategico, sotto forma di bilancio di previsione della società risultante dalla fusione composto da conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa prospettici.

La relazione degli amministratori che accompagna il progetto di fusione deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. L'art 2501-bis c.c., c. 4 richiede la presentazione di una relazione da parte di un esperto, nominato dal Tribunale solo nel caso di società per azioni e in accomandita per azioni, che dovrà attestare la ragionevolezza delle indicazioni e delle valutazioni contenute nel progetto di fusione con riferimento alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Infine il quinto comma del medesimo articolo richiede che sia allegata al progetto la relazione della società incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente che ha come oggetto il piano economico finanziario predisposto dagli organi amministrativi. La norma trova applicazione nei casi in cui è prevista la revisione contabile obbligatoria, e questa deve essere svolta da una società di revisione e non da un revisore: ciò avviene nell'ambito delle fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 2409 bis c.c. ossia per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili (25).

Sono state evidenziate da più parti le difficoltà in cui si trova il revisore chiamato ad attestare il piano redatto in occasione di una operazione di tipo straordinario quale il *leveraged buy-out* (26). Si è

(25) GAREGNANI G.M., op. cit., pag. 145.

(26) Tra gli altri ROMANO sostiene: "è evidente che l'oggetto dell'attestazione del giudizio di ragionevolezza, ovvero il piano economico e finanziario, mal si concilia con la lettura, necessariamente asettica di un soggetto esterno all'impresa quale è l'esperto indipendente, (...) l'attestazione di

detto che è difficile conciliare la valenza informativa della comunicazione previsionale con l'esigenza formulata dal legislatore di fornire ai soci e ai terzi la più ampia ed esauriente *disclosure* sulla operazione di *leveraged buy-out* proposta dagli amministratori (27). Dalle procedure di controllo del piano economico finanziario è realistico attendersi una verifica volta ad accertare che le ipotesi a fondamento delle elaborazioni quantitative siano enunciate con chiarezza, che esse non siano manifestamente incongrue e irragionevoli, che siano indicati i principali eventi al di fuori del controllo aziendale che potrebbero condizionare i risultati prospettici e che sia stata verificata la coerenza di fondo del piano economico finanziario con le assunzioni (28).

La responsabilità del perito è declinabile con specifico riguardo al grado di conformità dell'indagine svolta con le linee guida enunciate nei principi professionali di generale accettazione emessi in materia di controllo dei dati revisionali (29). Si è già anticipato che questi

ragionevolezza si risolve nell'espressione di un giudizio sul grado di attendibilità delle ipotesi che sono alla base del piano di restituzione del debito contratto per l'operazione". ROMANO M., op. cit., pag. 717.

(27) "È stato infatti evidenziato che "attestare la ragionevolezza" di un certo procedimento "rappresenta in un certo senso una contraddizione" e che in effetti anche i principi di riferimento non richiamano il concetto di "attestazione", ma quello differente di *opinion* ossia di giudizio professionale". GAREGNANI G.M., op. cit. pag. 139 e ss.

(28) In questo senso REBOA M., op. cit., pag. 1228.

(29) In questo senso REBOA M., op. cit., pag. 1228. Nello stesso senso PICONE il quale evidenzia: "L'attestazione è una dichiarazione di scienza, che mal si concilia con l'attività che l'esperto deve compiere per verificare la ragionevolezza delle indicazioni degli amministratori: si tratta pur sempre di una attività valutativa, effettuata con criteri tecnico-finanziari ben noti nella prassi, in ordine alle corrette metodologie applicate dagli amministratori nell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per il rimborso del debito. Al riguardo, sembra chiaro che gli esperti non dovranno garantire che le previsioni indicate nel progetto di fusione si realizzeranno nei termini previsti dagli amministratori: il termine "attestare" non presuppone una garanzia di veridicità dei risultati indicati dagli amministratori (i quali lo ricordiamo effettuano valutazioni prospettiche emettendo *ex ante* un giudizio di sostenibilità del debito nel periodo successivo alla fusione) in quanto una proiezione dei ricavi futuri di una società può risultare più o meno corretta a seconda del verificarsi di eventi estranei all'attività sociale o imprevedibili; e non sarebbe ragionevole traslare su un soggetto estraneo alla società l'eventuale responsabilità per il mancato verificarsi di un evento futuro, quale il rimborso del debito nei tempi prospettati dagli amministratori". PICONE L.

sono unanimemente identificati negli *International Standards on Assurance Engagements* (30) che sono apprezzati in quanto stabiliscono in dettaglio le procedure da seguire e le cautele da rispettare da parte dei soggetti indipendenti incaricati di rilasciare un'opinione professionale sui documenti revisionali (31). Secondo alcuni commentatori essi costituiscono attualmente gli unici, effettivi e pertinenti riferimenti tratti dalle regole professionali per lo svolgimento delle relazioni richieste dai comma 4 e 5 dell'art. 2501 bis che regola l'operazione.

Il riferimento al principio internazionale permette, secondo parte della dottrina, anche di meglio comprendere e qualificare il contenuto delle due differenti relazioni previste nei due citati commi (32).

Secondo questo particolare approccio l'esperto sarebbe chiamato, tra l'altro, ad attestare la ragionevolezza delle ipotesi alla base del piano. Egli sarebbe incaricato di comprendere se si tratti di ipotesi ragionevoli e accettabili oppure se si tratti di ipotesi non ragionevoli e quindi non accettabili in quanto riferite ad eventi futuri che già è noto potrebbero non realizzarsi (33). In altri termini il professionista

op. cit., pag. 1435 e ss. Nello stesso senso GAREGNANI secondo il quale il contenuto dell'attività informativa del documento in esame "potrebbe essere apparentato non tanto ad attività di *audit* o *review*, quanto piuttosto alla generale categoria degli *assurance engagements*, ed in particolare agli *assurance engagements other than audit or reviews of historical information*", GAREGNANI G.M., op. cit., pag. 138.

(30) "Si tratta di metodologie di lavoro ben note nella prassi delle società di revisione nel caso di incarichi aventi ad oggetto informazioni prospettiche", PICONE L., op. cit., pag. 1437.

(31) REBOA M., op. cit., pag. 1225; ROMANO M., op. cit. 2005, pag. 719; GAREGNANI G.M., op. cit., 2006, pag. 138; SACCHI A., op. cit., 2006, pag. 171 e ss.; PICONE L.G., op. cit., pag. 1437 e ss.; MALGUZZI A., op. cit., 2005, pag. 1052.

(32) SACCHI A., op. cit., pag. 171. L'interpretazione riportata nel paragrafo fa riferimento alla posizione di questo autore successivamente ripresa e condivisa da altri autori. GAREGNANI G.M., op. cit., pag. 140.

(33) In senso contrario PICONE: "ulteriore problema è se gli esperti debbano analizzare anche il piano economico e finanziario redatto dagli amministratori e contenuto nella loro relazione a giustificazione della sostenibilità del debito, ovvero se – come sembrerebbe dedursi dal disposto letterale del comma in esame – l'oggetto della attestazione dell'esperto sia limitato alle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del secondo comma. (...) Non appare logico ritenere che gli esperti debbano disinteressarsi del piano economico-finanziario redatto dagli amministratori: invero si tratta di un elemento

sarebbe chiamato ad esprimere esclusivamente una *negative assurance* sia in ordine alla ragionevolezza delle ipotesi sia relativamente alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. È stato sostenuto che l'esperto non deve compiere indagini autonome ad esempio compiendo ulteriori analisi o ricercando materiale aggiuntivo rispetto a quello predisposto dagli amministratori. I due soggetti permangono distinti e l'esperto deve limitarsi a verificare la ragionevolezza dell'elaborato predisposto dagli amministratori cui fa capo la responsabilità del piano e delle indicazioni circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione (34). Questa posizione enfatizza la necessità di valutare la coerenza interna, esterna e temporale della documentazione a mani dell'esperto, il quale dovrebbe svolgere analisi di sensitività che gli permettano di verificare la tenuta strutturale dell'operazione in presenza di variazioni considerate possibili nelle *assumptions* del piano stesso. La lettera del principio prevede per altro una serie se non di indagini, sicuramente di attività di studio e di approfondimento da parte del professionista per conoscere l'azienda e il settore cui appartiene che precedono qualsiasi valutazione e che sono indispensabili per impostare qualsiasi approccio alla documentazione predisposta dagli amministratori e di conseguenza per esprimere il giudizio sulle *assumptions*.

Secondo l'approccio citato oggetto della relazione della società di revisione ex art. 2501 bis c. 5 sarebbe invece l'analisi, sempre svolta secondo le procedure codificate nel principio internazionale, delle modalità di costruzione e sviluppo del piano stesso nel suo complesso a partire dalle ipotesi formulate dagli amministratori e attestate dall'esperto. In questo caso, a differenza del precedente, la società di revisione dovrebbe modulare il proprio giudizio secondo lo schema ordinario previsto per l'attività di revisione giungendo ad una conclusione positiva, ad una conclusione negativa, o ad evidenziare eccezioni su alcuni aspetti o, infine, a dichiararsi impossibilitata ad esprimersi. In questa seconda categoria di

fondamentale per poter valutare se le previsioni di rimborso del debito sinteticamente formulate nel progetto di fusione appaiano ragionevoli?"

(34) GAREGNANI G.M., op. cit., pag. 140.

relazioni, inoltre, nei paragrafi precedenti le conclusioni, potrebbero trovare spazio dei richiami di informativa.

3.2. *Ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa.*

Un'ulteriore fattispecie di tipo straordinario è rappresentata dalla situazione di ammissione dell'emittente al mercato azionario. Anche in questa situazione la società è chiamata a redigere un piano e il medesimo è oggetto di controllo. In particolare il paragrafo 2.d dell'art. 2.3.4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. stabilisce le verifiche che devono essere svolte. Più in particolare tale paragrafo stabilisce che lo *Sponsor* dell'ammissione alla quotazione dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell'ambito del piano industriale e relativi all'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, siano stati determinati dall'emittente dopo attento e approfondito esame delle prospettive economiche e finanziarie. Ai fini del rilascio della propria dichiarazione, lo *Sponsor* dell'operazione potrà avvalersi di un'apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato.

Due sono pertanto i soggetti che si trovano a dover esprimere un giudizio sul piano industriale dell'emittente, lo *Sponsor* e la società di revisione, ma il Regolamento chiarisce che la responsabilità dell'attestazione dell'attendibilità dei dati previsionali esibiti nell'ambito del piano industriale resta tutta in capo al primo.

a. *Due diligence dello Sponsor.*

Indicazioni utili per l'attività dello *Sponsor* sono rintracciabili nel documento emanato nel 2003 da Borsa Italiana "Guida al piano industriale" il quale, dopo avere enunciato nelle prime due sezioni le caratteristiche che deve avere un piano ai fini della quotazione in Borsa, titola la terza ed ultima sezione al tema della *due diligence* dello *Sponsor*. In particolare sono evidenziati, sulla base dell'esperienza maturata da Borsa Italiana nel corso degli ultimi anni, alcuni esempi di possibili attività dello *Sponsor* nell'ambito della *due diligence* complessiva sulla società quotanda individuando specifiche aree di analisi e fasi in cui deve essere svolta l'attività di verifica. Si suggerisce di articolare il processo in tre fasi: i. verifica della esistenza

dei requisiti fondamentali di un piano industriale, ii. verifica della sostenibilità organizzativa del piano, iii. valutazione della coerenza del piano realmente preparato dalla società che ambisce alla quotazione con lo schema proposto da Borsa Italiana per la costruzione del piano industriale.

Borsa Italiana considera la “sostenibilità finanziaria”, la “coerenza” e l’“attendibilità” i requisiti fondamentali di un piano industriale. Lo *Sponsor* deve pertanto indagare sulla loro esistenza.

Con riferimento al primo aspetto ossia alla “sostenibilità finanziaria” il documento rileva la necessità per lo *Sponsor* di verificare che nel loro complesso le dinamiche finanziarie supportino il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal piano, valutando se esista un equilibrio tra tipologia di fonti ed impieghi e se la reperibilità delle fonti di finanziamento previste sia o meno ragionevole. Eventuali operazioni complesse, poco chiare e che risultino scarsamente attinenti allo sviluppo aziendale, dovranno essere attentamente vagliate al fine di comprenderne gli obiettivi e i possibili impatti. Nell’ambito della propria analisi lo *Sponsor* deve anche valutare attentamente l’esistenza di relazioni finanziarie infragruppo con società collegate e partecipate individuando il disegno strategico implicito in tali relazioni così da poter comprendere le ragioni che hanno portato ad esempio ad eventuali concessioni di garanzie a favore di altre società del gruppo.

Con riferimento al secondo elemento, ossia la “coerenza”, il documento precisa che lo *Sponsor* dovrà verificare che la medesima sussista a vari livelli. È necessario che vi sia una coerenza interna del piano industriale ossia che strategia realizzata, intenzioni strategiche, piano di azione, ipotesi e dati previsionali siano tra di loro allineati. In altri termini, si dovrà verificare che a determinate intenzioni strategiche corrispondano correlate azioni, e che sia le ipotesi sia i dati previsionali riflettano gli effetti di queste ultime. È necessario inoltre che l’*Action plan* sia realizzabile rispetto alle risorse attuali e prospettiche di cui l’azienda dispone e si doterà alla tempistica proposta e ad eventuali condizioni e vincoli.

Con riferimento al terzo elemento ossia l’“attendibilità” del piano industriale lo *Sponsor* dovrà verificare che la medesima sia presente con riferimento a più dimensioni ossia: i. al contesto competitivo e quindi alle caratteristiche e all’evoluzione prevista del settore di

appartenenza, ii. alla confrontabilità dei dati con i risultati storici che rappresentano la base di partenza per le intenzioni strategiche future, iii. alla visibilità dei dati previsionali che potrà essere giudicata valutando le azioni già intraprese dall'azienda e la coerenza delle proiezioni di brevissimo termine con i risultati che effettivamente si stanno raggiungendo, iv. all'analisi di sensitività con riferimento alle variabili più rilevanti in termini di creazione di valore. Eventuali discrasie ed elementi non convincenti devono essere discussi con la direzione.

Il documento di Borsa Italiana invita quindi lo *Sponsor* a verificare se il piano, ancorché caratterizzato da tutti i requisiti richiesti per essere considerato strutturato in modo razionale, possa essere considerato anche "sostenibile da un punto di vista organizzativo". Sarà a tale fine utile per svolgere questo controllo soffermare l'attenzione su fattori quali: la coerenza tra le intenzioni strategiche e le azioni organizzative, la realizzabilità dell'*Action Plan* rispetto alle risorse attuali e prospettiche di cui l'azienda si doterà, la presenza degli effetti delle scelte organizzative sulle ipotesi e sui dati previsionali, l'adeguatezza delle modalità di incentivazione delle risorse umane di cui l'azienda si avvale, la stima dei flussi di cassa correlati agli investimenti organizzativi. Infine lo *Sponsor* dovrà verificare che la società quotanda abbia costruito il piano coerentemente con il modello richiesto da Borsa Italiana.

b. *Attività di supporto della società di revisione.*

Si è detto che è permesso allo *Sponsor* avvalersi della attività di una società di revisione. Gli *International Standards on Assurance Engagements* sono esplicitamente richiamati dal Documento di ricerca 114 emanato da Assirevi nel luglio 2007 che stabilisce, appunto, le modalità con cui il revisore deve svolgere (35), per conto dello *Sponsor* (36), le verifiche sui dati previsionali redatti dall'emittente

(35) Ciò è richiesto dal paragrafo 2.d dell'art. 2.3.4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. già richiamato *supra*.

(36) Inoltre il regolamento Consob 11971/99, e successive modifiche e relativi allegati concernente la disciplina degli emittenti (il "Regolamento Emittenti"), prevede che i dati previsionali della società emittente, ove pubblicati nel prospetto informativo di offerta di strumenti finanziari o nel documento informativo relativo alle operazioni significative di acquisizione/cessione e

nell'ambito delle procedure di ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa (37).

Il Documento Assirevi dedica attenzione in questo contesto particolare alla lettera di incarico che dovrà essere rilasciata dallo *Sponsor* alla società di revisione. In particolare il Documento indica alcune frasi che si richiede siano riportate nella menzionata lettera *tout court*, salvo modesti adattamenti per adattarle alla situazione specifica di *Engagement*.

In tale lettera si deve esplicitare che, come previsto dal Regolamento, è responsabilità dello *Sponsor* e non della società di revisione dichiarare che i dati previsionali esibiti dall'Emittente nell'ambito del piano industriale sono stati elaborati dopo attento e approfondito esame delle prospettive economiche e finanziarie dell'Emittente e del gruppo ad esso facente capo. L'intervento della società di revisione è, pertanto, finalizzato esclusivamente a supportare lo *Sponsor* nella predisposizione della relativa dichiarazione richiesta dal Regolamento di Borsa. La società di revisione svolge su incarico di questo le attività previste dal Regolamento di Borsa, ma non lo sostituisce nel proprio ruolo, di soggetto titolato a fornire le attestazioni richieste dalla Borsa. Lo *Sponsor* deve valutare autonomamente se il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte dalla società di revisione siano sufficienti per preparare e rilasciare la dichiarazione prevista dal Regolamento di Borsa, oppure se sia necessario acquisire ulteriori informazioni (38).

fusione/scissione, debbano essere corredati da apposita relazione della società di revisione.

(37) Il documento Assirevi stabilisce che nella lettera di incarico alla società di revisione si dichiara che: "I dati previsionali hanno caratteristiche profondamente diverse dai bilanci consuntivi e, di conseguenza, ad essi non è applicabile il procedimento revisionale di un bilancio a valori consuntivi né è per essi formulabile lo stesso tipo di giudizio professionale. Pertanto resta convenuto che il nostro esame verrà svolto secondo le procedure previste dall'*International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 "The Examination of Prospective Financial Information"* emesso dall'IFAC – *International Federation of Accountants* (di seguito "ISAE 3400"), sostanzialmente dirette ad accertare la ragionevolezza delle ipotesi assunte per la predisposizione dei dati previsionali e della non irrealisticità delle assunzioni ipotetiche".

(38) Il documento prevede in proposito che nella lettera di incarico si precisi che: "il lavoro verrà svolto per assistere ma non sostituire lo *Sponsor* nella preparazione della dichiarazione che dovrà rilasciare per quanto previsto dal

Inoltre nella lettera di incarico deve essere specificato che è responsabilità degli Amministratori della Società che ambisce alla quotazione la formulazione delle ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che essi intendono intraprendere posti alla base della redazione dei dati previsionali. È interessante notare che il documento prevede una “Clausola di uscita”. Deve essere previsto che qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico dovessero emergere elementi tali da fare ritenere irrealistiche le ipotesi poste alla base dei dati previsionali, la società di revisione si riserva la facoltà di recedere dall’incarico (39).

Nella medesima lettera si deve specificare la natura dei dati commentati: si tratta di dati prospettici che, essendo basati su ipotesi di eventi futuri ed azioni degli Amministratori, sono caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza ed in particolare dal rischio che eventi preventivati possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, mentre potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione. Ne segue che, poiché gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivi potrebbero essere significativi, la lettera di incarico deve precisare che, la relazione della società di revisione conterrà indicazioni sui limiti del lavoro svolto.

Sempre nella lettera di *Engagement Assirevi* richiede che si dichiari che la relazione della società di revisione, formulata secondo le linee guida precisate dall’ISAE 3400, sarà indirizzata allo *Sponsor* ed al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e identificherà chiaramente la sezione del Piano industriale contenente i dati previsionali e le relative note di corredo nonché il periodo di riferimento considerato, come indicato nel Regolamento di Borsa. Coerentemente con quanto previsto dai principi internazionali e

paragrafo 2.d dell’art. 2.3.4 del Regolamento della Borsa. Rimane autonoma valutazione dello *Sponsor* stabilire se il lavoro che verrà svolto e le conclusioni che verranno raggiunte dalla società di revisione saranno sufficienti per preparare e rilasciare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2.d dell’art. 2.3.4 del Regolamento della Borsa”.

(39) Il documento Assirevi 114 prevede che nella lettera di incarico alla società di revisione si preveda letteralmente che: “Compete agli Amministratori della Società la responsabilità della preparazione dei dati previsionali e della formulazione delle ipotesi poste a base della redazione dei dati medesimi nonché dell’informativa riportata nelle note di corredo”.

considerata la natura particolare dell'incarico, la relazione che deve essere inviata con le conclusioni sul lavoro svolto deve specificare che essa non potrà essere menzionata in documenti diversi rispetto a quelli relativi all'operazione né divulgata a terzi, in tutto o in parte, al di fuori della Borsa Italiana S.p.A. e della Consob. In proposito, in considerazione della natura e delle finalità oggetto dell'incarico, si è valutato opportuno che la lettera di incarico includa idonee clausole a tutela del revisore contro ogni eventuale uso non autorizzato della relazione per scopi difformi rispetto a quelli previsti nella medesima.

4. CRITICITÀ COMUNI.

L'analisi svolta permette di individuare alcune criticità rilevanti comuni alle fattispecie di comunicazione e valutazione della fattibilità dei piani diverse dalle crisi individuate ed indagate.

In tutte le situazioni rappresenta una criticità rilevante la gestione nella realtà dei fatti dello specifico ruolo che il revisore è chiamato a svolgere. Tale ruolo non può essere quello di garanzia del conseguimento delle indicazioni previste nel piano sia per la natura previsionale dei dati sia perché la verifica è svolta su eventi la cui realizzazione dipende necessariamente dalle capacità e dai reali intenti dei vertici aziendali e non da eventi già cristallizzati.

È poi comune alle situazioni analizzate la necessità di valutare le ipotesi su cui si basano le previsioni in quanto la realizzabilità del piano e quindi la sua sostenibilità dipendono dal fatto che lo sviluppo del medesimo sia ancorato ad eventi la cui realizzazione, ancorché posizionata in un tempo futuro, possa essere sostenuta e provata, nei limiti in cui evidentemente può esserlo un evento futuro, documentalmente.

Un'ulteriore criticità comune è rappresentata dalla attendibilità dei dati storici a partire dai quali è sviluppato il piano. Il revisore è chiamato a comprendere nelle differenti situazioni quale sia il tipo di verifica che si rende necessario tenendo presente la specifica situazione aziendale e quindi il grado di sviluppo del sistema contabile e del sistema di controllo interno. Il giudizio deve tenere anche conto della situazione di contesto in cui opera l'azienda.

La dimensione temporale è ad evidenza in tutte le fattispecie analizzate la causa di tutte le criticità specifiche di questa categoria di verifiche. L'ampiezza dell'orizzonte temporale del piano è pertanto

in tutte le situazioni descritte oggetto di attenzione e riflessione da parte del revisore.

Infine si evidenzia l'esistenza di una criticità soggettiva ossia relativa al verificatore e non all'oggetto del controllo. Se è generalmente vero che il revisore per poter esprimere un giudizio attendibile deve essere indipendente rispetto all'azienda e ai suoi vertici, nel caso di attestazione su dati prospettici proprio le particolari caratteristiche del compito affidato richiedono un atteggiamento se possibile ancor più fermo e rigoroso e un grado di scetticismo professionale ancor maggiore.

La crisi enfatizza tutti gli aspetti problematici individuati nelle situazioni di *going concern*, in quanto enfatizza le condizioni di incertezza, amplifica la numerosità e la rilevanza dei rischi impliciti nei dati espressi contabilmente e, di conseguenza, rende più rilevanti i limiti delle proiezioni.

I revisori pertanto in questo contesto sono chiamati a svolgere un compito impegnativo e complesso, che richiede specifiche competenze. Lo svolgimento del compito affidato richiede la conoscenza approfondita delle norme giuridiche e tecniche che regolano questa specifica materia. Infatti, trattandosi di attestazioni riguardanti eventi futuri, caratterizzate di per sé da incertezza, solo la rigorosa applicazione dei principi professionali può evitare che i piani redatti e attestati contengano scenari irrealizzabili con conseguenti rischi reputazionali – qualora non professionali – per gli esperti incaricati.

La seconda parte del volume propone, pertanto, una riflessione e un approfondimento relativamente a ciascuna delle criticità descritte. Obiettivo dell'analisi è l'individuazione dei comportamenti minimali indispensabili che il revisore dovrà porre in essere per poter rilasciare il giudizio di attestazione. L'analisi sarà condotta con riferimento specifico alla crisi e agli strumenti di soluzione della crisi e quindi, il piano attestato di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f., gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f., il nuovo concordato preventivo, ex art. 160 e ss. l.f., articoli che tutti richiedono come ampiamente chiarito nei precedenti capitoli l'attestazione di un piano da parte di un revisore.

L'indagine è inevitabilmente ancorata allo studio dei documenti nazionali emanati dalle istituzioni di riferimento, dei principi di

revisione internazionale e d'oltreoceano, della dottrina e della giurisprudenza.

PARTE SECONDA
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI “REVISIONE”
AI PIANI REDATTI DALLE AZIENDE IN CRISI

CAPITOLO 6

VALUTAZIONE DELLE IPOTESI ALLA BASE DEL PIANO

SOMMARIO: 1. Classificazione delle ipotesi alla base del piano. – 2. Qualità e attendibilità dell'evidenza prodotta a supporto delle ipotesi dall'azienda in crisi. – 3. Criticità nel caso di transazioni “insolite e complesse”. – 4. Il problema delle ipotesi implicite. Il caso delle passività latenti. – 5. Analisi di sensitività dei risultati. Riflessioni sulla possibilità di una dialettica tra attestatore e *responsible party*. – 6. Ammissibilità di una attestazione condizionata. – 7. Rinuncia all'incarico o espressione di una *adverse opinion*. – 7.1. Individuazione di ipotesi non sostenibili. – 7.2. Individuazione di ipotesi “inappropriate per l'utilizzo”. – 8. Assunzione di responsabilità da parte degli amministratori per la redazione del piano. – Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 6.

1. CLASSIFICAZIONE DELLE IPOTESI ALLA BASE DEL PIANO.

Il primo problema che certamente deve essere affrontato dall'attestatore di un piano è quello della sostenibilità delle ipotesi alla base dell'informativa prospettica sottoposta al suo giudizio. La rilevanza di questo tema è evidenziata e affrontata nei documenti emanati dalle Istituzioni di riferimento.

Il principio internazionale ISAE 3400 (1) distingue tra: a) le informazioni prospettiche basate su *best estimate assumption* ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o le proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili; b) le informazioni basate su *hypotetical assumption* ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell'azienda e “*which are not necessarily expected to take place*”. Ne segue che l'informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o *forecast* quando è preparata a partire da *best estimate*

(1) Per approfondimenti sul ruolo e sulla natura del documento si rinvia ai precedente capitoli 2 e 3.

assumption oppure la forma di una proiezione o *projection* quando è basata su *hypotetical assumption* oppure ancora una combinazione di entrambi, per esempio un anno di *forecast* e cinque anni di *projection* (2). L'indicazione è particolarmente importante nelle fattispecie oggetto della presente analisi perché richiama, enfatizzandone la rilevanza, la necessità di valutare con attenzione le ipotesi formulate dagli amministratori e di rifiutare quelle basate su mere speculazioni. Nello specifico, l'attendibilità del piano è legata alla formulazione di fondate ipotesi che siano *in primis* compatibili con le dinamiche competitive del settore di riferimento in relazione all'andamento della domanda e delle quote di mercato, alle tendenze in atto nei bisogni dei consumatori e nei fattori chiave che ne guidano le scelte, al comportamento dei concorrenti, alla struttura e ai cambiamenti dei canali distributivi e dei rapporti di fornitura e al contesto normativo, tecnologico, sociale e ambientale. Nell'eventualità in cui la compatibilità in oggetto non fosse presente, il piano potrebbe essere ugualmente attuabile a patto che si possa fare affidamento su un'esauriva illustrazione degli elementi a sostegno degli obiettivi strategici proposti che sia naturalmente basata su efficaci prove documentali che ne dimostrino la realizzabilità. Inoltre, eventuali discontinuità o differenze sostanziali tra risultati prospettici di piano e risultati storici che rappresentino, quando il piano è redatto in una situazione di crisi, la condizione per il superamento dell'andamento negativo dei risultati, devono essere dettagliatamente e adeguatamente motivate e comprovate. In altri termini è necessario comprendere se le ipotesi alla base del piano siano coerenti con la struttura aziendale esistente – che in caso di crisi, può essere molto differente rispetto a quella che ha caratterizzato l'azienda in precedenti esercizi – e con le capacità concrete dell'azienda di affrontare la situazione.

(2) Questa distinzione è stata avvicinata da QUAGLI alla distinzione operata nel contesto nazionale tra “previsione” e “prospettiva”, descritta e commentata ormai da tempo da GIANNESI E. in “Possibilità e limiti della programmazione”, Pisa, Opera Universitaria 1981 e prima di lui già da CECCHERELLI A. in “Le prospettive economiche e finanziarie nelle aziende commerciali”, Firenze, *Le Monnier*, 1931. QUAGLI A., op. cit., pag. 110.

Anche nel contesto statunitense il documento AT *Section 301* (SSAE) (3) e l'*American Institute of Certified Public Accountants Guide on Prospective financial information* (4) distinguono tra *financial forecast* e *financial projection*. Non è data qualificazione alle ipotesi alla base del *forecast*, ma è ben specificato che le *projection* sono basate sulle *hypotetical assumption*. Queste sono definite come ipotesi che non necessariamente si verificheranno ma che sono coerenti con il fine della specifica proiezione che può essere talvolta la rappresentazione di più possibili evoluzioni future dell'attività aziendale. Ci si muove quindi in una logica di valutazione dei possibili sviluppi dell'attività e di conseguenza si prendono in considerazione differenti possibili scenari predisponendo una analisi di tipo "what would happen if ...?". Il documento AT *Section 301* specifica però che *an Examination of prospective statements is a professional service that involves (...) evaluating the support underlying the assumptions*. L'utilizzo della terminologia non è casuale. Infatti si è già richiamato *supra* il fatto che il documento AT *Section 101* (SSAE) *Attest engagements* (5) prevede la possibilità di fornire due livelli di *assurance* a seconda delle caratteristiche delle evidenze raccolte (6) e attribuisce uno specifico significato all'espressione *Examination* – utilizzata dall'AT *Section 301*. In particolare l'*Attest engagement* è qualificato come *Examination* in presenza di un *high level of assurance* quando cioè le evidenze raccolte sono tali da fare giudicare al professionista il livello di rischio dell'attestazione sufficientemente basso (7). Le ipotesi devono essere classificate per importanza considerando il grado di influenza delle medesime sui risultati prospettici, infatti, *small changes in certain assumed*

(3) Per approfondimenti sul ruolo e sulla natura del documento si rinvia ai precedenti capitoli 2 e 4.

(4) L'AICPA *Guide*, edizione marzo 2009, definisce al par. 3.04 il concetto di *financial forecast*, al par. 3.05 il concetto di *financial projection* e al par. 3.08 il concetto di *hypotetical assumption*. Per approfondimenti sul ruolo e sulla natura del documento si rinvia al precedente capitolo 2.

(5) Per approfondimenti sul ruolo e sulla natura del documento si rinvia ai precedenti capitoli 2 e 4.

(6) Par. 54, 55, 65, 68 del AT 101 degli *Statement on Standards for Attestation Engagements*.

(7) Si avrà un *moderate level of assurance* quando le evidenze raccolte sono tali da fare giudicare al professionista il livello di rischio dell'attestazione moderato: in questo caso l'*attest engagement* sarà qualificato come *review*.

conditions can result in relatively large variations in the prospective results, while relatively large changes in other assumptions cause only minor shift in the prospective results (8). Deve pertanto essere dedicata grande attenzione, sia da parte del responsabile delle previsioni, sia da parte del revisore, alla individuazione e alla valutazione delle ipotesi di maggiore impatto (9).

Nel contesto nazionale le “Linee Guida” (10) evidenziano – con riferimento specifico ai piani attestati ex art. 67 l.f. e agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. – che il ruolo del professionista appare fondamentale nel contesto della crisi di impresa in quanto “la stabilizzazione degli atti” concessa dalla norma fallimentare si giustifica solo per il fatto che i medesimi sono posti in essere nel quadro di un programma astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell’impresa e concretamente realizzabile, considerate le condizioni in cui si trova l’impresa. Questo implica che sussista il presupposto della ragionevolezza delle ipotesi previsionali su cui si basa il piano di risanamento (11). Il documento

(8) Par. 6.37, AICPA Guide, 2009.

(9) Par. 6.31, AICPA Guide, 2009.

(10) “Linee Guida – Il finanziamento alle imprese in crisi”, bozza 16 maggio 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC, pag 6 e ss. Per approfondimenti sulla natura ed emanazione del documento si rinvia al precedente capitolo 3.

(11) Sostiene in proposito CENATI “Un piano può essere considerato attendibile e realizzabile se formulato sulla base di ipotesi realistiche e giustificabili e se riporta risultati finali ragionevolmente conseguibili. (...) l’esperto non potrà prescindere dal verificare che il piano si presenti: i. compatibile con le dinamiche del settore di riferimento in cui opera l’impresa in crisi (andamento della domanda e quote di mercato, tendenze in atto, comportamento della concorrenza, contesto normativo e tecnologico, etc); ii. confrontabile con i risultati storici (nel senso che quanto più i risultati proposti nel piano differiscono da quelli passati, tanto più sarà necessario che siano forniti dal debitore elementi a sostegno della loro credibilità, soprattutto se il livello di difficoltà insito nel piano appare elevato); iii. sostenibile in relazione alle modalità attuative con cui l’imprenditore ritiene di poter conseguire gli obiettivi prefissati ed alla quantità e qualità delle risorse disponibili (nello specifico caso l’esperto dovrà riferire se dette risorse, unitamente a quelli che si renderanno disponibili nel corso della procedura, siano o meno adeguate a consentire la realizzazione del piano); iv. coerente nel suo complesso, nel senso che nell’ambito del piano non vi dovrà essere contraddizione tra le situazioni e le variabili considerate (in buona sostanza, la situazione di partenza dovrà essere coerente con le intenzioni dell’imprenditore, con le modalità attuative

riconosce che l'attestazione di dati previsionali è, per sua natura, difficile e che lo è soprattutto in situazione di crisi perché il risanamento implica normalmente una discontinuità rispetto alla situazione che ha generato la crisi. È dunque per questo che l'esperto deve assumersi in linea di principio un compito davvero non facile: quello di attestare la ragionevolezza non solo delle "previsioni" o *forecasts* ma anche delle "previsioni ipotetiche" o *projections* (12).

Richiamando la terminologia utilizzata sia in ambito internazionale, sia in ambito statunitense le "Linee Guida" si spingono quindi ad affermare che la vera difficoltà dell'attestazione di un piano redatto in caso di crisi consiste proprio nel dover esprimere una *opinion* con maggiore frequenza in situazioni di discontinuità e quindi in situazioni in cui non ci si limita a proiettare il passato, ma si cerca in qualche modo di "inventare il futuro" individuando soluzioni e vie di uscita che per natura non devono rappresentare semplici repliche di azioni già poste in essere ad evidenza senza conseguire risultati soddisfacenti. In realtà pare a chi scrive che l'utilizzo dell'espressione "previsioni ipotetiche" o *projections* sia utilizzata dal documento con una connotazione differente rispetto a quella rinvenibile nell'AICPA Guide.

Non è pensabile infatti che le "Linee Guida" intendessero affermare che l'attestatore debba valutare e giudicare situazioni "*which are not necessarily expected to take place*" – come indicato nell'ISAE 3400 – e che tengano in considerazione differenti possibili scenari rispondendo al quesito "*what would happen if ...?*" – come indicato nell'AT 301 e nell'AICPA Guide *P.f.à.* Il richiamo ai documenti statunitensi e internazionali è effettuato, a parere di chi scrive, esclusivamente per evidenziare la necessità per l'attestatore di effettuare verifiche di per sé rischiose in quanto non solo riferite ad eventi non ancora verificatisi, ma altresì ad eventi che sono

del piano e con le previsioni economico-finanziarie formulate)". CENATI B., "Le relazioni a cura dei professionisti esperti previste dagli artt. 67, 161, 182 bis l.f.", Relazione per il convegno Synergia 21 ottobre 2005, in <http://fallimentitribunalemilano.net>.

(12) "Linee Guida", op. cit., 2008, Università degli Studi di Firenze, Assonime, CNDCEC, pag. 22.

senz'altro da considerarsi di tipo non ordinario e che difficilmente sono stati già posti in essere dall'azienda in passati esercizi (13).

L'accento è da considerarsi pertanto posto sul concetto di discontinuità della gestione, ciò non implicando, come invece intendono l'ISAE 3400 e l'AT 301, che l'ipotesi sia più evanescente e meno ancorata a rigorose evidenze documentali (14).

Questa conclusione è supportata dal contenuto delle specifiche *Best practice* enunciate e dal fatto che in caso contrario – come indicato dall'ISAE 3400 e dall'AT 301 – l'attestazione non potrebbe essere svolta o dovrebbe essere rilasciata sistematicamente una *adverse opinion*. In particolare le “Linee Guida”, pur dando per scontata l'adozione delle migliori prassi aziendali in materia di *business plan* (15), formulano una specifica *Best practice*, la n. 4, intitolandola *Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie* in base alla quale: “Il piano contiene l'explicitazione delle ipotesi poste a base dell'analisi delle fonti informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all'attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l'elaborazione quantitativa del piano”.

La necessità di assoluta trasparenza è specificatamente evidenziata in quanto, mentre in condizioni di normale funzionamento il *business plan* è rivolto soprattutto ai potenziali investitori (specialmente agli azionisti e quindi agli investitori in capitale di rischio), nel caso di crisi, il piano è rivolto soprattutto ai creditori, non solo futuri, ma soprattutto attuali, i quali non hanno certamente scelto di investire

(13) La possibilità che siano previste discontinuità con riferimento ai *forecast* è rintracciabile nel par. 6.35 dell'*AICPA Guide P.f.i.* 2009 in base al quale *in analyzing alternative assumptions, care should be exercised to assess the situation objectively. Relating assumptions to past or present conditions often is a useful approach for checking reasonableness or appropriateness; however, trends are not necessarily reliable indicators of the future. The entity should consider paying particular attention to the possibility of changes in conditions, which rest mainly on theory and on an understanding of the basic causal factors.*

(14) Il par. 3.08 dell'*AICPA Guide P.f.i.* 2009 stabilisce che le “*hypothetical assumptions are assumptions used in financial projection or in a partial presentation of projected information to present a condition or course of action that is not necessarily expected to occur, but is consistent with the purpose of the presentation*”.

(15) Le Linee Guida richiamano a tale fine esplicitamente il documento di Borsa Italiana del 2003, “Guida al piano industriale” (www.borsaitaliana.it) e il documento AIFI, PWC, IBAN “Guida al *business plan*” (www.aifi.it), pag. 15.

nel risanamento dell'azienda, ma vi si sono trovati loro malgrado coinvolti (16).

Richiamando sia il principio ISAE 3400 sia l'AT 301 statunitense, le "Linee Guida" mettono in luce che, "quanto più il piano è «opaco», tanto più difficile sarà ottenere l'attestazione, e di fronte ad un piano del tutto opaco, l'attestatore dovrebbe rifiutarsi di apporla, al contrario, la trasparenza del piano facilita il lavoro dell'attestatore con beneficio anche dell'impresa". L'esplicitazione delle ipotesi in particolare consente di ridurre il grado di incertezza che è oggetto di valutazione da parte dell'attestatore, permettendo di meglio comprendere la relazione tra azioni proposte e risultati attesi. Simili indicazioni – con riferimento al differente contesto straordinario della ammissione alla quotazione – sono rinvenibili nella "Guida al piano industriale" di Borsa Italiana e nel documento di ricerca Assirevi 114 (17).

2. QUALITÀ E ATTENDIBILITÀ DELL'EVIDENZA PRODOTTA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DALL'AZIENDA IN CRISI.

Una formale esposizione delle ipotesi non è di per sé sufficiente. È, infatti, indispensabile esplicitare quali siano le fonti informative utilizzate per la predisposizione del piano (18). Ciò è condizione necessaria al fine di consentire all'attestatore e ai terzi di valutare

(16) In altra parte il documento "Linee Guida" enfatizza ulteriormente questo aspetto affermando che: "... mentre nel caso, ad esempio, di una quotazione di una società in fase di *start up* vi è una consapevole assunzione del rischio da parte dei soggetti che potrebbero risultare pregiudicati dal mancato verificarsi delle previsioni ipotetiche, nel nostro caso non basta la mera completezza di informazione, in quanto i soggetti potenzialmente pregiudicati (i creditori presenti e, in una certa misura, quelli futuri) non operano alcuna assunzione del rischio. In altre parole, vi deve essere nel caso in esame non solo un controllo di coerenza fra ipotesi e conseguenze, ma anche un controllo qualitativo sulla ragionevolezza delle ipotesi".

(17) Si rinvia per approfondimenti al precedente capitolo 5.

(18) Si legge in proposito nel documento Guida al piano industriale di Borsa Italiana del 2003 che: "l'analisi critica di un piano industriale deve necessariamente fondarsi anche sul confronto fra performance storiche e risultati di piano; quanto più i risultati prospettici – finanziari, gestionali e competitivi – differiscono da quelli passati e quanto più sono ambiziosi gli obiettivi di piano, tanto più sarà necessario proporre elementi a sostegno della loro credibilità".

compiutamente l'autorevolezza, l'eshaustività e in termini più generali la fondatezza delle informazioni da cui scaturiscono ipotesi e previsioni. In mancanza di una simile indicazione il piano sarà di qualità inferiore, e il professionista potrebbe addirittura non riuscire a dare su di esso il necessario giudizio di ragionevolezza né ad attestare – nel caso degli accordi ex art. 182-bis – la sua idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei al piano (19). Inoltre, l'indicazione esplicita delle fonti informative consente all'attestatore e ai terzi di recuperare con facilità il "dato grezzo", e, quindi, implicitamente di verificare l'accuratezza nella predisposizione del piano.

La rilevanza dell'evidenza è messa in luce nei principi internazionali e statunitensi. Specifica in proposito infatti il par. 18 del documento ISAE 3400 che: "*The auditor would assess the source and reliability of the evidence supporting management's best-estimate assumptions. Sufficient appropriate evidence supporting such assumptions would be obtained from internal and external sources including consideration of the assumptions in the light of historical information and an evaluation of whether they are based on plans that are within the entity's capacity*". Il paragrafo 11 dell'*Appendix C* dell'*AT Section 301* e il documento *AICPA Guide P.f.i.* nei *Chapter 6* e *7* (20) entrano nel merito del concetto di "*reasonable basis*" che contraddistingue i *forecast*. In particolare il par. 6.39 dell'*AICPA Guide P.f.i.* enfatizza l'importanza della documentazione a supporto delle ipotesi specificando che *the process used to develop financial forecasts provide adequate documentation of both the financial forecast and the process used to develop them* e ne individua le specifiche funzioni tra le quali: rendere possibile la verifica e l'approvazione da parte dei vertici della *Responsible Party*; facilitare i confronti tra le previsioni e risultati effettivamente conseguiti; permettere di mantenere i livelli di

(19) In questo senso si esprimono le "Linee Guida" op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC. Queste considerazioni confermano le riflessioni svolte *supra* sull'utilizzo e la connotazione attribuita all'espressione *hypotetical assumption* nell'ambito del documento: se le ipotesi – siano esse alla base di eventi che provocano discontinuità nella gestione o meno – non trovano riscontro in evidenze documentali, esse non sono accettabili.

(20) Questi capitoli sono collocati non nell'ambito del documento nella parte rivolta ai revisori chiamati ad attestare le informazioni, ma nella parte rivolta alle *entities that issue P.f.i.*, ma sono di evidente interesse anche per il revisore che sia chiamato ad attestare il piano.

disciplina e rigore indispensabili per lo sviluppo di un piano affidabile; mettere la *Reponsible Party* nelle condizioni di analizzare i *key factors* alla base delle ipotesi formulate e in questo modo permettere l'identificazione tempestiva dei cambiamenti di questi fattori e delle relative conseguenze sui risultati; registrare e sintetizzare le ipotesi in modo tale da rendere possibile la ricostruzione *ex post* delle motivazioni che hanno portato ad una specifica impostazione del piano; permettere la ricostruzione da parte di soggetti con esperienza e qualificate nella costruzione e revisione delle *P.f.i.* di ricostruire il processo che ha portato alla redazione del piano. Proprio per rendere possibile l'espletamento di questa ultima funzione il documento richiede che la documentazione non si riferisca solamente alle ipotesi ma anche al conseguente processo di costruzione del piano. Nella valutazione dell'evidenza a supporto delle ipotesi il professionista deve comprendere: a. se le fonti dell'evidenza siano attendibili e pertinenti (21); b. se le ipotesi siano coerenti tra di loro: la natura delle aziende è tale che le ipotesi sottostanti il piano sono interrelate e che le modifiche apportate ad alcuni degli elementi del sistema comportano effetti multipli (22); c.

(21) Esempi di fonti esterne utilmente considerabili potrebbero essere statistiche e pubblicazioni del governo, pubblicazioni di settore, previsioni macroeconomiche, legislazioni esistenti o proposte, relazioni sulle nuove tecnologie. Esempi di fonti interne sono invece i budget, i patti con i sindacati dei lavoratori, gli atti di registrazione dei brevetti, i contratti con cui è pattuito il pagamento di *royalties*, i contratti di finanziamento e delibere o atti del consiglio di amministrazione che abbiano impatto sul piano esaminato; se le ipotesi siano coerenti con le evidenze provenienti dalle fonti dalle quali le stesse sono state tratte. Esempificazioni simili si rintracciano anche nel par. 6.34 dell'*AICPA Guide P.f.i.*, che evidenzia però al par. 6.32 quanto segue: *the level of support should be persuasive, although there are times when number of assumptions within a narrow range of possibilities may appear equally likely.*

(22) L'*AICPA Guide* evidenzia la necessità di valutare le interrelazioni sistemiche aziendali: "Una riduzione dell'attività aziendale causerà tipicamente non solo una riduzione dei volumi di vendita, ma avrà anche effetti sui prezzi di vendita e sulla disponibilità e sui costi delle materie prime: in questo caso le ipotesi considerate per la stima del fatturato dovranno essere compatibili con quelle considerate per la stima dei costi ad esso correlati. L'azienda deve prestare attenzione all'appropriata identificazione di tutti i costi e di tutti i ricavi, al fatto che siano disponibili capacità e risorse sufficienti per ottenere i livelli di fatturato previsti, che il costo del capitale sia stato quantificato correttamente, che siano state accantonate le imposte di esercizio e che di conseguenza sia stato

se le informazioni finanziarie di tipo storico e gli altri dati utilizzati per lo sviluppo delle ipotesi siano sufficientemente attendibili; d. se le caratteristiche dei periodi con riferimento ai quali sono fatte le proiezioni siano comparabili con quelli del periodo da cui le informazioni e i dati sono tratti e, nel caso in cui vi siano delle differenze, se e come le stesse siano state considerate nello sviluppo delle ipotesi; e. se le teorie e le argomentazioni logiche considerate per l'individuazione delle ipotesi e lo sviluppo del piano siano ragionevoli.

È posto l'accento sulle fonti, sulla coerenza esterna e interna, sulla possibilità di svolgere verifiche in merito all'attendibilità delle precedenti proiezioni. D'altra parte è anche puntualizzato che non è normalmente possibile riuscire a documentare in modo esaustivo

correttamente stimato il fabbisogno finanziario". In proposito vale la pena evidenziare che le interrelazioni menzionate nel principio statunitense già all'inizio del secolo scorso erano messe in luce dalla dottrina italiana. ZAPPA percependo che profondi mutamenti ambientali avevano reso obsoleta la definizione di azienda come "somma di fenomeni o negozi o rapporti" tipica della precedente concezione di impresa del BESTA, definisce l'azienda come una "coordinazione economica in atto" istituita e retta per il soddisfacimento dei bisogni umani e, più avanti, come "un istituto economico destinato a perdurare nel tempo". In una siffatta azienda, connotata come un "organismo" in cui i singoli elementi non sono isolati, ma fanno parte di un tutto unitario, le diverse manifestazioni della stessa vita aziendale coesistono e rappresentano le parti complementari di un unico insieme. ZAPPA intuisce che tale connubio, indissolubilmente sancito dalla realtà empirica, deve trovare riconoscimento nella dottrina. Da tali presupposti giunge a derivare che la ragioneria non può prescindere dalla tecnica amministrativa o gestione perché solo quest'ultima è in grado di fornire lo svolgimento dei fatti e delle cose che essa ha il compito di rilevare; per contro la seconda non può fare a meno della prima la quale rappresenta la sorgente dei dati che accompagnano le varie manifestazioni. A queste due dottrine deve inoltre aggiungersi l'organizzazione, cioè l'indagine economica relativa all'organismo aziendale nel suo vario configurarsi per un più efficace divenire della gestione. È così che nel contesto italiano si viene a creare una nuova scienza unitaria, l'economia aziendale, costituita da tre aree strettamente coordinate tra di loro e tra loro complementari: la gestione, l'organizzazione e la rilevazione (o ragioneria). ZAPPA G., *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*. Discorso inaugurale dell'a/a 1926/1927 nel R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia, S.A. Istituto Editoriale Scientifico, 1927; ZAPPA G., *Il reddito d'Impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Milano, 1937; BESTA F., *La ragioneria* (prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 1880-1881), Venezia, 1880; ONIDA P., *Le discipline economico aziendali. Oggetto e Metodo*, Giuffrè, Milano, 1951.

l'insieme completo di tutte le ipotesi che stanno alla base delle proiezioni. Ciò nonostante è indispensabile ricercare ed individuare esplicitamente le informazioni che stanno alla base delle ipotesi più significative ossia di maggiore impatto sui risultati. Considerazioni più generali rilevanti relative allo scenario socio-politico in cui si svolge l'attività, quali l'esistenza di condizioni di pace o di guerra nei paesi interessati, restano solitamente implicite e inesprese, ma se necessario, ad esempio con riferimento ad attività svolte dall'azienda in zone ad alto rischio paese, anche queste ultime devono trovare una loro esplicitazione. Infine, nonostante l'attenzione e le precauzioni impiegate da chi compila il piano, "il senno di poi" (*hindsight*) (23) potrebbe rivelare che al momento della composizione del piano ad alcune ipotesi è stata attribuita una eccessiva importanza, mentre altre ipotesi effettivamente rilevanti sono state sottovalutate e alcune delle ipotesi potrebbero non verificarsi del tutto, mentre potrebbero avere luogo eventi non previsti.

3. CRITICITÀ NEL CASO DI TRANSAZIONI "INSOLITE E COMPLESSE".

Nelle situazioni di crisi diventano strategici determinati interventi strutturali quali la sottoscrizione di convenzioni plurilaterali con gli operatori finanziari, in primo luogo le banche, nonché di interventi di soggetti terzi quali controparti di acquisizioni di rami di azienda o quali soggetti costituenti garanzie a favore dell'azienda in crisi. Si tratta di transazioni "insolite e complesse" cui possono essere associati livelli di rischio di revisione elevati, che, come già evidenziato creano volutamente e necessariamente una "discontinuità" nella gestione. La considerazione dei Principi e Documenti nazionali, internazionali e statunitensi emanati dalle Istituzioni di riferimento e sin qui esaminati, porta ad affermare che non è opportuna l'attestazione di piani che semplicemente prevedano interazioni future dell'azienda in crisi, entro determinate virtuali scadenze, con le controparti ora richiamate al fine di ottenere

(23) Il par. 6.36 dell'AICPA Guide, utilizza letteralmente l'espressione *hindsight* che indica un errore del giudizio retrospettivo ossia corrisponde alla tendenza delle persone a credere, erroneamente, che sarebbero state in grado di prevedere un evento correttamente, una volta che l'evento è ormai noto, il che richiama l'espressione di manzoniana memoria qui utilizzata.

potenziali impegni e/o accordi. A parere di chi scrive, l'applicazione di corretti Principi di Revisione richiede che, per poter considerare l'attestazione di un piano che preveda operazioni di tale sorta, l'esperto richieda:

- a) che tali elementi fondanti del piano siano già stati oggetto di elaborazione da parte dell'azienda;
- b) che le trattative siano giunte ad un punto tale da poter essere considerate andate a buon fine;
- c) che i risultati delle trattative stesse possano essere inequivocabilmente comprovati dall'analisi di documenti ufficiali e attestanti impegni reciproci tra le parti
- d) che siano fornite idonee garanzie.

Il piano attestabile è pertanto quello che rappresenta il dispiegarsi degli effetti che dai citati elementi fondanti discendono, nella certezza che i medesimi avranno luogo nei tempi e nella misura previsti perché – come per altro richiesto anche dai Principi di Revisione nazionali vigenti tutte le volte che ci si trovi in presenza di soggetti terzi interagenti con l'impresa in situazioni insolite o complesse e pertanto rischiose (24) – così risulta non da documenti prodotti dall'azienda, ma da documenti provenienti e sottoscritti dai terzi il cui assenso è condizione di esistenza del piano stesso.

Vale solo la pena di ricordare, infatti, che i Principi di Revisione vigenti, e più in particolare il Documento n. 500 dedicato agli "Elementi probativi della revisione", evidenziano che "l'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui sono ottenuti" e ancora che, pur tenendo presente che possono esistere eccezioni, "si possono formulare alcuni principi generali in merito all'attendibilità degli elementi probativi" tra le quali le due seguenti: "a. gli elementi probativi sono maggiormente attendibili se ottenuti da fonti indipendenti esterne all'impresa; b. gli elementi probativi ottenuti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli ottenuti indirettamente o per deduzione (...)". Con riferimento ai documenti prodotti e consegnati direttamente all'esperto dall'azienda che redige il piano – contratti, convenzioni, lettere di impegno, e

(24) Ci si riferisce al Documento 500 "Gli elementi probativi della revisione" e al Documento 505 interamente dedicato al tema delle "Conferme esterne" della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione.

così via – la considerazione del dettato del citato Principio di Revisione comporta inevitabilmente la necessità di procedere con cautela, giudicandone con rigore l’attendibilità. In particolare il professionista dovrà valutarne la provenienza e il contenuto del documento pervenutogli affiancando, se necessario, alle proprie competenze economico aziendali, eventualmente anche quelle di un legale e/o quelle di un tecnico – consulente del lavoro, ingegnere, architetto, geometra, chimico, ecc. – competente nelle singole materie trattate che sia in grado di fornire un giudizio di qualità e, se vi siano le condizioni, legittimante, sul contenuto specifico dei singoli documenti.

La considerazione del dettato del citato Principio di Revisione comporta a parere di chi scrive anche la necessità di procedere alla “circularizzazione” del terzo o dei terzi (25) il cui intervento sia previsto in favore della ristrutturazione dell’azienda o addirittura per rendere possibile la ristrutturazione. Ciò permette di ottenere una conferma ulteriore di tipo diretto – e pertanto, in coerenza con quanto previsto dal citato Documento n. 500, più attendibile – circa il contenuto del documento del terzo già consegnato *brevi manu* dall’azienda e, probabilmente, allegato al piano (quando quest’ultimo sia stato pienamente formalizzato). L’applicazione delle procedure di richiesta di conferma di terzo paiono necessarie in questo caso per rispettare anche il dettato del paragrafo 11 del Principio di Revisione n. 505. Quest’ultimo chiarisce che “le transazioni insolite e complesse possono essere associate a livelli più elevati di rischio

(25) “Si definisce conferma esterna il processo di acquisizione e di valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una determinata voce, operazione o informazione che incidono su asserzioni formulate dalla direzione. Nel decidere in quale misura ricorrere alle conferme esterne, il revisore valuta le caratteristiche dell’ambiente in cui opera l’entità sottoposta a revisione e il comportamento dei potenziali destinatari nel rispondere alle richieste di conferma diretta. (...) Più è alta la valutazione del rischio intrinseco e di controllo tanto più alta deve essere la quantità e/o la qualità degli elementi probativi che il revisore dovrà ottenere dall’applicazione delle procedure di validità. Pertanto, all’aumentare del livello accertato di rischio intrinseco e di controllo, il revisore deve progettare procedure di validità mirate ad ottenere un numero maggiore di elementi probativi, oppure elementi probativi più persuasivi (...). In questi casi, il ricorso a procedure di conferma può risultare efficace nel fornire elementi probativi di revisione sufficienti ed appropriati”, Principio di Revisione n. 505.

intrinseco o di controllo rispetto alle transazioni semplici". In situazioni simili "se la società ha stipulato una transazione insolita o complessa e i livelli di rischio intrinseco e di controllo sono stati valutati elevati, il revisore richiede la conferma delle condizioni e dei termini della transazione alle parti oltre ad esaminare la documentazione posseduta dall'entità". Vale solo la pena di aggiungere che il medesimo principio di revisione evidenzia al paragrafo 28, con riferimento alle caratteristiche dei destinatari delle verifiche che "l'attendibilità degli elementi probativi ottenuti da una conferma varia a seconda della competenza, dell'indipendenza, del potere di rispondere, della conoscenza della materia oggetto di conferma e dell'obiettività del destinatario". L'attestatore deve pertanto assicurarsi nel limite del possibile del fatto che la richiesta sia indirizzata alla persona idonea che, tra l'altro, abbia l'autorità legale per fornire correttamente l'informazione. Si dovrà, ad evidenza, visto il fine della richiesta, utilizzare una procedura di conferma positiva richiedendo al destinatario di rispondere in ogni caso, sia che quanto richiesto corrisponda alle di lui risultanze, sia in caso di discrasie (26). Infine, perché la verifica non sia considerata "nulla", l'attestatore deve mantenere il controllo sul processo di selezione delle entità alle quali inviare la richiesta, sulla preparazione e l'invio delle richieste di conferma e sulle risposte alle richieste. Questa regola comportamentale è prevista dal paragrafo 30 ed ha lo scopo di ridurre al minimo la possibilità che i risultati del processo di conferma siano alterati per via dell'intercettazione e successiva modifica delle richieste di conferma o delle relative risposte. Il revisore "si assicura di essere pertanto lui stesso ad inviare le richieste di conferma, che l'indirizzo delle richieste sia esatto e che venga espressamente richiesto che tutte le risposte siano inviate

(26) Conviene infatti ricordare che il Paragrafo 23 del Principio di Revisione n. 505 stabilisce che le richieste di conferma negativa possono essere utilizzate per ridurre ad un livello accettabile il rischio di revisione in situazioni molto differenti rispetto a quelle qui considerate ossia quando le seguenti circostanze sono contemporaneamente presenti: a. il livello accertato di rischio intrinseco e di controllo è basso; b. le conferme hanno ad oggetto un numero elevato di piccoli saldi; c. il revisore, sulla base della propria esperienza presso la società revisionata o realtà analoghe, non prevede un numero sostanziale di errori; d. il revisore non ha alcun motivo per ritenere che i destinatari non prenderanno in considerazione le richieste.

direttamente al revisore. Egli deve valutare se le risposte siano pervenute effettivamente dai mittenti”.

Infine nel caso in cui le controparti non siano state direttamente conosciute, ma, a parere di chi scrive prudentemente anche in questo caso, si rende necessaria una valutazione della qualità non solo delle proposte, ma anche dei proponenti le operazioni rilevanti che influenzano la riuscita del progetto di risanamento. È necessaria una approfondita analisi della situazione patrimoniale – economico – finanziaria di questi soggetti svolta a partire dai bilanci di esercizio e consolidati nel caso di gruppi. Non vi è piano basato sull'intervento di terzi, infatti, che non presupponga lo stato di salute del terzo stesso e la capacità del medesimo di sostenere la nuova situazione con i propri flussi di cassa ordinari o straordinari. Controparti serie saranno pronte a fornire o forniranno di loro iniziativa i documenti – se necessario anche allegando una traduzione asseverata – senza costringere l'attestatore a inevitabili e in alcuni casi laboriose ricerche in proprio. Si pensi al diffuso caso in cui la dislocazione delle controparti sia in paesi esteri che non dispongono di banche dati consultabili *on line*. Soggetti interessati all'operazione e in grado di sostenere la stessa saranno portati a rapportarsi e a comunicare con l'azienda e l'attestatore con modalità ispirate a principi di trasparenza, così da ridurre il disagio derivante dalla situazione di asimmetria informativa in cui inevitabilmente i propri interlocutori si trovano e così da approfittare dell'opportunità di manifestarsi e provare di essere, nel breve tempo disponibile, una controparte solida e solvibile (27).

4. IL PROBLEMA DELLE IPOTESI IMPLICITE. IL CASO DELLE PASSIVITÀ LATENTI.

L'attestatore, a parere di chi scrive, deve svolgere una ulteriore rilevante e specifica attività di verifica sulle ipotesi che richiede necessariamente il ricorso alle medesime tecniche di conferma di terzi previste dai citati Principi di Revisione e sopra richiamate. Le tre categorie di operazioni di ristrutturazione previste dalla novellata

(27) Per approfondimenti sullo specifico tema della comunicazione in situazioni specifiche e straordinarie si rinvia per approfondimenti a: “Comunicare il cambiamento”, a cura di BODEGA D. e MUSILE TANZI P., EGEA, 1996.

legge fallimentare si basano, infatti, tutte sulla rinuncia parziale o sulla ridefinizione dei termini di pagamento delle passività aziendali.

Perché un piano sia attestabile è necessario pertanto che siano formulate ipotesi ragionevoli e attendibili con riferimento alla quantificazione delle passività. Il revisore deve verificare se nella formulazione del piano i vertici aziendali abbiano tenuto conto delle sole passività rilevate in contabilità oppure se abbiano anche valutato la possibile manifestazione futura di ulteriori passività potenziali. Un comportamento diligente del redattore del piano contempla sia l'individuazione di eventuali rischi latenti, sia la conseguente ragionevole stima dell'entità delle passività potenziali da questi derivanti, sia l'inclusione delle quantificazioni effettuate nell'ambito del piano e quindi la ricerca della copertura finanziaria delle stesse.

La mancata considerazione di passività latenti corrisponde in realtà alla implicita formulazione – per altro non palesata all'attestatore e quindi tantomeno ai terzi – di una delle seguenti ipotesi piuttosto ottimistiche e – la prassi evidenzia – solitamente disattese:

- che tutte le passività siano conosciute al momento di redazione del piano e che a tutte le stime (28) effettuate corrisponderanno identiche manifestazioni monetarie;

(28) Si utilizza l'espressione "stima" in senso aziendale, intendendo una quantificazione preventiva di un dato che avrà una manifestazione futura e che la cui correttezza sarà verificabile. Poiché il dato potrà essere conosciuto in futuro sarebbe infatti improprio utilizzare la differente espressione "congettura" cui è attribuito dagli aziendalisti il significato di rappresentazione di una quantificazione preventiva non verificabile *ex post* in quanto legata ad ipotesi logiche e razionali e non al manifestarsi di eventi futuri controllabili. Ricorda SUPERTI FURGA che: "I valori stimati, basati su previsioni, ammettono verifica nel momento in cui i valori previsti di manifestano. (...) I valori stimati inoltre hanno grande rilievo in sede di determinazione del bilancio di esercizio poiché le numerose congetture che concorrono alla determinazione del reddito e del correlato capitale si basano largamente su valori stimati. Non di rado i valori di bilancio non possono essere direttamente correlati a prezzi che si sono formati sui mercati (si avrebbero in tale caso valori certi), né a prezzi di futura manifestazione (si avrebbero approssimazioni di valori certi, cioè valori stimati), ma le relazioni con i prezzi sono solo lontanamente mediate. Tali circostanze si pongono in relazione alla necessità di suddividere la vita dell'azienda in periodi amministrativi e di considerare le operazioni di gestione con riferimento a tali periodi. Infatti, i processi produttivi, intesi come un insieme ordinato di operazioni di gestione con caratteristiche simili, continuamente si intrecciano e si susseguono nella dinamica

- oppure, alternativamente, che sia nulla la somma algebrica degli scostamenti positivi e negativi tra stime effettuate e manifestazioni monetarie.

Non si rintracciano specifiche indicazioni al riguardo nei documenti di riferimento nazionali, ma il revisore deve valutare attentamente le ipotesi esplicite e implicite relative al passivo, tenendo presente il monito dei principi di revisione internazionali e statunitensi che prescrivono di non dare seguito all'*engagement* quando si presenti una situazione di mancanza di completezza nella esplicitazione delle ipotesi su cui il piano si basa.

Per comprendere la situazione ossia per valutare se esistano passività potenziali non espresse, il revisore deve svolgere le procedure previste dal Principio di Revisione n. 501 Sezione B per valutare se vi siano rivendicazioni o cause in corso o potenziali che possano modificare le quantificazioni effettuate dall'azienda con riferimento al monte complessivo delle passività. Particolare attenzione deve essere prestata alla verifica dei contratti in essere con i clienti, ad esempio controllando se siano state poste in essere vendite relativamente alle quali siano state già corrisposte dai clienti anticipi e/o caparre. Le cause in corso o potenziali e le rivendicazioni che riguardano la società potrebbero avere significativi effetti dilatatori sul fabbisogno finanziario e conseguentemente potrebbero portare ad una valutazione di non realizzabilità *rebus sic stantibus* del piano. Il revisore deve svolgere le procedure necessarie al fine di acquisire la conoscenza di ogni causa in corso e rivendicazione che coinvolga o possa coinvolgere la società e che possa avere effetti significativi sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda. Il paragrafo 19 del Principio di

della gestione aziendale. (...). La teoria economico-aziendale definisce congetture i valori che si attribuiscono a diversi oggetti di imputazione. I valori comuni che debbono essere suddivisi possono essere costi, ricavi, risultati parziali ottenuti dall'accostamento di costi e ricavi specifici. La scissione di valori comuni congetturati si basa sulle ipotesi assunte per il futuro svolgimento dell'attività di gestione. I valori congetturati quindi non possono essere considerati né veri né falsi secondo una concezione semantica della verità come corrispondenza tra linguaggio e fatti, in questo caso tra valori e prezzi negoziati; hanno solo esigenze di coerenza con i rimanenti valori del sistema e con le ipotesi assunte per la loro determinazione", SUPERTI FURGA F., "Reddito e capitale nel bilancio di esercizio", 1991, Giuffrè Ed., pag. 41 e ss.

Revisione 501 identifica in particolare quattro procedure specifiche: “i. lo svolgimento di appropriate indagini presso la direzione, incluso l’ottenimento di specifiche attestazioni scritte; ii. il riesame dei verbali delle riunioni degli organi sociali e della corrispondenza con i legali della società; iii. l’esame dei conti che accolgono le spese legali; iv. la valutazione di ogni informazione ottenuta riguardante l’attività della società, incluse le informazioni ottenute nel corso di incontri con i suoi uffici legali”. Il revisore deve mettersi direttamente in contatto con i legali della società per avere conferma della completezza e correttezza delle informazioni acquisite e delle implicazioni finanziarie ed economiche considerate e quindi dell’affidabilità delle stime effettuate dalla Direzione, nonché della conoscenza stessa da parte dei legali di tali procedimenti.

A tale fine anche i legali devono essere “circularizzati”, utilizzando le medesime precauzioni già indicate in precedenza con riferimento all’invio di richieste di conferma ai terzi che dovessero intervenire in aiuto dell’azienda. Il Principio di Revisione 501 evidenzia che nel caso in cui la Direzione si rifiutasse di dare al revisore il permesso di comunicare con i legali della società si sarebbe in presenza di un fattore di limitazione allo svolgimento dell’attività di verifica con la conseguenza che il revisore si troverebbe nell’impossibilità di procedere con l’attestazione del piano.

5. ANALISI DI SENSITIVITÀ DEI RISULTATI. RIFLESSIONI SULLA POSSIBILITÀ DI UNA DIALETTICA TRA ATTESTATORE E RESPONSIBLE PARTY.

L’AICPA *Guide P.f.i.* raccomanda – nel par. 6.38 – lo svolgimento esplicito da parte del redattore del piano di analisi di sensitività utili per valutare la solidità dei risultati economico-finanziari attesi (29).

(29) L’AICPA *Guide P.f.i.* recita: “*the process used to develop financial forecasts provides the means to determine the relative effect of variations in the major underlying assumptions*”. Nello sviluppo delle previsioni economico finanziarie, infatti, “*an understanding of the relative sensitivity of the results to the assumed conditions permits the allocation of analysis and study, as well as review by persons of higher authority, to those areas with the most significant effects. The entity should consider paying particular attention to those assumptions to which the attainment of forecasted results is particularly sensitive and for which the probability of variation is high*”.

Anche le “Linee Guida” (30) suggeriscono di prevedere e apprezzare nell’ambito del piano e della relazione dell’attestatore la possibilità che non si verifichino determinate condizioni favorevoli (cessioni, convenzioni, accordi ecc.) o che si verifichino determinate condizioni sfavorevoli (passività potenziali). In proposito il documento formula una specifica *Best practice*, la n. 7, intitolandola “*Esplicitazione del grado di solidità dei risultati*” in base alla quale “il piano deve contenere specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati” (31). Poiché il giudizio di ragionevolezza del piano è condizionato da quanto i risultati che sono indicati nel piano si mantengano stabili pur nella variazione della misura delle componenti da cui i risultati dipendono, gli estensori delle “Linee Guida” credono opportuno introdurre nel piano studi specifici utili per dimostrare se e quanto i risultati indicati siano sensibili alle variazioni dei parametri utilizzati. È evidenziato che ciò agevola il lavoro dell’attestatore nel formulare un giudizio che non sia eccessivamente condizionato alla variazione di tali parametri pur aggiungendo che ovviamente, la solidità del piano aumenta in presenza di “ammortizzatori” – riserve di liquidità e/o patrimoniali – idonei a neutralizzare o attenuare gli eventuali scostamenti negativi che potrebbero verificarsi rispetto alle previsioni.

Quest’ultima precisazione assume rilevanza in quanto permette – a parere di chi scrive – due riflessioni di particolare momento. In primo luogo è utile chiedersi se l’attestatore – in quanto terzo – si debba porre o meno in posizione dialettica rispetto all’azienda

(30) “Linee Guida” op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

(31) L’indicazione riflette quanto indicato nel già citato documento “Guida al piano industriale” di Borsa Italiana del 2003, in base al quale la composizione di un piano attendibile comporta l’impostazione e l’esplicitazione nell’ambito della relazione di presentazione dei dati prospettici ai terzi di una analisi di sensitività dei risultati previsti. Più precisamente il documento afferma che “un ulteriore livello di analisi da compiere è quello relativo ai diversi scenari che si possono configurare rispetto alle principali variabili. Lo sviluppo delle prospettive economico-finanziarie di piano dovrebbe essere sempre accompagnato da un’analisi di sensitività condotta con un approccio di tipo *what if* che permette, tra l’altro di individuare le variabili critiche (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sulla creazione di valore e di verificare gli effetti associati ai diversi scenari”.

suggerendo, sulla base del risultato delle proprie verifiche, qualora le stesse si discostino da quelle contenute nei documenti prodotti dall'azienda, di apportare modifiche e integrazioni al piano prospettato prima della presentazione del medesimo ai creditori e nel caso del concordato e degli accordi di ristrutturazione al Tribunale. Si pone in proposito quello che i principi qualificano come “rischio di autoesame”. In secondo luogo nel caso in cui si condividesse l'idea di un approccio attivo dell'attestatore, pare utile chiedersi se si possano giudicare opportuni sia interventi volti ad ottenere dall'azienda modifiche *in melius* indispensabili per poter effettivamente attestare la realizzabilità del piano così come prospettato o addirittura per migliorarla, sia interventi volti ad ottenere modifiche del piano peggiorative – o *in pejus* – apportando le quali si prenda nei fatti atto delle osservazioni svolte dall'attestatore sulla non sostenibilità parziale (32), evidentemente, delle ipotesi prospettate.

Il ruolo dell'attestatore è caratterizzato, come meglio si metterà in luce in altra parte del presente lavoro, da terzietà e indipendenza. Un intervento invasivo del revisore nei confronti dell'azienda che ha presentato il piano è pertanto fuori luogo (33). Pur rinviando *infra* per i necessari approfondimenti sul tema dell'indipendenza dell'attestatore, pare opportuno anticipare in questa sede quanto affermano in materia le “Linee Guida” con la *Best Practice n. 2*, intitolata “*Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento*” in base alla quale “Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l'attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all'impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente”. Inoltre il principio di revisione nazionale n. 100 affronta il tema – anche se

(32) Se la non sostenibilità fosse totale l'attestatore esprimerebbe una attestazione negativa o più probabilmente, trattandosi di una nomina di parte, non porterebbe a termine l'incarico.

(33) Per i necessari approfondimenti sul tema dell'indipendenza dell'attestatore si rinvia al capitolo 10 interamente dedicato a questo tema.

riferendolo alla differente attività di verifica del bilancio – intitolando il paragrafo 5.7.2.1.1 “valutazione della significatività della minaccia derivante dalla partecipazione al processo di preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio” (34). Il documento evidenzia che la significatività della minaccia dipende dalla portata della partecipazione al processo di preparazione del documento oggetto di composizione (il bilancio nella situazione considerata dal principio, ma, pare a chi scrive, anche il piano nel caso qui esaminato). La minaccia di “auto-riesame” è sempre considerata troppo elevata per consentire al revisore una partecipazione al processo di redazione del documento. Tale attività non può pertanto essere prestata. Se però il revisore non partecipa a nessuna fase del processo di preparazione ma, svolgendo la propria attività di controllo, scopre delle carenze informative nel documento esaminato egli può evidenziare all’azienda le modifiche che considera necessarie. Il principio chiarisce che ciò non deve essere considerato come una prestazione di “servizi non di (diversi dalla) revisione”: non deve, pertanto, essere considerato attività di consulenza. Il revisore deve, però, mettere in atto salvaguardie che assicurino che i dati revisionati e le ipotesi sottostanti risultino forniti dal soggetto sottoposto a revisione e non deve essere coinvolto nel processo decisionale riguardante tali dati e ipotesi (35).

Pare, inoltre, a chi scrive che sia necessario riflettere sul fatto che l’attestatore potrebbe, come suggerito dai principi internazionali e statunitensi sopra esaminati, evidenziare prima di accettare l’*engagement* i problemi che ravvisa e le difficoltà che si prospettano. Nel caso in cui il piano apparisse immediatamente basato su ipotesi troppo aleatorie – classificabili già a prima vista come *hypothetical assumption* e non come *best estimate assumption* e quindi tali da qualificare il piano come una *projection* e non come un *forecast* – l’attestatore potrebbe condizionare l’accettazione dell’incarico alla

(34) Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione, op. cit., 2007, pag. 30 e ss.

(35) La rilevanza di questa precisazione del principio 100 è amplificata nel caso di attestazione delle informazioni prospettiche. Si rinvia *infra* in quanto il tema – trattato sia dal principio ISAE 3400, sia dall’AT 301, sia previsto nei documenti ad oggi disponibili nel contesto nazionale - è oggetto di specifico approfondimento nel capitolo 10.

individuazione di idonee garanzie integrative che possano rappresentare quelli che la *Best practice n. 8* delle “Linee Guida” qualifica come “ammortizzatori”. Nel caso in cui una tale analisi immediata non fosse possibile, o se, più semplicemente, proprio lo svolgimento delle verifiche da parte dell’attestatore evidenziasse l’aleatorietà o la fragilità di alcune delle ipotesi formulate, è possibile per l’attestatore chiudere provvisoriamente la propria relazione dando notizia: i. delle evidenze rinvenute, ii. della conseguente impossibilità di esprimere una *opinion* positiva, iii. nonché, della necessità di costituire le citate “riserve” di liquidità o patrimoniali ulteriori idonee a neutralizzare o attenuare gli eventuali scostamenti negativi che a parere dell’attestatore potrebbero ragionevolmente verificarsi a differenza di quanto prospettato nel piano predisposto dall’azienda. La semplice quantificazione dello scostamento non comporta, a parere di chi scrive, un coinvolgimento dell’attestatore nel processo di definizione del piano, ma, al contrario, rappresenta la manifestazione asettica della esistenza di un ulteriore potenziale fabbisogno non previsto dal piano e per il quale i proponenti dovrebbero individuare una copertura. L’attività così impostata – in coerenza con il dettato del principio di revisione nazionale n. 100 già richiamato – non costituisce “attività diversa dalla revisione o attività non di revisione” ma rientra nel comune e lecito perimetro di azione del revisore e, per altro, nello specifico contesto oggetto di esame, non può che essere giudicata favorevolmente dai terzi creditori in quanto volta ad aumentare le garanzie costituite a loro favore.

Con riferimento al secondo punto ossia alla possibilità di interventi “simmetrici” tali da sortire sia variazioni migliorative sia variazioni peggiorative dei piani proposti, pare a chi scrive che si possano trarre conclusioni simili. Si è appena evidenziato, infatti, che nel caso in cui le verifiche svolte portino l’attestatore a concludere che vi siano elementi di debolezza importanti nelle proiezioni predisposte dall’azienda, è sempre possibile per il medesimo dare evidenza delle stesse e chiudere provvisoriamente la propria relazione dando notizia della impossibilità di esprimere una *opinion* positiva. Nel caso in cui non sia possibile alcun intervento per mantenere la proposta nei termini prospettati, l’azienda potrebbe procedere, proprio partendo dalle considerazioni formulate dal perito, con una revisione *in pejus* del piano che da un lato tenga conto

delle evidenze prodotte dall'attestatore mediante l'espletamento delle proprie attività di verifica, e dall'altro, l'azienda giudichi possa presentare ancora aspetti di convenienza agli occhi dei terzi.

Conviene precisare che non si sta qui facendo riferimento al caso di modificazioni apportate al piano successivamente alla sua presentazione all'esterno – ossia ai terzi e/o al Tribunale – ma ci si riferisce al periodo antecedente la presentazione che costituisce una sorta di “fase privatistica” durante la quale il piano –redatto in modo “definitivo” dall'azienda (36) – diviene l'oggetto della verifica dell'attestatore. È stato autorevolmente puntualizzato, con riferimento al concordato ed in particolare alla fase successiva all'ammissione (in cui l'attestatore ha già fornito la propria *opinion*), che “l'accentuata natura contrattuale del concordato riformato rende forse sicuro l'orientamento secondo il quale qualunque modifica può essere presentata sino all'adunanza – *in melius* o *in pejus* ed in tale senso dispone l'art. 175 c. 2 – mentre dopo il voto non risulta più possibile modificare l'accordo che si è formato, anche se non si trova nessuna ragione ostativa ad ammettere una modifica migliorativa sulla quale il consenso si può ritenere presunto” (37). Vale però solo la pena rimarcare, al di là della possibilità sancita dalla norma, che modifiche al piano *in pejus* successive al deposito, per quanto possano essere comuni e pertanto tollerate o addirittura previste, potrebbero essere interpretate come significative di analisi dell'attestatore non sufficientemente rigorose sulla validità delle ipotesi o sullo sviluppo del piano. Ciò naturalmente fatto salvo il caso di intervento – successivo all'attestazione – di fatti eccezionali non conoscibili e non prevedibili *ex ante*. Infatti una modifica *in pejus* successiva al deposito sarebbe in linea di principio compatibile con una corretta attestazione in un solo caso: quello – previsto dalle “Linee Guida” e meglio commentato *infra* – in cui da un lato l'attestatore abbia condizionato la valutazione di ragionevolezza al

(36) La precisazione non è pleonastica. Poiché l'attestatore è individuato dall'azienda, quest'ultima anche in buona fede sarà portata a coinvolgere il professionista nella definizione del piano. Di grandissimo momento sono pertanto le considerazioni che si svolgeranno *infra* sulla indipendenza dell'attestatore, nonché i risultati della ricerca empirica commentati nella terza parte del lavoro.

(37) In questo senso si esprimono: PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 845.

verificarsi di un evento iniziale che poi si verifica e dall'altro lato – fatto non scontato – il Tribunale abbia considerato accettabile una impostazione condizionata della *opinion* ai fini dell'ammissione alla procedura. L'analisi che segue permette di meglio apprezzare quest'ultima situazione.

6. AMMISSIBILITÀ DI UNA ATTESTAZIONE CONDIZIONATA.

Si è visto che svolgere una analisi di sensitività (o solidità) dei risultati non significa affatto emettere un giudizio condizionato al verificarsi di fatti eventuali e futuri, ma solo comprendere se e quanto i risultati subiscano variazioni all'eventuale manifestarsi degli stessi, così da testare la fattibilità del piano nonostante le modifiche. Le Linee Guida (38) si esprimono anche sulla possibilità di condizionare il piano prevedendo una specifica *Best practice*, la n. 13, intitolata “*Indicazioni cautelative*”, in base alla quale: “la dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a condizioni o precisazioni che ne limitino il significato. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole”. È qualificato come “scorretto” il comportamento dell'attestatore che sottopone la dichiarazione di attestazione “a condizioni o precisazioni che ne svuotino o indeboliscano il significato”. È considerato necessario un comportamento deciso e dicotomico: “o il professionista ritiene che il piano sia ragionevole, e allora egli si assume la responsabilità della dichiarazione e gli atti che vengono compiuti in esecuzione del piano sono coperti dalla sua valutazione, o egli non ritiene che il piano sia ragionevole, e allora non vi è, per il piano e per gli atti da compiersi in sua esecuzione, alcuna copertura”. Situazioni intermedie genererebbero incertezza nei terzi creditori. In particolare si creerebbe confusione nelle situazioni in cui la norma fallimentare fa discendere effetti rilevanti direttamente dalla sola espressione dell'*opinion* del professionista senza che vi sia alcun controllo successivo, ossia, secondo il documento, nel caso dei piani attestati ex art. 67 l.f.. A parere di chi scrive però l'affermazione mantiene la propria validità anche nel caso degli accordi di ristrutturazione, e dei

(38) In questo senso si esprimono le “Linee Guida”, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

i concordati preventivi. “Un’attestazione sottoposta a indicazioni cautelative potrebbe aprire un contenzioso sul fatto se la condizione sospensiva l’attestazione si sia verificata o meno e, in caso di fallimento, un’attestazione con indicazioni che ne limitino il significato potrebbe ingenerare incertezza in ordine alla sua effettiva efficacia protettiva, con conseguenze negative sia per il terzo che su di essa abbia fatto affidamento, sia sullo stesso professionista che potrebbe essere chiamato a rispondere dal terzo che sia risultato non protetto”.

È considerato però ammissibile dalle Linee Guida che “il professionista condizioni la valutazione di ragionevolezza ad un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi da lui stesso indicati e che, se si verifica, rende ragionevole il piano”. Aggiunge ancora il documento che “ne consegue che è legittimo e corretto, ad esempio, rilasciare l’attestazione alla condizione che entro un certo numero di settimane venga stipulata una convenzione bancaria che ristrutturati l’indebitamento in termini sostenibili descritti dal piano. In tal caso il professionista non si assume la responsabilità di dichiarare se la sottoscrizione della convenzione sia ragionevolmente realizzabile, ma si limita a dichiarare che, se essa verrà sottoscritta entro un determinato termine massimo, allora il piano diverrà ragionevole”. Con riferimento alle attestazioni ex art. 67 l.f. è puntualizzato che però in questi casi, quale diretta conseguenza dell’esistenza della condizione, “fino al verificarsi dell’evento condizionante, ovviamente, gli eventuali atti in esecuzione del piano non sono assistiti da alcuna copertura”. L’effetto sulla revocabilità degli atti è, invece, considerato “ovvio per gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, nei quali la conclusione dell’accordo con i creditori non è solo la condizione di efficacia, ma è l’oggetto dell’istituto”.

7. RINUNCIA ALL’INCARICO O ESPRESSIONE DI UNA *ADVERSE OPINION*.

Come in ogni contesto anche in quello dell’attestazione delle informazioni prospettiche in caso di crisi, è rilevante che il revisore abbia la capacità di capire che cosa è necessario “non fare” e quindi, in altri termini, di valutare se vi siano le condizioni per “non attestare” o addirittura per esprimersi negativamente sul piano. I

principi internazionali e statunitensi sono di aiuto in questo senso in quanto forniscono una serie di indicazioni utili. Ci si propone pertanto di svolgere in questo paragrafo una riflessione su questo fattore di criticità traendo spunti dall'analisi di queste ultime.

7.1. Individuazione di ipotesi non sostenibili.

L'ISAE 3400 evidenzia che il revisore non dovrebbe accettare l'incarico o dovrebbe ritirarsi dall'incarico quando le assunzioni o ipotesi alla base della informativa prospettica siano da lui giudicate chiaramente non realistiche o quando l'informativa finanziaria prodotta sia da lui giudicata inappropriata all'uso che si intende farne (39). Per poter essere in grado di prendere la propria decisione iniziale il revisore deve quindi dedicare tempo all'analisi della situazione e alla comprensione della natura delle ipotesi formulate (*best estimate vs hypothetical*) nonché alla valutazione del periodo coperto e della completezza degli elementi inclusi nell'informativa (40).

Inoltre l'AT *Section 301*, discostandosi dall'ISAE 3400, stabilisce che nel caso in cui il professionista creda che una o più ipotesi non rappresentino basi ragionevoli per la redazione del piano (41), oppure se la *disclosure* delle *Prospective Financial Information* compreso il paragrafo dedicato alle ipotesi non sia giudicata convincente circa la bontà di *assumptions* rilevanti (42), il medesimo debba descrivere le

(39) Letteralmente: “*The auditor should not accept, or should withdraw from, an engagement when the assumptions are clearly unrealistic or when the auditor believes that the prospective financial information will be inappropriate for its intended use*”, par. 11, ISAE 3400.

(40) Si pongono problematiche, apparentemente solo di tipo pratico, relativamente ai compensi spettanti al perito indipendente che, correttamente, svolga questa attività prodromica. Sarebbe opportuno, a garanzia dell'indipendenza del giudizio, che l'istituzione preposta e quindi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisse specifiche indicazioni comportamentali.

(41) “*If the practitioner believes that one or more significant assumptions do not provide a reasonable basis for the forecast, (...) he or she should express an adverse opinion*”, il par. 38 dell'AT 301 fa riferimento anche al caso in cui il professionista non consideri sostenibili le *hypothetical assumption* al fine di una *projection*, ma si è visto già e si confermerà infra che questo caso non è compatibile con l'applicazione all'esame dei piani redatti ai fini della riorganizzazione di impresa in crisi.

(42) “*If the presentation, including the summary of significant assumptions, fails to disclose assumptions that, at the time, appear to be significant, the practitioner should describe the*

ipotesi non convincenti nel proprio *report* e debba esprimere una *adverse opinion* sul piano (43). Se il revisore crede che solo una specifica *assumption* non sia sufficientemente documentata e pertanto sia difficilmente realizzabile, al fine di valutare se sia necessario esprimere una *adverse opinion* deve giudicare l'effetto dell'eventuale mancata concretizzazione sulle altre *assumption* e sul piano inteso come sistema di valori interrelati (*taken as a whole*) (44).

Infine, coerentemente con le previsioni dell'ISAE 3400, nel caso in cui invece il professionista si renda conto che addirittura non sono state esplicitate tutte le ipotesi su cui il piano si basa, non deve dare seguito all'*engagement* o, se realizza questa condizioni sin dall'inizio, non deve accettare l'*engagement*. Nello stesso senso si esprime nel contesto statunitense il par. 10.11 della AICPA Guide (45).

In conclusione si è visto che nel contesto internazionale e nel contesto statunitense sono enfatizzate sia la rilevanza della formulazione di ipotesi realizzabili che non rappresentino solo i *desiderata* dei vertici aziendali, ma dei comprovati presupposti su cui fondare la risoluzione della situazione di crisi, sia la necessità che il revisore riceva sufficiente documentazione a supporto delle *assumption* sottoposte alla sua attenzione e permetta una corretta qualificazione delle stesse. In sintesi entrambi i documenti

assumptions in his or her report and express an adverse opinion", par. 42, AT 301 e par. 17.10 AICPA Guide, 2009.

(43) "In an adverse opinion the practitioner should state, in a separate paragraph, all of the substantive reasons for his or her adverse opinion. His or her opinion should state that the presentation is not in conformity with presentation guidelines and should refer to the explanatory paragraph. When applicable, his or her opinion paragraph should also state that, in the practitioner's opinion, the assumptions do not provide a reasonable basis for the prospective financial statements", par. 17.9, AICPA Guide, 2009.

(44) "If the practitioner does not believe an assumption to be suitably supported, he or she should assess its effect on the interrelationships of assumptions and on the financial forecast taken as a whole", par. 17.12 AICPA Guide, 2009. Ancora una volta nel contesto statunitense si fa riferimento ad un concetto sistemico di azienda comune dall'inizio dello scorso secolo nel contesto italiano. Si veda ZAPPA G., op. cit., 1927; ZAPPA G., op. cit., 1937; ONIDA P., op. cit., 1951.

(45) "... the practitioner should not examine a presentation that omits all disclosures of assumptions", par. 42, AT 301 e par 17.10 AICPA Guide, 2009. Ancora si legge nella Guide che "the summary of significant assumptions is essential to the user's understanding of the financial forecast. Accordingly, the practitioner should not submit or report on financial forecasts that exclude disclosure of the summary of significant assumptions", par. 10.11, AICPA Guide, 2009.

condividono l'idea che *the quality of the underlying assumptions largely determines the quality of financial forecasts* (46) e invitano il revisore a evitare – rifiutando l'attestazione (come suggerito dai principi internazionali) – oppure a non farsi coinvolgere – fornendo una *adverse opinion* (come suggerito dai principi statunitensi) – situazioni in cui è palese l'insussistenza delle ipotesi e quindi la scarsa qualità delle proiezioni.

7.2. Individuazione di ipotesi “inappropriate per l'utilizzo”.

a. Il framework di riferimento.

Nel contesto internazionale e statunitense è richiesto al revisore di svolgere una analisi preliminare per comprendere quale sia l'ambito di utilizzo del risultato del lavoro di verifica svolto e il grado di diffusione – generale o limitato – dello stesso. Non si rintracciano nei Principi di Revisione nazionali vigenti simili indicazioni.

Il documento ISAE 3400 prevede sinteticamente che il revisore, per decidere se accettare l'incarico, debba tenere conto dell'“utilizzo” che sarà fatto dell'informativa prospettica che è chiamato a revisionare nonché della “diffusione” che il documento è destinato ad avere, comprendendo se la medesima sia “generale” o “limitata”. Il documento ISAE 3400 enfatizza la rilevanza di questa previsione stabilendo anche che il revisore non debba accettare un incarico che preveda un utilizzo delle informazioni prospettiche inappropriato e differente rispetto a quello stabilito. Per agevolare la comprensione della situazione il revisore e il cliente devono chiaramente intendersi sui termini dell'incarico ed è interesse di entrambe le parti redigere una lettera di incarico – *engagement letter* – in modo tale che siano evitati fraintendimenti ed eventualmente conseguenti contenziosi (47). La lettera deve specificare quindi in modo esplicito – oltre ad altri rilevanti elementi – anche le due informazioni citate

(46) Par. 6.30, AICPA Guide, 2009.

(47) “The auditor and the client should agree on the terms of the engagement. It is in the interests of both entity and auditor that the auditor sends an engagement letter to help in avoiding misunderstandings regarding the engagement. An engagement letter would address – tra gli altri – the following matters: i. intended use of the information, ii. whether the information will be for general or limited distribution”, par. 10 e 12, ISAE 3400.

ossia da un lato quale sia il previsto utilizzo dell'informativa prospettica oggetto di esame e dall'altro se l'utilizzo previsto sia generale o limitato. Per comprendere la portata di questa previsione è utile analizzare le previsioni più ampie e analitiche rintracciabili nel contesto statunitense, da cui le medesime traggono ad evidenza la propria origine.

Nel contesto statunitense i Principi si soffermano a specificare le motivazioni della richiesta non limitandosi, come accade invece nel principio internazionale, ad enunciare la richiesta di una condotta conforme. I paragrafi 09, 10,11 del documento *AT Section 301 (SSAE)* e il *Chapter 4* dell'*AICPA Guide* intitolato "*Types of Prospective Financial Information and Their Uses*" distinguono tra *general use* e *limited use* delle informazioni contenute nel piano oggetto di esame. Si ha un utilizzo generale del documento quando questo può essere distribuito a terzi che non hanno un contatto diretto con la *Responsible Party* ossia con l'azienda che ha redatto il piano (48). Si ha un utilizzo limitato del documento quando questo è redatto al solo fine di essere utilizzato nell'ambito di una specifica negoziazione tra la *Responsible Party* e un particolare soggetto terzo, ad esempio un istituto di credito per l'ottenimento di un prestito (49). La classificazione dell'utilizzo delle informazioni finanziarie prospettiche è indipendente dal numero di utilizzatori. Ne segue che indipendentemente dalla numerosità dei soggetti, l'uso si intende limitato quando ciascuno degli *users* ha un contatto diretto con la *Responsible Party*, e che, in caso contrario, l'uso dovrà essere considerato generale. Anche nel caso in cui vi sia un solo *passive user* ossia un solo soggetto che potenzialmente potrebbe non riuscire ad

(48) "*General use of prospective financial statements refers to use of the statements by persons with whom the responsible party is not negotiating directly, in an offering statement of an entity's debt or equity interests*", par. 4.03, *AICPA Guide*, 2009.

(49) "*Limited use of prospective information refers to use of prospective financial information by the responsible party alone or by the responsible party and third parties with whom the responsible party is negotiating directly. Examples include use in negotiations for a bank loan, submission to a regulatory agency, and use solely within the entity. Third party recipients of prospective financial information intended for limited use can ask questions of the responsible party and negotiate the terms or structure of a transaction directly with such party. Any type of prospective financial information that would be useful in the circumstances would normally be appropriate for limited use. Thus, the presentation may be a financial forecast, a financial projection, or a partial presentation*". par. 4.04, *AICPA Guide*, 2009.

avere un contatto diretto con il redattore delle informazioni, è necessario considerare l'informativa come di generale utilizzo (50). Il documento evidenzia che non possono essere utilizzate *financial projection* basate su *hypothetical assumption* per la redazione di piani destinati al *general use*. A tale fine devono essere utilizzate solo *financial forecast*. Ciò in quanto in questo caso i soggetti che utilizzano il piano non sono nelle condizioni di chiedere direttamente alla *Responsible Party* chiarimenti. Di conseguenza, *the presentation most useful to them is one that portrays, to the best of the Responsible Party's knowledge and belief, the expected results* (51). Per poter redigere un *financial forecast* è però necessario che il soggetto che lo redige e ne assume la responsabilità abbia delle *reasonably objective basis* e quindi che sia in grado di esplicitare per ciascuno dei fattori critici per la realizzazione del piano – *key factors* (52) – delle ipotesi sufficientemente attendibili (53). Da questa considerazione è fatto discendere un importante monito ai professionisti. Poiché le *financial projection* non sono appropriate per utilizzi di tipo generale, un professionista non deve consentire l'utilizzo del proprio nome in associazione con un piano che sia stato costruito sulla base di *hypothetical assumptions* se pensa che il medesimo potrebbe essere distribuito a soggetti che non stiano negoziando uno specifico affare direttamente con la *Responsible Party*.

(50) Par. 4.07, AICPA Guide, 2009.

(51) “Because recipients of prospective financial statements distributed for general use are unable to ask the responsible party directly about the presentation, the presentation most useful to them is one that portrays, to the best of the responsible party's knowledge and belief, the expected results. Thus only a financial forecast is appropriate for general use”, par. 4.03, AICPA Guide, 2009.

(52) “Key factors. The significant matters on which an entity's future results are expected to depend. Such factors are basic to the entity's operations and thus encompass matters that affect, among other things, the entity's sales, production, service, and financing activities. Key factors serve as a foundation for Pfi and are the basys for the assumptions”. Par. 3.11, AICPA Guide, 2009.

(53) “The responsible party has reasonably objective basis to present a forecast if sufficiently objective assumptions can be developed for each key factor. In some instances, the nature of one or more assumptions may be so subjective that the responsible party could have no reasonably objective basis to present a forecast. In that case, the responsible party generally should not present prospective financial statements for general use”, par. 4.08, AICPA Guide, 2009.

b. *Possibilità di applicazione nelle fattispecie indagate.*

Nel contesto italiano non sembrano rintracciabili moniti di alcun tipo al revisore che facciano dipendere le modalità di svolgimento delle verifiche dall'ambito di utilizzo e dal grado di diffusione delle relazioni oggetto di studio. Ci si propone di riflettere sulle implicazioni di una richiesta quale quella espressa dal principio internazionale e dal principio statunitense (54). In proposito è evidente la particolarità delle situazioni indagate: nelle tre fattispecie oggetto di studio in questo lavoro, entrambi gli aspetti – ambito di utilizzo da un lato ed eventualità, momento e modalità della diffusione dall'altro – sono infatti stabiliti, come visto, *ex lege*.

Quanto alla diffusione delle informazioni prospettiche contenute nel piano da attestare si configurano nelle tre fattispecie oggetto di analisi situazioni differenti. Mentre il piano attestato ex art. 67, comma 3, l. d) l.f. dà l'opportunità di risolvere in modo riservato la crisi, non essendo prevista alcuna pubblicità dello stesso, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. e il concordato preventivo ex art. 160 e ss. l.f. sono soggetti alla pubblicità legale mediante iscrizione nel registro imprese (55). Più in particolare: a)

(54) È stato affermato in dottrina e in questo caso trova una conferma che lo standard internazionale ISAE è di chiara ispirazione statunitense e ancora che le regole previste dallo standard a livello internazionale non si discostano da quelle da tempo ricomprese nei principi di compilazione della *Forward looking information (F.li.)* introdotti dall'AICPA negli Stati Uniti. QUAGLI A., op. cit., pagg. 114 e ss. Si veda anche *supra* il capitolo 4 ed in particolare il contenuto del paragrafo 4.3.

(55) Proprio per la sua caratteristica di riservatezza e snellezza di procedimento, nonché naturalmente per le tutele giuridiche che il medesimo, proprio grazie all'attestazione del professionista, consente di conseguire, il piano attestato ex art. 67 l.f., sembra avere raggiunto un grado di diffusione importante. Si rinvia per la rilevazione del grado di diffusione dell'istituto alla data di pubblicazione del presente lavoro, ai risultati della ricerca empirica presentati nella terza parte del volume. Si è già evidenziato nel primo capitolo che nel 2007, nell'ambito del III° Forum S.A.F. Odcecmi, il responsabile dell'area normativa ABI, GRANATA, evidenziava che: "Diversamente dagli altri istituti di risanamento, per i piani in discorso la legge non prescrive alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che per venire in possesso di dati sulle prassi applicative occorrerà attendere l'esperimento nei confronti dei creditori di azioni revocatorie fallimentari, le quali ad oggi, stando alle indagini dell'Osservatorio della riforma delle procedure concorsuali promosso dall'Assonime, di cui l'ABI è componente attiva, non sussistono. Talune rilevanti informazioni sono tuttavia state assunte dall'ABI attraverso il questionario rivolto al sistema bancario, dal quale sono

l'accordo di ristrutturazione – stipulato con il 60% dei creditori – deve essere pubblicato nel Registro Imprese, e per sessanta giorni dalla sua pubblicazione nessun creditore anteriore alla data del deposito può intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori possono proporre opposizione e il Tribunale, decise le opposizioni, omologa l'accordo con decreto che deve essere nuovamente pubblicato nel Registro Imprese e che è reclamabile entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. b) Il concordato preventivo è proposto con ricorso sottoscritto dal debitore al Tribunale che con decreto pubblicato per estratto nel Registro Imprese, nel caso in cui giudichi che sussistano i presupposti, dichiara aperta la procedura. Successivamente sempre il Tribunale, intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dei creditori, sentiti il Debitore e il Commissario Giudiziale, se non sono proposte opposizioni, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame, soggetto nuovamente a pubblicazione nel Registro Imprese. c) Il piano attestato è conosciuto solo dalle parti, ma può essere reso noto ad un più ampio numero di soggetti nel caso in cui il medesimo sia utilizzato, in un successivo momento, a difesa delle operazioni poste in essere dall'azienda contro azioni revocatorie impostate da terzi.

Si può pertanto concludere che si è in presenza di una ampia diffusione del documento che è immediata nel caso del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, mentre è futura ed eventuale, ma senz'altro possibile, nel caso dei piani attestati (56).

Quanto all'ambito di utilizzo dell'informativa prospettica non si può che concludere quindi che esso sia generale perché non si ha una comunicazione dello stesso solo tra il soggetto responsabile della redazione – ossia l'azienda – e un terzo ben individuato, ma tra il

emersi 108 casi di coinvolgimento di banche in trattative funzionali alla predisposizione dei piani in discorso”, GRANATA E., “La nuova legge fallimentare alla prova dei fatti”, relazione tenutasi nell'ambito del III° Forum S.A.F. Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano sul tema “Sistema Bancario e Crisi di Impresa”, ottobre 2007.

(56) La possibilità di una eventuale “diffusione” ex post in caso di contenzioso rappresenta anzi la motivazione che giustifica la redazione stessa del piano.

soggetto responsabile e una molteplicità di soggetti molti dei quali non hanno con questo un contatto diretto, ma solo mediato. Conferma questa impostazione il fatto che l'esistenza stessa della relazione di attestazione dell'esperto è condizione necessaria: per il dispiegarsi di effetti rilevanti nel caso del concordato preventivo – ossia l'ammissione alla procedura – e addirittura per il costituirsi di diritti ossia della efficacia protettiva costituita dalla non revocabilità degli atti esplicitamente previsti nel piano, nel caso dei piani attestati ex art. 67, comma 3, l. d) l.f. e degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. Si è inoltre già precisato che la revisione del piano svolta dal professionista rappresenta un controllo di merito fondamentale posto a tutela dei terzi creditori e che nel piano attestato e nella ristrutturazione dei debiti, non prevedendo la norma alcuna istruttoria strutturata e obbligatoria da parte del Tribunale, essa resta, almeno in linea di principio, l'unico controllo previsto di tale natura. L'applicazione alle fattispecie qui studiate del principio internazionale ISAE 3400 – che nei fatti, come visto riflette a pieno il contenuto dei principi statunitensi – ne enfatizza pertanto, a parere di chi scrive, la rilevanza: l'utilizzo della relazione del revisore che attesta il piano diviene strumento obbligatorio per ottenere determinati risultati. La relazione di attestazione mantiene il proprio ruolo di riferimento per gli *stakeholders* dell'azienda e per tutti gli *users* delle informazioni economico-finanziarie comunicate dall'azienda, ma a ciò si aggiunge il fatto che essa costituisce passaggio obbligato per avere accesso alla procedura di salvataggio. Sulla base delle considerazioni svolte si può quindi concludere che nelle tre fattispecie considerate, visto il grado di diffusione ampio, immediato o potenziale futuro, delle informazioni prospettiche, e, visto l'ambito di applicazione generale delle stesse, è confermata e rafforzata la richiesta dei principi contabili internazionali di accettare incarichi che prevedano l'attestazione di *forecast* valutando con grande attenzione le ipotesi su cui si basa il piano in quanto non sarebbe accettabile un incarico, visto l'utilizzo generale previsto delle informazioni prospettiche, che preveda l'attestazione di una *projection* basata su *hypotetical assumptions* (57).

(57) Questa riflessione non fa che confermare che l'utilizzo nell'ambito del documento "Linee Guida" dell'espressione *hypotetical assumption* non può essere inteso come un completo richiamo all'AT 301 e all'ISAE 3400, ma solo come una

8. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI PER LA REDAZIONE DEL PIANO.

L'attestatore è terzo indipendente ed è soggetto diverso rispetto al redattore del piano. I principi di revisione internazionali e statunitensi concordano sulla necessità che il revisore pretenda una formale assunzione di responsabilità da parte dell'azienda circa l'individuazione delle ipotesi e lo sviluppo del piano stesso. Tale documento dovrà essere prodotto in allegato al piano e conservato agli atti.

Il principio ISAE 3400 raccomanda al revisore di ottenere dagli amministratori una dichiarazione che attesti la loro responsabilità per la redazione del piano e per le assunzioni su cui la stessa si basa (58). Si tratta di un documento di grande rilevanza. Pur rinviando ai paragrafi successivi per alcune più approfondite riflessioni sull'indipendenza e sul ruolo dell'esperto, si evidenzia, infatti, in questa sede che il perito esprime un giudizio relativamente all'informativa finanziaria prospettica evidenziando se la stessa sia stata propriamente preparata sulla base delle assunzioni formulate dagli amministratori e se sia presentata in accordo con la struttura del *reporting* finanziario. Si è già avuto modo di affermare in un precedente paragrafo – richiamando le “Linee Guida” ed in particolare la *Best Practice* n. 2, intitolata “*Indipendenza e terzietà del professionista*” nonché il contenuto del Principio di revisione n. 100, paragrafo 5.7.2.1.1 – che l'attestatore non deve in alcun modo concorrere alla redazione del piano oggetto della revisione per evitare il rischio di auto-riesame. Quest'ultimo deve essere costruito dalla società con l'aiuto dei propri consulenti e solo successivamente consegnato all'attestatore per la verifica di ragionevolezza. Eventuali modifiche al piano apportate a seguito della comunicazione da parte dell'esperto di trovarsi nell'impossibilità di esprimere un giudizio in quanto in presenza di ipotesi non sostenibili o di un piano non

espressione di enfasi utile per fare intendere la necessità per il perito di operare in contesti difficili. Si rinvia per ulteriori riflessioni sul tema *supra* al paragrafo 1 del presente capitolo.

(58) “*The auditor should obtain written representations from management regarding the intended use of the prospective financial information, the completeness of significant management assumptions and management's acceptance of its responsibility for the prospective financial information*”, par. 25, ISAE 3400.

redatto in modo corretto e coerente costituiscono scelte strategiche aziendali di cui sono responsabili solo ed esclusivamente i vertici aziendali. Il revisore non deve partecipare alle decisioni, ma deve valutare il piano così come comunicato dall'impresa e – se il medesimo fosse modificato proprio a seguito di segnalazioni formalmente comunicate dall'attestatore – ripetere le proprie verifiche e riconsiderare le opinioni già formalmente espresse al fine di valutare eventuali riposizionamenti delle stesse conseguenti all'apporto di credibili e sostanziali modifiche. Si pongono ad evidenza problemi rilevanti concernenti il tema della terzietà e indipendenza dell'esperto rispetto ai vertici aziendali. Il principio internazionale presume che le caratteristiche di indipendenza e di terzietà siano intrinseche nel ruolo svolto dal revisore. Nessun richiamo è fatto ad eventuali nomine dell'esperto da parte di soggetti terzi garanti – il Tribunale per esempio – che individuino revisori che mai siano venuti in contatto con l'azienda e che conseguentemente possano essere considerati del tutto estranei ad essa e pertanto indipendenti. L'indipendenza trova la propria fonte nella professionalità del controllore. La possibilità stabilita dalla normativa nazionale che sia proprio il consiglio di amministrazione della società in crisi che redige il piano oggetto di revisione a scegliere il professionista che controlla e attesta il piano stesso non dovrebbe secondo questa impostazione essere fonte di alcuna criticità (59).

Nel contesto statunitense il documento *AT Section 301* e il *Chapter 5* intitolato *Responsibility for Prospective Financial Information* dell'AICPA *Guide* stabiliscono regole sostanzialmente in linea con quanto indicato dall'ISAE 3400. In particolare il paragrafo 14 dell'*Appendix*

(59) Pare a chi scrive che la nomina da parte dell'azienda del proprio attestatore, al di là di ogni altra considerazione, non faciliti da un punto di vista pratico l'operato del revisore. Quest'ultimo infatti, proprio perché indipendente e realmente terzo, ma nominato dalla parte senza vincoli particolari e quindi da questa "ricusabile" con un tratto di penna senza dirette e manifeste conseguenze, potrebbe trovarsi in situazioni di non semplice gestione. Sarebbe opportuno, a parere di chi scrive, pur mantenendo in coerenza con la norma la nomina di parte, introdurre un vincolo per l'azienda così che, una volta individuato un certo professionista per l'attestazione, la medesima sia tenuta a portare avanti l'operazione assoggettando il piano alla revisione del medesimo senza potergli revocare l'incarico qualora il rigore utilizzato nelle verifiche risultasse "scomodo".

C dell'AT *Section 301* richiede che il professionista ottenga una dichiarazione scritta della *Responsible Party* con la quale la stessa riconosca la propria responsabilità sia con riferimento al piano sia con riferimento alla formulazione delle ipotesi sottostanti il medesimo. La dichiarazione deve essere sottoscritta dalla *Responsible Party at the highest level of authority* ossia dal soggetto che il professionista crede possa essere considerato responsabile – direttamente, ma anche indirettamente se avesse delegato sotto la sua supervisione alcuni specifici aspetti ad altri soggetti appartenenti all'azienda – degli argomenti oggetto della dichiarazione. Il paragrafo 5.01 dell'*AICPA Guide* evidenzia che il raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati nelle informazioni prospettiche e la realizzazione delle ipotesi che stanno alla base delle medesime non può in realtà essere “garantito” nemmeno dal soggetto responsabile della loro prospettazione – *Responsible Party* – in quanto trattandosi di informazioni future e quindi gravate per definizione da incertezza, la loro realizzazione dipende anche da fattori che possono non essere del tutto controllabili. In ogni caso il documento evidenzia che è innegabile che il soggetto che si prende la responsabilità della redazione del piano può senz'altro influenzare la gestione dell'impresa in modo tale da pianificare, organizzare, controllare, dirigere i processi e le operazioni (60) in modo tale sostenere e

(60) Sul tema della pianificazione strategica non si può non richiamare MINTZBERG secondo il quale: “a) per alcuni pianificare è «pensare al futuro», preparare le azioni in anticipo e gestire significa guardare avanti, cioè semplicemente prendere in considerazione il futuro; b) per altri la pianificazione è “controllare il futuro”, cioè non solo pensare ma agire al futuro: «La pianificazione è il disegno del futuro desiderato e delle modalità atte a determinarlo»; c) per altri ancora fare pianificazione significa prendere decisioni, pianificare è dunque «decidere o scegliere»; d) ancora pianificare è stato inteso come «prendere decisioni integrate», ossia sforzarsi consapevolmente di integrare le stesse ossia «sistemare attività in corso di realizzazione nell'ambito di un tutto razionale», «pianificare implica diventare più organizzati», «il piano si riferisce ad un vincolo d'azione, integrante, organizzato gerarchicamente, nell'ambito del quale diversi tipi di decisione risultano ordinati funzionalmente»; e) infine per altri ancora ciò che coglie in modo più compiuto la nozione di pianificazione è l'enfasi sulla formalizzazione, la sistematizzazione dei fenomeni ai quali la pianificazione è intesa applicarsi. In quest'ambito formalizzazione sembra indicare tre cose: scomporre, articolare e, soprattutto, razionalizzare il processo con il quale le decisioni vengono prese e integrate nelle organizzazioni. La pianificazione viene

permettere il raggiungimento della realizzazione degli obiettivi pianificati (61). Ciò è possibile solo a patto che le ipotesi formulate dalla *Responsible Party* siano appropriate e ragionevoli.

Nel report sull'*Examination* il professionista deve dedicare un paragrafo alla identificazione della *Responsible Party* e alla dichiarazione che la responsabilità per la costruzione del piano è di competenza esclusiva di questa.

Il tema della assunzione di responsabilità per le informazioni prospettiche richiama quello delle clausole di salvaguardia o *safe harbor rules* previste nel contesto statunitense dalla S.E.C. per la *disclosure* volontaria di informazioni *forward looking*. Si è richiamato che le *safe harbor rules* rappresentano infatti formule standard inserite nei bilanci per la delimitazione della assunzione di responsabilità da parte degli amministratori quando nel bilancio sono fornite informazioni *forward looking information* che permettono cioè di comprendere il previsto andamento futuro dell'azienda. In questo caso in realtà il soggetto chiamato ad utilizzare il meccanismo della clausola di salvaguardia è però l'attestatore che menzionerà nella propria relazione il fatto che i dati gli sono stati forniti dai vertici aziendali i quali li hanno redatti in modo del tutto autonomo.

Anche in questo caso quindi sia il principio internazionale sia il principio statunitense concordano e stabiliscono regole di comportamento sostanzialmente uniformi.

Si è visto che anche nel contesto italiano sono state affrontate e risolte già da tempo problematiche simili. In particolare il caso più comune, tra quelli ricordati e commentati nel capitolo 5, è quello in cui i revisori sono chiamati a valutare nell'ambito dell'ordinaria

quindi ad essere identificata con due fenomeni osservabili nelle organizzazioni, l'uso di procedure formalizzate e l'esistenza di risultati articolati, segnatamente concernenti un sistema articolato di decisioni". MINTZBERG H., "Ascesa e declino della pianificazione strategica", Torino, ISEDI-Prentice Hall International, 1996.

(61) "According to AT Section 301, regardless of the extent of the practitioner's participation, the assumptions remain the responsibility the responsible party. The practitioner may assist in the formulation of assumptions, but the responsible party is nonetheless responsible for the preparation and presentation of the prospective financial statements because the prospective financial statements are dependent on the actions, plans, and assumptions of the responsible party, and only it can take responsibility for the assumptions. That should include evaluating the assumptions, making key decisions, and adopting and presenting the assumptions as its own", par. 5.03, AICPA Guide, 2009.

attività di revisione l'esistenza dei presupposti di *going concern*. Anche in questo caso, in coerenza questa volta con il dettato del principio di revisione 570, è necessario che vi sia una chiara distinzione tra i ruoli assunti da un lato dai revisori e dall'altro dagli amministratori. Questi ultimi, si è già avuto modo di osservare, restano gli unici responsabili della valutazione del presupposto della continuità mentre il revisore è responsabile della valutazione dell'adeguatezza delle conclusioni degli amministratori in merito all'esistenza – o meno – di tale presupposto. In questo caso poiché il bilancio risulta già sottoscritto per legge dalla *reponsible party* non si rende però necessaria una specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Nella tavola sinottica che segue si sintetizzano i principali riferimenti ai principi di revisione e ai documenti emanati dalle istituzioni di riferimento richiamati nel presente capitolo.

TAVOLA SINOTTICA DEI RIFERIMENTI DEL CAPITOLO 6.

	Principi di Assurance Internazionali	Principi di Attestation Statunitensi	Riferimenti rinvenuti nel Contesto Italiano
Classificazione e valutazione delle ipotesi su cui si basa il piano	<i>ISAE 3400 – par. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 18</i>	<i>AT Section 301 – par. 08, 38, 42</i> <i>AICPA Guide P.f.i – Chapter 3, 6, 7, 10, 17.</i> <i>AT Section 101 – par. 54, 55, 65, 68</i>	<i>Principi di Revisione – 100, 500, 505</i> <i>Linee Guida – Best practice 2, 4, 7, 13</i> <i>Guida al piano industriale Borsa Italiana – par. 3</i> <i>Documento di ricerca Assirevi 114 – par. 4</i>
Ambito di utilizzo e grado di diffusione del piano	<i>ISAE 3400 – par. 10, 12</i>	<i>AT Section 301 – par. 09, 10, 11, 42</i> <i>AICPA Guide P.f.i – Chapter 4, 6, 10, 17</i>	<i>Non si rintracciano indicazioni specifiche nei documenti di riferimento.</i> <i>La legge fallimentare stabilisce le modalità di pubblicazione dei piani attestati per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione; i piani attestati non hanno diffusione, salvo l'utilizzo in caso di contenzioso.</i>
Assunzione di responsabilità del consiglio di amministrazione	<i>ISAE 3400 – par. 25</i>	<i>AT Section 301 – par. 06</i> <i>AICPA Guide P.f.i – Chapter 5</i>	<i>Principi di Revisione 100, 570</i> <i>Linee Guida – Best practice 2</i>

CAPITOLO 7

ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO DEL PIANO

SOMMARIO: 1. Proporzionalità inversa tra durata e attendibilità. – 2. Ragionevolezza della durata del processo di riorganizzazione aziendale. – 3. L'individuazione del momento di risoluzione della crisi. – 4. Il piano come Action Plan. – 5. Il ripristino del capitale sociale. – Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 7.

1. PROPORZIONALITÀ INVERSA TRA DURATA E ATTENDIBILITÀ.

Il buon esito di un piano di ristrutturazione finanziaria presuppone un'attenta pianificazione degli interventi ritenuti necessari alla soluzione della crisi e l'individuazione delle tempistiche ad essi correlate. La componente temporale rappresenta un aspetto spesso sottovalutato nel momento in cui l'azienda si appresta ad affrontare una situazione di crisi. Trattasi, infatti, di contesti complessi, spesso non ricorrenti, e in cui le dinamiche finanziarie assumono una rilevanza pari a quelle di carattere industriale ma che, per queste stesse ragioni, sono spesso poco noti alle aziende soprattutto se ad esserne interessate sono piccole – medie imprese a vocazione familiare.

La componente temporale riveste al contrario un'importanza strategica e va letta, in prima istanza, quale vincolo rispetto al quale verificare la sostenibilità delle possibili strategie del risanamento. È stato evidenziato che tale vincolo trova origine in due principali ordini di fattori: l'ammontare di risorse finanziarie disponibili e le responsabilità degli organi amministrativi in contesti di crisi. Per quanto concerne il primo aspetto, è evidente come la possibilità di perseguire determinate strategie sia funzione della disponibilità di risorse adeguate a sostenere finanziariamente l'operatività aziendale sia nelle fasi di definizione e negoziazione del piano di risanamento, sia in sede di una sua implementazione. Per quanto concerne invece le responsabilità a carico degli amministratori in processi di crisi è

utile ricordare come, in generale, i tempi necessari alla realizzazione del progetto di risanamento non possono giustificare la mancata o ritardata assunzione di decisioni urgenti da parte di amministratori, soci o dirigenti (1). Proprio per garantire una attiva gestione del processo di composizione del piano, nella maggior parte delle situazioni lo stesso viene predisposto dall'azienda in difficoltà con il supporto di un *advisor* finanziario ossia di un consulente, spesso un dottore commercialista dotato di caratteristiche e competenze particolari, "che tiene le redini delle trattative e sia il propulsore dell'operazione di risanamento" (2).

I principi internazionali e statunitensi dimostrano grande attenzione al tema dell'orizzonte temporale del piano.

Il paragrafo 16 dell'ISAE 3400 prevede che il revisore debba considerare criticamente la durata del periodo coperto dall'informativa prospettica finanziaria, in quanto la capacità degli amministratori di formulare ipotesi attendibili è inversamente proporzionale all'arco temporale considerato: *assumptions become more speculative as the length of the period covered increases, as the period lengthens, the ability of management to make best-estimate assumptions decreases*. L'orizzonte temporale non dovrebbe pertanto estendersi per un periodo di tempo superiore rispetto a quello per il quale le capacità

(1) In questo senso: CASTELLANO N., PAJARDI P., "Pianificare il risanamento", in QUAGLI A., DANОВI A., "Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie. Casi aziendali", Ipsoa, 2008, pag. 229. Gli autori evidenziano anche che: "Preso atto dell'importanza della componente temporale, è utile soffermarsi sui principali fattori che possono influenzare la durata di un piano di ristrutturazione e che, pertanto, dovranno essere tenuti in considerazione in sede di pianificazione. È possibile segnalare, tra gli altri: i tempi necessari alla definizione delle linee guida del progetto di risanamento e allo svolgimento di tutte le analisi propedeutiche di natura economica, finanziaria, industriale e strategica; la molteplicità dei soggetti coinvolti (banche, fornitori, sindacati, consulenti, amministrazioni centrali e locali, ecc.) con i quali l'azienda è chiamata a dialogare al fine di condividere e negoziare i termini del piano stesso; gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge nel caso in cui si preveda il ricorso a procedure concorsuali o ad operazioni societarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni volontarie, ecc.); la presenza di competenze interne all'azienda adeguate a gestire un'accresciuta complessità dei processi finanziari e una molteplicità di attività di natura straordinaria".

(2) BELCREDI M., "Le ristrutturazioni stragiudiziali delle aziende in crisi in Italia nei primi anni '90", Università Cattolica, Centro Studi Finanziari, 1997.

del management di formulare *best estimate assumptions* si riduce. Il documento si spinge a segnalare alcuni elementi che possono essere tenuti in considerazione dal revisore nel formulare le proprie valutazioni. In particolare: a) deve essere valutata la durata del ciclo operativo: per esempio, nel caso di una azienda operante su commessa nel settore delle grandi costruzioni, il tempo necessario per la chiusura del progetto potrebbe essere un ragionevole riferimento temporale; b) deve essere valutata la coerenza con le ipotesi formulate, per esempio se l'azienda ha introdotto un nuovo prodotto il periodo considerato dovrà essere breve; c) deve essere valutato l'utilizzo che verrà effettuato delle informazioni, per esempio se è rilevante nell'ambito dell'analisi la capacità di rientro da un finanziamento potrebbe essere opportuno considerare la durata del contratto.

Nel contesto statunitense, l'AT *Section 301* considera, al paragrafo 4 della già citata *Appendix C* tra i fattori che devono essere considerati dal professionista quando pianifica le procedure per lo svolgimento dell'*Examination*, la lunghezza dell'orizzonte temporale della proiezione.

La rilevanza del fattore tempo e la citata proporzionalità inversa tra durata e attendibilità sono pertanto fattori comuni al principio internazionale e al principio statunitense. Anche questa indicazione mantiene la propria validità, anzi assume particolare rilevanza, nelle fattispecie di attestazione previste dalla legge fallimentare qui analizzate. Si è già avuto modo di notare infatti che il fattore tempo incide sulle possibilità di successo degli interventi di risanamento. La durata del piano non deve essere eccessivamente lunga in quanto è necessario evitare che si innestino circoli viziosi che portano inevitabilmente alla dispersione del valore economico aziendale. Interventi intempestivi e non mirati possono causare la perdita dell'avviamento ancora esistente, la riduzione della funzionalità degli *intangibles*, l'insorgere di difficoltà nell'incasso dei crediti e la riduzione delle possibilità dell'azienda di recuperare tramite l'uso o tramite la cessione a terzi i valori delle altre attività.

Il principio di revisione 570 (3) prevede, sia pur nel differente contesto della valutazione della sussistenza delle condizioni di *going*

(3) Documento 570, op. cit., pag. 328.

concern in sede di controllo del bilancio annuale, che il revisore debba valutare e discutere con la direzione i piani per azioni future quali ad esempio progetti di cessione di beni, prestiti o ristrutturazioni di debiti, riduzione o differimento di spese, aumenti di capitale. Il documento evidenzia in tale sede che per il revisore la rilevanza di tali piani diminuisce con l'aumentare del periodo di tempo prima che i piani si siano realizzati e aggiunge che di norma viene attribuita particolare importanza ai piani che possono avere un effetto significativo sulla solvibilità dell'impresa nell'immediato futuro. Si tratta di una previsione del tutto coerente con le indicazioni rinvenute nell'ambito dei principi internazionali e statunitensi.

2. RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

La dottrina economico-aziendale italiana (4) ha da tempo chiarito che con la pianificazione si prevede l'attuazione di un insieme di scelte spesso incerte e difficili da realizzare al punto che si rende necessario sottoporre gli stessi piani ad aggiustamenti con lo scorrere del tempo (5). La delimitazione dell'arco temporale di riferimento in

(4) La dottrina economico-aziendale è concorde nel considerare la pianificazione di norma riferita a periodi lunghi, viceversa la programmazione a periodi brevi. "È assai frequente la distinzione fra previsione di lungo periodo e di breve periodo che è implicitamente accolta quando si accenna a pianificazione, a programmazione ed a previsioni definite di breve periodo", così ZAPPA G. "Le produzioni", pag. 170 Tomo III, Giuffrè, 1956; "In dottrina il termine pianificazione si usa maggiormente per le determinazioni di lungo periodo futuro; invece il termine programmazione si vuole applicato per determinazioni che possono essere definite in particolari talora anche più minuti come di solito sono, ad esempio, quello di medio e breve", così MASINI C., "Le politiche di gestione e la programmazione", Giuffrè, 1965, pag. 6. Ancora: "La programmazione per essere efficace deve essere integrale nel tempo e nello spazio. Essa deve riguardare oltre il tempo vicino al momento di osservazione, anche un tempo maggiormente esteso. Inoltre essa non deve limitarsi a considerare una parte soltanto della gestione, ma deve osservarla nella sua completezza. Le aziende che attuano una indagine spazialmente parziale o un'indagine limitata nel tempo non sono caratterizzate da una gestione programmata", così CARAMIELLO C., "Programmi e piani aziendali", Isedi, 1971.

(5) "Per poter esprimere un giudizio su elementi così incerti, è utile avere alcuni punti di riferimento, tra cui i seguenti: in generale, il grado di incertezza di un evento o di una condizione aumenta tanto più quanto più ci si riferisce ad un

particolare di lungo periodo non è priva di difficoltà mancando un criterio di riferimento valido per tutte le aziende (6). Da un lato c'è l'esigenza di estendere l'orizzonte temporale così da poter osservare la presumibile situazione di operatività a regime del progetto strategico presentato e l'intero percorso necessario a raggiungerla. Dall'altro però, soprattutto nelle situazioni di crisi qui oggetto di studio e analisi, vi è l'opposta necessità di limitare il periodo di piano per minimizzare le difficoltà tipiche dell'attività previsionale, in particolare quelle connesse all'elaborazione dei preventivi economico-finanziari, soprattutto in presenza di un'elevata incertezza di impresa e di ambiente (7).

È evidente che la durata del piano varia in funzione di diversi fattori fra cui il tipo di produzione, la struttura del processo produttivo, gli orientamenti strategici di fondo, e non ultima, appunto, la situazione economico-finanziaria in cui versa l'impresa. In generale si potrebbe solo affermare che la durata di un piano di lungo periodo, deve essere coerente con un lasso di tempo almeno sufficiente per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti nello stesso piano (8). Viceversa per quanto concerne la durata dei

lontano futuro. Per questo motivo, la maggior parte delle fonti normative sull'informativa societaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte degli amministratori, specificano anche il periodo in cui devono essere prese in considerazione tutte le informazioni disponibili (normalmente i 12 mesi successivi alla data di chiusura del bilancio); qualsiasi giudizio su un evento futuro si basa su informazioni disponibili al momento in cui il giudizio viene espresso, eventi successivi potrebbero contraddire un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso poteva essere ragionevole; la dimensione e la complessità dell'impresa, la natura e lo stato delle sue attività ed il suo grado di dipendenza da fattori esterni sono tutti elementi che influenzano il giudizio sull'esito di eventi o condizioni future". Così BAUER R., "Aspetti di revisione di un piano di risanamento aziendale", in *Revisione Contabile*, n. 69/2005, pag. 5.

(6) Così PROVASI R. cui si rinvia per approfondimenti sul tema del concetto di tempo nell'evoluzione dell'economia aziendale. PROVASI R., "Le strategie *time based* nella corporate governance", Giuffrè, 2009.

(7) Questa contrapposizione di esigenze è individuata e descritta da MAZZOLA P., "Il piano industriale. Progettare e comunicare le strategie di impresa", Università Bocconi Editore, 2003, pag. 32.

(8) In ogni caso i piani e i programmi sono tra loro strettamente connessi e coordinati: il programma di breve periodo viene composto in aderenza al contenuto dei piani di lungo periodo a tal punto che la distinzione tra tempi brevi e tempi lunghi può risultare indeterminata e relativa. "Occorre notare che ogni

programmi di breve periodo sembra conveniente ritenere che la durata coincida con l'arco di tempo di un anno (9).

Va per altro evidenziato che la legge fallimentare richiama esplicitamente il concetto economico-aziendale di piano e non quello di programma, con ciò implicitamente riconoscendo la possibilità di superare la soglia dei dodici mesi. È stato autorevolmente notato per altro che lo scopo di fondo del piano è valutare l'evoluzione dell'azienda; esso riguarda, come d'altra parte si può evincere dalla stessa denominazione, un periodo che eccede l'esercizio amministrativo (10). A parere di chi scrive, stante la criticità della situazione in cui versa l'impresa che imposta una delle operazioni previste dagli artt. 67, 182 bis, 161 l.f., un piano serio, ossia basato su *best estimate assumptions* e non su *hypotetical assumptions*, e ben costruito, ossia che preveda anche lo sviluppo mensile del preventivo finanziario, non potrà estendersi su di un arco temporale superiore ai ventiquattro, massimo trentasei mesi. Questa indicazione è stata testata nell'ambito della ricerca empirica svolta e commentata nella terza parte del volume. (11) Ne è risultato che la maggioranza dei professionisti individua in un periodo di tre anni l'orizzonte temporale massimo su cui deve essere sviluppato il piano di un'azienda in crisi. Ciò è affermato con riferimento a tutte e tre le possibili operazioni (67 l.f., 160 l.f., 182 bis l.f.). Gli istituti di credito considerano accettabile un periodo leggermente più esteso di quattro/cinque anni.

Si è evidenziato che in condizioni ordinarie si fissa "convenzionalmente un orizzonte temporale del piano compreso fra i tre e i cinque anni, coerente con l'esigenza di elaborare preventivi

programma può avere elementi che si determinano rappresentandosi la vita dell'impresa nel futuro prossimo o in quello più o meno lontano. Anche la programmazione annuale considerata tipicamente di breve periodo può avere accanto a molte scelte che si decidono in funzione unicamente di vicende proprie dell'anno cui si riferisce, altre scelte che non possono convenientemente essere effettuate se non in funzione anche di presunte o supposte condizioni future di vita dell'impresa, riferite ai tempi medi o lunghi", ONIDA P., *Economia d'Azienda*, pag. 534, Torino, Utet, 1971.

(9) PROVASI R., op. cit., pag. 29.

(10) Così BRUNETTI G., "I piani finanziari. Prime proposizioni.", Venezia, Libreria Universitaria, 1967, pag. 62.

(11) Si rinvia al paragrafo 5.4 del capitolo 11.

economici e finanziari di periodo analitici. Ciò non toglie che si possa considerare un periodo più limitato nel caso di contesti altamente imprevedibili o estendere l'orizzonte di indagine oltre il quinto anno, quando le caratteristiche del progetto strategico e dell'ambiente lo richiedono". A parere di chi scrive la circostanza che il piano sia redatto in una situazione di crisi è sicuramente causa di incertezze tali da giustificare una riduzione del periodo da assumere a riferimento.

Molto chiare suonano le parole di una autorevole dottrina, che, ancorché ovviamente non riferite allo specifico contesto qui indagato ossia ai piani introdotti dalla novellata legge fallimentare, evidenziano che "uno degli elementi che possono attenuare le difficoltà dell'intero piano è quello di poter produrre subito dei risultati di miglioramento, in modo da creare fiducia in chi deve sostenere il costo del risanamento stesso" (12).

3. L'INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI.

Si rendono necessarie alcune riflessioni con le quali si cercherà di supportare l'indicazione sulla "ragionevole durata del piano", di cui al precedente paragrafo che, evidentemente, non ha alcuna pretesa di tassatività, ma che si propone quale indicazione di massima induttivamente tratta dall'osservazione delle caratteristiche prevalenti delle operazioni reali e che risulta, come evidenziato *infra* nel capitolo 11, condivisa nella prassi dagli operatori.

Se il piano è di tipo liquidatorio, come può essere nel caso di concordato preventivo, superare tale durata di sviluppo sembra irragionevole. Il presumibile valore delle attività che dichiaratamente non possono essere oggetto di una programmata liquidazione in un arco temporale di tre esercizi – ad eccezione forse dei crediti futuri derivanti da contenziosi in essere o previsti dal piano – non può che essere giudicato scarso se non addirittura nullo.

Se, al contrario, il piano è finalizzato alla continuazione dell'esercizio aziendale, si deve tenere presente il fatto che solitamente gli interventi volti al riequilibrio della situazione finanziaria dispiegano la maggior parte dei loro effetti

(12) Così SCIARELLI S., "La crisi dell'impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese", Cedam, 1995, pagg. 89.

immediatamente o in tempi brevi (13). Di conseguenza, lo sviluppo del piano su di un periodo più ampio, che ecceda l'esercizio successivo rispetto a quello dell'intervento, dovrebbe essere utile solo per validare l'ipotesi che la ripresa, prevista in conseguenza degli interventi straordinari posti in essere, sarà sufficiente per garantire l'autonomo svolgimento della gestione aziendale nei successivi periodi amministrativi. Anche in questo caso quindi, piani che non prevedano il ripristino di condizioni di redditività e di autonomia accettabili entro il delineato arco temporale di tre esercizi sembrano significativi di una debolezza strutturale dell'operazione di *turn around*.

Conviene riflettere sul concetto di "accettabilità" delle condizioni economico finanziarie appena utilizzato. Pare a chi scrive che il piano debba estendersi sino all'esercizio in cui sia ripristinato l'equilibrio finanziario e che il medesimo possa essere giudicato sostenibile in considerazione dell'analisi dei risultati ottenuti dall'azienda con lo svolgimento delle sole operazioni e processi riconducibili alla gestione caratteristica. Sviluppi lungo orizzonti temporali superiori non sembrano utili o necessari. L'espressione del giudizio non potrà che basarsi principalmente sull'esame di parametri finanziari ed in particolare dovrebbero essere oggetto di valutazione in primo luogo: a) la normalizzazione degli indici di struttura, primo fra i quali il grado di indebitamento; b) l'evoluzione del preventivo finanziario mensile con particolare attenzione ai flussi di capitale circolante netto o, ancor meglio, di liquidità generati dalla citata gestione caratteristica (14); c) la sussistenza di un equilibrio

(13) Scrive in proposito autorevolmente CODA che "in condizioni di normale funzionamento, il subordinare la produzione di risultati economici a medio termine a obiettivi di reddito di breve periodo è semplicemente dissennato. Nel breve tratto iniziale del processo di risanamento, invece, quando occorre generare fiducia fuori e dentro l'azienda, non c'è nulla di più saggio e lungimirante di una politica di mobilitazione di tutte le risorse ed energie produttive in vista di produrre significativi risultati economici di breve periodo". CODA V., "Le tappe critiche per il successo dei processi di risanamento aziendale", in *Crisi d'impresa e strategie di superamento*, Collana di studi economico-aziendali diretta da SORCI C., 1987, pagg. 3 e ss.

(14) "Almeno in linea di principio, la determinazione dello specifico flusso di Ccn prodotto dalla gestione reddituale – talvolta denominato "reddito spendibile" o anche *cash-flow* – permette di verificare la capacità aziendale di generare risorse finanziarie mediante lo svolgimento delle combinazioni dei

sostenibile tra entrate e uscite monetarie sia di breve sia di medio periodo.

Una conferma all'impostazione generale del problema qui condivisa, è rintracciabile nel Documento "Linee Guida" (15) che prevedono una specifica *Best practice*, la n. 5 intitolata appunto *Arco temporale del piano*. È chiarito infatti proprio che il raggiungimento di condizioni di equilibrio non implica il rimborso di tutto il debito, che può essere consolidato anche con date di rimborso successive, ma solo il ripristino della piena capacità di sostenere l'onere di quello che gravi a tale data. Il documento stabilisce indicativamente un termine che deve essere riferito alle sole misure "straordinarie" (quali la cessione di cespiti, la dismissione o razionalizzazione di linee produttive, la messa in mobilità di dipendenti, ecc.), ma specifica il significato attribuibile al medesimo: stabilire un orizzonte temporale massimo per l'estensione di piani credibili non implica richiedere che in quel termine siano estinte tutte le passività esistenti al momento della stesura del piano, le quali al contrario potranno anzi essere riscadenziate a termini più lunghi. L'orizzonte temporale del piano è qualificato come un elemento centrale nel condizionare le possibilità di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ed è specificato che maggiore è la durata del piano e maggiore è la possibilità di evidenziare l'esistenza di condizioni fisiologiche al termine del periodo.

Sulla base di queste premesse logiche la linea guida n. 5 stabilisce, riferendosi ai piani attestati redatti ex art. 67, c. 3, l. d) che l'arco temporale del piano, entro il quale l'impresa deve raggiungere una

processi produttivi aziendali. Si è scritto in linea di principio poiché in realtà la determinazione di tale flusso potrebbe risentire anche di valori (quali le plusvalenze e le minusvalenze) che in realtà esprimono conseguenze di operazioni le quali non si riconnettono alle combinazioni produttive usualmente svolte, bensì hanno ascendenza "patrimoniale" (per esempio, il disinvestimento di elementi dell'attivo fisso netto). A ogni modo, il suo studio risulta di fondamentale importanza allo scopo di maturare consapevolezza in ordine alla capacità dell'impresa di conseguire "correntemente" obiettivi di economicità, autonomia e continuità", così RIVA P., "Costruzione e lettura del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di liquidità", in "Bilancio. Valutazione, lettura, analisi", a cura di PROVASOLI A., VIGANÒ A., EGEEA, 2007, pag. 438.

(15) "Linee Guida", op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i tre, massimo cinque anni. Questa indicazione è giustificata in quanto si tratta del “periodo giudicato dalla prassi aziendale sufficiente per mostrare gli effetti economico-finanziari di interventi strutturali”. Il documento specifica però che fermo restando che il raggiungimento dell'equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate. Nel caso in cui si riscontri questa situazione occorrerà inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili.

Le Linee Guida (16), pertanto, da un lato rilevano che esiste un *trade-off* tra orizzonte temporale e capacità di previsione delle tendenze future di lungo periodo, che induce a considerare opportuno non estendere l'orizzonte temporale necessario al raggiungimento delle condizioni fisiologiche oltre i tre, massimo cinque anni, dall'altro lato evidenziano esplicitamente che l'estensione a periodi superiori deve ritenersi un'eccezione che indebolisce la qualità del piano, e necessita delle ulteriori accortezze sopra indicate.

La necessità di controllare la durata del piano è confermata anche nel punto A.2) del “Protocollo” del 2006 del Gruppo di lavoro del CNDC (17) in base al quale “il piano, con riguardo alla sua durata, può non coincidere con il modello di durata in concreto della gestione caratteristica dell'impresa ovvero con una durata convenzionale del ciclo economico ordinario della produzione, potendo la sua durata giuridica – per natura discrezionale – assumere e favorire una dimensione diversa. La ragionevolezza dei giudizi predittivi suggerisce, per ogni tipo di piano, una durata tanto più breve quanto più intensa è l'alterazione della *par condicio creditorum* e dunque minore il grado di condivisione negoziale anticipata, con i creditori, dei suoi obiettivi”. Sulla base di questa premessa il

(16) “Linee Guida”, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

(17) “Protocollo”, Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC, op. cit., 2006.

documento giunge a concludere che si giustifica una indicazione di più breve durata della fase attuativa del piano attestato rispetto a quella degli accordi e del concordato.

4. IL PIANO COME *ACTION PLAN*.

La necessità non solo di prevedere un orizzonte temporale preciso, durante il quale il piano deve trovare la propria attuazione, ma anche di impostare il piano come un vero e proprio *Action plan* (18) è evidenziata anche dalle “Linee Guida” (19). In particolare

(18) Evidenziano CASTELLANO e PAJARDI che: “L’*action plan* è uno strumento di *project management* che potrà essere sviluppato suddividendo idealmente il progetto di risanamento nelle seguenti macro fasi: a. elaborazione della strategia; b. negoziazione con creditori della proposta di ristrutturazione; c. implementazione del piano di risanamento. Nell’ambito della prima fase rientrano le attività propedeutiche alla definizione delle linee guida del piano di ristrutturazione tra cui (i) l’analisi volta a comprendere le ragioni della crisi, (ii) l’indagine conoscitiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda, (iii) lo sviluppo di proiezioni di breve e medio lungo termine (budget di cassa settimanali/mensili, piani industriali, ecc.), (iv) l’analisi di mercato e di posizionamento competitivo. Il tempo necessario a completare le attività suddette è correlato alla complessità del contesto di riferimento, alle risorse e competenze disponibili, ed alla qualità delle informazioni; è possibile ipotizzare che le attività di cui alla fase in oggetto possano essere portate a compimento in un periodo compreso tra i 30 e i 40 giorni. Una volta definite le linee guida del piano di ristrutturazione, la fase successiva è rappresentata dalla negoziazione dei termini del piano con i diversi interlocutori quali banche, fornitori, sindacati, amministrazioni centrali/locali, enti previdenziali, ecc. Le tempistiche necessarie all’espletamento della fase in oggetto saranno funzione, tra l’altro, del numero di controparti coinvolte, della complessità della proposta, dei tempi imposti dalla normativa per gli adempimenti di natura societaria eventualmente previsti. Pur nell’impossibilità di fornire indicazioni precise in merito alla durata di tali attività, è opportuno osservare come si tratti il più delle volte di processi complessi e di lunga durata; difficilmente infatti questi ultimi potranno trovare una positiva definizione prima di 4 o 6 mesi a partire dal momento in cui le linee guida del piano siano state presentate alle controparti. La terza ed ultima fase del processo è rappresentata dall’implementazione del piano di ristrutturazione ed dall’esecuzione degli adempimenti assunti in sede di perfezionamento degli accordi con i creditori. La suddivisione dell’*action plan* nelle diverse fasi qui proposte, risponde all’opportunità di sistematizzare l’attività di pianificazione del piano di risanamento; nella pratica tuttavia vi saranno attività la cui esecuzione sarà svolta nelle more della discussione del piano stesso o durante la fase di analisi preliminare. Ci si riferisce in particolare agli interventi di *turnaround* industriale

la *Best practice n. 8* intitolata *Explicitazione degli obiettivi intermedi* stabilisce che “il piano deve contenere un dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche *milestones* qualitative e quantitative”.

Con questa espressione il documento intende indicare delle azioni che portano a risultati parziali misurabili e temporalmente collocati. Conviene sottolineare che la necessità di passare dal “progetto di risanamento” al “piano di risanamento” inteso come *Action Plan* è stata da tempo autorevolmente evidenziata in dottrina (20). “Il processo di analisi e valutazione delle cause della crisi e la comparazione tra le possibili strategie di fronteggiamento pone in condizione di trasformare il progetto di risanamento in piano di risanamento. Il primo è servito per pervenire alla decisione di fondo circa il perseguimento del risanamento o la liquidazione aziendale e si è rivelato indispensabile per una prima valutazione delle risorse da investire nel tentativo di fronteggiare la crisi. Sulla base del progetto di risanamento è stato anche possibile valutare l'esigenza del riassetto del gruppo imprenditoriale e affrontare il problema della costituzione del nuovo vertice aziendale. L'individuazione dei finanziatori del processo di risanamento e dei responsabili della sua attuazione è stata utilizzata per porre le premesse per i successivi passaggi relativi alla più precisa definizione degli obiettivi e dei tempi

(riorganizzazioni del processo produttivo, avvio di piani di mobilità, interventi di contenimento dei costi fissi), alle operazioni di natura societaria ed, in generale, a tutte quelle iniziative che, per motivi di urgenza e di opportunità, sono ritenute prioritarie e che per essere implementate non presuppongono la definizione di accordi di ristrutturazione con i creditori. L'*action plan* oltre ad identificare in dettaglio le attività da intraprendere nell'ambito di ciascuna delle tre fasi menzionate, dovrà individuarne, al contempo, le tempistiche ed i relativi responsabili. Si viene così ad introdurre un altro elemento portante per il buon esito di un piano di risanamento e rappresentato dall'identificazione dei principi di *governance* ed, in particolare, dalla figura deputata a gestire il processo di *turnaround*. Le soluzioni in tal senso possono essere molteplici; nel contesto di situazioni di crisi che coinvolgono imprese italiane si riscontrano spesso le seguenti fattispecie: *manager* specializzati nella gestione di processi di *turnaround* o, in alternativa, la gestione diretta del processo di ristrutturazione da parte dell'imprenditore”. CASTELLANO N., PAJARDI P., op. cit., 2008, pag. 229.

(19) “Linee Guida”, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

(20) SCIARELLI S., op. cit., 1995, pagg. 81.

del risanamento e di conseguenza, delle strategie da perseguire e delle risorse da investire. È solo a questo punto che il vertice aziendale è chiamato a formulare il piano di risanamento che dovrà rappresentare la guida per l'attuazione degli interventi di correzione e di miglioramento della situazione in essere. Questo piano, ancorché flessibile (...), dovrà costituire l'elemento fondamentale di verifica degli sforzi intrapresi e dovrà consentire di valutare, nei suoi passi essenziali l'avanzamento dell'azione di risanamento verso il traguardo della risoluzione della crisi. Un piano di risanamento non si differenzia, né nella procedura di costruzione né nei contenuti da qualsiasi altro piano aziendale. Esso, difatti, si prefiggerà degli obiettivi da raggiungere (nel nostro caso i traguardi saranno rappresentati dal superamento della crisi), delle politiche da attuare e delle risorse da impiegare secondo un orientamento temporale adeguato alle cause della crisi da rimuovere" (21).

L'individuazione puntuale delle azioni necessarie e dei tempi previsti per implementarle è di fondamentale importanza sia perché permette all'azienda, una volta ottenuta l'approvazione, di dimostrare di essere in grado di rispettare i tempi prospettati dando attuazione al piano in modo rigoroso, sia perché permette di comunicare e chiarire ai creditori, sin dalle prime fasi del processo di interazione con i medesimi, non solo le percentuali messe a loro disposizione dall'operazione, ma anche i tempi entro i quali i pagamenti saranno effettuati. Questo aspetto è estremamente rilevante in quanto permette agli interlocutori principali dai quali – nel caso di concordato preventivo in modo più esplicito – dipendono le sorti dell'azienda, valutazioni più razionali sulla convenienza dell'operazione rispetto ad eventuali potenziali strade alternative fra le quali naturalmente il fallimento.

Di fondamentale importanza sono le proiezioni economico finanziarie che accompagnano l'*Action plan* che permettono di anticipare possibili picchi di fabbisogni di cassa che potrebbero compromettere la soluzione della crisi. Lo strumento di analisi comunemente utilizzato in tal senso è il *budget* di cassa che ha la finalità di tracciare i flussi in entrata ed in uscita dell'azienda in un arco temporale di breve termine tipicamente non superiore ai 3 o 4

(21) SCIARELLI S., op. cit., 1995, pag. 82.

mesi e a cadenza settimanale. I fabbisogni individuati sviluppando il *budget* di cassa devono essere posti a confronto con le disponibilità finanziarie ed, in particolare, con gli affidamenti bancari in essere. In tal modo, nel caso in cui dovesse emergere un fabbisogno superiore alle linee di credito, possono essere pianificati gli opportuni interventi. Questi ultimi potranno prevedere i. azioni volte a massimizzare la generazione di cassa del capitale circolante, ii. aumenti di capitale, iii. accordi con fornitori per la definizione di piani di rientro, iv. richieste di finanzia ponte al ceto bancario da gestire nelle more di discussione della proposta di ristrutturazione, o combinazioni tra questi interventi. Se la proiezione dei flussi finanziari su un arco temporale di breve termine consente di gestire eventuali emergenze di cassa, così lo sviluppo di proiezioni di medio lungo termine consente di verificare i presupposti per un recupero di redditività – in caso di operazioni non liquidatorie evidentemente – e quindi la possibilità di percorrere una proposta di ristrutturazione basata sulla prosecuzione dell'attività di impresa.

Le Linee Guida (22), evidenziano che l'esplicitazione delle *milestones* rende il monitoraggio del piano quanto più semplice ed immediato possibile durante la fase di esecuzione: confrontate con i risultati raggiunti, infatti, esse costituiranno la base per una verifica periodica sull'andamento del piano consentendo, ove necessario, tempestivi aggiustamenti. L'indicazione nel piano di specifici e precisi intervalli di verifica consente inoltre ai terzi – e ai Commissari Giudiziari nel caso di concordato preventivo – di valutare la perdurante fattibilità del piano e idoneità ad assicurare il risanamento dell'impresa.

Proprio quest'ultima considerazione porta chi scrive ad effettuare, sia pure con le dovute cautele dato il differente contesto normativo, un sintetico richiamo alla lettera del nuovo art. 104 ter l.f. che regola il “programma di liquidazione” redatto dal curatore nell'ambito del fallimento. In quel caso come in questo si ha la redazione di un *Action plan*: i. che è caratterizzato da un disegno unitario che rappresenta la “strategia di affronto della crisi” (e che solo nel caso del fallimento non può che essere liquidatorio) e privilegia quantomeno inizialmente le “vendite aggregate e

(22) “Linee Guida”, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

salvifiche”; ii. che è conosciuto quantomeno dalle parti coinvolte (nel caso dei piani di risanamento quantomeno solo da queste) e permette pertanto alle stesse valutarne e verificarne la realizzazione; iii. e che, per quanto in questa sede più interessa, deve auspicabilmente prevedere, secondo autorevole dottrina, una apposita sezione dedicata ad “illustrare i tempi di realizzazione del programma, discernendo fra le varie attività esecutive e le possibili conclusioni, anche alternative e subordinate tra di loro” (23).

5. IL RIPRISTINO DEL CAPITALE SOCIALE.

I documenti di riferimento nazionali hanno evidenziato alcune condizioni di grande momento per la corretta redazione e conseguentemente per l’attestabilità dei piani in condizioni di crisi specifiche del contesto italiano. È stato messo in luce infatti dal documento “Linee Guida” (24) che il risanamento economico e finanziario può avvenire solo in un contesto di corretta gestione societaria, pena la sua contestabilità *ex post* e la responsabilità di chi lo ha tentato.

Conseguentemente, qualora la società si trovi in una situazione di perdita del capitale sociale rilevante ai fini degli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e dunque in una condizione che può generare il suo scioglimento, gli amministratori devono dar corso alla convocazione dell’assemblea nei termini di legge – non oltre trenta giorni dalla piena conoscenza della perdita, ai sensi dell’art. 2631 c.c. –, e il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale sociale viene riportato ad una cifra non inferiore al minimo legale, mediante aumenti di capitale – anche con versamento dilazionato, limitatamente al settantacinque per cento della quota capitale –, rinunzie a crediti, conferimenti, ecc.

Le “Linee Guida” (25) enunciano sulla base delle considerazioni svolte la *Best practice n. 6* intitolata *Risanamento aziendale e corretta gestione societaria* in base al quale: “qualora sussista una perdita di capitale

(23) PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., 2008, pag. 583.

(24) “Linee Guida”, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

(25) “Linee Guida”, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

rilevante, tale da generare lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c., il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge". Il documento suggerisce a ragione anche che la probabilità che l'aumento di capitale sia sottoscritto dai soci dipende dalla probabilità che il piano sia accettato dai creditori e che di conseguenza sia possibile, nei casi non liquidatori, il prospettato risanamento aziendale.

Sono inoltre svolte alcune puntualizzazioni considerate utili per porre nella giusta luce il problema nonché le sue possibili soluzioni.

In primo luogo è evidenziato che le indicazioni della *Best practice n. 6* non trovano necessariamente applicazione. La sussistenza di una situazione di crisi tale da rendere indispensabile il piano di risanamento non sempre comporta anche una perdita rilevante ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c.. In altri termini la presenza di incapacità di fare fronte ai propri impegni finanziari non è sempre correlata ad una manifestazione di perdite di esercizio e, soprattutto, non è sempre correlata alla manifestazione di perdite di esercizio tali da comportare la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e quindi l'obbligo di immediata copertura. La puntualizzazione è senz'altro opportuna specialmente quando si pensi alla vasta platea di soggetti interessati e coinvolti nei processi di risoluzione della crisi non necessariamente usi all'approccio economico aziendale.

Sono quindi suggerite modalità utili per incentivare l'intervento della compagine sociale con il versamento di nuove risorse finanziarie nonostante la criticità in cui versa l'azienda. In particolare sono prospettati due scenari alternativi: in un primo caso il piano è predisposto in un momento in cui gli amministratori hanno convocato l'assemblea per la ricapitalizzazione, ma questa non si è ancora svolta; in un secondo caso il piano inizia ad essere predisposto dopo lo svolgimento dell'assemblea. Nel primo caso il documento evidenzia come, l'assemblea, convocata per prendere atto delle perdite, possa, in pendenza del perfezionamento del piano e nell'incertezza circa il suo perfezionamento, legittimamente deliberare un aumento di capitale da sottoscrivere in tempi però successivi e compatibili con il perfezionamento del piano, solitamente individuati in un periodo compreso tra due e quattro mesi. Il documento evidenzia però che sono stati rilevati casi di

ricapitalizzazioni fatte in termini più lunghi. Nel secondo caso in cui al contrario l'assemblea si sia già riunita e non abbia evidentemente deliberato la ricapitalizzazione, si deve prendere atto del fatto che la società si trova già in stato di liquidazione. Tale stato tuttavia può (e deve) essere revocato al fine di consentire che l'esecuzione di un piano non liquidatorio – come è quello previsto dall'art. 67, c. 3, l. d) cui, come più volte evidenziato, sono dedicate le Linee Guida – possa avere inizio.

Resta inteso, ed è enfatizzato dal documento, che fino all'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale o del venir meno della perdita, gli amministratori dovranno gestire la società con criteri conservativi come previsto dalla normativa ed in particolare dall'art. 2486 c.c..

Nella tavola sinottica che segue si sintetizzano i principali riferimenti ai principi di revisione e ai documenti emanati dalle istituzioni di riferimento richiamati nel presente capitolo.

TAVOLA SINOTTICA DEI RIFERIMENTI DEL CAPITOLO 7.

	Principi di Assurance Internazionali	Principi di Attestation Statunitensi	Riferimenti rinvenuti nel Contesto Italiano
Orizzonte temporale di riferimento del piano	<i>ISAE 3400 par. 16</i>	<i>AT Section 301 par. 4</i>	<i>Linee Guida Best practice 5, 8 Protocollo – par A.2) Principi di Revisione – 570</i>
Obbligo di ripristino del capitale sociale			<i>Linee Guida Best practice 6</i>

CAPITOLO 8 IL CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

SOMMARIO: 1. La conoscenza dell'azienda e del suo contesto. – 2. La valutazione del rischio di errori significativi. – 3. Le verifiche sui dati storici aziendali. – 3.1. L'oggetto del controllo. – 3.1.1. Il problema del “perimetro” delle verifiche. – 3.1.2. La “domanda di veridicità dei dati aziendali”. Il caso del concordato preventivo. – 3.1.3. Rilevanza della verifica sui dati storici nel caso dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione. – 3.2. I soggetti del controllo. – 3.2.1. Criticità del fattore “tempo di attestazione”. L’“utilizzo del lavoro di terzi” quale possibile alternativa al controllo diretto del revisore. – 3.2.2. Il ruolo degli internal auditor. – 3.2.3. Il ruolo degli “altri revisori”. – 4. Audit expectation gap: la crisi quale fattore che aumenta il fenomeno. – 5. La verifica delle valutazioni delle poste patrimoniali. – Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 8.

1. LA CONOSCENZA DELL'AZIENDA E DEL SUO CONTESTO.

È stato autorevolmente osservato (1) che “la conoscenza delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'azienda oggetto di indagine è condizione necessaria per eseguire con efficacia le verifiche” e le analisi utili per svolgere l'attività di revisione in situazioni di crisi e, conseguentemente, si deve aggiungere nel contesto attuale, per esprimere il giudizio di attestazione del piano. “Le informazioni utili riguardano tra l'altro, la tipologia e l'organizzazione dei processi di acquisto, trasformazione e vendita e delle loro combinazioni, i rapporti industriali, commerciali e finanziari instaurati nell'ambito del gruppo cui eventualmente l'azienda apparteneva e correnti nel settore nel quale operava; le condizioni generali del mercato”. Queste indicazioni non solo mantengono la propria validità nel contesto attuale, ma sono, nella loro sostanza, rintracciabili in tutti i documenti emessi dalle istituzioni di riferimento.

(1) Così PROVASOLI A., op. cit., 1979, pag. 394.

A livello internazionale infatti il documento ISAE 3400 prevede che il revisore debba acquisire un sufficiente livello di conoscenza del settore di attività e dell'azienda oggetto di esame, così da essere in grado di formulare un giudizio in merito alle ipotesi elaborate dagli amministratori e così da comprendere il processo che ha portato a postulare determinate assunzioni. Il paragrafo 13 prevede infatti che *the auditor should obtain a sufficient level of knowledge of the business to be able to evaluate whether all significant assumptions required for the preparation of the Prospective Financial Information have been identified*. L'attestatore è chiamato anche ad esprimere un giudizio sull'esperienza delle persone che hanno redatto l'informativa, sulle modalità con cui è stata composta l'informativa prospettica e sulla documentazione che supporta le ipotesi. *The auditor would also need to become familiar with the entity's process for preparing Prospective Financial Information, for example, by considering the following: i. the internal controls over the system used to prepare Prospective Financial Information and the expertise and experience of those persons preparing the Prospective Financial Information; ii. the nature of the documentation prepared by the entity supporting management's assumptions; iii. the extent to which statistical, mathematical and computer-assisted techniques are used; iv. the method used to develop and apply assumptions; v. the accuracy of Prospective Financial Information prepared in prior periods and the reasons for significant variances* (2). Ancora il revisore deve convincersi della correttezza delle modalità di sviluppo del piano a partire dalle ipotesi formulate e pertanto effettua dei ricalcoli matematici e verifica la coerenza interna ossia il fatto che le azioni che il management intende intraprendere siano compatibili l'una con l'altra. Deve inoltre controllare che non ci siano errori nella valutazioni di poste che sono basate su variabili comuni quali per esempio i tassi di interesse (3). Il paragrafo 22 del documento stabilisce che è necessario valutare quali elementi rappresentino specifiche aree di rischio ossia siano maggiormente soggetti a variazioni che hanno effetti materiali sulle proiezioni rappresentate nel piano. L'individuazione di queste aree sarà rilevante e da un lato guiderà il revisore nella ricerca di appropriata evidenza a supporto delle scelte dichiarate dal management con riferimento alle stesse,

(2) Par. 13 ISAE 3400.

(3) Par. 21, ISAE 3400.

dall'altro influenzerà il giudizio del revisore sulla appropriatezza e sulla adeguatezza della *disclosure* degli amministratori sul piano. Anche il documento US AT *Section 301* al paragrafo 5 della *Appendix C) "Training and Proficiency, Planning, and Procedures Applicable to Examination"* ripreso e commentato nel *Chapter 7* e *15* dell'*AICPA Guide P.f.i.* mette in luce l'esigenza che il professionista possenga – o in ogni caso ottenga assumendo informazioni – un livello adeguato di conoscenza sia dell'azienda, sia delle caratteristiche del settore in cui l'azienda opera oppure si troverà ad operare con particolare riferimento ad eventuali principi contabili e prassi specifiche del settore. Il paragrafo 7.01 dell'*AICPA Guide* evidenzia che *considerable judgement is required to evaluate whether a reasonably objective basis exist to present a financial forecast, sufficient knowledge of the entity's business and industry is essential in making the evaluation.* Secondo il documento il revisore deve dedicarsi alla mappatura dei rischi specifici dell'azienda individuando le aree di rischio. A tale fine deve tra l'altro comprendere: a) il grado di disponibilità e il costo delle materie prime e delle risorse in generale (quali la manodopera, i finanziamenti a breve termine e a lungo termine, le immobilizzazioni materiali) necessarie per garantire la continuità dell'attività aziendale; b) la natura e le condizioni dei mercati in cui l'azienda vende le sue merci e i suoi servizi, compreso l'andamento dei consumi nel momento in cui l'azienda si interfaccia con fasi intermedie della produzione e non abbia un contatto diretto con il consumatore finale; c) i fattori competitivi caratterizzanti il settore e le modalità di competizione sul mercato di sbocco dei prodotti e servizi, nonché il grado di dipendenza del settore da fattori esterni quali le normative, la tecnologia, eventuali nuove regole in materia contabile; d) l'andamento delle performance passate dell'azienda studiata e di aziende dello stesso settore con simili caratteristiche, compreso l'andamento del fatturato e dei costi, l'indice di rigiro degli *assets*, il grado di utilizzo e la capacità potenziale delle immobilizzazioni materiali e le strategie del *management*. Inoltre il paragrafo 13 della *Appendix C)* stabilisce che il professionista deve valutare la capacità della *Responsible Party* di redigere piani e informative prospettiche e di conseguenza deve valutare se i *Prospective financial statements* e la relativa informativa debbano essere corrette per tenere conto di: i. errori di calcolo; ii. ipotesi non ragionevoli o internamente

incoerenti; iii. presentazione dei dati inappropriata o incompleta; iv. inadeguata impostazione della *disclosure* relativa al piano. In proposito l'AICPA *Guide* ai paragrafi 6.42, 6.43 – con riferimento alla *compilation* ossia alla attività di redazione – e 15.15 – con riferimento all'*examination* ossia alla attività di controllo – aggiunge che devono essere valutati anche eventuali piani economico finanziari sviluppati dall'azienda in passati periodi, i medesimi devono essere considerati in rapporto ai risultati storici effettivamente conseguiti dall'impresa in modo tale da comprendere il grado di efficacia delle previsioni composte in quelle occasioni dai vertici aziendali e di conseguenza in modo tale da rendere più fondato il giudizio dell'attestatore sulle capacità dei vertici aziendali di comporre piani attendibili. Il documento avverte che in ogni caso anche la composizione in passato di *P.f.i.* attendibili, non necessariamente costituisce garanzia del fatto che i piani oggetto di attestazione nel presente presentino il medesimo grado di affidabilità. ISAE 3400 e AT 301 concordano, pertanto, al di là del grado di dettaglio dedicato dai due documenti al tema, sulla necessità, per procedere alla attestazione di un piano, di sviluppare prima di effettuare qualsiasi analisi una compiuta conoscenza di tre elementi: i. l'attività aziendale individuando le maggiori aree di rischio legate a fattori interni, ii. il contesto aziendale per valutare le minacce derivanti dall'esterno, iii. l'esperienza e la capacità del management o della *Responsible Party* nella costruzione dell'informativa in generale e dell'informativa prospettica in particolare.

Anche nel contesto italiano il tema della necessaria conoscenza dell'azienda e del suo contesto competitivo, è richiamato in dottrina e dalle istituzioni di riferimento (4). In particolare rileva, in quanto

(4) “Il revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in modo tale valutare i rischi di errori significativi nella revisione contabile del bilancio e di conseguenza definire le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”, così PORTALUPI A., CADEDDU L., “Il processo di revisione contabile”, 2009, *Il Sole 24 ore*; nello stesso senso: COMOLI M., “I sistemi di controllo interno nella corporate governance. Aspetti generali e specificità nelle aziende di credito”, 2001, EGEA; MARCHI L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, 2008, Giuffrè; LIVATINO M., PECCHIARI N., POGLIANI G., op. cit., 2007, EGEA; KPMG “Corporate Governance. Guida pratica al controllo interno”, 2001; BERNARDI D., op. cit., 2001.

riferito al controllo di informazioni prospettiche sia pure nel differente contesto dell'ammissione alla quotazione, la "Guida al piano industriale" di Borsa Italiana (5). Il documento, infatti, come si è già più ampiamente commentato *supra*, considera anche il tema della *due diligence* sul piano da parte dello *Sponsor*. La Guida individua tra l'altro, quale pre-requisito per l'attendibilità dei dati prospettici redatti dalla azienda, la sussistenza di compatibilità del piano con le dinamiche del contesto competitivo. Specifica di conseguenza che il controllore deve valutare se i contenuti del piano industriale siano realistici rispetto alle dinamiche del settore di riferimento e, in particolare, rispetto: i. all'andamento della domanda e delle quote di mercato; ii. alla tendenza in atto nei bisogni dei consumatori e ai fattori chiave che ne guidano le scelte; iii. al comportamento dei *competitor* desumibile da un'analisi di *benchmarking* relativi ad aspetti quali la strategia, il *business model*, i fattori critici di successo e i dati finanziari storici e prospettici; iv. alla struttura e ai cambiamenti dei canali distribuitivi e dei rapporti di fornitura; v. al contesto normativo, tecnologico, sociale e ambientale. È opportuno richiamare in questa sede, inoltre, che il tema dello studio dell'azienda e del suo contesto, ancorché riferito alla revisione del bilancio e non dei dati prospettici, rappresenta l'oggetto del principio di revisione 315 intitolato appunto "La comprensione dell'impresa e del suo contesto e della valutazione dei rischi di errori significativi" (6). La rilevanza delle indicazioni contenute nel

(5) Come già indicato in un precedente capitolo, i Regolamenti dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana all'art 2.1.2, c. 2, stabiliscono in merito alle competenze di Borsa Italiana in materia di ammissione a quotazione che la medesima istituzione può "respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato: (...) se la situazione dell'emittente sia tale da rendere l'ammissione contraria all'interesse degli investitori". Tra le motivazioni di esclusione è prevista l'esistenza di carenze nel piano industriale: per questo motivo Borsa Italiana ha emanato una apposita guida che identifica le tipologie di analisi che devono essere seguite al fine di evitare il rischio di non ammissione. "Guida al piano industriale", Borsa Italiana, op. cit., 2003, pagg. 12 e ss.

(6) Il documento 315 della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione evidenzia che "il revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in misura sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ed in misura sufficiente per

documento è amplificata nel contesto in esame dalla sussistenza di due ulteriori elementi di incertezza. All'attestatore è, infatti, attribuito l'arduo compito di valutare la sostenibilità dei dati previsti futuri redatti in un contesto di difficoltà dell'azienda cui si giunge proprio perché alcuni fattori critici di successo sono venuti meno. Le caratteristiche dell'oggetto della verifica sono pertanto strutturalmente più incerte in quanto: i. il contesto di riferimento non è solo l'attuale, necessariamente indagato dal revisore, ma soprattutto la prevista evoluzione del medesimo nel futuro secondo le prospettazioni dei vertici aziendali; ii. il contesto di riferimento nel tempo attuale è – per definizione – “incoerente” con le caratteristiche dell'azienda perché quest'ultima è – e riconosce di essere – in crisi e propone un piano proprio per affrontare e rimuovere gli elementi di criticità. In questa situazione la conoscenza dell'azienda e lo studio del contesto costituiscono una indispensabile premessa per il lavoro del revisore che dovrà in primo luogo individuare le cause interne ed esterne che hanno generato lo squilibrio e solo in un secondo momento cercare di comprendere se il piano proponga – nel caso in cui non sia semplicemente liquidatorio – l'eliminazione delle stesse.

2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI.

Proprio con riferimento all'attività svolta dal revisore in caso di crisi d'impresa è stato autorevolmente evidenziato (7) che “la revisione è attività specialistica che si avvale di metodi e tecniche molteplici che si differenziano in rapporto agli obiettivi delle diverse indagini elementari proponibili (...). I metodi e le tecniche differiscono anche in rapporto alle condizioni organizzative trovate dai revisori all'atto della loro nomina. A parità di condizioni, possono impiegarsi metodi più affinati se il sistema contabile è ordinato, se esiste un centro elettrocontabile mantenuto in efficienza e ben documentato, se gli archivi sono integri, se esiste la possibilità di ottenere collaborazione da parte del personale già dipendente

stabilire e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”, *Principi di Revisione*, 2007, Giuffrè, pag. 166.

(7) PROVASOLI A., op. cit., pag. 387.

dell'impresa (...)"'. Si legge ancora: "È opportuno approfondire il sistema delle rilevazioni contabili dell'azienda indagata al fine di pervenire ad una piena conoscenza degli strumenti impiegati e a una comprensione del modo secondo cui sono stati utilizzati. È necessario inoltre intendere pienamente i criteri con cui le operazioni aziendali ed i correlativi valori sono stati classificati, rilevati e riepilogati nei conti di sintesi"

Si è evidenziato che il rischio di revisione dipende dal funzionamento dei controlli impostati dall'azienda. L'attività di verifica e il conseguente giudizio pronunciato dall'attestatore risentono senz'altro della valutazione che quest'ultimo esprime sull'esistenza e sul funzionamento del Sistema di Controllo Interno aziendale (8). Il Sistema di Controllo Interno è definito proprio come "l'insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per rendere possibile il conseguimento degli obiettivi aziendali" (9) o ancora come "l'insieme delle direttive, procedure e misure organizzative atte a promuovere la costante osservanza delle decisioni direzionali" (10). Gli scopi dell'impostazione di un valido SCI o Sistema di Controllo Interno da parte della direzione risultano essere in via principale: i. indirizzare l'azienda verso obiettivi di redditività e verso il conseguimento della sua missione, minimizzandone i rischi; ii. salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale; iii. assicurare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni contabili ed extracontabili. Tali sistemi mirano a garantire l'efficienza, a tutelare le attività patrimoniali da possibili perdite e a garantire l'attendibilità dei bilanci e la conformità delle attività alle leggi e ai regolamenti in vigore (11). Permettono di fronteggiare tempestivamente ogni trasformazione dell'ambiente economico e di procedere in tempo utile agli adattamenti necessari

(8) La definizione di sistema di controllo interno si deve ai principi predisposti dal C.O.S.O. *Committee on Sponsoring Organization* che già nel 1992 pubblicò *l'Internal Control Integrated Framework* conosciuto come COSO Report.

(9) "Un efficace sistema di controllo interno è ... la risposta razionale al problema di come amministratori e direttori possano far fronte alle loro pesanti responsabilità in materia di trasparenza informativa, correttezza gestionale, efficacia ed efficienza". CODA V., in *Responsabilità degli amministratori e direttori, sistema di controllo interno e Internal Auditing*, in *Atti del Convegno*, Milano, 1998.

(10) PROVASOLI A., op. cit., 1979, pag. 395.

(11) COMOLI M., op. cit., 2001, pag 12 e ss.

per far fronte ai continui cambiamenti. La loro esistenza e corretta impostazione è pertanto garanzia dell'impostazione e del mantenimento di quell'ordine e di quella efficienza richiamati quali presupposti indispensabili per l'applicazione di più affinati metodi di indagine da parte del revisore ed è importante sia ai fini dell'espressione del giudizio sulla competenza dei soggetti che predispongono il piano (in quanto è presupposto per la disponibilità dei dati necessari alla sua costruzione), sia ai fini dell'espressione del giudizio sulla fattibilità del piano stesso.

Il sistema dei controlli interno all'azienda deve pertanto essere oggetto di particolare attenzione in quanto, dal grado della sua operatività, dipendono gli orientamenti delle successive verifiche (12).

L'attestatore valuterà l'entità del rischio di controllo – ossia del rischio che un errore significativo non sia individuato e rimosso – mediante una adeguata comprensione sia della struttura del sistema di controllo interno sia delle concrete modalità di funzionamento di questo. Si tratta di porre in essere i cosiddetti *test of control* ossia le verifiche dei controlli interni amministrativo-contabili che hanno come obiettivo quello di valutare se il sistema di controllo interno dell'azienda sia in grado di monitorare l'attendibilità delle rilevazioni prodotte. Tali controlli rappresentano sistemi ordinati di confronto che hanno per oggetto i processi di valutazione – posti in essere dall'azienda – sull'attendibilità di determinati insiemi di rilevazioni e hanno l'obiettivo di verificarne l'operatività e l'adeguatezza. Preliminarmente si avrà quindi la verifica che il particolare processo di controllo attuato dall'impresa e ricostruito da parte del revisore – mediante i cosiddetti *walking through test* – sia effettivamente operante – mediante i cosiddetti *compliance test* – successivamente si avrà la verifica che il medesimo processo di controllo sia adeguato (13).

(12) “L'indagine sul controllo interno aziendale pone particolare enfasi su circostanze organizzative generali d'azienda (struttura organizzativa, organizzazione della funzione contabile, ecc) e su condizioni organizzative e procedurali aventi stretta relazione con il grado di attendibilità delle voci di bilancio particolarmente critiche”, PROVASOLI A., op. cit. 1979, pag. 396.

(13) Nel primo caso sarà necessario confrontare la documentazione prodotta dal processo di controllo in merito ai risultati delle verifiche effettuate e i documenti originari che sono stati esaminati nel corso della procedura di controllo. Nel secondo caso tale verifica avrà come termine di confronto il

È normale che il sistema dei controlli risenta della complessità e delle dimensioni aziendali (14). In tale contesto appare degno di menzione il fatto che il medesimo può essere adattato a qualunque impresa, grande o medio-piccola, qualunque sia il settore di appartenenza. I principi in esso contenuti, se applicati, assicurano ragionevolmente una gestione sana e prudente, conforme alle leggi, imparziale e trasparente. Questo è anche l'obiettivo del sistema di governo aziendale, di cui il controllo interno rappresenta – invero – elemento portante e imprescindibile (15).

Il revisore chiamato ad attestare i piani dovrà porre in essere alcune procedure di valutazione del rischio aziendale, previste dal principio 315, indispensabili per comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo sistema di controllo interno. Si tratta di: i. indagini presso la direzione e altri soggetti nell'ambito dell'impresa; ii. procedure di analisi comparativa; iii. osservazioni e ispezioni. Con riferimento alla prima procedura è possibile affermare che, sebbene molte delle informazioni che il revisore ottiene con le indagini possano essere acquisite dalla direzione e dai responsabili dell'informativa economico-finanziaria, le indagini presso altri soggetti operanti in impresa, come il personale addetto alla produzione, alla revisione interna, o altri dipendenti aventi differenti livelli di autorità, sono senz'altro utili per fornire al revisore una differente prospettiva per l'identificazione dei rischi di errori significativi. Per stabilire presso quali altri soggetti nell'ambito dell'impresa svolgere tali indagini ed il relativo livello di approfondimento, il revisore valuta quale tipo di informazione può aiutarlo ad identificare i rischi di errori significativi. Le indagini

processo di controllo ideale che il revisore considera appropriato in quelle specifiche circostanze d'azienda e d'ambiente e consiste nell'evidenziare significativi scostamenti del processo operante rispetto a quello ottimale, dove il processo ottimale con riferimento all'attendibilità di un determinato insieme di rilevazioni aziendali è quello che opera tutti i confronti essenziali tra le informazioni che testimoniano dell'esistenza delle operazioni riflesse da quelle rilevazioni.

(14) Così CNDCEC, "Revisione legale dei conti. Recepimento direttiva 2006/43/2008", Roma, 12 novembre 2008. Si legge ancora nel documento che "è possibile parlare dell'esistenza di un sistema modulare dei controlli aziendali, pur se non organicamente regolato".

(15) COMOLI M., op. cit., pag. 12; TETTAMANZI P., "Internal auditing. Evoluzione storica, stato dell'arte e tendenze di sviluppo", EGEA, 2003.

presso i responsabili delle attività di *governance* possono aiutare il revisore a comprendere il contesto in cui è redatto il bilancio. Le indagini presso il personale della revisione interna possono riguardare le attività svolte da tale funzione sulla struttura e l'efficacia del controllo interno dell'impresa e sulla adeguatezza delle azioni intraprese dalla direzione in risposta ai rilievi segnalati in esito a dette attività. Le indagini presso i dipendenti coinvolti nella rilevazione, elaborazione o registrazione di operazioni complesse o inusuali, possono aiutare il revisore nel valutare l'adeguatezza della scelta e dell'applicazione di taluni principi contabili. Le indagini presso il consulente legale interno possono riferirsi ad aspetti quali controversie, osservanza di leggi e regolamenti, conoscenza di frodi o presunte frodi riguardanti l'impresa, garanzie, obblighi post-vendita, accordi (come *joint-venture*) con *partner* d'affari e significato di clausole contrattuali. Le indagini presso il personale di *marketing* o di vendita possono riferirsi a cambiamenti nelle strategie commerciali dell'impresa, all'andamento delle vendite o ad accordi contrattuali con la clientela. Il documento ricorda la rilevanza, sempre centrale nelle procedure di revisione, delle analisi comparative che possono essere utili per identificare l'esistenza di operazioni o eventi inusuali, nonché importi, indici e andamenti che potrebbero segnalare aspetti aventi implicazioni in materia di bilancio e di revisione. Infine si evidenzia che le osservazioni e le ispezioni possono essere di supporto alle indagini presso la direzione e altri soggetti ed inoltre possono fornire elementi informativi sull'impresa e sul contesto in cui opera. Queste procedure di revisione normalmente includono: i. le osservazioni sull'attività e sulla operatività dell'impresa; esame di documenti, dati contabili e manuali di controllo interno; ii. la lettura di rapporti predisposti dalla direzione e dai responsabili delle attività di *governance*; iii. le visite a sedi e stabilimenti dell'impresa; iv. la ricostruzione delle modalità di effettuazione delle operazioni a partire dalle evidenze prodotte dal sistema informativo relativo alla preparazione dell'informativa economico-finanziaria.

Conviene, infine, ricordare che studi relativamente recenti hanno inserito il tema del controllo interno in quello più ampio dell'*Enterprise Risk Management* (E.R.M.). È stato in altri termini teorizzato un modello di valutazione e di gestione dei rischi che incorpora in sé il tema dei controlli ed il precedente *framework*

emanato sul controllo interno. Nel 2004, infatti, sempre il *Committee on Sponsoring Organization* con il documento *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* (16) ha ampliato l'ambito di riferimento del controllo interno ed ha enfatizzato la rilevanza del tema della gestione e del controllo dei rischi aziendali; in particolare le categorie di rischio individuate sono: i) rischi di natura strategica (connessi alle decisioni imprenditoriali e di business dell'impresa); ii) rischi finanziari (rischi di credito, di mercato – di tasso di interesse, di cambio, di commodity, di prezzo – e di liquidità); iii) rischi operativi (eventi di rischio tipici del mal funzionamento dei processi aziendali – errori umani, frodi, ecc.); iv) e rischi di *compliance* (relativi al manifestarsi di multe, ammende a seguito del mancato rispetto di leggi, norme e procedure interne all'azienda) Nelle imprese che presentano sistemi gestionali più sofisticati l'attestatore dovrebbe quindi verificare se alla base della valutazione e gestione dei rischi impostata dall'azienda si sia o meno seguita questa definizione delle categorie di rischio e se sia stato adottato e correttamente implementato il modello previsto dal *framework* di riferimento del CoSO sull'E.R.M. (17). Si tratta di comprendere e verificare se il

(16) Il testo è stato tradotto e commentato nel 2006: "La gestione del rischio aziendale. *E.R.M. Enterprise Risk Management*: modello di riferimento e alcune tecniche applicative", a cura di AIIA e PWC, 2006 IlSole24ore.

(17) Il modello E.R.M. è costituito da otto componenti interconnesse che derivano dal modo in cui il management gestisce l'azienda e sono integrati con i processi operativi. Questi componenti sono: 1) l'ambiente interno: il *management* formula la filosofia di base e determina il livello di accettabilità del rischio. Determina, in termini generali, i modi in cui il rischio è considerato e affrontato dalle persone che operano in azienda. 2) la definizione degli obiettivi: gli obiettivi devono essere fissati prima di procedere all'identificazione degli eventi che possono pregiudicare il loro conseguimento. 3) l'identificazione degli eventi: devono essere identificati gli eventi che possono avere un impatto sull'attività aziendale. Comprende l'identificazione di fatti potenziali di origine interna ed esterna che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi. È necessario distinguere gli eventi che rappresentano rischi da quelli che rappresentano opportunità. 4) la valutazione del rischio: i rischi identificati sono analizzati al fine di determinare come devono essere gestiti. I rischi sono collegati agli obiettivi e possono pregiudicarne il raggiungimento. I rischi sono valutati sia in termini di rischio inerente (rischio in assenza di qualsiasi intervento) sia di rischio residuo (rischio dopo aver attivato interventi e controlli per ridurlo), determinando la probabilità che il rischio si verifichi e il relativo impatto. 5) la risposta al rischio: il *management* identifica e valuta le risposte possibili al rischio, che potrebbero essere: evitare, accettare, ridurre e compartecipare il rischio. Seleziona una serie di azioni per allineare i rischi emersi con la tolleranza al rischio e al rischio accettabile. 6) le

modello sia conosciuto, apprezzato e concretamente applicato dall'intera organizzazione, a partire ovviamente dal consiglio di amministrazione per finire al management ed agli altri operatori della intera struttura aziendale; occorrerà comprendere altresì se lo stesso modello sia stato utilizzato dagli organi decisionali per la formulazione delle strategie, se sia stato progettato per individuare eventi potenzialmente negativi che possono influire sull'attività aziendale, o per gestire il rischio entro i limiti accettabili e fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali. L'applicazione dell'ERM *framework* comporta quindi che il sistema di *corporate governance* sia basato sulla cultura della prevenzione dei fenomeni premiando l'attitudine a prevenire i rischi piuttosto che la capacità di curarne le conseguenze. Infatti, il nuovo approccio essendo costruito sulla previsione e sulla stima degli eventi di rischio, applicati in contesti caratterizzati da dinamismo, richiede l'utilizzo di tecniche e strumenti in grado di ridurre la probabilità di accadimento degli eventi rischiosi e, in ogni caso, di circoscriverne l'impatto negativo (anche attraverso l'adozione di idonee strategie di presidio e controllo continuo). Al consiglio di amministrazione ed al *management* sono affidati i compiti di individuare i rischi che compromettono il raggiungimento dei risultati e di porre in essere contromisure in grado di diminuire gli effetti negativi ad essi correlati o di trasferirli ad altri soggetti. A seguito della implementazione di questo innovativo *framework* in molte realtà aziendali, si è registrato un significativo aumento dell'attenzione del *management* verso la identificazione, gestione e controllo di nuove categorie di rischi appartenenti, ad esempio, alla sfera dei rischi non squisitamente economici (quali quelli sociali, ambientali, etici). La gestione di questi eventi comporta conseguentemente la realizzazione di importanti

attività di controllo: devono essere definite e realizzate politiche e procedure per assicurare che le risposte al rischio siano efficacemente eseguite. 7) le informazioni e la comunicazione: le informazioni pertinenti devono essere identificate, raccolte e diffuse nella forma e nei tempi che consentano alle persone di adempiere alle proprie responsabilità. Si devono attivare comunicazioni interne ed esterne efficaci in modo che queste fluiscono per l'intera struttura organizzativa: verso il basso, verso l'alto e trasversalmente. 8) il monitoraggio: l'intero processo deve essere monitorato e modificato se necessario. Il monitoraggio si concretizza in interventi continui, integrati nella normale attività operativa aziendale, in valutazioni oppure in una combinazione dei due metodi. AIIA e PWC, op. cit., pag. 15 e ss.

benefici per quelle categorie di *stakeholder* (18) che sensibilmente interagiscono tutti i giorni con le imprese ed è un segnale di cui l'attestatore del piano non potrà che tenere debitamente conto.

3. LE VERIFICHE SUI DATI STORICI AZIENDALI.

Il professionista che attesta la “ragionevolezza” o “fattibilità” del piano – art. 67 e art. 161 l.f. – e l’“attuabilità dell’accordo” – art. 182 bis – indipendentemente dalla decisione di svolgere verifiche strutturate sulla consistenza degli stessi si trova nei fatti a dover esprimere un giudizio anche sui dati consuntivi iniziali da cui partono e si sviluppano le proiezioni. Ciò è inevitabile infatti nel caso in cui questi dati si dovessero rivelare non attendibili il giudizio del perito ne soffrirebbe, sino al punto di venire completamente stravolto, con rilevanti ed evidenti conseguenze (19).

Il principio di revisione internazionale ISAE 3400 richiede esplicitamente che il revisore formuli un giudizio sull’accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell’informativa. Il revisore deve cioè considerare se i dati storici su cui si basa l’informativa finanziaria prospettica siano attendibili e stimare se il piano sia stato preparato su basi coerenti. Letteralmente il par. 14 del documento recita: “*The auditor should consider the extent to which reliance on the entity’s historical financial information is justified. The auditor requires a knowledge of the entity’s historical financial information to assess whether the Prospective Financial Information has been prepared on a basis consistent with the historical financial information and to provide a historical yardstick for considering management’s*

(18) Così BAVAGNOLI F., COMOLI M., GRECHI C., GELMINI L., RIVA P., “Fattori di crisi dei controlli. Il caso delle aziende di credito.”, in “La crisi dei controlli: imprese e istituzioni a confronto.”, REBORA G. (a cura di), 2007, Pearson Ed.

(19) In questo senso BRUNETTI G.: “La formazione di un programma finanziario data la sua natura derivata, risente in grande misura dell’attendibilità dei dati originari. Se il programma economico e la stima del capitale investito non vengono effettuati in modo accurato, la stessa programmazione finanziaria ne viene profondamente inficiata o perde molta della sua efficacia. Da ciò deriva l’opportunità di non accettare i dati originari se non dopo una attenta verifica”, in “Uno schema per verificare la fattibilità finanziaria di un programma di esercizio”, in “La professione del dottore commercialista. Testi e casi.”, Etas, Milano, 1979, pag. 173.

assumption. The auditor will need to establish, for example, whether relevant historical information was audited or reviewed and whether acceptable accounting principles were used in its preparation”.

Nel contesto US P'AT *Section 301* affronta marginalmente il tema nella prima parte del documento relativo alla *Compilation of Prospective Financial Information* rinviando sostanzialmente ad altri documenti, nel caso in cui non sia stata effettuata una *audit* o *review* sui dati storici da parte del consulente che sta redigendo il piano.

La responsabilità del professionista che non sia stato incaricato di svolgere tale *audit* è regolamentata dal principio SAS 504 *Association with financial statements* e dal principio SSARS 1 *Compilation and review of financial statements*. Questi chiariscono che un professionista non deve acconsentire all'utilizzo del suo nome in documenti o comunicazioni scritte che contengano informazioni che non siano state da lui stesso revisionate salvo che il documento o la comunicazione siano accompagnate dalla esplicita indicazione relativa al fatto che il professionista non ha svolto tale attività e di conseguenza non è responsabile per la veridicità di tali dati (20). A conferma di questo approccio il paragrafo 61 dell'AT *Section 301* prevede che nel caso in cui il *report* sull'informativa prospettica finanziaria del professionista sia incluso in un documento preparato dal cliente che contiene anche informazioni finanziarie di tipo consuntivo non deve consentire che sia utilizzato il suo nome con riferimento al documento stesso salvo che: a) abbia revisionato quei dati; b) i dati storici siano accompagnati da una precisa indicazione del fatto che il professionista non è responsabile per tali dati perché non ha svolto alcuna attività di verifica su di essi; c) i dati storici risultino revisionati da altro professionista e il report di questo sia incluso nel fascicolo.

Inoltre la AICPA *Guide* evidenzia *a contrariis* che quando più revisori sono coinvolti in una attività di *Examination* di dati prospettici trovano applicazione i medesimi principi utilizzati per le *Audit* dei dati storici e quindi l'AU *Section 543 Part of Audit Performed*

(20) Il paragrafo 03 dell'AR *Section 100* riporta il *wording* della citata necessaria dichiarazione: “*The accompanying balance sheet of X Company as of December 31, 20X1, the related statements of income, and cash flows for the year then ended were not audited, reviewed, or compiled by us and, accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on them*”.

by Other Independent Auditors. Quando il revisore principale decide di fare riferimento al *Report* di un altro revisore quale base, almeno in parte, per l'espressione della propria *opinion*, egli dovrà darne atto mediante espliciti richiami, sia quando espone gli obiettivi del proprio lavoro, sia quando esprime il proprio giudizio alla fine della relazione. Tali continui rinvii permettono di individuare una divisione di responsabilità tra i soggetti che hanno svolto il lavoro (21).

Sia i principi internazionali sia i principi US evidenziano la necessità per il revisore di esprimersi sui dati storici valutandone l'attendibilità. Nessuno dei due documenti si spinge ad indicare esplicitamente la necessità di una revisione degli stessi da parte dell'attestatore. L'ISAE però richiede di esprimere un giudizio sulla attendibilità dei dati storici e di conseguenza sulla possibilità di considerare i dati storici quali validi riferimenti per la costruzione del piano. L'AT 301, mediante il rinvio ad altri documenti, prevede, invece, che la mancanza di assunzione di responsabilità sui dati sia chiaramente dichiarata nel *report* dall'attestatore.

3.1. L'oggetto del controllo.

3.1.1. Il problema del "perimetro" delle verifiche.

Il "Protocollo" del 2006 affronta puntualmente il tema con riferimento al concordato preventivo. Al punto B.5) del documento si sostiene che, così come congegnata dalla novella, l'asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano, il quale, essendo un programma di sviluppo, deve fondarsi su dati veritieri il più possibile affidabili ed adeguati.

(21) "Evaluation Based in Part on a Report of Another Practitioner. When more than one practitioner is involved in the examination, the guidance provided for that situation in connection with audits of historical financial statements is generally applicable. When the principal practitioner decides to refer to the report of another practitioner as a basis, in part, for his or her own opinion, he or she should disclose that fact in stating the scope of the examination and should refer to the report of the other practitioner in expressing his or her opinion. Such reference indicates the division of responsibility for the performance of the examination, not a qualified opinion", par. 17.18, AICPA Guide, 2009.

In particolare, al fine di attestare la veridicità dei dati aziendali, il professionista dovrà “procedere ad un’analisi della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, consistente nella verifica della corrispondenza dei dati contenuti nel piano e nella documentazione (...) alle risultanze delle scritture contabili, fornendo al tempo stesso una corretta rappresentazione da un lato della situazione finanziaria patrimoniale ed economica del debitore e dall’altro degli elementi utilizzati per la predisposizione del piano di ristrutturazione”.

Il documento specifica ancora che “la corrispondenza alla documentazione non circoscrive la verifica al mero riscontro formale del dato nella contabilità”, gli indirizzi prevalenti esigono infatti “un serio e resocontato riscontro dei criteri utilizzati dal professionista per pervenire all’attestazione”. Ciò pone, inevitabilmente, la questione “delle verifiche circa la corrispondenza del dato contabile alle movimentazioni finanziarie ed economiche del debitore, con attribuzione di valore e riclassificazione delle poste di bilancio (ove esistente) o comunque della situazione patrimoniale economica e finanziaria della parte”.

Anche le “Osservazioni” del 2009 affrontano il tema e lo risolvono nel medesimo senso affermando che “l’asseverazione sulla veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale ed aziendale, ma deve comprendere un’espressa pronuncia del medesimo sul principio di «verità» di cui all’art. 2423 c.c.” (22). Secondo il documento “l’attestatore non può limitarsi ad una semplice spiegazione, anche se in forma organica e coerente del piano, ma deve illustrare sia i risultati della verifica effettuata sulle scritture contabili del debitore sia le conclusioni raggiunte, in modo tale che la propria relazione contenga un *quid pluris*, rappresentato per l’appunto dall’attestazione della veridicità dei dati aziendali che, coinvolgendo elementi oggettivi, va ben oltre un atto di fede fondato

(22) È evidentemente discutibile l’associazione del concetto di “verità” alla lettera dell’art. 2343 c.c.. Non si può che pensare ad un refuso del redattore relativamente al quale però a quanto consta non è stata pubblicata alcuna errata corrige.

su una semplice analisi formale della documentazione esaminata” (23).

Il “Protocollo” del 2006 a differenza delle Osservazioni del 2009 che non riprendono il tema, si spinge a formulare quello che esso stesso definisce un “primo principio di comportamento” dettando regole e metodologie precise, riprese, poi, come si avrà modo di commentare meglio infra quali *benchmark* dalla più attenta e recente giurisprudenza (24).

Nella Tabella 5 seguente sono schematizzati i contenuti del principio di comportamento enunciato nel “Protocollo”.

Il documento specifica che non tutti i dati raccolti dall'imprenditore devono essere oggetto del necessario visto di autenticità da parte del professionista, ma solo ed esclusivamente quelli su cui il piano di fonda (25).

È di assoluto rilievo ai nostri fini il fatto che il “Protocollo” evidenzia che l'estensione del perimetro dei dati aziendali oggetto di attestazione di veridicità non solo non troverebbe un sicuro fondamento nella norma, ma si tradurrebbe altresì in una impossibilità pratica di applicazione del precetto normativo. Tuttavia è altrettanto importante notare che il medesimo rileva come le frequenti istruttorie e richieste di chiarimenti da parte dei Tribunale evidenziano una tendenza espansiva, volta a colmare deficit informativi che, spesso, inducono a sollecitare integrazioni sia del ricorso sia delle attestazioni dell'esperto.

Il tema del “perimetro all'interno del quale debba estendersi l'attestazione di veridicità dei dati aziendali” è ripreso nel 2009 nelle “Osservazioni” (26). È richiamata la necessità di “chiarire cosa s'intenda per dati aziendali, ed in particolare modo se con lo stesso termine si debbano ricomprendere tutti gli elementi contabili forniti dall'imprenditore, ovvero se il concetto debba essere limitato

(23) Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento “Osservazioni”, op. cit., 2009, pag. 6 e 7.

(24) Si veda la recente sentenza del Tribunale di Monza, Decreto del 22 luglio 2009, Giudice Estensore ROLFI F.. La stessa è commentata in un paragrafo successivo.

(25) Ci si riferisce più precisamente al punto B.6 del “Protocollo”.

(26) Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento “Osservazioni”, op. cit., 2009, pag. 6 e ss.

esclusivamente a quelli rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano". Il nuovo documento richiama per confermarlo l'orientamento del Gruppo di lavoro del 2006.

1. Con riferimento all'esame della documentazione allegata al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il professionista dovrà procedere:	
<p>a) alla verifica a campione della corrispondenza fra i dati contenuti nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata al ricorso di concordato preventivo e le risultanze delle scritture contabili, nonché all'accertamento dell'effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l'iscrizione dei dati medesimi.</p>	<p>Tra le attività di verifica del punto a) il documento esplicitamente indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche; ▪ la verifica dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino; ▪ la verifica della effettiva sussistenza e consistenza della cassa (in senso materiale), tramite la sua ricostruzione a ritroso, tenendo conto dei movimenti in entrata ed in uscita nel frattempo intervenuti; ▪ l'analisi delle schede di mastro relative ai fornitori, ai clienti ed agli istituti di credito, anche mediante una conferma esterna di controparte del saldo dovuto, dei suoi accessori e dell'esistenza di contestazioni; ▪ il controllo delle fatture emesse e di quelle ricevute anche sulla base di una verifica incrociata con gli interessati volta a confermare l'effettiva sussistenza e consistenza della posizione creditoria/debitoria nei confronti del cliente/fornitore; ▪ l'accertamento dell'esistenza e della consistenza dei saldi contabili relativi ai rapporti intrattenuti con i vari istituti di credito, anche mediante il controllo degli estratti di conto corrente di corrispondenza o di altri aggiornati documenti riepilogativi forniti dalle banche a seguito di esplicita richiesta del professionista attentatore; ▪ la verifica presso l'anagrafe tributaria e gli istituti previdenziali di eventuali carichi tributari pendenti per omessi versamenti; ▪ l'esistenza e la verifica della corretta rappresentazione contabile dei principali contratti in essere e delle garanzie ricevute da terzi e rilasciate a favore di terzi; ▪ la verifica della corretta determinazione delle imposte di competenza dell'esercizio; ▪ la verifica del contenzioso e dei metodi di valutazione delle poste influenzate dal suo andamento.

<p>b) sulla base dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.</p>	<p>Tra le attività di verifica del punto b) il documento esplicitamente indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda ovvero all'imprenditore; ▪ l'accertamento di ogni singola posizione debitoria, verificando il reale ammontare di ciascun debito e della sussistenza dell'eventuale legittima causa di prelazione che assiste quest'ultimo, assumendo posizione sulla quantificazione espressa – se oggetto di dissenso da parte dei creditori.
<p>c) partendo dall'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore il professionista dovrà procedere alla verifica della reale sussistenza di tali diritti e della loro corretta contabilizzazione e rappresentazione nella situazione patrimoniale economica e finanziaria di cui sopra;</p>	
<p>d) sulla base della dichiarazione contenente il valore dei beni e l'indicazione dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, il professionista dovrà procedere alla verifica dell'effettiva appartenenza al socio dei suddetti beni nonché della sussistenza e reale consistenza del credito vantato dal creditore particolare del socio medesimo.</p>	
<p>2. Con riferimento all'esame dei dati aziendali contenuti nel piano:</p>	
<p>Dopo avere verificato la corrispondenza tra la situazione patrimoniale ed economica di riferimento e i dati contabili ed accertata l'esistenza e la consistenza dei crediti e dei debiti verso clienti e fornitori, ovvero provveduto a tutte le verifiche di cui sopra, il professionista dovrà nondimeno accertare l'attendibilità dei dati aziendali contenuti nel piano.</p>	

*Tabella 5.
Verifiche sui dati storici previste dal "Protocollo" del 2006.*

Anche le "Linee Guida" del 2008 si esprimono in argomento con la *Best practice n. 3*, intitolata *Verifica dei dati aziendali di partenza* in base alla quale il professionista, sia nel piano attestato, sia nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l'assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue. Il professionista attesta quindi, secondo le "Linee Guida" anche l'attendibilità dei dati di partenza. Il documento evidenzia, con limitato riferimento ai piani attestati ex art. 67, c. 3, l. d, che la legge non dà alcuna indicazione circa il grado di legittimo affidamento che l'esperto può riporre nei dati fornitigli dall'imprenditore, né prescrive espressamente che egli certifichi la

“veridicità dei dati aziendali”, come è invece richiesto al professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo. Sottolinea, però, anche che d’altro canto la legge non prescrive che la veridicità di tali dati sia accertata, con funzione di garanzia per i terzi, da altri soggetti. Infine conclude che la circostanza che l’attestazione – seguita, nel caso degli accordi di ristrutturazione, dall’omologazione – esenti da revocatoria gli atti in esecuzione del piano, con ciò depotenziando l’azione revocatoria, importantissimo rimedio a tutela dei creditori, impone di ritenere che l’esperto debba verificare la sussistenza dei presupposti di tale esenzione, assumendosi l’obbligo di verificare con diligenza i dati di partenza.

È evidenziato infatti che l’attestatore assume, anche con effetti nei confronti di terzi del tutto estranei ossia i creditori di un eventuale futuro fallimento, una funzione di garante della serietà del piano (27). Da questa constatazione è fatto discendere che “sarebbe irragionevole se la legge accordasse l’esenzione da revocatoria ad atti compiuti in esecuzione di un piano in apparenza perfettamente ragionevole, ma fondato su dati che nessuno ha verificato, senza offrire ai creditori la contropartita della responsabilità dell’attestatore gravemente negligente” (28). Ciò vale anche per gli accordi di ristrutturazione, dal momento che – sebbene l’accordo debba essere omologato – la relazione del professionista è comunque essenziale per porre il giudice nella condizione di omologare l’accordo. Il documento conclude che il professionista non è però “automaticamente responsabile in caso di difformità fra i dati da lui attestati e quelli reali, ma gli impone un elevato *standard* di professionalità e di cautela, del resto coerente con gli effetti legali della sua attestazione”.

(27) “Il contenuto della relazione attestazione dell’esperto è conseguenza della funzione che essa deve svolgere, una funzione di controllo della «tenuta» del piano-programma nel perseguimento dello scopo volta a volta di risanamento, di ristrutturazione, di composizione concordataria del rapporto debitore-creditori e perciò una funzione di garanzia destinata ad operare non solo nei confronti dell’imprenditore, ma anche dei terzi incisi dal piano”, così FORTUNATO S., “La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi di impresa”, in *Il Fallimento*, 8/2009, pag. 889 e ss.

(28) “Linee Guida”, op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC, pag. 14.

Registrata l'impossibilità, specialmente nelle imprese di dimensioni medio–grandi, di eseguire una completa verifica di tutti i dati aziendali in tempi ragionevoli e con costi non esorbitanti, anche le Linee Guida del 2008 suggeriscono alcuni criteri per “delimitare il perimetro delle verifiche”. Il professionista dovrà porre particolare attenzione: i. agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi, con particolare riferimento, in considerazione dell'importanza dei flussi di cassa attesi, alle componenti del capitale circolante; ii. agli elementi che presentino profili di possibile rischio ai fini dell'attestazione; iii. all'insussistenza di elementi che destino sospetti circa la correttezza e l'affidabilità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione.

Lo *standard* di diligenza nell'esecuzione di tali verifiche dipende, secondo il documento, dalle circostanze concrete, ma dovrà constare nell'applicazione dei principi e delle prassi di revisione consolidati. Ne segue, ad esempio, che in presenza di dati recenti verificati da un altro revisore, è legittimo per il professionista fare un sia pur non completo e incondizionato affidamento sul lavoro già svolto. Se invece, anche in presenza di verifiche fatte da altri emergessero elementi di anomalia cosiddette “*red flags*”, allora il professionista dovrebbe indagare al fine di giungere ad un giudizio che, lo si ribadisce, deve essere – e non può non essere – di attendibilità dei dati di partenza. Quest'ultimo argomento merita importanti approfondimenti ed è legato al tema dell'individuazione del soggetto tenuto ai controlli oggetto di approfondimento nel paragrafo 3.2 cui, in questa sede, si rinvia.

3.1.2. *La “domanda di veridicità dei dati aziendali”. Il caso del concordato preventivo.*

La necessità e rilevanza delle verifiche sui dati consuntivi è stata valutata sin dall'introduzione della riforma da una ormai costante giurisprudenza di tale portata che la loro mancanza è stata considerata motivo sufficiente per il venire meno degli effetti della relazione stessa. Con riferimento specifico al concordato preventivo

sono rintracciabili pronunce di grande interesse che si esprimono da tempo in questo senso (29).

Il Tribunale di Monza (30) ha dato enfasi al concetto di veridicità dei dati e fattibilità del piano attestato dal professionista formulando una delle prime sentenze in tema di nuovo concordato. Arriva infatti, già nel 2005, alla conclusione di dichiarare il fallimento malgrado la presentazione di un piano di concordato attestato da un professionista. Nella decisione si evidenziava che a mancare era il requisito determinante della attendibilità dei dati storici e della fattibilità, requisiti che tocca al Tribunale valutare senza che la riforma autorizzi un'ammissione automatica della proposta di concordato. La riforma, infatti, intende favorire il più possibile la conclusione di accordi tra debitore e creditori privilegiando al massimo la volontà delle parti, ma per l'ammissione alla procedura non è sufficiente la presentazione di un qualunque piano sulla ristrutturazione e il soddisfacimento dei creditori. È necessario che il piano proposto sia caratterizzato dalla fattibilità, attestata, insieme alla veridicità dei dati aziendali, dalla relazione di un professionista.

(29) “Qualora il Tribunale consideri priva di sufficiente chiarezza la proposta concordataria, ovvero la ritenga lacunosa in uno o più dei suoi aspetti essenziali (a cominciare dalle modalità e dai tempi di pagamento dei creditori), o ancora quando giudichi la relazione del professionista inadeguata ad assolvere alla funzione “certificativa” cui è diretta, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda (sempre che il debitore non provveda in tempo utile ad emendare tali vizi con le opportune integrazioni)”, così AMBROSINI S., “Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale”, documento 53/2007, www.ilcaso.it. Ancora “... gli unici profili problematici sui quali si registra una certa uniformità di opinioni nelle prime decisioni dei Tribunali fallimentari riguardano soprattutto, l'esclusione che il ruolo del Tribunale fallimentare sia confinato, tanto in sede di ammissione al concordato preventivo, quanto – e particolarmente – in sede di omologazione della procedura, ad un controllo formale sulla completezza della documentazione prodotta e sulla regolarità del procedimento. Viene affermato con forza, al contrario, il dovere-potere del Tribunale fallimentare di verificare l'attendibilità e la fattibilità del “piano” sottoposto dall'imprenditore concordatario ai propri creditori, anche facendo ricorso – nella fase di omologazione – all'esercizio di poteri istruttori attivati d'ufficio”, BONFATTI S., “Osservazioni a Trib. Milano 7 novembre 2005, e ad altri provvedimenti”, in *Fallimento*, 2006. Si veda anche LA MALFA A., “La crisi dell'impresa, il piano proposto dall'imprenditore e i poteri del tribunale nel concordato preventivo”, 2006, www.ilcaso.it

(30) Tribunale di Monza, sentenza del 17 ottobre 2005; cfr anche commento di NEGRI G., “Nel concordato resiste il giudice”, *Il Sole 24 ore*, 22 ottobre 2005.

La ricostruzione è coerente con la natura essenzialmente negoziale che si è venuta ad attribuire al concordato preventivo dovendosi in questa prospettiva nettamente distinguere le valutazioni di convenienza, nel merito rimesse alle parti, dalla verifica in ordine alla possibilità di attuazione dell'oggetto dell'accordo che non può essere intesa come valutazione rimessa all'autonomia delle parti, posto che, volendosi richiamare in chiave analogica la disciplina del contratto, l'impossibilità dell'oggetto attiene al piano della validità del contratto.

Coerentemente con questa impostazione, il medesimo Tribunale nel luglio 2009 ha formulato con decreto richieste di istruttorie ad un soggetto che aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (31) stabilendo, tra l'altro, che l'attestatore del piano specificasse analiticamente quali verifiche fossero state svolte per appurare la fondatezza e corrispondenza ai principi contabili dei dati documentali messi a sua disposizione. Nella medesima occasione il Tribunale ha rinviato esplicitamente per riferimenti utili ai fini della integrazione della relazione di attestazione dell'esperto, al "Protocollo" del 2006 oggetto di attenzione nel precedente paragrafo, dimostrando di apprezzare l'impostazione rigorosa del documento. È senz'altro rilevante notare come il decreto non si sia limitato a citare il Protocollo, ma ne abbia riportato i passaggi salienti, richiamando esplicitamente i contenuti sintetizzati in questo lavoro nella Tabella 5 del precedente paragrafo 3.1.1. – cui si rinvia – e specificando in modo analitico: i. le attività che devono svolte dal professionista; ii. la struttura che deve avere la relazione una volta rivista e integrata; iii. il contenuto minimo che conseguentemente la medesima deve contenere. Pare a chi scrive che le indicazioni del Tribunale di Monza non facciano che richiamare con chiarezza e rigore quanto affermato da tempo dalla miglior dottrina economico aziendale (32) e riportato nell'*incipit* del presente capitolo: "la responsabilità civile del revisore, come d'uso per ogni attività professionale, va valutata – prescindendo da fatti dolosi – in rapporto alla diligenza e alla perizia esplicate, e queste, a loro volta,

(31) Tribunale di Monza, ROLFI F., Giudice Estensore, decreto del 22 luglio 2009.

(32) PROVASOLI A., op. cit., Milano, 1979, pag. 385. Si rinvia per approfondimenti sul tema del rischio di attestazione al paragrafo 1 del presente capitolo.

vanno interpretate alla luce delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'attività di revisione". In altri termini l'esperto aggiornato (33) e diligente, che conosce i documenti e i principi nazionali ed internazionali di riferimento si deve attenere scrupolosamente alle indicazioni di questi.

Il Tribunale di Pescara (34) ha sostenuto che: "la relazione del professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, o a prendere in considerazione dati meramente formali, ma deve contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva della attestazione di veridicità ed avere riguardo ai dati contabili ed extracontabili relativi all'azienda del debitore necessari per la formulazione di un giudizio serio e approfondito sulla fattibilità del piano. Pertanto, relazioni generiche approssimative, immotivate o meramente ripetitive delle previsioni del piano proposto dal debitore senza alcuna valutazione critica e ragionata dello stesso, non possono superare il vaglio di completezza e regolarità rimesso al Tribunale". Con forza ancora maggiore si è espresso il Tribunale di Torino (35) osservando che: "la relazione, essendo diretta a sostituire l'attività istruttoria del Tribunale e a garantire che i creditori siano adeguatamente e correttamente informati sugli esatti termini della proposta, non può essere un mero atto di fede nei dati aziendali. Anche se la legge non precisa la natura e soprattutto i limiti degli accertamenti affidati al professionista, è evidente che, se al predetto viene demandata l'attestazione della veridicità dei dati, ciò non può che essere il risultato di una qualche

(33) Nella maggior parte dei casi i Revisori sono iscritti anche all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e sono pertanto sin dal 2003 – ossia ben prima dell'entrata in vigore della novellata legge fallimentare e ben prima che lo fossero altri ordini professionali "limitrofi" – soggetti all'obbligo di formazione professionale continua. Il 19 dicembre 2003 ha infatti trovato pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n. 294 il "Regolamento della formazione professionale continua". Tale regolamento fu redatto in bozza dalla Commissione di studio del CNDC per la Formazione ai cui lavori la scrivente ha avuto l'onore di partecipare tra il 2002 e il 2007. Nella sostanza, il citato Regolamento è stato fatto proprio con modifiche marginali dall'attuale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che governa il nuovo Ordine risultante dalla fusione tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri.

(34) Tribunale di Pescara, ordinanza del 20 ottobre 2005, cfr anche il commento alla stessa in GABALLO M., op. cit., pag. 7

(35) Tribunale di Torino, sentenza del 17 novembre 2005.

forma di verifica apparendo sufficiente che nelle sue attestazioni compaia comunque una motivata assunzione di responsabilità propria in ordine al risultato”. Secondo questo orientamento giurisprudenziale il controllo sull’attendibilità della relazione, che nei fatti costituisce un controllo di merito e non solo un controllo formale, ha la funzione di tutelare i creditori, i quali devono essere posti in condizione di aderire o meno alla proposta concordataria conoscendo la effettiva situazione economica e patrimoniale dell’impresa.

Simili orientamenti sono rintracciabili anche presso il Tribunale di Milano. Si legge in una decisione divenuta un riferimento (36), infatti, che il Tribunale è del parere che la collocazione sistematica della norma e la *ratio* ad essa sottesa non depongono per una mera presa d’atto in ordine alla esistenza materiale della documentazione stessa, qualificabile come mero controllo formale, tra cui fare rientrare la relazione del professionista. Al Tribunale è rimessa la verifica sulla completa e puntuale analisi dei dati posti a sostegno della relazione (...) in tal senso il Tribunale ritiene pertanto che l’esame della relazione del professionista si incentri in una verifica della completezza argomentativa e della coerenza motivazionale della attestazione e integri un controllo di legalità coerente con le funzioni di garanzia assegnate dal legislatore. La decisione citata ha conseguentemente considerato completa, comprendendo la disanima di tutti i dati che costituiscono il fondamento del piano una relazione di attestazione che: a) ha provato di avere svolto una verifica sul controllo interno; b) ha valutato le considerazioni svolte dal revisore della società e ha richiesto una ulteriore revisione da parte di altro differente soggetto; c) ha proceduto ad una valutazione della correttezza della stima delle singole poste quali ad esempio i crediti; d) ha proceduto ad una valutazione delle immobilizzazioni materiali e finanziarie presenti; e) ha provveduto ad una analisi delle poste passive e ha verificato la presenza di una valutazione prudentiale in

(36) Tribunale di Milano, sentenza del 9 febbraio 2007, Giudice Estensore QUATRARO B., in *Il Fallimento*, n. 10/2007.

ordine alla insorgenza di ulteriori passività e la effettuazione di ulteriori accantonamenti (37).

Infine è di estremo interesse rilevare alcuni recentissimi orientamenti in base ai quali considerazioni di tale fatta sono rinvenibili non solo nel Decreto di ammissione del Giudice Delegato, ma altresì nel Parere sul ricorso per ammissione alla procedura di concordato espresso dal Pubblico Ministero. Più in particolare recentemente la Procura della Repubblica di Monza ha espresso parere negativo con riferimento ad alcune richieste di ammissione a concordato. Tra le motivazioni del rigetto si legge che la relazione dell'esperto non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 161 legge fallimentare atteso che "l'attestazione di veridicità dei dati aziendali si basa sulla apposita relazione predisposta dal liquidatore della società istante e sulla considerazione che i membri del collegio sindacale non hanno effettuato osservazioni o censure in relazione all'operato dell'organo amministrativo". Il Pubblico Ministero osserva che "per le immobilizzazioni materiali vengono esposti valori di molto superiori ai valori di bilancio sulla base di considerazioni auto-assertive" ossia non allegando perizie dalle quali desumere giudizi di congruità della valutazione delle immobilizzazioni materiali e del magazzino o non provando con allegazioni di documenti credibili l'esistenza delle offerte di terzi con riferimento alle medesime attività (38). In un altro caso è stato espresso parere contrario perché: i. "l'offerta di acquisto dell'immobile avanzata per gli impianti, appare irrevocabilmente condizionata al positivo accoglimento del finanziamento in via di presentazione con ciò ammettendo la mancanza in capo all'offerente dei fondi necessari per dare concretezza e solidità alla proposta; ii. l'offerta di acquisto della linea di produzione appare carente nelle indicazioni delle caratteristiche del *buyer* sul piano della sua solidità finanziaria e della trasparenza proprietaria mentre la dilazione del pagamento in cinque anni con la sola garanzia di *promissory notes* (e cioè, sembrerebbe, di semplici fideiussioni di soggetti genericamente

(37) Si rinvia per ulteriori approfondimenti sulla sentenza esaminata al commento di MANDRIOLI L., op. cit., 10/2007.

(38) Procura della Repubblica di Monza, parere espresso nel dicembre 2008, D. Costa.

identificati quali *Mol Holdings*) non appare certo un affare per il *seller*,
 iii. l'offerta di acquisto delle rimanenze con pagamento in tre anni a fronte della consegna immediata della merce rende l'operazione limitativa del rischio di impresa in favore dell'offerente senza contropartita alcuna per il venditore" (39).

3.1.3. *Rilevanza della verifica sui dati storici nel caso dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione.*

L'art. 161 l.f. richiama esplicitamente la necessità di esprimere un giudizio sui dati consuntivi iniziali da cui partono e si sviluppano le proiezioni quando richiede anche l'attestazione sulla "veridicità dei dati aziendali", ma il fatto che gli art. 67 e 182 bis l.f. non riprendano questa formulazione non esime il perito dalle opportune verifiche sui dati consuntivi. La formazione di un qualsiasi programma finanziario, infatti, data la sua natura derivata, risente in grande misura dell'attendibilità dei dati originari. Se il programma economico e la stima del capitale investito non vengono effettuati in modo accurato, la stessa programmazione finanziaria ne viene profondamente inficiata o perde molta della sua efficacia. Da ciò deriva l'opportunità di non accettare i dati originari se non dopo una attenta verifica (40).

Con riferimento al fatto che nel caso di concordato preventivo vi sia una esplicita richiesta dell'art. 161 l.f. di valutazione della veridicità dei dati è stato autorevolmente scritto (41) che il contenuto della relazione è apparentemente duplice, ma in realtà sarebbe impensabile una relazione che valutasse la fattibilità delle previsioni industriali, produttive, economiche e finanziarie del debitore, prescindendo dai dati aziendali che per fondare idoneamente il precedente giudizio devono necessariamente essere veridici. Quindi il primo giudizio sulla veridicità dei dati è prodromico al secondo e

(39) Procura della Repubblica di Monza, parere espresso nel settembre 2009, W. Mapelli.

(40) In questo senso BRUNETTI G., "Uno schema per verificare la fattibilità finanziaria di un programma di esercizio", in "La professione del dottore commercialista. Testi e casi.", 1979, pagg. 159 e ss.

(41) PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 828, 2008. In questo senso anche MANDRIOLI L., "Le relazioni attestative del professionista", in Nuovo diritto delle società, 42/2006.

serve a dare ai creditori ed a qualunque interessato, la sicurezza in ordine alla situazione attuale dell'impresa in crisi ed alla bontà quantomeno delle premesse di partenza, delle previsioni del piano. In altre parole si reputa che se pure il legislatore avesse richiesto solo il secondo giudizio, una relazione logica e seria non avrebbe potuto prescindere, prima, dall'esprimere anche questo giudizio di base, sul quale, poi, formulare il secondo. La revisione dei dati storici è dunque considerata essenziale e diviene condizione per il dispiegarsi degli effetti della relazione di attestazione stessa.

La valutazione di ragionevolezza prevista per i piani attestati ex art. 67, comma 3, lettera d), e quella di attuabilità del piano prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis l.f., non sembrano distaccarsi concettualmente dal parere di fattibilità che accompagna il piano del concordato preventivo. Come già rimarcato, si tratta anche in questo caso di esprimere un parere accertando, anche se non è espressamente previsto dalla norma, la veridicità dei dati di partenza, e fornendo un fondato e qualificato giudizio sulla possibilità che le ipotesi, assunzioni, previsioni e stime contenute nel piano si realizzino concretamente e, di conseguenza, possano consentire il salvataggio e il mantenimento in funzionamento dell'impresa (42).

Con riferimento ai piani attestati ex art. 67 l.f. è stato evidenziato che la circostanza che il piano non sia idoneo perché evidentemente non fattibile, non basato su dati veridici iniziali, su uno studio esatto della situazione economica, finanziaria e di mercato pregressa, secondo un giudizio professionale corretto, non può limitarsi ad avere quale unica conseguenza la risarcibilità del danno, ma deve necessariamente consentire la esperibilità della revocatoria fallimentare (43). E ancora: se ad esempio ci si trovasse di fronte ad una relazione contenente un giudizio del tutto apodittico, non prudente, né motivato, non sostenuto da controlli e accertamenti o studi di settore, è da ritenere che venga meno l'effetto di esenzione da revocatoria (44).

(42) FACCINCANI L., op. cit., pag. 140.

(43) PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 434, 2008.

(44) "Nell'eventualità in cui il risanamento non si realizzasse e venisse aperto il fallimento, il giudice ha il compito di verificare che il piano di risanamento attestato, nell'istante in cui venne redatto, contenesse delle coerenti

A supporto di questa tesi si esprime il Documento 84 “L’esperto nelle procedure concorsuali” di Aristeia del gennaio 2008 nel quale si legge: a) con riferimento all’art. 67 l.f. che “la relazione dovrebbe tenere conto, nonostante il silenzio del legislatore, dei dati aziendali e attestarne la veridicità”; b) con riferimento all’art. 161 l.f., che: “l’intervento del professionista sarà diretto all’esame dei dati contabili contenuti nel piano, ma anche di quelli utilizzati per l’elaborazione del piano medesimo e all’esame dei documenti in esso citati. Si tratterà, in definitiva, di una precipua attività di *audit* della contabilità dell’impresa”; c) con riferimento all’art. 182 bis l.f. che: “... si reputa necessario testimoniare l’attendibilità dei dati contabili su cui si fonda il piano di ristrutturazione e successivamente passare all’analisi del piano di ristrutturazione medesimo e dell’accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori, dato che il fine della stessa relazione è quello di garantire che i creditori estranei siano regolarmente pagati. Nell’ambito di questa operazione è imprescindibile che l’esperto si esprima sia sull’attendibilità dei dati contabili allegati, sia sul raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge al fine della stipulazione dell’accordo e dunque sull’attendibilità dei dati su cui si fonda”.

3.2. *I soggetti del controllo.*

3.2.1. *Criticità del fattore “tempo di attestazione”. L’“utilizzo del lavoro di terzi” quale possibile alternativa al controllo diretto del revisore.*

È stato autorevolmente scritto (45), proprio con riferimento alla revisione nel contesto della crisi, che “può essere opportuno che il revisore prenda contatto con altri revisori che lo hanno preceduto”. È inoltre osservato che “è corrente principio professionale condizionare l’accesso alla documentazione in possesso di questi

misure effettivamente in grado di risanare l’esposizione debitoria dell’impresa e garantirne il riequilibrio finanziario; in considerazione del fatto che si tratta di un vaglio *ex post* ovvero quando si è a conoscenza che il tentativo di salvataggio non ha avuto esito positivo e che quindi le previsioni contenute nel piano non si sono nella realtà concretizzate, il giudizio in parola risulta essere decisamente delicato”, FACCINCANI L., op. cit., pag. 140.

(45) PROVASOLI A., op. cit., 1979, pag. 397.

ultimi revisori all'autorizzazione dell'azienda", concludendo che, "come per il caso della revisione attuata in normali condizioni di funzionamento d'azienda, il revisore deve assumersi la completa responsabilità delle conclusioni raggiunte e non può pertanto far riferimento al lavoro di chi lo ha preceduto".

Pare a chi scrive che il tema sia di grande interesse e presenti criticità rilevanti la cui soluzione può costituire una condizione essenziale per l'attestazione stessa del piano. È infatti importante evidenziare che il revisore potrebbe essere portato a rifiutare l'incarico o a non concludere l'incarico quando gli siano imposti, come per altro è prassi, tempi troppo brevi o in ogni caso tempi tecnicamente insufficienti per svolgere adeguate verifiche sia sul piano sia sui dati storici.

Vale solo la pena di ricordare in proposito che – come già evidenziato nel primo capitolo – secondo parte della dottrina giuridica proprio i tempi brevi a disposizione dell'attestatore, ma anche dell'azienda che si rende conto di essere in situazione di crisi e vuole correre ai ripari, causerebbero l'impossibilità materiale non solo di attestare il piano, ma anche di redigerlo nei modi e nei termini previsti dalla novellata legge fallimentare (46). Questa parte della dottrina trae da questa constatazione – pare a chi scrive in modo provocatorio – gravissime conclusioni affermando che l'attestazione di fattibilità, di conseguenza, parrebbe destinata nella pratica a divenire un "timbro formale privo di contenuto" (47) con

(46) È stato evidenziato che nella prospettazione della norma "il piano dovrebbe essere già formato al momento dell'accesso alla procedura, ma tale previsione è una mera finzione: il piano non può essere pronto all'apertura della procedura se non – forse – come idea, ancora da sviluppare e da verificare; sicuramente, la bozza di piano non è seriamente certificabile". Così BELCREDI M., op. cit., 2006, pag. 12, rintracciabile sul sito www.assonime.it.

(47) Fra tali strumenti spiccherebbe "la possibilità di presentare il piano di ristrutturazione non con la domanda, ma in un tempo ragionevole successivo a essa, al fine di consentire al debitore di ottenere tempestivamente la protezione dalle azioni esecutive e disgregatrici dei creditori mentre, con l'assistenza di professionisti adeguati, elabora il piano". In questo senso: STANGHELLINI L., op. cit., 2007, pag. 367. Tale periodo potrebbe essere ad esempio di un paio di mesi, periodo ben più significativo rispetto ai quindici giorni previsti al comma 1 dell'art. 162 l.f. appunto per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. In questo senso si esprime BELCREDI il quale auspica una modifica della normativa "per prevedere un periodo breve – ad esempio un paio di mesi – in cui il debitore, già atto la "protezione" del Tribunale contro le azioni esecutive, possa

ciò richiamando una lettura di ispirazione neo-istituzionalista della richiesta normativa (48). Un giudizio inappellabile di tale sorta implica una manifestazione di sfiducia nella professionalità dei revisori chiamati dalla legge ad attestare e sottintende l'impossibilità di un atteggiamento realmente indipendente di questi che risulterebbero asserviti ai vertici aziendali. Tale sfiducia è confermata dall'unico rimedio proposto dal citato orientamento dottrinale consistente in un radicale intervento di modifica della normativa fallimentare che introduca, quantomeno con riferimento al caso del concordato preventivo, la possibilità di presentare il piano di ristrutturazione e la relativa attestazione, non con la domanda, ma in un tempo ragionevole successivo a essa, indicativamente pari a un paio di mesi.

Sia pure nella consapevolezza delle difficoltà che tempi brevi impongono al revisore, ci si propone in questa sede di discutere le posizioni citate che paiono ignorare il rilevante fatto che il "timbro formale privo di contenuto" dovrebbe essere posto da un revisore indipendente, responsabile delle proprie affermazioni e tenuto al rispetto di rigorosi principi nazionali e internazionali, nonché, se iscritto anche all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti

preparare il piano da proporre ai creditori", BELCREDI M., op. cit., pag. 12. Si rinvia per approfondimenti su questa posizione al precedente capitolo 1.

(48) Si già richiamata nel primo capitolo l'analisi neo-istituzionalista richiamando i contributi di POWELL DI MAGGIO. Si rinvia per approfondimenti alla nota (12). È stato notato da CAMERAN con riferimento, però, al differente tema della revisione volontaria che gli autori "che hanno applicato questo approccio allo studio dell'attività di revisione si fondano sull'osservazione che vi è uno sfasamento tra reali possibilità dell'*auditing* e richieste del pubblico e che, quindi, è opportuno considerare l'*auditing* come fenomeno socio-culturale, piuttosto che dal punto di vista tecnico. In tali lavori si assume, cioè, che la sopravvivenza delle organizzazioni dipenda, nella società post industriale, dalla capacità di ottenere legittimazione. La revisione contabile è un modo attraverso il quale le istituzioni accolgono le richieste dell'ambiente, sulla base dell'assunto che tale comportamento accresca la loro legittimità. Si tratta di quello che viene definito, all'interno del filone teorico ricordato, come un mito, vale a dire una politica o programma che l'opinione pubblica ritiene generi razionalità. L'aspetto rilevante è allora, la capacità della revisione di legittimare l'organizzazione, non la sua efficacia". In tale contesto l'attività del revisore dovrebbe essere considerata come un fenomeno di "isomorfismo istituzionale, in base al quale le unità soggette alla stessa situazione ambientale si organizzano in modo simile, con procedure e forme comunicative simili". CAMERAN M., "La revisione legale dei conti in Italia", EGEA, luglio 2008, pag. 50.

contabili, di precise norme deontologiche. Pare a chi scrive, infatti, che proprio i citati principi offrano spunti e soluzioni utili per gestire il fattore critico “tempo a disposizione del revisore”. Come già accade anche nello svolgimento delle attività di verifica ordinarie, nella maggior parte delle fattispecie, infatti, parte dei controlli saranno già stati posti in essere da altri revisori e/o dagli *internal auditors*. L'accesso alle carte di lavoro predisposte da questi ultimi permette, quantomeno in linea di principio e se concesso, di comprimere i tempi dei controlli sui dati storici, che il revisore nominato per la attestazione del piano è chiamato a svolgere (49).

Più in dettaglio è possibile affermare che il compito del perito può rivelarsi particolarmente critico nelle realtà di piccole e medie dimensioni, nelle quali non sia stato impostato dall'azienda un sistema adeguato di controllo interno e/o nelle quali l'attendibilità dei dati contabili non sia già stata oggetto di valutazione da parte dei competenti organi indipendenti interni – collegio sindacale - e/o esterni – revisore unico o società di revisione preposti al controllo contabile.

Nelle situazioni in cui al contrario esista un sistema di controllo interno, il professionista potrà limitare il proprio intervento sui dati storici, esprimendo in modo esplicito un giudizio sulla bontà del sistema dei controlli esistente in coerenza con il dettato del principio di revisione n. 610 dedicato proprio al tema dell'“Utilizzo del lavoro di revisione interna”. Tale giudizio non potrà consistere semplicemente in una presa d'atto della esistenza di un sistema di controlli, ma dovrà basarsi sulla progettazione ed effettuazione di verifiche tese a valutarne l'effettivo funzionamento. Il documento stabilisce infatti che un'efficace funzione di revisione interna spesso influisce nella scelta della natura e della tempistica delle procedure di revisione, e consente una riduzione dell'ampiezza delle verifiche svolte dal revisore esterno (nel nostro caso l'attestatore) anche se queste ultime, comunque, non possono essere eliminate totalmente. Al contrario in alcuni casi il revisore esterno, dopo aver valutato le attività svolte dalla funzione di revisione interna, potrebbe decidere

(49) Il tema era già stato affrontato da PROVASOLI A., op. cit., 1979, pag. 397.

che quest'ultima non abbia alcuna rilevanza sulle procedure di revisione da svolgere (50).

Nel caso infine in cui i dati consuntivi prodotti dall'azienda siano già stati verificati da un revisore – collegio sindacale, revisore unico, società di revisione – e siano pertanto accompagnati da una relazione che esprima un giudizio positivo senza riserve, l'esperto potrà prendere atto dello stesso e rinviare esplicitamente a quest'ultimo documento tenendo presente il contenuto del principio di revisione n. 600 che disciplina l'“Utilizzo del lavoro di altri revisori”. Quest'ultimo documento – riferendosi alla revisione del bilancio – non prevede una passiva accondiscendenza alla conclusioni altrui, ma al contrario una attività di verifica sul lavoro già svolto da altri che permetta il raggiungimento di un ragionevole convincimento sulla bontà del medesimo.

Ci si propone, nei paragrafi che seguono, di approfondire il tema dell'“utilizzo del lavoro di terzi” quale valida alternativa proposta dai principi di revisione vigenti alla verifica diretta dei dati storici da parte dell'attestatore.

Inoltre nel capitolo 11 al paragrafo 5.8.1. si propone, nell'ambito dell'analisi dei risultati della ricerca empirica, un modello a matrice che cerca di sintetizzare le problematiche di seguito studiate. Si è voluto denominare lo schema proposto “Matrice: struttura dei controlli statutari, verifiche dell'attestatore sui dati storici”.

3.2.2. *Il ruolo degli internal auditor.*

Prima di procedere con l'implementazione di una propria attività di revisione, o in ogni caso, al fine di progettare la stessa in modo razionale, il professionista, incaricato dell'attestazione del piano, verifica se è stato implementato nella realtà aziendale osservata un sistema di controllo interno, se vi sia una funzione di revisione interna e se il lavoro da essa svolto possa essere utilizzato per modificare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione da svolgere. Da tempo, infatti, è stato sottolineato, proprio con riferimento alle situazioni revisione svolta con riferimento ai dati

(50) Principio di revisione 610, “L'utilizzo del lavoro di revisione interna”, p.to 10.

storici di una azienda in crisi, che il sistema dei controlli interno all'azienda deve essere oggetto di particolare attenzione in quanto, dal grado della sua operatività, dipendono gli orientamenti delle successive verifiche (51).

Il principio di revisione 610 persegue lo scopo di stabilire regole di comportamento e di fornire una guida al revisore esterno nella valutazione e nell'utilizzo del lavoro svolto dalla funzione di *internal audit*. Il documento, redatto con riferimento alla revisione del bilancio, costituisce un riferimento indispensabile quando l'attestatore si trovi a dover valutare una situazione in cui non è stata svolta alcuna attività di controllo contabile da parte di revisori – società di revisione, revisore unico, collegio sindacale – ma l'azienda abbia impostato una serie di controlli e sistemi di autovalutazione o nel caso in cui i revisori esterni esistano, ma facciano particolare affidamento nell'espletamento delle loro verifiche sul sistema di controllo interno. Vi si ritrova la definizione *internal audit* quale attività di verifica e valutazione effettuata nell'ambito di una società al servizio della società stessa. Si tratta di una componente separata del sistema di controllo interno e consiste, tra l'altro nell'esame, nella valutazione e nel monitoraggio dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi contabile e di controllo interno. Lo scopo e gli obiettivi attribuiti a questa funzione non sono i medesimi in tutte le aziende, ma variano notevolmente a seconda della dimensione e della struttura dell'impresa e, ciò che più conta ai nostri fini, sono stabiliti dalla direzione. Ne segue che qualunque sia il grado di autonomia ed obiettività di tale funzione, essa non può raggiungere lo stesso grado di indipendenza richiesto al revisore esterno e quindi all'attestatore nell'espressione del giudizio sui dati consuntivi. Il principio di revisione 610 stabilisce pertanto in modo chiaro e incontrovertibile che qualora quest'ultimo decida di utilizzare il lavoro di revisione interna egli resta il solo responsabile del proprio giudizio. Tale responsabilità non è e non può essere attenuata perché sono fatti propri documenti che non possono che essere considerati "interni" in quanto prodotti, sia pure in buona fede e applicando le tecniche di revisione in coerenza con i principi vigenti, da una funzione aziendale.

(51) PROVASOLI A., op. cit. 1979, pag. 396.

Il documento fornisce delle indicazioni utili all'attestatore per valutare la situazione e decidere quale grado di affidabilità riconoscere al revisore interno. Prima di tutto deve essere considerato lo *status* organizzativo ossia la posizione specifica della funzione di revisione interna nell'ambito della struttura organizzativa della società e l'effetto che tale posizione ha sulla sua capacità di essere obiettiva. In una situazione ideale la funzione riferisce direttamente alla direzione e non è soggetta a particolari vincoli da parte di quest'ultima. Quindi andranno valutati la natura e l'ampiezza dei compiti assegnati al revisore interno nonché il grado di legittimazione del medesimo nei confronti della direzione. Dovranno infine essere giudicate la competenza tecnica del personale dedicato all'attività e la diligenza impiegata nell'implementazione dell'attività che deve risultare opportunamente pianificata, supervisionata, controllata e documentata dall'esistenza di adeguati manuali di revisione interna, di programmi e carte di lavoro.

Il principio di revisione fornisce alcune indicazioni che presuppongono il fatto che le verifiche siano poste in essere in un momento successivo rispetto alla nomina. Il documento infatti evidenzia che l'attestatore dovrebbe esaminare il piano delle attività di controllo predisposto dalla funzione *internal audit* e che dovrebbe discutere il medesimo con i revisori interni. In particolare l'attestatore dovrebbe accordarsi in anticipo con questi ultimi sui vari aspetti del lavoro, quali, la tempistica, l'ampiezza del lavoro rispetto alla revisione complessiva dei dati storici, il livello di dettaglio delle verifiche da svolgere e i metodi proposti per la selezione dei campioni da esaminare, la documentazione del lavoro svolto, le modalità di controllo e di emissione di rapporti sul lavoro svolto. L'intervento dell'*internal auditor* in supporto all'attestatore può essere di sicuro ausilio per la riduzione del fattore critico "tempo della attestazione", ma a parere di chi scrive possono essere molto rilevanti a tale fine anche le attività svolte dall'attestatore in periodi precedenti la nomina.

L'attestatore non può che trovare la massima collaborazione del revisore interno vista la corrispondenza tra il soggetto che ha interesse a che il piano sia attestato nel più breve tempo possibile (ossia la direzione aziendale) e il soggetto che ha già posto in essere le verifiche (funzione revisione interna che alla direzione aziendale

riferisce) e potrà presumibilmente avere facile accesso alle carte di lavoro da questo predisposte (52). D'altra parte è evidente che proprio questo aspetto – ossia la mancanza di terzietà del controllore rispetto al controllato – indebolisce il valore probativo dei documenti messi a disposizione. In proposito infatti è opportuno ricordare che il principio di revisione 500 dedicato al tema degli “elementi probativi della revisione” evidenzia che l'attendibilità di questi ultimi “è influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui sono ottenuti” (53). Nel caso in esame la constatazione che si sia in presenza di carte di lavoro redatte internamente, sia pure da una funzione dotata di relativa autonomia, si accompagna alla considerazione che l'azienda si trova in una situazione di crisi e considera il piano di ristrutturazione la sola via possibile alternativamente per continuare l'attività o per liquidarla in modo concordato con le terze parti coinvolte. I due fattori di criticità di sommano e si potenziano con la conseguenza che le carte di lavoro – quantomeno le più recenti – risultano compilate nella piena consapevolezza che un eventuale esame delle medesime da parte dell'attestatore potrebbe indurlo a concludere per la non fattibilità di un piano considerato strategico dai vertici aziendali.

Pare a chi scrive che, ciò nonostante, concludere per la sistematica inattendibilità delle carte di lavoro predisposte dagli *internal auditors* sarebbe semplicistico e penalizzante. D'altra parte sarebbe allo stesso modo sintomatico di carenza di scetticismo professionale il comportamento di un attestatore che al contrario basasse in modo acritico ed esclusivo il proprio giudizio sull'esame delle verifiche svolte dalla funzione revisione interna, senza valutarne l'attendibilità. Ogni singola situazione aziendale deve essere esaminata con prudenza, professionalità e attenzione dall'attestatore

(52) Riesce difficile a chi scrive immaginare che la funzione *internal audit* o la direzione possano rifiutare l'accesso alle carte di lavoro interne in quanto trattasi in sostanza di documenti aziendali, che il perito, deve poter visionare. Un rifiuto di esibizione, inoltre, porterebbe senz'altro il perito dotato di scetticismo professionale a maturare il convincimento che l'azienda stia occultando elementi rilevanti con la necessaria conseguenza di un ampliamento della numerosità e della portata dei controlli analitici.

(53) Principio di revisione 500, “Gli elementi probativi della revisione”, p.to 9.

il quale, in un primo momento, deve formarsi un proprio convincimento sulla qualità dei documenti a sua disposizione e, solo in un secondo momento, deve modulare il proprio intervento tenendo conto della possibilità o meno, a seconda della situazione riscontrata, di utilizzare il lavoro già svolto dagli *internal auditors*.

3.2.3. *Il ruolo degli “altri revisori”.*

Una seconda verifica che deve operare il professionista incaricato dell’attestazione del piano, prima di procedere con l’implementazione di una propria attività di revisione, o in ogni caso, al fine di progettare la stessa in modo razionale, è rappresentata dall’esistenza di controlli ulteriori ad opera di revisori rispetto a quelli implementati dall’azienda su sé stessa. Il principio di revisione 600 detta le procedure cui deve attenersi il revisore che nello svolgimento della propria attività venga in contatto con “altri revisori” – società di revisione, revisore unico e collegio sindacale – che operano sulla medesima realtà aziendale (54) e stabilisce i

(54) Il titolo del documento dalla Commissione redattrice è generico e sembrerebbe indicare la possibilità di applicazione in tutte le fattispecie in cui, nei fatti, un revisore si trovi a dover fare proprio il lavoro di verifica e conseguentemente le conclusioni raggiunte da altri revisori. In realtà è necessario specificare che il principio dichiara di perseguire lo scopo di stabilire regole di comportamento e fornire una guida al revisore nei casi in cui, nell’effettuare la revisione contabile del bilancio d’esercizio e/o del bilancio consolidato di una società utilizza il lavoro di altri revisori sulle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative a una o più «componenti» di detti bilanci. Si potrebbe pertanto considerare il medesimo inapplicabile alle fattispecie qui studiate in quanto esplicitamente riferito ad una situazione di continuità aziendale o *going concern*. Ciò però non sarebbe corretto perché il principio non menziona i criteri che devono essere applicati nei menzionati bilanci, né è condizionata l’applicabilità delle procedure previste alla esistenza di condizioni economico finanziarie sostenibili. Si potrebbe obiettare che il documento in realtà non è applicabile in quanto non richiama esplicitamente le tre fattispecie in esame. Anche questa osservazione potrebbe però essere facilmente confutata ricordando: a) che il documento è stato ratificato il 22 luglio 2003 e il 23 luglio 2003 rispettivamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, organismi a quel tempo non ancora fusi nell’attuale Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e che l’applicazione dello stesso è stata raccomandata dalla CONSOB con delibera n. 14186 del 30 luglio 2003; e b) che le tre fattispecie in esame al contrario sono state introdotte nell’ordinamento con la riforma della legge fallimentare e quindi

comportamenti richiesti in situazioni in cui si delineino potenziali aree di sovrapposizione tra i mandati conferiti per la medesima realtà aziendale a differenti verificatori. L'obiettivo del documento è sia evitare duplicazioni delle verifiche sia garantire assunzioni di responsabilità basate non su meri atti di fede, ma su valutazioni precise e consapevoli. L'attenzione degli estensori del documento è focalizzata sulla statuizione di regole per la corretta interazione tra i revisori mentre sembra non essere riconosciuta rilevanza alla situazione specifica – *going concern* piuttosto che crisi – in cui versa l'impresa oggetto di revisione. Non sembrano sussistere quindi, a parere di chi scrive, indicazioni ostative ad una applicazione del contenuto del documento nelle situazioni di crisi.

a) *Classificazione delle modalità di interazione.*

Il principio prevede e regola due situazioni alternative: quella in cui il primo revisore si assume la responsabilità sul lavoro svolto dagli “altri revisori” e quella in cui il primo revisore decide di non assumersi la responsabilità sul lavoro svolto dagli “altri revisori”.

Come commentato più ampiamente *supra* la dottrina giuridica e la giurisprudenza sono ad oggi concordi nel prevedere che la responsabilità del giudizio sui dati storici dell'azienda ricada sull'attestatore in quanto la relazione di quest'ultimo è diretta a sostituire l'attività istruttoria del Tribunale e a garantire che i creditori siano adeguatamente e correttamente informati. Si è visto che l'attestatore letteralmente, è chiamato a svolgere “una qualche forma di verifica apparendo sufficiente che nelle sue attestazioni compaia comunque una motivata assunzione di responsabilità propria in ordine al risultato” (55). La citata giurisprudenza del 2005 non entrava nel merito della tecnica utilizzata per svolgere i necessari controlli, né richiedeva esplicitamente una verifica svolta secondo corretti principi di revisione, ma richiamava genericamente “una qualche forma di verifica” rimettendosi in questo modo per la valutazione della completezza e sufficienza della stessa al giudizio

successivamente. Il mancato richiamo nel documento alle medesime è pertanto giustificato da una impossibilità *de facto*.

(55) Tribunale di Torino, sentenza del 17 novembre 2005.

professionale dell'attestatore. Si è visto che più recentemente nel 2009 la giurisprudenza si è spinta oltre citando il contenuto dei documenti emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel 2006 e quindi indicando le verifiche sui dati consuntivi considerate necessarie per poter rilasciare l'attestazione (56). La pretesa che vi sia una assunzione di responsabilità in ordine al risultato ossia alle conclusioni tratte al termine della attività svolta è conseguenza del fatto che i terzi devono potersi fidare delle conclusioni raggiunte dal perito da un lato sulla esistenza, completezza e corretta valutazione delle poste contabili, dall'altro lato sulla fattibilità del piano. È stato in proposito autorevolmente sostenuto che: “è possibile osservare che la funzione svolta dalla relazione-attestazione del professionista nelle varie ipotesi di composizione non concorsuale della crisi – che è funzione di garanzia anche per i terzi comunque incisi dagli atti di esecuzione dei piani o accordi – non può che fare propendere per una assunzione di responsabilità sulla veridicità dei dati di partenza da cui poi promanano le previsioni” (57).

Una recente ulteriore conferma è rintracciabile nel tenore letterale del già più volte richiamato documento del CNDCEC “Osservazioni” ratificato nel 2009 (58). Vi si legge infatti che “come noto, nel linguaggio comune il concetto espresso dal termine attestare, ricomprende proprio quello di rendere testimonianza, affermare, certificare, ed in tal senso deve nondimeno intendersi l'utilizzo che ne fa il legislatore della legge fallimentare. L'attività di controllo che si esplica nello svolgimento dell'incarico consiste che infatti nel certificare/asseverare con la massima trasparenza possibile la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Alla luce di ciò pare quindi ragionevole ipotizzare che attestare consista, quanto al giudizio di veridicità dei dati aziendali, nella formulazione di una dichiarazione che si traduca di fatto in un'assunzione di

(56) Tribunale di Monza, decreto 22 luglio 2009.

(57) Così FORTUNATO S., op. cit., 8/2009, pag. 889 e ss. Ancora la medesima dottrina si chiede retoricamente “quale ragionevolezza sia consentito riconoscere a previsioni che non trovino fondamento in dati di base non sottoposti a verifica da colui che formula tali previsioni”

(58) Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento “Osservazioni”, op. cit., 2009, pag. 5.

responsabilità in ordine ad una certa attività di controllo svolta sugli stessi dati aziendali (...). Questo passaggio del documento fa espresso riferimento al concordato preventivo, ma il medesimo la validità del medesimo è esplicitamente richiamata anche nel contesto dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Sulla base di quanto precede non si può che concludere che le fattispecie in esame sembrano doversi fare rientrare nella prima delle due fattispecie previste dal principio di revisione dedicato all'“utilizzo del lavoro di altri revisori” ossia quella in cui il revisore si assume la responsabilità sul lavoro svolto dagli “altri revisori”. Ciò significa che, nel caso in cui l'attestatore decida di basarsi sulla revisione posta in essere da terzi, egli fa letteralmente proprio il lavoro svolto da questi e ne risponde con la conseguenza che nel caso in cui in seguito tale lavoro si dovesse rivelare non attendibile, l'attestatore ne sarebbe responsabile come se avesse effettuato le verifiche in prima persona. È in proposito interessante rilevare che Assirevi, ha emanato il documento n. 87 che fornisce il “modello di dichiarazione scritta che il revisore secondario deve rilasciare al revisore principale secondo quanto previsto dal principio di revisione documento 600” (59). Il documento richiede che sia

(59) Secondo l'Associazione, le procedure previste dal principio si concretizzerebbero e dovrebbero essere comprovate dalla predisposizione, sottoscrizione e consegna per memoria al revisore principale di un documento formale standardizzato con il quale si attesterebbe il rispetto delle procedure richieste. Le procedure previste dai principi di revisione sopra richiamati si concretizzerebbero nella predisposizione della seguente dichiarazione (si riporta integralmente il testo previsto dal documento): “Spettabile (nome del revisore principale) Relativamente al nostro lavoro di revisione contabile sul bilancio d'esercizio e/o consolidato (e/o sul *consolidation reporting package*) della (BBB) S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 200X, società controllata dalla (AAA) S.p.A. (Capogruppo) il cui bilancio è da Voi assoggettato a revisione, Vi confermiamo quanto segue. 1. La nostra revisione sarà condotta in accordo con i principi di revisione emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (di seguito CNDC e R) e raccomandati da Consob (ovvero *International Standards on Auditing* o altri GAAS a seconda delle circostanze), facendo riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati dai CNDC e R (frase da usare in caso di revisione del bilancio d'esercizio e/o consolidato; in caso di revisione del *consolidation reporting package* la frase “alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati dai CNDC e R” viene sostituita con “ai principi contabili del Gruppo (AAA) utilizzati per la predisposizione del *consolidation reporting package*”; nel caso che non siano disponibili

indicato esplicitamente nel caso in cui il revisore principale si assuma la piena responsabilità sul lavoro svolto che la relazione di revisione e/o *memorandum* sul bilancio (o *reporting package*) sarà utilizzata dal revisore principale allo scopo di emettere la propria relazione, ma “resta comunque inteso che, in accordo con quanto stabilito dal Principio di revisione 600, la scelta di fare affidamento sul lavoro svolto dall’“altro revisore” resta di esclusiva competenza del revisore principale” (60) e quindi non coinvolge di per sé l’“altro revisore”.

b) *Condizioni per l'utilizzo del lavoro degli “altri revisori”.*

Per comprendere se e in che termini l’attestatore dei piani proposti da una azienda in crisi possa limitare le proprie verifiche sui

i principi contabili di Gruppo, prima di firmare la dichiarazione occorrerà richiederli ed ottenerli dalla Capogruppo o dal revisore principale). 2. Siamo in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal “Code of Ethics” emesso dall’IFAC e di quelli richiesti nel paragrafo 1 dell’Appendice al Principio di revisione n. 200 dei CNDC e R, sia nei confronti della società controllante (AAA) sia nei confronti della componente (BBB) S.p.A.; [in particolare siamo in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 3 del DPR 136/1975, sia nei confronti della (BBB) S.p.A. che nei confronti della capogruppo (AAA) S.p.A. (frase da usare solo in caso di revisione ex D. Lgs. 58/98)]; [in particolare siamo in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2409-quinquies del Codice Civile (frase da usare solo in caso di revisione ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile)]. 3. Le nostre procedure di controllo della qualità sono conformi a quelle previste dal Principio di revisione n. 220 dei CNDC e R. 4. Siamo a conoscenza del fatto che: il bilancio (o il *reporting package*) della (BBB) S.p.A. al 31 dicembre 200x sarà incluso nel bilancio consolidato della (AAA) S.p.A. al 31 dicembre 200x; la nostra relazione di revisione e/o memorandum sul bilancio (o *reporting package*) della (BBB) S.p.A. sarà da Voi utilizzata allo scopo di emettere la Vostra relazione di revisione, che conterrà un espresso richiamo al lavoro da noi svolto (quando siamo a conoscenza del fatto che il revisore principale si assumerà la piena responsabilità sul lavoro da noi svolto, eliminare il periodo sottolineato); resta comunque inteso che, in accordo con quanto stabilito dal Principio di revisione n. 600 dei CNDC e R, la scelta di fare affidamento sul lavoro da noi svolto è di Vostra esclusiva competenza in qualità di revisore principale. 5. Come previsto dal punto 14 del Principio di revisione n. 600 dei CNDC e R, collaboreremo attivamente con Voi e porteremo alla Vostra attenzione ogni aspetto del nostro lavoro che non potrà essere eseguito nel modo da Voi richiesto. Resta inteso che, in qualità di revisore principale, ci informerete tempestivamente su ogni informazione portata alla Vostra attenzione che possa influenzare in maniera rilevante il nostro lavoro di revisione. Luogo, data. Società di Revisione. Nome e Cognome (Socio)”. ASSIREVI, documento di ricerca n. 87, “Modello di dichiarazione scritta che il revisore secondario deve rilasciare al revisore principale secondo quanto previsto dal principio di revisione documento 600”, 2004.

(60) ASSIREVI, documento di ricerca n. 87, 2004.

dati consuntivi facendo proprie le conclusioni altrui, è necessario valutare se si verifichino o meno le condizioni previste dal principio di revisione 600.

In primo luogo il documento prevede che un soggetto assuma il ruolo di “revisore principale” e un secondo soggetto quello di “altro revisore”. Per “revisore principale” si intende il revisore che ha la responsabilità di esprimere il giudizio sul bilancio di una società quando tale bilancio comprende informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative ad una o più componenti esaminate da un altro revisore. È considerato invece “altro revisore” quello che ha la responsabilità di esaminare e riferire sulle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative ad una o più “componenti” comprese nel bilancio esaminato dal revisore principale. Inoltre l’espressione “componente” indica una divisione, una filiale, una società controllata, una società collegata, una società sottoposta a controllo congiunto o altra impresa le cui informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie siano incluse nel bilancio esaminato dal revisore principale. Il ruolo di altro revisore è, dunque, riconosciuto se si esaminano specifiche situazioni aziendali e non la totalità dei dati di bilancio. Il principio prevede anche che per accettare e mantenere l’incarico in qualità di revisore principale si valuti se la propria partecipazione al lavoro sia sufficiente. La situazione in cui si viene a trovare l’attestatore nei casi qui oggetto di studio sembra presentare caratteristiche diverse rispetto a quelle descritte nel principio. Infatti l’attestatore utilizza – quando esistente – il lavoro svolto dall’altro controllore con riferimento a tutti i dati consuntivi di bilancio e non solo a una porzione limitata e minore di essi riferibile ad una “componente” o divisione dell’azienda. D’altra parte non si può negare che la verifica svolta dall’attestatore non riguarda solamente il bilancio consuntivo, ma parte dalla considerazione e dalla verifica di quest’ultimo per abbracciare l’intero sviluppo del piano redatto dagli amministratori. Pertanto, se si considerasse l’intero lavoro di revisione prodromico alla attestazione, la verifica sui dati storici risulterebbe senz’altro essenziale, ma rappresenterebbe solo uno degli elementi di valutazione. Sono oggetto di verifica, infatti, anche l’attendibilità e sostenibilità delle ipotesi formulate dalla azienda, la correttezza delle modalità tecniche di costruzione e sviluppo dei documenti che

rappresentano l'impatto delle ipotesi nel tempo sulla situazione aziendale consuntiva, l'evoluzione della situazione aziendale che consegue al realizzarsi della strategia di gestione della crisi delineata e di conseguenza la "ragionevolezza" (art 67 l.f.) o "attuabilità" (art 182 bis l.f.) o "fattibilità" (art. 161 l.f.) della stessa (61).

In secondo luogo il documento richiede che revisore principale abbia un adeguato grado di conoscenza dell'attività svolta da tutte le "componenti" incluse nel bilancio oggetto di esame. Questa indicazione del principio 600 richiama il contenuto dei principi di revisione internazionali e statunitensi, ma anche del principio nazionale 315 là dove questi ultimi – come visto – prevedono che il revisore debba acquisire un sufficiente livello di conoscenza del settore di attività e dell'azienda oggetto di esame. Il documento 600 richiede però qualche cosa di più specifico: nel caso in cui si interagisca con altri revisori non è possibile limitare il proprio impegno alla individuazione delle criticità relative alle aree controllate direttamente, ma è necessario porre particolare attenzione anche alle aree aziendali non verificate direttamente. Ciò è condizione necessaria per poter cogliere eventuali criticità e rischi specifici e per comprendere se i medesimi siano sufficientemente e correttamente monitorati dagli altri revisori. Una volta presa coscienza dell'esistenza di "componenti" (e quindi una divisione, una filiale, una società controllata, una società collegata, una società sottoposta a controllo congiunto ecc.) cui è associato un rischio elevato, il revisore principale "è chiamato ad esaminare direttamente le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie che si riferiscono ad esse ovvero ad accertarsi di essere nelle condizioni di

(61) In proposito si legge nel "Protocollo" del Gruppo di lavoro CNDC del 2006 che: "sotto il profilo normativo il novellato art. 182-bis l.f. richiede all'esperto di esprimere un giudizio sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione e sulle sue probabilità di essere attuato con successo, avendo quali unici punti di riferimento i possibili futuri scenari di mercato, nonché l'orizzonte temporale lungo il quale lo stesso si snoda e quale unico limite la circostanza che il medesimo deve essere in grado di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. A tal proposito vi è quindi da chiedersi se il concetto di "attuabilità" di cui all'art. 182 bis l.f. sia equivalente a quello di "fattibilità" previsto nella nuova disciplina del concordato preventivo. Pur essendo termini diversi in realtà pare ragionevole concludere che il loro significato sia alquanto analogo". "Protocollo", Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC, op. cit., 2006.

svolgere le procedure di revisione necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro dell'altro revisore" (62). In altri termini nel caso in cui lo studio e l'analisi della fattispecie porti ad individuare delle aree di rischio particolarmente critiche, il revisore può percorrere due strade alternative. Può sempre decidere di svolgere le verifiche in prima persona. Può fare proprio il lavoro dell'altro revisore, ma poiché la situazione è caratterizzata da rischio elevato, questa opzione è considerata percorribile solo a condizione che siano possibile l'applicazione di specifiche procedure.

c) *Criticità riscontrabili nelle fattispecie studiate.*

Per poter utilizzare il lavoro di "altri revisori" l'attestatore deve conoscere e applicare alcune specifiche procedure previste dal principio di revisione 600. Il documento descrive tre specifiche fasi cui corrispondono tre categorie di attività.

In primo luogo deve essere valutata la competenza professionale dell'altro revisore in relazione allo specifico incarico assegnato. Ai fini di tale valutazione è attribuita grandissima rilevanza alla "reputazione" del soggetto che svolge i controlli. Si legge nel documento che "fonti di informazione possono essere rappresentate dalla comune appartenenza ad un'organizzazione professionale, ovvero dalle referenze sull'organizzazione professionale della quale fa parte l'altro revisore" e che "se necessario, tali fonti possono essere integrate con la richiesta di informazioni ad altri revisori, associazioni professionali, ovvero mediante contatti diretti con l'altro revisore". Inoltre, il revisore deve "ottenere una dichiarazione scritta dell'altro revisore dalla quale risulti che le sue procedure di controllo della qualità sono conformi a quelle previste dal principio di

(62) Per le altre "componenti" non a rischio elevato, il revisore principale deve invece valutare se può considerarsi soddisfatto sulla base di una analisi preliminare, della competenza professionale dell'altro revisore e nel caso in cui non lo sia deve accertarsi di essere nelle condizioni di svolgere le procedure necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore. In altri termini nel caso in cui lo studio e l'analisi delle "componenti" aziendali porti ad individuare delle aree a bassa criticità, il revisore può, nel caso in cui giudichi positivamente la conoscenza delle tecniche di *auditing* di quest'ultimo, fare proprio il lavoro di un secondo controllore e quindi può astenersi da ulteriori verifiche. In alternativa, può decidere di affidarsi alle procedure codificate dal principio.

revisione n. 220 (63) ovvero ai principi di revisione internazionali emanati dall'I.F.A.C. (64)". L'applicazione di questa procedura pare del tutto neutrale rispetto alla situazione oggetto di revisione e si presenta invece come dipendente dalla capacità dell'attestatore di rinvenire informazioni sufficienti, convincenti e concordanti tali da ridurre la situazione di potenziale asimmetria in cui inizialmente può trovarsi nei confronti del secondo revisore.

In secondo luogo il "revisore principale" dovrebbe fornire *ex ante* istruzioni ed informazioni all'"altro revisore" per lo svolgimento del lavoro. Più in particolare dovrebbe: a) informare l'altro revisore dei requisiti di indipendenza richiesti sia nei confronti della società sia nei confronti della «componente» ed ottenere dall'altro revisore una dichiarazione scritta circa il possesso di tali requisiti; b) informare l'altro revisore sui principi contabili e di revisione e sul tipo di relazione di revisione da emettere e/o *memorandum* da predisporre sulle procedure di revisione applicate nel corso del lavoro e sui relativi esiti, nonché ottenere una dichiarazione scritta dallo stesso dalla quale risulti che tali principi e modalità saranno seguiti; c) informare l'altro revisore circa l'utilizzo che sarà fatto del suo lavoro e della sua relazione e/o memorandum ai fini della revisione del bilancio; d) impartire le disposizioni necessarie per lo svolgimento del lavoro dell'altro revisore e la rappresentazione dei relativi esiti, nonché le disposizioni per il coordinamento delle rispettive attività di revisione, sin dalla fase iniziale di pianificazione. A tale fine, il revisore principale è chiamato informare l'altro revisore di aspetti quali le aree di bilancio che richiedono particolare attenzione, le procedure di revisione da svolgere per l'identificazione di operazioni infragruppo che possono richiedere una specifica informativa di bilancio nonché informare l'altro revisore in merito alle scadenze previste per il completamento della revisione (65).

(63) Principio di revisione n. 220, "Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile" (www.cndcec.it).

(64) *Handbook of international standard on auditing and quality control* pubblicato a cura dell'IFAC nell'aprile 2009 (www.ifac.org).

(65) La possibilità per il revisore principale di svolgere la propria analisi con il supporto degli altri revisori che operano sull'azienda è senz'altro utile per ottenere: un buon coordinamento delle operazioni svolte dai differenti soggetti; una uniformità di stile nell'approccio al cliente; e una coerenza interna delle verifiche per tecniche utilizzate, per vastità dei campioni esaminati, per scelte in

Conviene riflettere sulla possibilità di applicare il gruppo di procedure ora descritte nei casi in esame. Ciò si rende necessario in quanto, almeno ad una prima lettura, non tutte sembrano poter essere rispettate *tout court*. Non paiono presentare particolari criticità le procedure previste ai punti a) e c) sopra riportati. L'attestatore richiederà all'altro revisore di rilasciare una dichiarazione scritta circa il possesso dei necessari requisiti di indipendenza in coerenza con il modello Assirevi e da parte sua informerà formalmente l'altro revisore circa l'utilizzo che sarà fatto del suo lavoro. Le procedure descritte ai punti b) e d) invece si presentano come più problematiche in quanto presuppongono che il "revisore principale", nel nostro caso l'attestatore, fornisca all'"altro revisore" indicazioni *ex ante* sulle modalità di svolgimento del lavoro.

Questo modo di procedere è senz'altro auspicabile quando i due revisori – quello nominato per il piano e quello dedito alla revisione dei dati di bilancio – operino contemporaneamente sulla medesima realtà. Ciò è possibile solo se i vertici aziendali monitorano la situazione economico finanziaria dell'azienda e sono consapevoli della necessità dell'intervento prima della chiusura dei conti ufficiali. Inoltre implica che si consideri l'attestatore un soggetto da individuarsi necessariamente sin dalle prime fasi di progettazione dell'operazione. Se la decisione di porre in essere un piano di risanamento e conseguentemente la nomina dell'attestatore, precedessero la fase di revisione sul bilancio attestatore e revisore aziendale potrebbero pianificare le operazioni *ex ante* coerentemente con il dettato del principio 600.

Conviene svolgere però alcune rilevanti riflessioni sulla situazione che si verrebbe a creare: questo modo di procedere espone, infatti, l'attestatore a potenziali e non condivisibili coinvolgimenti del medesimo nella costruzione dell'operazione stessa. Per evitare che ciò accada il professionista nominato, pur entrando inevitabilmente in contatto con l'azienda e con i suoi consulenti, dovrà mantenere la propria autonomia. A tale fine dovrà limitarsi in questa fase ad interagire con il revisore e con l'azienda al solo fine di impostare correttamente le procedure che gli permetteranno di utilizzare il

caso di riscontro di eccezioni nonché per modalità di rendicontazione sui risultati ottenuti.

lavoro da questo svolto. Valutazioni sulla situazione riscontrata, suggerimenti su possibili soluzioni alternative piuttosto che segnalazioni di eventuali soggetti potenzialmente interessati ad assumere un ruolo nella strategia di salvataggio da parte dell'attestatore comprometterebbero la terzietà del medesimo rispetto alla situazione aziendale e farebbero venire meno l'indipendenza indispensabile per la successiva verifica del piano.

Vale la pena evidenziare che anche nel caso in cui sia accuratamente evitata l'assunzione dei ruoli attivi ipotizzati, l'attestatore dovrebbe porre particolare attenzione alla "difesa" sia sostanziale, sia formale, della propria immagine di soggetto autonomo, rifiutando quei contatti con i vertici aziendali e con i consulenti che li assistano che non siano strettamente necessari ai fini della revisione dei dati storici. Anticipando sinteticamente i contenuti di un successivo paragrafo, si ricorda infatti che la Commissione Europea raccomanda che il revisore eviti "di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo". Ha cioè rilevanza, oltre alla indipendenza sostanziale del revisore, anche l'indipendenza "in apparenza" ossia l'indipendenza manifestata dal soggetto agli occhi dei terzi. Nel caso in cui sia possibile optare per questa soluzione sarà possibile procedere con l'applicazione dell'ultima procedura prevista dal principio di revisione 600. In base a questa, una volta che l'altro revisore ha terminato il proprio lavoro secondo le istruzioni impartitegli, il revisore principale lo esamina e ne valuta l'adeguatezza in relazione ai propri obiettivi di revisione e nel contesto dello specifico incarico assegnato. A tale fine, l'attestatore deve esaminare la relazione predisposta dall'altro revisore e, se necessario, discuterne i contenuti con quest'ultimo.

Come anticipato in precedenza, egli, in questo caso, potrà richiedere di esaminare le carte di lavoro predisposte da quest'ultimo per l'espletamento del suo incarico. Essendo stata l'attività coordinata sin dall'inizio ed essendo pertanto *tout court* le regole del documento 600 i soggetti coinvolti sono tenuti ai sensi del n. 14) di quest'ultimo alla collaborazione attiva. L'attestatore può considerare utile verificare le carte di lavoro nel corso di appositi incontri con l'altro revisore e può considerare necessario discutere sia con

quest'ultimo sia con la direzione i risultati cui hanno portato le verifiche svolte nonché altri argomenti riguardanti i dati consuntivi controllati. Egli può decidere che siano necessarie ulteriori attività di monitoraggio sulla documentazione e/o sui bilanci della società e in questo caso queste possono essere eseguite, a seconda delle circostanze, dall'attestatore o dall'altro revisore. Infine il principio chiarisce che le ultime procedure richiamate possono essere sempre svolte, ma devono esserlo se l'attestatore non sia soddisfatto della competenza professionale dell'altro revisore o se l'oggetto dell'incarico dell'altro revisore sia giudicato a rischio elevato e quindi tale da richiedere una valutazione diretta.

d) *Il problema dell'accesso alle carte di lavoro.*

Nelle fattispecie in esame la presa di coscienza della necessità di implementare una operazione di ristrutturazione si concretizza, con maggiore frequenza, dopo la chiusura del bilancio annuale quando la revisione sul bilancio di esercizio è già conclusa o in fase di conclusione. Il lavoro di verifica è già stato svolto e sono presentati dall'azienda e dai suoi consulenti al professionista nominato per l'attestazione, i risultati cui tale lavoro ha portato ossia le relazioni di revisione riportanti sinteticamente il giudizio di revisione. Inoltre la nomina dell'attestatore del piano potrebbe avvenire una volta che il piano è stato redatto – e così anche i dati consuntivi da cui questo prende le mosse – in modo tale da garantire la totale estraneità del professionista incaricato dal processo di composizione del piano stesso. Ne segue che l'attestatore in questi casi non è nelle condizioni di informare l'altro revisore sui principi contabili e di revisione e sul tipo di relazione di revisione da emettere – come previsto dalla procedura b) – né può impartire le disposizioni necessarie per lo svolgimento del lavoro dell'altro revisore o informare l'altro revisore di aspetti quali le aree di bilancio che richiedono particolare attenzione – come previsto dalla procedura d). Ci si chiede a questo punto se l'impossibilità di un coordinamento *ex ante* sia da considerarsi di per sé elemento ostativo all'utilizzo, con assunzione di responsabilità, del lavoro dell'altro revisore. È quest'ultimo aspetto infatti che rileva. Se l'attestatore potesse non assumersi la responsabilità dei dati, nulla osterebbe all'utilizzo dei medesimi. Si è

visto però che una giurisprudenza costante pretende tale assunzione di responsabilità.

Simili indicazioni peraltro, come già visto, sono riscontrabili anche nel principio 610 con riferimento all'*internal auditor*, ma il caso qui descritto presenta specificità rilevanti. Si pone infatti un problema sostanziale non facilmente superabile che differenzia il caso di utilizzo del lavoro degli altri revisori dal caso di utilizzo del lavoro degli *internal auditors*. Spesso i revisori esterni non permettono l'accesso alle carte di lavoro agli esperti, siano essi stati nominati dalla società – come in questo caso – siano essi stati nominati dal Tribunale. Già da tempo è stato autorevolmente evidenziato, infatti, che “particolari problemi, sul piano giuridico e sul piano professionale, sorgono ove si vogliano individuare, nell'ipotesi in questione, i limiti di discrezionalità del precedente revisore nel consentire l'esame della documentazione da lui predisposta” (66).

A suffragio della negazione dell'accesso è stato portato dagli operatori il dettato del principio di revisione n. 230 (67) emanato nel 2002 e relativo alla “documentazione del lavoro” di revisione. Il citato documento è stato modificato dalla Commissione paritetica dottori commercialisti-ragionieri in collaborazione con Consob e Assirevi nel settembre 2007 e adottato dalla Consob con delibera n. 16137 del 2 ottobre 2007 (68). La nuova versione sostituisce quella del 2002 al fine di allinearne il contenuto alla revisione del principio di internazionale ISA (*International standard on auditing*) modificato dallo IAASB (*International auditing and assurance standards board*) nel settembre 2005. Data la rilevanza del tema è necessario soffermarsi ad analizzare il tenore letterale del previgente documento per poi apprezzare la portata delle modifiche introdotte.

Il punto 14) del principio emanato nel 2002 stabiliva esplicitamente che “le carte di lavoro sono di proprietà” del revisore e, ancora, che “(...) talune parti o estratti delle carte di lavoro

(66) PROVASOLI A., op. cit., 1979, pag. 397.

(67) Documento n. 230/2002 della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione, “La documentazione del lavoro”, Giuffrè Ed., 2007.

(68) Documento n. 230/2007 della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione, “La documentazione del lavoro”, Giuffrè Ed., 2008 (www.cndcec.it).

possono essere messi a disposizione della società, a discrezione del revisore (...)"'. Il principio del 2002 riconosceva esplicitamente l'esistenza di un diritto reale sui documenti redatti dall'altro revisore il quale quindi veniva a trovarsi nella condizione di poter rifiutare l'esibizione non solo dell'insieme completo delle carte di lavoro, ma addirittura di parti o estratti delle stesse. La possibilità di esercitare questo diritto è stata ampiamente rivendicata nella pratica dai revisori. La nuova versione del principio 230 del 2007, ora vigente, omette di esplicitare l'espressione citata. Sono opportune alcune riflessioni per comprendere: i) se il richiamo al concetto di "proprietà" rinvenibile nel testo del 2002 fosse valido in assoluto o se il medesimo dovesse essere declinato in funzione della situazione effettiva in cui la richiesta di accesso era formulata; ii) se all'omissione del concetto di "proprietà" nel testo del 2007 corrisponda un mancato riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso o se, più semplicemente, l'intenzione dell'estensore sia stata quella di stemperarne la portata.

Devono essere valutate le finalità che l'estensore del principio del 2002 si era proposto di raggiungere e gli interessi che il medesimo si era proposto di tutelare. A tale fine sono utili alcuni passaggi del documento previgente. In particolare il punto 15) stabiliva che "le carte di lavoro – in quanto documentano il lavoro svolto e contengono le informazioni fornite dalla società in virtù di un rapporto fiduciario – devono essere accuratamente custodite sia durante sia successivamente allo svolgimento del lavoro di revisione e non devono essere accessibili a persone non autorizzate". Ancora il punto 16) prevedeva che "i responsabili della società possono richiedere al revisore di esaminare le sue carte di lavoro. Il revisore può accedere a tale richiesta in base alle seguenti considerazioni: i) la società abbia una valida ragione per esaminare le carte di lavoro; ii) l'esame delle carte di lavoro, ed in particolare del programma di revisione, sia effettuato dopo che le procedure sono state completate; iii) l'esame sia limitato alle carte di lavoro rilevanti per la società".

Questi passaggi chiariscono che obiettivo dell'estensore del 2002 era, in primo luogo, la difesa dell'"interesse pubblico" ad uno svolgimento indisturbato della attività di controllo da parte del revisore incaricato. È condivisibile il concetto che la società soggetta

a revisione non possa e non debba essere parte attiva durante le fasi di svolgimento delle verifiche in quanto il venir meno di una voluta situazione di asimmetria tra controllore e controllato comprometterebbe la possibilità per il primo di operare in modo efficace, svelando al secondo quali controlli saranno posti in essere e quali aree siano state valutate in fase di pianificazione critiche e pertanto potenzialmente rischiose per l'azienda. D'altra parte l'estensore del 2002 aveva presente anche il più che ragionevole diritto dell'azienda alla riservatezza. Durante lo svolgimento delle verifiche i revisori hanno, tra l'altro, accesso a tutti i documenti, ai libri sociali, ai contratti dell'azienda nonché a tutti i dati contabili ed extracontabili, hanno la possibilità di incontrare ed intervistare il personale dipendente, i collaboratori, i professionisti che operano in azienda, hanno libero accesso alle strutture fisiche aziendali per semplici osservazioni dello svolgimento delle operazioni secondo corrette procedure e per lo svolgimento delle procedure di inventario, sicuramente richiedono informazioni sull'azienda ai soggetti terzi che con la stessa interagiscono (clienti, fornitori, banche, ecc.) e infine per valutare l'esistenza della situazione di *going concern* richiedono ed esaminano – in occasione di ogni verifica e indipendentemente dall'esigenza speciale qui oggetto di studio – le strategie e i piani aziendali. Un accesso indiscriminato a queste informazioni, comporterebbe ad evidenza un potenziale danno alla azienda e pertanto non può essere ammesso dal principio di revisione. Di qui la previsione di un monito esplicito e formale al revisore – rinvenibile anche nel testo novellato – affinché conservi in sicurezza i documenti redatti e acquisiti durante le operazioni permettendo l'accesso agli stessi solo a soggetti autorizzati.

L'esame sistemico del documento del 2002 porta a concludere che il richiamo al concetto di "proprietà" in esso rinvenibile non deve essere riconosciuta validità assoluta. L'accesso alle carte di lavoro non è infatti precluso. Naturalmente il medesimo può avvenire se si verificano determinate condizioni necessarie per tutelare l'integrità dell'attività svolta dai revisori. Potranno essere autorizzati all'accesso i responsabili aziendali, solo se necessario, ossia se sussistano fondate motivazioni per esaminare le carte di lavoro, e ciò potrà avvenire solo una volta che il giudizio di revisione sia stato espresso. Si tratta di richieste più che ragionevoli che a

parere di chi scrive risultano tutte rispettate nei casi qui oggetto di studio: i) l'accesso alle carte di lavoro è senz'altro successivo all'espressione del giudizio ii) l'attestatore accede ai documenti in nome e per conto dei vertici aziendali e iii) sono infine ravvisabili le "valide ragioni" per concedere l'autorizzazione, richiamate nel principio, stante l'urgenza di adempiere, proprio grazie all'accesso, ad un obbligo di legge ossia alla redazione della relazione di attestazione ex art. 161 o ex art 182 bis o, ancora, ex art. 67 l.f. necessaria per accedere alle procedure di salvataggio dell'azienda.

L'estensore del 2007 riprende i contenuti ora descritti in modo estremamente sintetico. Al punto 28 a) del documento si legge che il revisore "deve stabilire direttive e procedure per assicurare la riservatezza, la sicurezza nella custodia, l'integrità e la rintracciabilità della documentazione della revisione, nonché direttive e procedure per regolare l'accesso alla medesima". L'omissione di un esplicito riferimento al concetto di "proprietà" non sembra corrispondere ad un mancato riconoscimento dell'esistenza di un diritto reale sui documenti. Se così non fosse, il principio del 2007 non avrebbe completamente delegato al revisore la possibilità di regolare l'accesso ai documenti. Il nuovo testo non stabilisce, al contrario del precedente, il rispetto di condizioni. Gli accessi sono possibili, ma devono essere regolati formalmente, proprio dal revisore, mediante la statuizione di apposite procedure e direttive. Pare a chi scrive che, nei casi in esame, per le medesime ragioni identificate vigente il vecchio testo del principio, non si giustifichino comportamenti negazionisti dei revisori. Per altro arbitrari comportamenti del revisore potrebbero essere superati richiamando esplicitamente e formalmente quanto sostenuto dalla giurisprudenza ossia che la relazione dell'attestatore è "diretta a sostituire l'attività istruttoria del Tribunale" (69). L'attestatore, potrebbe in altri termini, rivendicare l'esistenza di un proprio "diritto di accesso ai dati", derivante dal ruolo riconosciutogli dalla legge fallimentare, da opporsi al "diritto di proprietà" riconosciuto al revisore. In questo caso la richiesta di accesso alle carte di lavoro del revisore dovrebbe essere redatta ed inviata direttamente dall'attestatore al revisore e non dai rappresentanti legali della società al revisore.

(69) Tribunale di Torino, sentenza del 17 novembre 2005.

A parere di chi scrive la ripetizione di controlli già svolti da altri soggetti dovrebbe avere luogo solo se necessario ossia quando il professionista chiamato ad attestare evidenzia la loro incompletezza, non ne condivide le modalità di svolgimento o ancora creda necessario un ulteriore approfondimento delle verifiche. Devono essere rese note al professionista incaricato sia le carte di lavoro elaborate durante le operazioni sia i documenti in originale oggetto di esame nelle stesse o anche semplicemente richiamati nelle stesse (70). Solo un esame accurato di questi documenti, auspicabilmente effettuato anche con la collaborazione dei redattori delle stesse, può permettere – a parere di chi scrive – di comprendere la qualità e il grado di approfondimento svolto dall’“altro revisore”. Se il professionista incaricato dell’attestazione valuterà le scelte fatte e documentate condivisibili e se si convincerà della bontà delle decisioni assunte in fase di pianificazione delle verifiche nonché della attendibilità dei risultati ottenuti nell’espletamento dei controlli analitici gli sarà possibile fare proprie le conclusioni raggiunte. In caso contrario potrà stabilire, motivando all’azienda e ai terzi se necessario la propria scelta, di ripetere alcune o tutte le verifiche impiegando a questo punto necessariamente tutto il tempo che le medesime richiedono.

Pare a chi scrive che questa sia la scelta migliore nonché la più equilibrata. Da un lato questo modo di procedere tutela l’attestatore che, pur non avendo fornito all’“altro revisore” *ex ante* delle

(70) Con riferimento alla natura delle carte di lavoro si ricorda che il principio di revisione 230/2007 prevede che “La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. Nell’ambito della documentazione sono compresi, ad esempio: programmi di revisione; analisi; note di commento sulle questioni emerse; riepiloghi degli aspetti significativi; lettere di conferma e di attestazione; *check list* e la corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se ritenuto opportuno, estratti o copie di documenti aziendali, ad esempio, contratti o accordi significativi, possono essere inclusi nella documentazione della revisione. Tale documentazione, tuttavia, non sostituisce le evidenze contabili dell’impresa”. Ancora “il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che consenta ad un revisore esperto che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di comprendere: i. la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamentari applicabili; ii. risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti; iii. gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni raggiunte al riguardo”.

indicazioni, come previsto dal documento 600, può valutare *ex post* il lavoro svolto da questo giudicando se sia coerente con gli *standard* di revisione e compatibile con le proprie aspettative. Dall'altro agevola l'azienda perché riduce i tempi necessari per la redazione dell'indispensabile e ineludibile relazione dell'esperto.

Se nonostante le considerazioni svolte, nei fatti, non fosse concesso l'accesso alle carte di lavoro all'attestatore non resterebbe che svolgere una propria autonoma e indipendente attività di revisione sui dati storici già controllati dagli "altri revisori". Si tratta di una opzione inefficiente che può essere percorribile con difficoltà se la realtà aziendale è particolarmente complessa o se le dimensioni o l'estensione territoriale della stessa sono ragguardevoli. È necessario tenere infatti presente quanto già più volte evidenziato ossia la criticità del fattore tempo negli interventi di ristrutturazione. In linea di principio l'attestatore deve poter svolgere tutte le verifiche utili per raggiungere il proprio convincimento in modo indipendente e accurato.

Ciò nelle imprese più grandi può richiedere mesi. Nel frattempo però lo stato di decozione può peggiorare e le condizioni e le ipotesi alla base del piano presentato possono modificarsi o addirittura venire meno.

4. *AUDIT EXPECTATION GAP*: LA CRISI QUALE FATTORE CHE AUMENTA IL FENOMENO.

È stato osservato (71) che la dottrina presenta una significativa divaricazione sul significato da dare alla verifica sui dati storici nelle fattispecie individuate. "Mentre gli autori con più elevata sensibilità giuridica reputano necessario effettuare dei controlli precisi, al fine di acquisire certezza sulla realtà dei dati esposti alla base delle previsioni del piano, consigliando controlli analitici e approfonditi sulla sussistenza dei beni, sulla natura ed entità dei crediti, delle garanzie, delle iscrizioni pregiudizievoli ecc., quelli che scontano una maggiore sensibilità aziendalistica ed una esperienza tecnica maggiore nel campo dell'*auditing*, rilevano che in ogni caso il giudizio sarà di ragionevole sicurezza sulla veridicità dei dati, anche se poi quasi tutti

(71) PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 829, 2008.

finiscono per riconoscere che in questa fase si situa la maggiore assunzione di responsabilità dell'esperto, poiché è un giudizio che non è prognostico, ma si basa su dati storici, tutti riscontrabili (in positivo o in negativo)". L'analisi riportata affronta con riferimento alla specifica fattispecie oggetto di analisi l'annosa questione nota agli studiosi di *auditing* come *expectation gap* ossia lo scollamento esistente tra: a) le attese di risposta dei terzi dall'attività di controllo dei conti e, b) la portata del servizio prestato dai revisori.

Il contesto di crisi non fa che enfatizzare l'ampiezza dell'*expectation gap*. La necessità di un intervento di ristrutturazione equivale, infatti, all'ammissione da parte dell'azienda del fatto che il valore o quantomeno i tempi di realizzo dell'attivo sono tali da non permettere la continuazione in termini ordinari dell'attività aziendale. L'esigenza dei terzi creditori di comprendere se vi siano possibilità di recupero del proprio credito diviene pertanto dirimente. L'attività di revisione d'altra parte per sua stessa natura è soggetta a limiti che l'esistenza di una situazione di tensione economico finanziaria non fa che rendere più concreti. Il revisore, infatti, è in grado di ottenere un congruo convincimento, ma mai la certezza, di avere identificato tutti gli errori o le frodi le cui caratteristiche siano tali da modificare l'atteggiamento dei potenziali utilizzatori del bilancio. I manuali di *auditing* (72) evidenziano che l'attività di revisione contabile si sostanzia nella pianificazione e nell'esecuzione di verifiche finalizzate a esprimere un parere professionale in merito all'attendibilità sostanziale del bilancio. I limiti connaturati alla procedura di revisione sono principalmente ricondotti alla natura della documentazione esaminata, alle modalità operative tramite cui le frodi possono essere perpetrate, alle limitazioni dei sistemi di controllo interno aziendale, alla necessità di ricorrere alla tecnica campionaria per garantire la tempestività nell'espressione del giudizio.

Pare opportuno richiamare il "Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione" (73) del 2006 redatto dal Gruppo di lavoro decreti

(72) Tra gli altri: LIVATINO M., PECCHIARI N., POGLIANI G., op. cit., 2007, pag. 116 e ss. che riprende adattandolo il Modello descritto in "*Public's Expectations of Audit. The MacDonald Report*", *Canadian Institute of Chartered Accountants*, 1998.

(73) Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC, "Protocollo", op. cit., 2006.

competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC che si esprime in merito con riferimento specifico alle relazioni di attestazione. Al punto B.9) è affrontato il tema dei limiti del giudizio di correttezza e veridicità dei dati aziendali ossia è ci si chiede se il professionista garantisca o meno l'assenza completa di errori e vizi nei documenti esaminati. La conclusione cui si perviene è che nell'attestare la veridicità dei dati aziendali contenuti nel piano e nella documentazione allegata alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, "il professionista si limita a fornire esclusivamente una ragionevole sicurezza, ovvero un ragionevole convincimento che i documenti in esame siano, nel loro complesso, esenti da significativi errori o frodi. Conseguentemente, è inevitabile che nella predisposizione del suddetto documento l'estensore corra il rischio che alcuni errori apprezzabili contenuti nel piano ovvero nella documentazione possano non essere individuati nonostante il lavoro sia stato pianificato ed eseguito diligentemente. In altri termini il professionista stesso nello svolgimento dei propri accertamenti, pur dotandosi di elementi giustificativi, sufficienti, quanto alla loro quantità, ed affidabili o adeguati, quanto alla loro qualità, attinge comunque sempre ad elementi probatori di natura persuasiva e non anche ad elementi di matrice conclusiva" (74).

È infine di estremo interesse richiamare il paragrafo 7 della già richiamata *Appendix C*) dell'AT 301 il quale evidenzia, con riferimento generale al tema delle verifiche sui dati prospettici, che in una *Examination of Prospective financial statements*, il professionista attesta solo l'esistenza di conformità della presentazione delle informazioni con quanto stabilito dell'AICPA *Guidelines P.f.i.* e attesta che le ipotesi rappresentano una base adeguata per il *forecast* predisposto dal management. Il professionista non è al contrario in grado di attestare il fatto che i risultati prospettici siano raggiungibili perché, come ampiamente evidenziato nel documento, gli eventi e le circostanze future, in quanto tali, frequentemente non si presentano in modo coerente con le aspettative e perché in ogni caso il raggiungimento di tali risultati prospettici dipende dalle azioni, piani, ipotesi della *Reponsible Party*.

(74) Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC, "Protocollo", op. cit., 2006, pag. 39.

5. LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI DELLE POSTE PATRIMONIALI.

Dopo avere verificato la correttezza dei dati contabili è necessario che l'attestatore verifichi se i criteri di valutazione utilizzati per elaborare la situazione patrimoniale di riferimento e di partenza per la redazione del piano siano o meno coerenti con la finalità dell'operazione di ristrutturazione.

Pare a chi scrive che si possano identificare tre principali situazioni tipiche: i. può essere prevista la continuazione dell'attività aziendale, ii. può essere prevista la liquidazione dell'azienda con la cessione delle singole attività a stralcio, iii. può essere infine prevista la cessione a terzi di tutta o parte l'attività aziendale. Come noto e come ampiamente e autorevolmente approfondito dalla miglior dottrina economico aziendale (75), i tre casi richiedono differenti modalità di rappresentazione dei valori.

Rinviando alla richiamata dottrina e senza pretesa alcuna di esaustività si sintetizzano di seguito i principali elementi che dovranno essere accertati dall'attestatore una volta compreso in quale delle citate situazioni si trovi l'azienda oggetto dell'operazione di ristrutturazione.

È prima di tutto possibile che il piano rappresenti una situazione in cui si preveda la continuità dell'attività aziendale. Questa situazione sarebbe ottenuta apportando modifiche più o meno rilevanti alla strategia perseguita in passato così da permettere la soluzione della temporanea difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa al momento della redazione del piano. In questo caso il piano dovrà prevedere, previa verifica della utilità futura dei singoli cespiti, l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili e utilizzati per la predisposizione del bilancio di esercizio. Ne segue che l'attestatore non potrà che verificare se le considerazioni svolte dagli amministratori siano ragionevoli ed

(75) Sul tema si rinvia alla miglior dottrina. Tra gli altri si ricordano: FRATTINI G., "Intorno ai concetti di capitale, di reddito e di bilancio di esercizio", in "Contabilità e bilancio", Giuffrè, 2006; FERRERO G., "La valutazione economica del capitale di impresa", Giuffrè, Milano, 1966; POTTITO L., "Bilanci straordinari", Utet, Torino, 1993; SUPERTI FURGA F., op. cit., 1991; ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., "La valutazione delle aziende", IV ed., Giappichelli, Torino, 2001; GUATRI L., op. cit., 1998; GUATRI L., "Trattato sulla valutazione delle aziende", Egea, Milano, 1998.

eventualmente suggerire delle svalutazioni là dove creda troppo ottimistiche le medesime. Questa situazione è probabilmente la più frequente quando il piano è redatto e l'attestazione è rilasciata ex art. 67, c. 3, l. d) l.f. e ex art. 182 bis l.f.

Il piano può al contrario prevedere la liquidazione della azienda. Di conseguenza, dopo avere svolto una attenta attività di revisione sui dati storici per verificarne la veridicità e quindi in primo luogo l'esistenza e la completezza di ogni posta rappresentata, sarà necessario procedere con la verifica della sostenibilità dei valori di realizzo di ciascuna attività – materiale e/o immateriale – quantificati dall'azienda (76). Si è visto che i più recenti orientamenti giurisprudenziali confermano che tali valori non possono essere considerati convincenti se sono identificati secondo “modalità auto-assertive” (77). Ne segue che l'attestatore deve verificare come siano stati attribuiti i singoli valori alle attività (valutazioni interne o di soggetti terzi) e deve soffermarsi a valutare l'attendibilità dei singoli documenti a supporto (dati contabili interni, offerte di acquisto di terzi, perizie esperti di settore, riviste specializzate, ecc). Nel caso in cui questo riscontro non sia soddisfacente, è necessario che l'attestatore richieda agli amministratori di provvedere ad integrare le informazioni fornite. A parere di chi scrive, in queste situazioni è indispensabile - più precisamente – la nomina di uno o più esperti di settore indipendenti, individuati dall'attestatore, che siano in grado di

(76) Nel medesimo senso CENATI B. che in merito alle “caratteristiche che devono contraddistinguere un piano aziendale e i suoi contenuti” nel caso in cui sia redatto in situazione di crisi sostiene che “lo studio del bilancio non dovrebbe infine prescindere dal considerarne i valori in base a criteri valutativi di mercato (c.d. *fair value*). In sintesi la valutazione delle poste al *fair value* consiste nel considerare il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili; con la relativa adozione, le poste di bilancio dovrebbero essere valutate in base ai seguenti criteri: i. rimanenze – minore tra valore contabile e costo corrente di mercato *fair value* se superiore significativamente al valore iscritto a bilancio; ii. crediti – presumibile valore di realizzo; iii. immobilizzazioni materiali – *fair value*; iv. immobilizzazioni immateriali – *fair value*; v. strumenti finanziari – *fair value*; vi. fondi per rischi ed oneri – migliore stima degli oneri da sostenere per l'estinzione dell'obbligazione; trattamento di fine rapporto – valore attuale degli obblighi contrattuali nei confronti dei dipendenti”. CENATI B., Relazione Convegno Synergia del 21 ottobre 2005.

(77) Si rinvia al precedente paragrafo 3.1.2. La “domanda di veridicità dei dati aziendali”. Il caso del concordato preventivo.

esprimere un giudizio di congruità sugli importi espressi nel piano e che siano in grado, qualora i medesimi non siano confermati, di identificare valori di liquidazione effettivamente realizzabili.

Infine il piano può prevedere la cessione a terzi dell'intera azienda o di rami dell'azienda. Anche in questi casi i criteri di valutazione delle attività e passività cedute dovranno essere coerenti con la finalità perseguita. La continuazione in capo ad altro soggetto dell'attività aziendale permette infatti di non separare le singole attività mantenendo inalterata l'organizzazione delle medesime e di conseguenza evitando la dispersione delle conoscenze implicite ed esplicite che ne hanno permesso il funzionamento in passato (78). I piani di ristrutturazione devono prevedere in questi casi cessioni per valori non inferiori rispetto a quelli determinabili facendo ricorso alle note metodologie di stima del capitale economico (79). Gli amministratori dovrebbero pertanto presentare all'attestatore: sia le offerte ricevute, sia una perizia di stima del valore dell'azienda. Nel caso in cui il piano non sia basato su offerte formali e documentate e non sia presente alcuna valutazione da parte di soggetto terzo indipendente, è necessario anche che l'attestatore richieda agli amministratori di provvedere ad integrare le informazioni fornite. Da un lato infatti è indispensabile valutare l'attendibilità di eventuali offerte di acquisto formulate da terzi, nonché la solidità finanziaria dei terzi stessi. Dall'altro lato, una volta raggiunto il convincimento sull'esistenza e la realizzabilità della cessione, sarà necessario

(78) NONAKA I., TAKEUCHI H., "The knowledge creating company", Oxford, 1995; NONAKA I., "Come un'organizzazione crea conoscenza", in *Economia e management*, 3/1994; POZZA L., "Risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d'azienda", Egea, Milano, 1999; PROVASOLI A., "Problemi di misurazione della performance aziendale nei modelli di valore", in *La valutazione delle aziende*, n. 7/1997; QUAGLI A., "Knowledge in the system of the firm's intangible resources", in *The European Accounting Review*, 1995; VICARI S., "L'impresa vivente. Itinerario in una diversa concezione", Etas, Milano, 1991; VICARI S., "Risorse aziendali e valore", *Sinergie*, n. 29/1992; VICARI S., "Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia", Egea, Milano 1996.

(79) Per un richiamo ai principali metodi di valutazione del capitale economico proprio con riferimento alle operazioni di ristrutturazione si veda DISTEFANO F., "Il ruolo della professione economica nel nuovo concordato preventivo", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2009, pag. 526. Si veda anche BIANCHI MARTINI S., "Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana", Giuffrè, 1996.

esprimere un giudizio sulla congruità del prezzo cui la transazione programmata dovrebbe chiudersi. Quest'aspetto è ad evidenza molto delicato in quanto finalizzato ad evitare sottovalutazioni del complesso aziendale oggetto di cessione.

Nella tavola sinottica che segue si sintetizzano i principali riferimenti ai principi di revisione e ai documenti emanati dalle istituzioni di riferimento richiamati nel presente capitolo.

TAVOLA SINOTTICA DEI RIFERIMENTI DEL CAPITOLO 8.

	Principi di Assurance Internazionali	Principi di Attestation Statunitensi	Riferimenti rinvenuti nel Contesto Italiano
Conoscenza dell'azienda e del suo contesto	<i>ISAE 3400 – par. 13</i>	<i>AT Section 301 – Appendix C) par. 5,13</i> <i>AICPA Guide P.f.i – Chapter 6, 15</i>	<i>Principio di Revisione – 315</i> <i>Guida al piano industriale Borsa Italiana – par. 3</i> <i>Documento di ricerca Assirevi 114 – par. 4</i>
Revisione dei dati storici	<i>ISAE 3400 – par. 14</i>	<i>AT Section 301 – par. 61</i> <i>AICPA Guide P.f.i – Chapter 17.18</i>	<i>Protocollo – “primo principio di comportamento”</i> <i>Linee Guida – Best practice 3</i> <i>Principi di Revisione – 600, 610</i>

CAPITOLO 9 LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

SOMMARIO: 1. La struttura della relazione di attestazione. – 1.1. Un tentativo di riclassificazione e confronto tra principi e documenti di riferimento. – 1.2. Un possibile modello di sintesi. – 2. La documentazione del lavoro di attestazione delle informazioni prospettiche. – 3. Il problema del potenziale conflitto tra piano e bilancio consuntivo depositato. – Tavola sinottica dei riferimenti del capitolo 9.

1. LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE.

Il paragrafo 27 del documento ISAE 3400 fornisce un utile riferimento per impostare la struttura della relazione di attestazione. Si tratta di un elenco non esaustivo e indica le informazioni minime che devono essere fornite dal revisore. Sono menzionati:

- a) il titolo della relazione;
- b) il destinatario dell'attestazione;
- c) l'identificazione dell'informativa prospettica finanziaria oggetto di attestazione;
- d) il riferimento all'ISAE o, se esistenti, rilevanti standard nazionali (1) o qualsiasi pratica applicata quale *benchmark* di riferimento per la verifica delle informazioni prospettiche finanziarie;
- e) una dichiarazione che attesti la responsabilità del *management* per l'informativa prospettica finanziaria includendo le assunzioni su cui si basa;
- f) quando applicabile, un riferimento allo scopo e/o alla limitata distribuzione dell'informativa (2);

(1) Nel caso italiano ad oggi il riferimento internazionale è l'unico possibile.

(2) Come già evidenziato, nel caso delle attestazioni previste dal codice civile per il *leveraged buy out* ex art. 2501 bis c.c. e dalla legge fallimentare per il concordato preventivo ex art. 161 l.f., e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., la diffusione sarà *erga omnes*. Per i piani attestati ex art. 67, c.3, l.

g) una *negative assurance* (3) ossia una attestazione sulle ipotesi (*assumptions*) formulate che chiarisca se le stesse costituiscano o meno una base adeguata e ragionevole per lo sviluppo delle informazioni prospettive finanziarie;

h) una *opinion* e quindi un giudizio sull'informativa prospettica finanziaria in base al quale si attesta che la stessa è stata costruita correttamente a partire dalle ipotesi (*assumptions*) formulate ed è presentata conformemente a quanto indicato dagli standard di riferimento per la presentazione dell'informativa economico finanziaria (*financial reporting framework*);

i) un *caveat* ossia avvertimenti appropriati concernenti le reali possibilità di raggiungimento dei risultati indicati dall'informativa prospettica finanziaria;

j) la data dell'attestazione che dovrebbe coincidere con la data di completamento delle procedure;

k) l'indirizzo dell'attestatore;

l) la firma dell'attestatore.

Non è richiamato esplicitamente il giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell'informativa, ma, considerata la prescrizione del principio circa la necessità di una tale valutazione, la medesima è opportuno che sia oggetto di accurata rendicontazione (4). È stato notato in dottrina che la scelta della *negative assurance* in relazione alla ragionevolezza delle ipotesi formulate dal management è significativa (5). L'esperto non può attestare che i valori e gli obiettivi di piano saranno raggiunti, e data la natura degli elementi

d) l.f. è teoricamente limitata in quanto non è prevista alcuna pubblicità della operazione che resta un fatto privato ma in caso di successivo contenzioso torna ad essere *erga omnes*.

(3) *A negative assurance is the method used by the Certified Public Accountant to assure various parties, such as bankers and stockbrokers, that financial data under review by them is correct. Negative assurance tells the data user that nothing has come to the CPA's attention of an adverse nature or character regarding the financial data reviewed.*

(4) Si potrebbe pertanto pensare ad un ulteriore punto m) giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell'informativa.

(5) Il commento all'ISAE 3400 è rintracciabile, anche se riferito al differente contesto della fusione con indebitamento, in "Profili di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e MLBO", di GAREGNANI G.M., op. cit., pag. 144.

alla base delle ipotesi di piano non può che raggiungere il *comfort* necessario per esprimere una *positive assurance* (6).

Anche nel contesto statunitense il documento AT *Section 301* presenta un proprio schema di riferimento per la redazione del *report* dell'*Examination*. Il medesimo è oggetto di commento nell'ambito del *Chapter 17* della *AICPA Guide P.f.i.* (7) In particolare il paragrafo 33 del documento prevede che il *report* debba includere i seguenti punti:

- a) un titolo del *report* che includa la parola "indipendente";
- b) l'identificazione delle informazioni finanziarie prospettiche oggetto dell'*Examination*;
- c) l'identificazione della *Responsible Party* e una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte della *Responsible Party*;
- d) una dichiarazione del professionista in base alla quale è chiarito che l'obiettivo del lavoro di attestazione sarà quello di formulare una *opinion* sui *prospective financial statements* esclusivamente basata sui risultati dell'*Examination* svolta;
- e) una dichiarazione del professionista in base alla quale è evidenziato che l'*Examination* è stata condotta in coerenza con gli *Attestation Standards* emanati dall'AICPA e svolgendo le procedure

(6) GAREGNANI G.M., op. cit. L'autore sostiene inoltre, sempre con riferimento al contesto dell'Mlbo, che "L'attestazione si soffermerà poi sulla costruzione tecnica del piano, illustrando se – a giudizio del revisore – le ipotesi alla base del piano trovano una adeguata rappresentazione anche nella formalizzazione quantitativa del piano medesimo, e se tale formalizzazione quantitativa si interfaccia coerentemente con i principi contabili utilizzati nella predisposizione dei bilanci delle società oggetto di aggregazione (con particolare riferimento alla target). Pertanto, la forma tecnica suggerita dall'ISAE 3400 per la relazione dell'esperto colloca forse il baricentro dell'analisi e della conseguente attestazione sul profilo più eminentemente tecnico della costruzione del piano o meglio della relazione causa-effetto tra *assumptions* e riflessi delle stesse sull'informativa economico finanziaria prospettiva; peraltro, l'esperto dovrà comunque riscontrare, in un certo senso "a monte", che tali *assumptions* non appaiano manifestamente incongrue o irragionevoli, in un complessivo ambito di apprezzamento, delle coerenze e dell'attendibilità del piano nel senso sopra ampiamente illustrato". A parere di chi scrive nel differente contesto della crisi il giudizio sulle *assumptions* risulta enfatizzato e il citato giudizio di ragionevolezza diviene la maggiore ineluttabile criticità che il revisore deve affrontare e sulla quale il revisore deve rendicontare. Anche nella relazione pertanto deve essere riconosciuto spazio al processo logico che ha portato alle conclusioni.

(7) "The practitioner's Examination Report" in *AICPA Guide Prospective Financial Information*, marzo 2009, par. 17.01 e ss.

dai medesimi previste e considerate necessarie dal professionista stesso;

f) una dichiarazione del professionista con la quale il medesimo dichiara che l'attività svolta ha permesso di raggiungere risultati che rappresentano una base ragionevole per l'espressione dell'*opinion*;

g) l'espressione dell'*opinion* in base alla quale i *prospective financial statements* sono stati costruiti e presentati in conformità con le indicazioni delle linee guida dell'AICPA e che le ipotesi sottostanti forniscono una base ragionevole per la previsione effettuata;

h) un *caveat* che evidenzia il fatto che in ogni caso i risultati prospettati potrebbero non essere raggiunti;

i) una dichiarazione del professionista in base alla quale egli non assume alcuna responsabilità per l'aggiornamento del *report* per tenere conto di eventi e circostanze manifestatisi in momenti successivi rispetto alla data del *report*;

j) la firma manuale o stampata della *practitioner's firm*;

k) la data dell'*Examination report*.

La AICPA Guide aggiunge che il professionista che redige l'*Examination Report* deve evidenziare in un apposito paragrafo quali siano gli obiettivi che hanno portato alla redazione del piano (8) – si potrebbe ipotizzare pertanto l'aggiunta di un apposito punto l) – e fornisce una serie di specifici modelli di relazione. Vale la pena di evidenziare che tutti i modelli proposti sono intitolati "*Independent Accountant's Report*" con tale connotazione enfatizzando notevolmente la richiesta assoluta del principio US di terzietà del documento e quindi del suo redattore rispetto alla azienda il cui piano è oggetto di verifica (9).

(8) *In addition, the practitioner's report on an examination of a financial projection should include a statement describing the special purpose for which the projection was prepared as well as a separate paragraph that restricts the use of the report because it is intended to be used solely by specified parties.* Come si è già avuto modo di precisare in precedenti paragrafi la seconda parte della previsione in realtà non risulta applicabile alle fattispecie in esame in quanto l'utilizzo delle relazioni non può che considerarsi generale e non limitato solo a specifiche parti. *AICPA Guide P.f.i. 2009, par. 17.01P.*

(9) A titolo di esemplificazione si riporta di seguito uno stralcio del contenuto del paragrafo 17.02P dell'*AICPA Guide P.f.i.*: "*The following in the form of the practitioner's standard report on an examination that does not contain a range. Independent Accounting's Report. We have examine the accompanying projected balance sheet, statements of*

Con riferimento al contesto nazionale è possibile invece richiamare e riferirsi sia al “Protocollo” del 2006 redatto dal Gruppo di lavoro del CNDC (10) sia alle “Linee Guida” (11) del 2008 redatte dal Gruppo di ricerca Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

Il “Protocollo” propone al punto B.3), uno “schema tipo” di relazione facendo, però, è bene chiarirlo, preciso riferimento alla relazione ex art. 161 l.f. Dopo avere rilevato che “la forma della relazione è essenzialmente libera”, suggerisce che “è riscontrabile una diffusa propensione a distinguere una parte ricognitiva dei dati aziendali e della loro formazione contabile e una parte propriamente attinente al progetto”, e propone una struttura tripartita prevedendo il seguente schema:

1. “una parte introduttiva, nella quale vengono riportate le qualifiche soggettive del professionista e la dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art. 28 l.f.;

2. una parte centrale illustrativa del piano e della documentazione di cui all’art. 161 l.f., nella quale sono contenuti i necessari accertamenti sulla contabilità e la struttura produttiva e gestionale del debitore;

income, retine earnings and cash flows of XYZ Company as of December 31, 20XX, and for the year then ending. XYZ Company's management is responsible for the projection, which was prepared for (special purpose, for example, “the purpose of negotiating a loan to expand XYZ Company's plan”). Our responsibility is to express an opinion on the projection based on our examination. Our examination was conducted in accordance with attestation standards established by the American Institute of Certified Public Accountants and, accordingly, included such procedures as we considered necessary to evaluate both the assumptions used by management and the preparation and presentation of the projection. We believe our examination provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the accompanying projection is presented in conformity with guidelines for presentation of a projection established by the American Institute of Certified Accountants, and the underlying assumptions provide a reasonable basis for management's projection, there will usually be differences between the projected and actual results, because events and circumstances frequently do not occur as expected, and those differences may be material. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report”.

(10) “Protocollo”, Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC, op. cit., 2006.

(11) “Linee Guida. Il finanziamento alle imprese in crisi”, bozza 16 maggio 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

3. una parte conclusiva, che si caratterizza per riprodurre il giudizio di veridicità dei dati aziendali ed il pronostico di fattibilità del piano.

Tra la prima e la seconda vanno inseriti i criteri utilizzati per pervenire al giudizio positivo e le ragioni della fiducia apposta al piano". Con riferimento a quest'ultima specificazione il punto B.2) del medesimo "Protocollo" sottolinea che la relazione ha lo scopo di conferire serietà ed attendibilità al contenuto del piano concordatario e che la stessa, quindi, non potrà in alcun modo limitarsi ad una semplice illustrazione ed esposizione sintetica di quest'ultimo, dovendo, al contrario, contenere un *quid pluris*, rappresentato per l'appunto dall'attestazione della veridicità dei dati aziendali e dal giudizio in ordine alla fattibilità del piano medesimo. A tali componenti valutative si deve affiancare una coerente ed ordinata enunciazione dei criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, così da permettere al giudice e ai creditori un immediato apprezzamento del medesimo iter logico alla base dell'attestazione. Sia l'attestazione di veridicità dei dati aziendali sia il giudizio positivo sulla fattibilità del piano devono essere formulati senza incertezze o formule di rito dubitative o legate ad ipotesi che, in concreto, tolgano ogni assertività all'*expertise*. In altri termini il "Protocollo" esclude la possibilità, obbligatoria invece secondo i principi internazionali, di introdurre dei *caveat* nella relazione. L'enfasi posta sulla necessità di un giudizio bipartito – positivo o negativo – è giustificata per il rilevante ruolo attribuito alla relazione che rappresenta, come ormai si è ampiamente sottolineato nei precedenti capitoli, l'unico mezzo di "indagine" concesso dalla normativa a garanzia dei creditori.

Tale orientamento è confermato anche nelle "Linee Guida". Quest'ultimo documento dedica due *Best practice* – la n. 11 e la n. 12 – al tema della relazione di attestazione.

La *Best practice* n. 11 è dedicata proprio alla "Struttura dell'attestazione" e chiarisce elementi relevantissimi, come meglio si approfondirà nel successivo paragrafo con riferimento al tema dell'indipendenza del professionista. L'attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L'attestazione non deve ripetere i contenuti del piano. Con l'attestazione, il professionista attesta che il

piano è ragionevole e idoneo a consentire il superamento della crisi (o, nell'accordo ex art. 182-bis, a garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei). In linea di principio, si tratta quindi di un'analisi svolta su un piano già predisposto da terzi. L'attestazione formulata in forma di relazione su un piano già redatto consente ai terzi interessati di verificare con immediatezza l'iter logico-giuridico del piano, oltre che le sue basi fattuali, seguendo lo schema di verifica predisposto dall'attestatore. Di conseguenza, sia in considerazione della sua funzione, sia per non appesantire inutilmente il documento, è opportuno che l'attestazione non ripeta i contenuti del piano, che può essere richiamato nelle sue linee essenziali e allegato alla relazione di attestazione. L'attestazione deve quindi presentarsi come una sorta di discussione e commento del piano, che dia conto al lettore dell'iter logico (esplicitando anche, se del caso, le cifre considerate e i calcoli fatti) seguito dal professionista per giungere alla conclusione positiva circa il rilascio dell'attestazione. L'attestazione, in altri termini, non deve duplicare il piano né, all'opposto, limitarsi a una mera enunciazione della sua "ragionevolezza e idoneità", ma deve esporre chiaramente la motivazione del giudizio positivo espresso dall'attestatore.

Con riferimento alla necessità di ben motivare e comprovare la validità delle proprie conclusioni la *Best practice* n. 12 intitolata appunto "Motivazione dell'attestazione" chiarisce che la dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l'idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un'adeguata motivazione della conclusione raggiunta. Proprio grazie a una accurata e dettagliata motivazione, gli interessati possono valutare, anche *ex post*, il livello dell'indagine svolta dall'attestatore per appurare la veridicità delle premesse e la ragionevolezza delle ipotesi su cui si poggia il piano nonché la correttezza delle metodologie utilizzate per i calcoli. Un'attestazione priva di adeguata motivazione, o con motivazione stereotipata, potrebbe persino costituire indizio di negligenza nell'attività di verifica richiesta al professionista. Il professionista dovrebbe dichiarare le attività svolte:

a) per verificare "l'attendibilità" delle fonti informative utilizzate nel piano per costruire le ipotesi di partenza e le previsioni economico-finanziarie;

b) per affermare la “ragionevolezza” delle ipotesi poste alla base dell’elaborato e la “correttezza” (teorica ed applicativa) delle metodologie adottate per effettuare i calcoli e le previsioni economico-finanziarie. Per formare il suo convincimento il professionista, per aspetti del piano che richiedono competenze specialistiche, può fondarsi su perizie di consulenti nominati ad hoc.

Con riferimento alla possibilità di esprimere attestazioni condizionate o di indicare dei *caveat* in relazione come per altro suggerito, come visto, dai principi internazionali e statunitensi, le “Linee Guida” si esprimono con forza in senso negativo.

L’attestazione si concreta, essenzialmente, in un giudizio motivato e compiuto “allo stato degli atti” ed *ex ante*, che ha soltanto due possibili esiti:

1. *attestazione*, se vi è idoneità ad assicurare il risanamento dell’impresa e dunque il ripristino della solvibilità (per gli accordi *ex art. 182-bis*, è sufficiente l’idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei) e ragionevolezza/fattibilità del piano;

2. *non attestazione*, se manca anche uno solo dei due presupposti. L’attestazione del professionista dovrebbe, pertanto, essere quanto più possibile priva di condizionamenti e *caveat*, la cui apposizione non limiterebbe la responsabilità dell’attestatore (che ha pur sempre dato un giudizio positivo sulla idoneità al risanamento e sulla ragionevolezza del piano), ma avrebbe solo l’effetto di rendere il piano più facilmente attaccabile *ex post*, in caso di successivo fallimento.

1.1. *Un tentativo di riclassificazione e confronto tra principi e documenti di riferimento.*

Di seguito si tentano una riclassificazione e un confronto tra le indicazioni fornite nei quattro documenti analizzati: ISAE 3400, AT 301, “Protocollo” e “Linee Guida”. In particolare si è cercato dapprima di sintetizzare i contenuti dei due Documenti Nazionali e quindi di riclassificare le indicazioni dei principi di *Assurance* internazionali e dei principi di *Attestazione* statunitensi al fine di meglio evidenziare i suggerimenti ritraibili da ciascuna fonte.

Protocollo CNDC (2006) e Linee Guida Università di Firenze, Assonime, CNDCEC (2008)	Paragrafo 27 del Principio Internazionale ISAE 3400	Paragrafo 33 del Principio US AT Section 301
<p>1. parte introduttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> – qualifiche soggettive del professionista; – dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 28 l.f.; – criteri utilizzati per pervenire al giudizio positivo; – ragioni della fiducia apposta nel piano; 	<ul style="list-style-type: none"> a) titolo della relazione; b) destinatario dell'attestazione; c) identificazione della informativa prospettica finanziaria oggetto di attestazione; e) dichiarazione che attesti la responsabilità del management per l'informativa prospettica finanziaria includendo le assunzioni su cui si basa; f) riferimento allo scopo e/o alla limitata distribuzione dell'informativa; 	<ul style="list-style-type: none"> a) un titolo del report che includa la parola "indipendente"; b) l'identificazione delle informazioni finanziarie prospettiche oggetto dell'Examination; c) l'identificazione della Responsible Party e una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte della Responsible Party; d) una dichiarazione del professionista in base alla quale è chiarito che l'obiettivo del lavoro di attestazione sarà quello di formulare una opinion sui prospective financial statements esclusivamente basata sui risultati dell'Examination svolta;
<p>2. parte centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – illustrazione della documentazione di cui all'art. 161 l.f. (in caso di concordato preventivo); – accertamenti sulla contabilità e la struttura produttiva e gestionale del debitore (cfr. capitolo 8 Tabella 5); – illustrazione del piano – le linee guida specificano che l'attestazione: a) non deve ripetere i contenuti del piano, che può essere richiamato nelle sue linee essenziali e allegato alla relazione di attestazione, b) deve essere una discussione e commento del piano, che dia conto al lettore dell'iter logico esplicitando anche, se del caso, le cifre considerate e i calcoli fatti seguito dal professionista per giungere alla conclusione positiva circa il rilascio dell'attestazione; 	<ul style="list-style-type: none"> d) riferimento all'ISAE o, se esistenti, rilevanti standard nazionali o qualsiasi pratica applicata quale benchmark di riferimento per la verifica delle informazioni prospettiche finanziarie; m) giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell'informativa; 	<ul style="list-style-type: none"> e) una dichiarazione del professionista in base alla quale è evidenziato che l'Examination è stata condotta in coerenza con gli Attestation Standards emanati dall'AICPA e svolgendo le procedure dai medesimi previste e considerate necessarie dal professionista stesso; l) una dichiarazione circa gli obiettivi della redazione del piano;

<p>3. parte conclusiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> – giudizio di veridicità dei dati aziendali; – pronostico di fattibilità del piano; – la dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l'idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un'adeguata motivazione della conclusione raggiunta; <p>Allegati</p> <ul style="list-style-type: none"> – Piano. 	<p>g) una negative assurance ossia una attestazione sulle ipotesi (assumptions) formulate che chiarisca se le stesse costituiscano o meno una base adeguata e ragionevole per lo sviluppo delle informazioni prospettive finanziarie;</p> <p>h) una opinion e quindi un giudizio sulla informativa prospettica finanziaria in base al quale si attesta che la stessa è stata costruita correttamente a partire dalle ipotesi (assumptions) formulate ed è presentata conformemente a quanto indicato dagli standard di riferimento per la presentazione dell'informativa economico finanziaria (financial reporting framework);</p> <p>i) caveat ossia avvertimenti appropriati concernenti le reali possibilità di raggiungimento dei risultati indicati dall'informativa prospettica finanziaria;</p> <p>j) la data dell'attestazione che dovrebbe coincidere con la data di completamento delle procedure;</p> <p>k) l'indirizzo dell'attestatore;</p> <p>l) la firma dell'attestatore.</p>	<p>f) una dichiarazione del professionista con la quale il medesimo dichiara che l'attività svolta ha permesso di raggiungere risultati che rappresentano una base ragionevole per l'espressione dell'opinion;</p> <p>g) l'espressione dell'opinion in base alla quale i prospective financial statements sono stati costruiti e presentati in conformità con le indicazioni delle linee guida dell'AICPA e che le ipotesi sottostanti forniscono una base ragionevole per la previsione effettuata;</p> <p>h) un caveat che evidenzia il fatto che in ogni caso i risultati prospettati potrebbero non essere raggiunti;</p> <p>i) una dichiarazione del professionista in base alla quale egli non assume alcuna responsabilità per l'aggiornamento del report per tenere conto di eventi e circostanze manifestatisi in momenti successivi rispetto alla data del report;</p> <p>j) la firma manuale o stampata della practitioner's firm;</p> <p>k) la data dell'Examination report.</p>
---	--	--

Tabella 6.

Struttura della relazione di attestazione: confronto tra riferimenti nazionali, riferimenti internazionali e riferimenti statunitensi (12).

1.2. Un possibile modello di sintesi.

Sulla base dell'analisi svolta e tenendo in considerazione le riflessioni di cui ai precedenti capitoli si è cercato di costruire un modello di sintesi applicabile alle fattispecie oggetto di indagine il più

(12) I contenuti del paragrafo 27 dell'ISAE 3400 e del paragrafo 33 dell'AT 301 sono riclassificati nello schema proposto sintetizzando i documenti nazionali in colonna 1. Questo è il motivo per cui non risulta rispettato l'ordine alfabetico in colonna 2 e 3.

possibile esaustivo. Come suggerito dai principi contabili statunitensi, potrebbe essere accolta l'idea di introdurre nel titolo stesso della relazione la parola "indipendente", così da enfatizzare il ruolo di terza parte dell'attestatore e la caratteristica di documento a garanzia dei soggetti coinvolti. La relazione di attestazione a parere di chi scrive dovrebbe essere strutturata in più paragrafi ciascuno dei quali dovrebbe rispondere ad alcune delle specifiche richieste rinvenute nei principi internazionali e statunitensi nonché nei documenti di riferimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Senza alcuna pretesa di esaustività, ma al solo fine di sintetizzare i contenuti sin qui esposti, pare a chi scrive che, per essere coerente con le richieste dei citati principi e documenti, la relazione potrebbe essere strutturata in otto sezioni: i) introduzione; ii) descrizione dell'azienda e del suo contesto; iii) revisione dei dati storici aziendali; iv) verifica delle valutazioni delle poste patrimoniali; v) analisi delle ipotesi su cui si basa il piano; vi) illustrazione del piano; vii) attestazione; viii) dati finali. Alla medesima dovrebbero essere inoltre sempre allegati alcuni documenti essenziali, tra i quali si giudicano indispensabili: il piano oggetto di verifica e la "dichiarazione" che attesti la responsabilità del management per l'informativa prospettica finanziaria includendo le assunzioni su cui si basa (delibera del consiglio di amministrazione che approva il piano, dichiarazione dell'amministratore unico).

Si propone di seguito un possibile modello di relazione che identifica analiticamente i contenuti richiamati nei principi e di ciascuna delle sezioni individuate.

Titolo del report che includa la parola "indipendente"
<p>i) Introduzione</p> <p><i>a- qualifiche soggettive del professionista</i></p> <p><i>b- dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 28 l.f.;</i></p> <p><i>c- obiettivi della redazione del piano;</i></p> <p><i>d- identificazione dell'informativa prospettica finanziaria oggetto di attestazione;</i></p> <p><i>e- sintesi della dichiarazione che attesti la responsabilità del management per l'informativa prospettica finanziaria includendo le assunzioni su cui si basa e rinvio agli allegati;</i></p> <p><i>f- riferimento all'ISAE e ai documenti del CNDCEC o, se esistenti, rilevanti standard nazionali o qualsiasi pratica applicata quale benchmark di riferimento per la verifica delle informazioni prospettiche finanziarie</i></p> <p><i>g- elenco dei documenti analizzati</i></p>

<p>ii) Descrizione dell'azienda e del suo contesto <i>a- sintesi dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia dell'azienda</i> <i>b- descrizione dell'attività aziendale con riferimento al prodotto e al mercato di riferimento</i> <i>c- descrizione del modello organizzativo con particolare riferimento all'esistenza e al funzionamento del Sistema di Controllo Interno e all'articolazione dei controlli statutari</i> <i>d- descrizione del settore in cui opera l'azienda</i></p>
<p>iii) Revisione sui dati storici aziendali (13) <i>a. Nel caso in cui gli organi di controllo della società abbiano consentito l'accesso alle loro carte di lavoro:</i> – descrizione delle verifiche svolte dagli organi di controllo – descrizione delle verifiche a campione e degli approfondimenti di indagine su alcune specifiche poste contabili svolte direttamente dall'attestatore <i>b. Nel caso in cui gli organi di controllo della società non abbiano consentito l'accesso alle loro carte di lavoro, resoconto sulle verifiche svolte direttamente in coerenza con quanto richiesto dal Documento "Protocollo" del CNDCEC:</i> <i>b.1- verifica a campione della corrispondenza fra i dati contenuti nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata al ricorso di concordato preventivo e le risultanze delle scritture contabili e accertamento dell'effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l'iscrizione dei dati medesimi.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche; ▪ la verifica dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino; ▪ la verifica dell'effettiva sussistenza e consistenza della cassa (in senso materiale), tramite la sua ricostruzione a ritroso, tenendo conto dei movimenti in entrata ed in uscita nel frattempo intervenuti; ▪ l'analisi delle schede di mastro relative ai fornitori, ai clienti ed agli istituti di credito, anche mediante una conferma esterna di controparte del saldo dovuto, dei suoi accessori e dell'esistenza di contestazioni; ▪ il controllo delle fatture emesse e di quelle ricevute anche sulla base di una verifica incrociata con gli interessati volta a confermare l'effettiva sussistenza e consistenza della posizione creditoria/debitoria nei confronti del cliente/fornitore; ▪ l'accertamento dell'esistenza e della consistenza dei saldi contabili relativi ai rapporti intrattenuti con i vari istituti di credito, anche mediante il controllo degli estratti di conto corrente di corrispondenza o di altri aggiornati documenti riepilogativi forniti dalle banche a seguito di esplicita richiesta del professionista attestatore; ▪ la verifica presso l'anagrafe tributaria e gli istituti previdenziali di eventuali carichi tributari pendenti per omessi versamenti; ▪ l'esistenza e la verifica della corretta rappresentazione contabile dei principali contratti in essere e delle garanzie ricevute da terzi e rilasciate a favore di terzi; ▪ la verifica della corretta determinazione delle imposte di competenza dell'esercizio; ▪ la verifica del contenzioso e dei metodi di valutazione delle poste influenzate dal suo andamento. <i>b.2- sulla base dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda ovvero all'imprenditore; ▪ l'accertamento di ogni singola posizione debitoria, verificando il reale ammontare di ciascun debito e della sussistenza dell'eventuale legittima causa di prelazione che assiste quest'ultimo, assumendo posizione sulla quantificazione espressa – se oggetto di dissenso da parte dei creditori. <i>b.3- partendo dall'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore il professionista dovrà procedere alla verifica della reale sussistenza di tali diritti e della loro corretta contabilizzazione e rappresentazione nella situazione patrimoniale economica e finanziaria di cui sopra;</i> <i>b.4- sulla base della dichiarazione contenente il valore dei beni e l'indicazione dei creditori particolari degli</i></p>

(13) Si rinvia al precedente capitolo 8 per le opportune riflessioni alle richieste del Documento "Protocollo" del 2006 qui richiamato. Tali riflessioni si riferiscono sia all'oggetto del controllo sia ai soggetti del controllo. Vale solo la pena qui ricordare che la collaborazione tra organi di controllo dell'azienda e attestatore, ed in particolare la possibilità per quest'ultimo di accedere alle carte di lavoro dei primi, può agevolare notevolmente il lavoro di quest'ultimo.

<p><i>eventuali soci illimitatamente responsabili, il professionista dovrà procedere alla verifica dell'effettiva appartenenza al socio dei suddetti beni nonché della sussistenza e reale consistenza del credito vantato dal creditore particolare del socio medesimo.</i></p>
<p>iv) Verifica delle valutazioni delle poste patrimoniali <i>a- verifica della congruità dei valori riconosciuti alle attività aziendali</i> <i>b- verifica della congruità dei valori attribuiti alle passività aziendali</i> <i>c- verifica della congruità delle appostazioni per passività potenziali</i></p>
<p>v) Analisi delle ipotesi su cui si basa il piano <i>a- descrizione delle ipotesi su cui è basato il piano</i> <i>b- classificazione delle ipotesi in una delle due categorie previste dall'ISAE 3400:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>best estimate assumption ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi</i> ▪ <i>hypothetical assumption ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell'azienda e "which are not necessarily expected to take place"</i> <p><i>c- classificazione del piano in funzione del tipo di ipotesi in una delle due categorie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>forecast se basato su best estimate assumption</i> ▪ <i>projection se basato su hypothetical assumption</i>
<p>vi) Illustrazione del piano <i>a- discussione e commento del piano (non deve ripetere i contenuti del piano, che può essere richiamato nelle sue linee essenziali e allegato alla relazione di attestazione)</i> <i>b- giudizio sulla ragionevolezza della durata del piano</i></p>
<p>vii) Attestazione <i>a- una positive assurance sull'attendibilità e congruità dei dati storici</i> <i>b- una negative assurance ossia una attestazione sulle ipotesi (assumptions) formulate che chiarisca se le stesse costituiscono o meno una base adeguata e ragionevole per lo sviluppo delle informazioni prospettiche finanziarie;</i> <i>c- una opinion e quindi un giudizio sulla informativa prospettica finanziaria in base al quale si attesta che la stessa è stata costruita correttamente a partire dalle ipotesi (assumptions) formulate ed è presentata conformemente a quanto indicato dagli standard di riferimento per la presentazione dell'informativa economico finanziaria (financial reporting framework) che deve contenere un'adeguata motivazione della conclusione raggiunta.</i> <i>d- una dichiarazione del professionista in base alla quale egli non assume alcuna responsabilità per l'aggiornamento del report per tenere conto di eventi e circostanze manifestatisi in momenti successivi rispetto alla data del report;</i></p>
<p>viii) Dati finali <i>a- la data dell'attestazione che dovrebbe coincidere con la data di completamento delle procedure;</i> <i>b- l'indirizzo dell'attestatore;</i> <i>c- la firma dell'attestatore</i></p>
<p>Allegati – Piano – Dichiarazione che attesti la responsabilità del management per l'informativa prospettica finanziaria includendo le assunzioni su cui si basa (delibera del consiglio di amministrazione che approva il piano, dichiarazione dell'amministratore unico) – Relazioni di esperti di settore per attività specifiche (per esempio per gli immobili) – Contratti o documenti probanti la volontà e la capacità di intervento di eventuali soggetti terzi – Altri documenti richiamati in relazione</p>

Tabella 7.
Un possibile modello di relazione di attestazione.

2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI ATTESTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PROSPETTICHE.

Pare opportuno riflettere sulla necessità di documentare il lavoro svolto durante le differenti fasi necessarie per giungere alla attestazione così da poter meglio supportare i contenuti della relazione stessa e dare prova, in caso di successive richieste di chiarimenti, di avere proceduto in coerenza con gli standard di riferimento. Non sono rintracciabili specifiche previsioni in argomento né a livello internazionale nell'ISAE 3400, né a livello nazionale nei Documenti emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Al contrario nel contesto statunitense in cui, come si è avuto più volte modo di evidenziare, da più tempo le istituzioni hanno sottolineato la rilevanza dell'informativa prospettica e hanno elaborato specifici codici di condotta, si rinvengono indicazioni utili anche su questo particolare aspetto.

In proposito, infatti, l'*AICPA Guide P.f.i.* del marzo 2009 prevede tra le *Examination Procedures* descritte nel *Chapter 15* una serie di indicazioni proprio in materia di *Documentation* (14). Il revisore *should prepare and maintain attest documentation, the form and content of which should be designed to meet the circumstances of the particular attest engagement. Attest documentation is the principal record of attest procedures applied, information obtained, and conclusions or findings reached by the practitioner in the engagement.* La quantità, il tipo e il contenuto della documentazione del lavoro di attestazione sono elementi rimessi al giudizio professionale del professionista che redige la relazione. Esempi di *attest documentation* sono i programmi di lavoro, le analisi, i memoranda, le *letters of confirmation and representation*, gli estratti di documenti aziendali, le tabelle e le relazioni redatte o ottenute da terzi e possono essere conservati sia su supporto cartaceo, sia in formato elettronico sia su altro supporto.

La *Guide* chiarisce che obiettivo della *attest documentation* è supportare le affermazioni incluse nella relazione di attestazione e di provare che effettivamente il revisore si è attenuto alle previsioni

(14) L'*AICPA Guide P.f.i.* dedica al tema delle procedure l'intero capitolo 15 ed in particolare dedica al tema della *attest documentation* i paragrafi da 15.41 a 15.48.

degli *standards of fieldwork*. Inoltre, poiché è dato per scontato che l'attestatore non operi da solo, ma si appoggi ad una propria struttura e a propri collaboratori, è chiarito che ulteriore finalità è individuare *the engagement team members who performed and reviewed the work* nonché permettere ai componenti del *team* di comprendere la natura, l'estensione, la scansione temporale delle procedure nonché i risultati ottenuti dalle stesse.

Quanto alla possibilità di accesso di terzi alle carte di lavoro l'AICPA si esprime chiarendo alcuni punti fondamentali. Da un lato si dichiara che le carte di lavoro sono "proprietà" del professionista il quale è chiamato a conservarle per un periodo di tempo sufficientemente lungo per soddisfare tutte le normative applicabili in tema di conservazione delle scritture contabili (15). Dall'altro si richiama l'esistenza di un obbligo etico – e in alcune situazioni legale – alla riservatezza e si evidenzia la necessità per il revisore di prevedere procedure ragionevoli per consentire solo accessi ai dati autorizzati. Infine è chiarito che l'*attest documentation* può talvolta rappresentare un utile riferimento per il cliente, il quale implicitamente risulta autorizzato *tout court* all'accesso, ma chiarisce che le carte di lavoro non possono essere, giustamente, considerate sostitutive delle scritture contabili del cliente o parte integrante delle medesime.

3. IL PROBLEMA DEL POTENZIALE CONFLITTO TRA PIANO E BILANCIO CONSUNTIVO DEPOSITATO.

Si crede necessario prestare brevemente attenzione, senza pretesa di esaustività, ad un problema non strettamente legato alla problematica qui indagata della relazione di attestazione, ma ad esso strettamente collegato. Si è già avuto modo di rilevare che nella maggior parte dei casi la decisione di accedere ad una delle tre procedure qui studiate segue la chiusura del bilancio di esercizio o quanto meno la redazione in bozza del medesimo. Si è anche evidenziato che il bilancio consuntivo rappresenta il punto di

(15) Con riferimento al significato che deve essere riconosciuto al concetto di "proprietà delle carte di lavoro" e ai limiti che a parere di chi scrive sono da porsi al medesimo, si rinvia anche con riferimento a questo caso, alle riflessioni svolte nel paragrafo 3.2.3 d) del capitolo 8.

partenza per tutte le procedure necessarie dapprima per lo sviluppo e la redazione del piano da parte dell'azienda e quindi per la attestazione dello stesso da parte del revisore. Proprio la maturazione della scelta di adire ad una operazione di ristrutturazione comporta, quindi, l'implementazione di verifiche sui dati consuntivi il cui risultato potrebbe richiedere modifiche significative ai dati contabili inizialmente inseriti in bilancio. È evidente che nel caso in cui il bilancio sia già stato ufficializzato verrebbero a coesistere documenti aziendali ufficiali – il bilancio consuntivo e il piano – che per lo stesso periodo di riferimento potrebbero riconoscere valorizzazioni diverse per le medesime poste contabili e di conseguenza potrebbero portare alla individuazione di risultati di esercizio incoerenti. In presenza contratto contabile ciò implicherebbe anche la coesistenza di relazioni di revisori – quella dei revisori statutari sul bilancio e quella dell'attestatore sul piano – potenzialmente discordanti.

A parere di chi scrive si devono distinguere due casi rilevanti. Il caso in cui il piano preveda la continuazione dell'attività aziendale e il caso in cui il piano, come accade spesso con il concordato preventivo, abbia natura liquidatoria.

Nel primo caso, ossia se non è prevista l'interruzione dell'attività aziendale, pare a chi scrive che non vi sia necessaria coincidenza fra le valutazioni del piano, che possono e in una certa misura debbono essere molto prudentziali, e le valutazioni ai fini del bilancio, che debbono rispondere ai criteri generali, fra i quali la necessità di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società appunto in ottica di *going concern*. Perché questa discrasia sia giustificata in funzione dei differenti obiettivi dei due documenti e quindi dei differenti criteri di valutazione applicabili nei due casi, è però evidente che il bilancio dovrà essere stato redatto con rigore e attenzione in coerenza con i vigenti principi contabili. A titolo esemplificativo quindi si dovrà porre particolare attenzione alla svalutazione delle attività il cui valore non è recuperabile tramite l'uso e dei crediti inesigibili, si dovrà verificare che la valutazione del magazzino al costo parta da un rigoroso e aggiornato inventario e in coerenza con una delle metodologie consentite dalla normativa e si dovrà naturalmente verificare che tutte le passività potenziali e i rischi che una situazione

di crisi inevitabilmente accresce, trovino rappresentazione. Le discrasie potrebbero pertanto manifestarsi solo in alcuni casi specifici dove, innanzi alla medesima posta contabile ai fini della redazione del piano si siano esplicitamente effettuate scelte più prudenti rispetto a quelle effettuate ai fini della redazione del bilancio per maggiormente garantire la massa dei creditori, ben sapendo che così agendo si dà origine a potenziali riserve di valore o come talvolta vengono chiamate in questi casi “riserve di flessibilità” a tutto favore dei terzi creditori. Ad esempio nella redazione del piano, al fine di rendere massima la tenuta di questo, si potrebbe scegliere di non considerare fra i flussi di cassa quelli che potrebbero provenire dall’incasso dei crediti in contenzioso, senza che ciò implichi che questi debbano essere integralmente svalutati dal punto di vista civilistico. In una certa misura ciò sarebbe indice di serietà del piano il quale in questo modo verrebbe a porre le proprie fondamenta su valutazioni ancora più rigorose, stringenti e prudenziali di quelle richieste dalla legge per la redazione del bilancio d’esercizio che non autorizzano sottovalutazioni.

Al contrario pare a chi scrive che, nel secondo caso, ossia quando l’ottica dell’operazione sia liquidatoria, bilancio consuntivo e piano dovrebbero riportare valorizzazioni il più possibile coincidenti. L’azienda in questo frangente è consapevole di non essere in grado né di recuperare determinate attività, ad esempio il valore attribuito al magazzino, né di poter contrastare il sorgere di determinate passività, ad esempio per la restituzione di cauzioni a clienti che non si sarà in grado di soddisfare. Nel caso in cui sia già stato depositato un bilancio in ottica di continuità dal quale siano emerse problematiche rilevanti e in base al quale sia stata deliberato l’accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere opportuno far approvare preliminarmente, se vi siano gli estremi e ciò dipenderà evidentemente dalla considerazione della situazione specifica, una delibera di messa in liquidazione volontaria della società e, conseguentemente, redigere un bilancio di liquidazione secondo criteri a questo punto coerenti con quelli caratterizzanti il piano.

Nella tavola sinottica che segue si sintetizzano i principali riferimenti ai principi di revisione e ai documenti emanati dalle istituzioni di riferimento richiamati nel presente capitolo.

TAVOLA SINOTTICA DEI RIFERIMENTI DEL CAPITOLO 9

	Principi di Assurance Internazionali	Principi di Attestation Statunitensi	Riferimenti rinvenuti nel Contesto Italiano
Verifica dell'ambito di utilizzo e del grado di diffusione del piano	<i>ISAE 3400 – par. 27</i>	<i>AT Section 301 – par. 33</i>	<i>Linee Guida – Best practice 11 e 12</i>

CAPITOLO 10 L'INDIPENDENZA DELL'ATTESTATORE

SOMMARIO: 1. La terzietà come condizione necessaria. – 2. Riflessioni sul concetto di indipendenza. – 2.1. Criticità soggettive. Incompatibilità con la funzione di sindaco e revisore. – 2.2. Il *framework* internazionale. – 2.3. I concetti di indipendenza di fatto e di indipendenza in apparenza. – 2.4. Il problema della misurazione dell'indipendenza. – 3. Il quadro delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza. – 3.1. I servizi diversi dalla revisione. – 3.2. I rapporti patrimoniali. – 3.3. Le relazioni intrattenute dalla rete del revisore. – 4. Un tentativo di sintesi.

1. LA TERZIETÀ COME CONDIZIONE NECESSARIA.

Il piano è una previsione sull'andamento aziendale formulata dagli amministratori, che fa leva su una serie di elementi quantitativi e qualitativi rispetto ai quali il perito è e deve rimanere estraneo. Ci si riferisce sia alla strategia e alle azioni che gli amministratori intendono implementare sia ai dati quantitativi conseguenti all'evoluzione della gestione aziendale e del settore in cui si opera. Tutti questi concetti risultano tra loro legati da una relazione causa-effetto che il perito deve valutare in modo indipendente per procedere a un'analisi obiettiva dell'azienda in esame.

Poiché l'attestatore è per legge nominato dal controllato, ossia dall'azienda che redige il piano, si presentano le medesime criticità nello svolgimento della attività di verifica che si riscontrano con riferimento al collegio sindacale e al revisore esterno. In proposito, per altro, vale la pena di evidenziare che la giurisprudenza (1) ha riconosciuto esplicitamente il fatto che l'attività dell'esperto è assimilabile a quella dell'incaricato del controllo contabile e più precisamente alle funzioni individuate nelle lett. b) e c) dell'art. 2409-

(1) Trib. di Messina, 29 dicembre 2005, in *Il Fall*, 2006, pag. 679. Si veda anche il commento alla stessa in PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 830, 2008.

ter c.c. (2). Infatti questa attività come quella deve articolarsi in diverse fasi – ispettiva/ricognitiva e valutativa della regolarità – con una successiva pubblica esplicitazione del giudizio espresso dal professionista. Prima della riforma del codice civile il legislatore garantiva *ab origine* l'indipendenza dei soggetti chiamati ad intervenire nelle situazioni di straordinarietà aziendale con ruolo di garanzia per i terzi, rimettendone l'individuazione al Presidente del Tribunale. Come noto questo approccio è stato abbandonato con riferimento alla società a responsabilità limitata nel caso dell'attestazione del piano per *leverage buy out* (art. 2501-*bis* c.c.) e dell'esperto chiamato a valutare il capitale economico in caso di conferimento e di trasformazione (art. 2343 c.c., art. 2500-*ter* c.c.) e a determinare il rapporto di cambio in caso di fusione (art. 2501-*sexies* c.c.). Nel caso della legge fallimentare lo spazio concesso all'autonomia privata è ancora più ampio in quanto la nomina giudiziaria non è mai prevista né sono effettuate distinzioni con riferimento al tipo sociale: in tutti i casi la nomina è demandata dalla legge fallimentare ai vertici aziendali.

Il momento della scelta del professionista da parte dell'azienda è dunque particolarmente importante e merita attenzione. Può essere nominato un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) l.f. (3) ossia che abbia

(2) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile: (...) b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

(3) L'art. 28 l.f. prevede al punto a) che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i ragionieri commercialisti e al punto b) gli studi professionali associati o le società tra professionisti, sempre che i soci degli stessi abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura. Si evidenzia che non possono svolgere il ruolo di attestatore i soggetti previsti al punto c) del medesimo articolo ossia coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Tale lettera infatti non è richiamata dall'art. 67, c. 3, l. d), a sua volta richiamato per il concordato fallimentare dall'art. 161 e per gli accordi di ristrutturazione dall'art. 182 bis. Si evidenzia inoltre che pur essendo prevista dalla norma di legge la possibilità di conferire l'incarico di curatore fallimentare sia ai soggetti previsti alla

i requisiti necessari per essere designato curatore fallimentare. È stato evidenziato con giustificata e condivisibile argomentazione da autorevole dottrina (4) che “la scelta è certamente operata sulla base della fiducia personale e professionale tra il debitore e l'esperto, ma che pare evidente che lo stesso deve comunque essere terzo rispetto a colui che redige il piano, che può essere il debitore da solo con il suo *staff* o un *advisor* o una combinazione di questi soggetti. La convinzione in ordine alla terzietà necessaria di colui che redige la certificazione del piano di uscita dalla crisi, nasce dalla osservazione che il legislatore ha imposto una serie di incapacità per l'assunzione della carica di curatore che sembra imprescindibile allargare anche alla persona dell'esperto, come la incapacità del coniuge e dei parenti e degli affini sino al quarto grado del fallito, i creditori di questi e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento ed infine, ipotesi particolarmente calzante al caso in esame, chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura”.

Il “Protocollo” del 2006 del Gruppo di lavoro del CNDC (5) enfatizza al punto B1) la portata dell'art. 28 l.f. là dove dispone che non può essere nominato curatore fallimentare il creditore del fallito. Da ciò conseguirebbe infatti, per logica deduzione, che il consulente abituale del debitore concordatario non potrebbe essere incaricato di predisporre la relazione di attestazione potendo maturare a tale stregua un credito per prestazione professionale. La qualifica di creditore dovrebbe sussistere alla data di conferimento dell'incarico e non alla data di presentazione del ricorso di concordato preventivo, in quanto se così non fosse si giungerebbe alla conclusione assurda di ritenere incompatibile quel professionista che ha predisposto la relazione e non è stato ancora soddisfatto prima del deposito della domanda. Il “Protocollo” inoltre rileva che il requisito del mancato concorso al dissesto dell'impresa nel biennio anteriore potrebbe significare un distanziamento del professionista consulente stabile od

lettera a) e quindi professionisti singoli, sia ai soggetti previsti alla lettera b) e quindi studi professionali associati e società tra professionisti, è invalsa la prassi di avvalersi in via principale del contributo della prima categoria di soggetti (Trib. Milano, 2009).

(4) PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 827.

(5) “Protocollo”, Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC, op. cit., 2006.

anche occasionale dell'imprenditore che però abbia assunto verso questi un'attività di ausilio attinente alla sua crisi. La norma in realtà non vieta *tout court* che il professionista abbia avuto rapporti pregressi con il debitore, ma pone un limite solo sul livello di contribuzione causale alla nascita del dissesto. Infine il documento citato conclude che la più generale disposizione sul conflitto di interesse funge da spartiacque, poiché anche la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del mandato professionale – quand'anche avente per oggetto singole attività e non la situazione generale di crisi – potrebbe precludere al medesimo soggetto, richiesto in un secondo tempo di certificare i dati contabili e la fattibilità del piano, di potersi esprimere con la necessaria oggettività. È stato puntualizzato (6) in proposito che colui che ha ideato ed esteso il piano, e si presuppone lo eseguirà dietro remunerazione, si trova ad avere un interesse antitetico alla ricerca ed individuazione dei punti deboli dell'elaborato, così come colui che ha tenuto la contabilità, ad esempio il commercialista storico di fiducia dell'imprenditore, finirebbe sicuramente per trovarsi in conflitto di interessi nella ricerca della regolarità ed affidabilità dei dati contabili aziendali. Sia che la legge lo imponga espressamente, sia che a tale conclusione si possa arrivare mediante il procedimento ermeneutico, è pertanto indispensabile la scelta di un soggetto certificatore che sia terzo rispetto a coloro che hanno redatto il piano e rispetto a coloro che hanno tenuto la contabilità.

La dottrina citata richiama esplicitamente, per rifiutarla con forza in quanto contraria alla *ratio* della norma, “la prassi invalsa in molti casi concreti sottoposti al Tribunale di Milano e di Monza, nella quale uno studio professionale redige la domanda di concordato ed il piano sul quale essa si basa: il socio anziano con una reputazione da difendere sottoscrive la domanda insieme a debitore, mentre il componente più giovane e sconosciuto dello studio redige la relazione dell'esperto, appiattendosi supinamente sulle conclusioni del suo sostanziale datore di lavoro”. Proprio quest'ultima constatazione, ad evidenza frutto di un ragionamento induttivo, deve

(6) PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., op. cit., pag. 827, Nello stesso senso VITELLO M., “Concordato preventivo. Dall'apertura della procedura alla approvazione”, in “Il correttivo della riforma fallimentare. Riflessioni degli operatori”, a cura di DI MARZIO F., 2008, pag. 133.

essere fonte di attenta riflessione. Essa rivela, infatti, senza mezzi termini, comportamenti giudicati e giudicabili censurabili che, a parere di chi scrive, costituiscono un pericolo non tanto e non solo per i singoli che li pongono in essere, quanto, piuttosto e soprattutto, per le categorie professionali e logiche cui costoro appartengono. Il professionista che assume il ruolo di esperto attestatore deve essere consapevole del proprio ruolo di garanzia per i terzi. Ciò significa che indipendentemente dalla categoria professionale e anagrafica cui appartiene egli deve avere in primo luogo la forza individuale e in secondo luogo la capacità professionale per mantenere una posizione di indipendenza nei confronti della società che lo ha nominato. In caso contrario deve rifiutare l'incarico.

Si è già visto in un precedente paragrafo che il "Protocollo" del 2006 del Gruppo di lavoro del CNDC richiede che "il requisito di terzietà sia dichiarato direttamente come sussistente dal professionista nel suo atto peritale, con l'evidente vantaggio di far assumere all'istruttoria il dato valutativo della relazione, abbreviando e semplificando i controlli sul soggetto che precede all'attestazione" e ricorda che la mancanza del requisito è stata oggetto, con riferimento al concordato, di attenzione dal parte della giurisprudenza ancorché "le ricostruzioni siano state oscillanti tra le condizioni di irregolarità e quelle di inammissibilità".

2. RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI INDIPENDENZA.

Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni sopra svolte e alla giurisprudenza e alla dottrina citate, è appropriato richiamare, anche in relazione al ruolo dell'attestatore, le norme legislative e di comportamento professionale in tema di indipendenza del revisore incaricato del controllo contabile. Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43 (7), le fonti normative di riferimento sono: l'art. 2409-*quinquies* c.c. riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci delle società che non

(7) Il decreto, recante norme di riordino della disciplina in materia di revisione legale, è in corso di emanazione al momento della conclusione del presente lavoro.

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (8), l'art. 160, terzo comma, D. Lgs. 58/1998 (TUIF) riguardante le cause di incompatibilità per la revisione di società con azioni quotate e l'art. 39, d.p.r. 99/1998, regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione del revisore contabile. Si può osservare preliminarmente che l'art. 39, d.p.r. 99/1998 dovrebbe essere direttamente applicabile al professionista attestatore in quanto iscritto al registro dei revisori contabili, mentre le altre norme richiamate dovrebbero essere applicabili in via analogica in relazione al servizio di attestazione. Tuttavia, come si tenterà di chiarire *infra*, il sistema normativo attuale risente della successiva stratificazione nel tempo di norme differenti che disciplinano fattispecie simili o anche coincidenti.

In attesa della sostituzione di tali norme con quelle del decreto di attuazione della direttiva sulla revisione legale, è necessario, quindi, tentare di interpretare sistematicamente le norme di cui sopra anche in relazione alla sovra ordinata disciplina di fonte comunitaria, per determinare quali si applichino al caso specifico, quali prevalgano in caso di incoerenza e quali debbano essere considerate tacitamente abrogate.

2.1. *Criticità soggettive. Incompatibilità con la funzione di sindaco e revisore.*

L'art. 2409-*quinquies* c.c. prevede innanzitutto che non possono essere incaricati del controllo contabile i sindaci della società, delle società controllate, delle società controllanti e di quelle sottoposte a comune controllo. Com'è noto, la condizione di incompatibilità relativa ai soli sindaci della società non si applica alle società a

(8) La terminologia adottata dal legislatore non è sempre univoca. La rubrica dell'art. 2399 c.c. fa riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, mentre le cause di incompatibilità sono menzionate nell'art. 2399, terzo comma. Secondo COTTO A., *Il collegio sindacale*, Milano, 2008, p. 147, tali cause si differenziano come segue: le cause di ineleggibilità, se originarie, rendono invalida la delibera di nomina, se sopravvenute, comportano la decadenza dall'incarico; le cause di incompatibilità comportano un divieto al cumulo di cariche da parte di uno stesso soggetto, che può scegliere l'uno o l'altro ufficio. Tuttavia il legislatore utilizza il termine incompatibilità in circostanze analoghe, ad esempio negli artt. 160 ss., D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF). Cfr. anche artt. 149 ss., Regolamento di attuazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

responsabilità limitata, nelle quali il controllo contabile può essere attribuito i sindaci salvo diversa disposizione statutaria ex art. 2477, quarto comma, c.c., ed è derogabile statutariamente ex art. 2409-*bis*, terzo comma, c.c. nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. Ci si può chiedere, pertanto, se anche nel caso dell'attestatore si possa applicare la deroga, e quindi se possa essere nominato tale il sindaco della società (9). A tale proposito si può osservare innanzitutto che il sindaco è abitualmente creditore della società per le funzioni svolte, poiché nella prassi professionale gli emolumenti sono prevalentemente fatturati una volta l'anno. Tuttavia, l'entità del credito non è normalmente tale da configurare un conflitto di interessi in relazione all'eventuale procedura fallimentare, a meno di situazioni anomale di significativi compensi arretrati. In secondo luogo si può rilevare che il sindaco svolge un ruolo di controllo indipendente e non di concorso nella gestione, pertanto in linea teorica egli potrebbe essere considerato in posizione di terzietà nei confronti dell'impresa e non si dovrebbe verificare nei suoi confronti la possibilità di aver concorso al dissesto dell'impresa.

A tale proposito, due considerazioni sembrano essere determinanti in senso contrario e far propendere per l'incompatibilità del sindaco. La prima è che ai sensi dell'art. 2407, secondo comma, c.c. i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Pertanto, in caso di *culpa in vigilando* può ben verificarsi il caso di concorso, passivo piuttosto che attivo, nel dissesto aziendale. Ciò evidentemente può comportare un conflitto di interessi del sindaco nei confronti dell'eventuale procedura fallimentare nel corso della quale potrebbero emergere responsabilità a suo carico per non aver svolto l'incarico con la dovuta diligenza, con conseguente venir meno del requisito dell'indipendenza. Inoltre, come si dirà *infra*, il collegio sindacale svolge un importante ruolo di confronto e di scambio di informazioni con il perito attestatore, il

(9) A favore di questa possibilità: FARINA N., Relazione al Convegno "Diritto fallimentare. Linee evolutive.", Fondazione Forense di Monza, Ordine di Monza e CIS, tenutosi il 28 settembre 2009.

che fra l'altro tutela la posizione professionale di entrambi in quanto soggetti terzi e indipendenti, nei confronti della società ma anche reciproci, e aventi funzioni di controllo. Tale ruolo, e la relativa tutela, verrebbero meno nel caso in cui le due funzioni venissero a sovrapporsi, con possibili profili di responsabilità professionale nel caso di insuccesso del piano attestato.

Considerazioni simili possono essere svolte riguardo alla posizione del revisore responsabile del controllo contabile del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c. Sebbene nessuna norma specifica preveda che tale funzione sia incompatibile con l'incarico di attestazione, autorevole dottrina ha osservato che il conferimento ai soggetti responsabili della revisione del bilancio d'esercizio dell'incarico di svolgere speciali accertamenti contabili e amministrativi nell'ambito di procedure fallimentari – fra i quali si può evidentemente ricomprendere l'incarico di attestazione – viola il principio dell'indipendenza (10). Ciò in quanto: i. nel corso di tali accertamenti potrebbero emergere inadempienze od errori commessi dal revisore atti a configurare una responsabilità professionale a carico del medesimo; ii. il revisore potrebbe essere venuto a conoscenza di informazioni relative ai rapporti economici e finanziari tra l'impresa e i terzi o all'organizzazione e alla gestione del sistema contabile potenzialmente rilevanti ai fini dell'esito della procedura; tali conoscenze, anziché facilitare lo svolgimento degli accertamenti, potrebbero compromettere l'indipendenza dell'atteggiamento mentale del revisore.

L'art. 2409-*quinquies* c.c. richiama poi l'art. 2399, primo comma, c.c. che prevede i casi di ineleggibilità e decadenza per i sindaci (11). Pertanto, non possono essere incaricati del controllo contabile coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (12)

(10) PROVASOLI A., op. cit., p. 392 ss.

(11) La disciplina del collegio sindacale e del controllo contabile prevista dalla riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è modellata, con alcune semplificazioni, su quella prevista dal TUIF. Pertanto, le disposizioni dell'art. 2399 c.c. non si applicano ai sindaci delle società con azioni quotate, ai sensi dell'art. 154, TUIF che restano soggetti alle disposizioni ivi previste (v. infra).

(12) Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena

né il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, controllanti e di quelle sottoposte a comune controllo (13). Tali situazioni non presentano particolari problemi interpretativi, trattandosi di condizioni di fatto facilmente verificabili. Più problematico è il disposto della lettera *c* del primo comma dell'art. 2399, che prevede l'incompatibilità per coloro che sono legati alla società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (14). Tale disposizione è stata

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

(13) Per le società con azioni quotate le medesime l'art. 149-novies del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 prevede quanto segue: 1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti: a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione; b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione. 2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore.

(14) Per le società con azioni quotate l'art. 160, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevede l'incompatibilità dei seguenti servizi: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione,

oggetto di numerose e a volte contrastanti interpretazioni che si tenterà di riassumere brevemente nel seguito.

2.2. *Il framework internazionale.*

Innanzitutto occorre osservare che le disposizioni nazionali devono essere interpretate alla luce dei principi comunitari. L'attuale fonte normativa europea in materia di revisione legale dei conti è la direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (15), che modifica le direttive 78/660/CEE (16) e 83/349/CEE (17) e abroga l'ottava direttiva 84/253/CEE (18). La direttiva 2006/43 (19) persegue l'obiettivo della sostanziale armonizzazione a livello comunitario degli obblighi in tale materia, considerato prioritario dalla Commissione sin dal 1996 con la pubblicazione del libro verde intitolato "Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea" (20). Le iniziative della Commissione sono proseguite con la comunicazione del 1998 relativa alla "revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future" (21) con la quale fu istituito il comitato per la revisione contabile dell'UE, incaricato di elaborare nuove iniziative in stretta collaborazione con la professione contabile e con gli Stati membri. Basandosi sui lavori preparatori del comitato, la

dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. L'art. 149-decies del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 prevede quanto segue. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie.

(15) In GUCE L 157 del 9.6.2006.

(16) Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, in GUCE L 222 del 14.8.1978.

(17) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati, in GUCE L 193 del 18.7.1983.

(18) Ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, in GUCE L 126 del 12.5.1984.

(19) Nel seguito: la Direttiva.

(20) In GUCE C 321 del 28.10.1996.

(21) In GUCE C 143 dell'8.5.1998.

Commissione ha successivamente pubblicato la raccomandazione del 15 novembre 2000 relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE (22), la raccomandazione del 16 maggio 2002 sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE (23), e la raccomandazione del 21 maggio 2003 "Rafforzare la revisione legale dei conti nell'Unione Europea" (24). Inoltre, la Commissione ha realizzato lavori preparatori sull'utilizzazione dei principi di revisione internazionali (25).

La Direttiva prevede per i revisori, fra l'altro, l'assoggettamento a procedure disciplinari ed il rispetto di un codice di deontologia, richiamando in particolare le disposizioni del codice IFAC (*International Federation of Accountants*), e la raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza (26). Tale documento enuncia i principi fondamentali relativi all'indipendenza dei revisori legali dei conti, termine che comprende le persone fisiche o giuridiche abilitate a svolgere un servizio di attestazione che, in base alla legge nazionale, è prestato da un revisore legale quando le società sono tenute a presentare informazioni finanziarie diverse dai conti annuali e consolidati sottoposte al controllo di un revisore legale che deve esprimere un parere su tali informazioni. La Raccomandazione prevede innanzitutto che le regole, i principi e/o le regolamentazioni relative all'indipendenza dei revisori legali dei conti negli Stati membri dell'Unione Europea debbano essere conformi ai principi fondamentali stabiliti dalla Commissione, in modo da assicurare nell'ambito dell'Unione una coerenza di interpretazione e di trattamento dei fatti e circostanze che possono minacciare l'indipendenza ed assicurare condizioni di parità nella prestazione di servizi di revisione legale dei conti nel mercato interno.

(22) In GUCE L 91 del 31.3.2001.

(23) Comm. 2002/590/CE, L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali, in GUCE L 191/24 del 19 luglio 2002. In GUCE L 191 del 19.7.2002.

(24) COM (2003) 286 del 21.05.2003.

(25) V. COM(2004) 177 del 16.3.2004, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

(26) Nel seguito: la Raccomandazione.

In materia di indipendenza, la Commissione crede che sia preferibile un approccio fondato sulla definizione di principi di base rispetto ad un approccio mirante a stabilire regole dettagliate, che potrebbe risultare in un regime troppo formalistico e rigido nella determinazione di ciò che è e ciò che non è permesso. Inoltre, un approccio *principle based* è in grado di far fronte alla varietà quasi infinita di circostanze particolari che possono manifestarsi nella pratica. I principi in questione devono essere esaurienti, rigorosi, solidi, di agevole applicazione e ragionevoli. Essi devono essere posti a base delle norme nazionali in materia di indipendenza, da applicarsi in particolare alla revisione di legge dei bilanci delle società che operano in settori regolamentati, lasciando facoltà agli Stati membri di estendere anche alle società non quotate i requisiti di indipendenza previsti per le società quotate.

È quindi alla luce dei principi stabiliti dalla Commissione che devono essere interpretati sia l'art. 2399 c.c. sia le altre norme nazionali applicabili fino all'entrata in vigore del decreto attuativo della Direttiva e dei relativi regolamenti applicativi, tanto più che il contenuto della Raccomandazione è stato integralmente recepito dal principio di revisione Doc. n. 100. Secondo la Raccomandazione della Commissione, minacce all'indipendenza possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'attività che è chiamato a svolgere. Il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche situazioni ambientali e personali che, singolarmente prese o nel loro insieme, possono indurre i terzi a dubitare sulla imparzialità e obiettività di giudizio del soggetto incaricato del controllo. I più comuni tipi di minacce sono: i) l'interesse personale, presente quando il soggetto incaricato si trova in una situazione di conflitto di interessi che ad un terzo può apparire rilevante per compromettere un corretto svolgimento dell'attività di controllo e i suoi risultati; ii) l'auto-riesame, presente quando il soggetto incaricato si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo su dati o elementi contabili che lui stesso o altri soggetti appartenenti alla sua stessa rete o studio hanno contribuito a determinare; iii) l'esercizio del patrocinio legale; iv) la familiarità di rapporti e le relazioni con il cliente, presente quando il

professionista è eccessivamente sensibile all'interesse dell'impresa sottoposta a controllo e di conseguenza è portato a concedere una eccessiva fiducia alla direzione dell'impresa e a non svolgere le verifiche con il necessario rigore; e v) l'intimidazione, presente quando si sviluppano condizionamenti per la partecipare influenza del soggetto sottoposto al controllo o in per comportamenti aggressivi dello stesso nei confronti del professionista incaricato. Se l'indipendenza del revisore legale rischia di essere compromessa, il revisore legale deve adottare misure volte a ridurre tali rischi (27). Se, rispetto alle misure adottate, i rischi sono di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale, questi non effettua la revisione legale dei conti.

2.3. *I concetti di indipendenza di fatto e di indipendenza in apparenza.*

Come precisato dai documenti sopra citati, l'indipendenza comporta due diversi profili: l'indipendenza di fatto, da intendersi come l'atteggiamento mentale di obiettività del revisore, e l'indipendenza in apparenza, da intendersi come la condizione in base alla quale il revisore può essere riconosciuto indipendente da un terzo ragionevole e informato in relazione alla forma del rapporto e ai comportamenti adottati. In conformità ai principi stabiliti dalla Commissione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha evidenziato (28) che l'indipendenza non comporta necessariamente che il revisore debba essere sempre libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere la quale possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza. Poiché l'obiettività, intesa come atteggiamento mentale, non può essere soggetta a verifica esterna (29), le procedure e i provvedimenti presi dal

(27) La Direttiva precisa che tra i tipi di misure da adottare per limitare o eliminare detti rischi rientrano divieti, restrizioni, altre direttive e procedure nonché la trasparenza.

(28) CNDC, L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, 20 aprile 2004 e CNDC, L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, 25 gennaio 2005. V. Anche STAGNO D'ALCONTRES A., Parere in ordine al regime d'indipendenza e di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo nelle S.p.A., reso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, marzo 2004.

(29) Secondo DANOVÌ A., HOLZMILLER E., ALLODI S., Indipendenza dell'organo di controllo: le linee guida dei commercialisti, in "Diritto e pratica delle

revisore legale, in conformità ai principi e le norme in materia di indipendenza del revisore, per evitare o risolvere fatti e circostanze che costituiscono minacce o rischi per la sua obiettività devono consentire a un terzo informato, obiettivo e ragionevole di valutare se il rischio di mancanza di indipendenza sia stato ridotto a un livello accettabile e quindi di giungere alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio. Il riferimento alla percezione delle circostanze da parte di terzi ha sollevato critiche a causa degli elementi di soggettività connessi con la figura di tali ipotetici terzi (30). A parere di chi scrive appare evidente che la Raccomandazione non intende porre la decisione circa l'incompatibilità del revisore alla mercé di qualunque terzo, non potendo quindi condividersi le riserve di chi crede che il sindaco o revisore potrebbe essere dichiarato decaduto dall'incarico per il semplice fatto che imprecisati terzi abbiano avanzato dubbi sulla sua imparzialità o onestà intellettuale (31). Il riferimento al terzo deve quindi intendersi in senso astratto, in pratica all'opinione pubblica che si formerebbe sul caso specifico, essendo il pubblico composto da persone ragionevoli in possesso di tutti gli elementi, e delle conoscenze tecniche, per esprimere un giudizio. A tale proposito, si

società", n. 4, 2005, la considerazione dell'indipendenza di fatto come atteggiamento mentale, "per quanto assolutamente condivisibile, non appare (di per sé) di rilevante aiuto, poiché inerisce la sfera personale del soggetto e non può essere valutato dall'esterno se non in modo altrettanto soggettivo", come peraltro viene ammesso nella stessa Raccomandazione. Gli autori sostengono che potrebbe essere pernicioso se la valenza attribuita all'opinione di terzi si basasse su detta semplice definizione.

(30) Sono state sollevate critiche a questo approccio: "Tale tesi (...) non sembra appropriata a parere di chi scrive, considerato che l'indipendenza formale ha caratteristiche di tipo soggettivo in ragione della qualifica del terzo. Riteniamo ragionevole il pensiero di chi sostiene che, stante queste premesse (e salvo quanto precisato oltre), nessun sindaco dovrebbe ritenersi al riparo da eventuali contestazioni, anche nell'ipotesi in cui abbia svolto l'incarico al meglio delle proprie possibilità. Si potrebbe perfino giungere al caso in cui il sindaco, seppur "mentalmente indipendente", decada dall'incarico per mano di terzi avanzanti dubbi sull'imparzialità o sull'onestà intellettuale del professionista. Viceversa, tale interpretazione escluderebbe ogni conseguenza per il sindaco che, pur mentalmente dipendente, riuscisse a dare una diversa immagine del suo operato all'esterno", DANOVÌ A., HOLZMILLER E., ALLODI S., op. cit., 2005.

(31) CAVALUZZO N. e SPECCHIULLI S., «Sindaci in bilico sull'indipendenza», Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2005.

ricorda che l'utilizzo giuridico delle regole tratte dall'esperienza non è estraneo al nostro ordinamento, basti pensare al concetto di "diligenza del buon padre di famiglia" ex art. 1176 c.c., ovvero all'*id quod plerumque accidit* ex art. 2729 c.c. Per non sconfinare nell'arbitrarietà, tali concetti devono però trovare un interprete autorevole e prudente, il quale deve giudicare in base ai principi stabiliti dalla norma (32) ed incarna quindi nella realtà il ruolo astratto del terzo. Nonostante la Raccomandazione preveda che spetti in primo luogo al revisore assicurare che sia rispettato il requisito di indipendenza (33), la Direttiva, al tredicesimo considerando, afferma che "ove ciò sia opportuno per garantire l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in caso di auto-riesame o interesse personale dovrebbe spettare allo Stato componente, anziché al revisore legale o all'impresa di revisione contabile, decidere se il revisore o l'impresa di revisione dovrebbe dimettersi o astenersi dall'incarico di revisione contabile". Nel caso di revisione di enti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 42 della Direttiva i revisori sono tenuti a discutere con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile i rischi alla loro indipendenza e le misure applicate per limitare tali rischi, da essi documentati a norma dell'articolo 22, paragrafo 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 29 della Direttiva i requisiti di indipendenza sono soggetti a verifica nell'ambito del controllo obbligatorio della qualità. Al di fuori di tali casi, il ruolo di terzo decisore spetta normalmente al giudice il quale dovrebbe essere per definizione informato, obiettivo e ragionevole. L'evidenza empirica in materia, tuttavia, suggerisce che anche le decisioni della magistratura potrebbero essere influenzate da elementi di soggettività che possono condurre a giudizi opposti in casi del tutto analoghi – si ricordano i propositi e i risultati della recente ricerca condotta proprio da un gruppo di lavoro composto in larga parte da magistrati (34) e commentata nel

(32) Cfr. art. 2729 c.c., che lascia le presunzioni semplici "alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".

(33) Comm 2002/590, par. B.2, n. 1.

(34) La disparità di trattamento che è originata dalla disomogeneità delle interpretazioni in materia di indipendenza è desumibile dall'analisi svolta da FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., op. cit., pag. 91, ove alla domanda se sia stato ritenuto ammissibile "che il professionista attestatore sia lo stesso professionista di fiducia del debitore che lo abbia assistito nella redazione del

primo capitolo del presente lavoro – confermando così le preoccupazioni espresse dalla dottrina circa l'utilizzo di principi generali lasciati alle interpretazioni soggettive nel caso in cui essi non siano assistiti da dettagliate linee guida.

2.4. *Il problema della misurazione dell'indipendenza.*

L'economia aziendale ha tentato di delineare con maggiore precisione i sopra citati principi che il legislatore ha tratto dall'esperienza. In particolare, data l'impossibilità di misurare empiricamente l'indipendenza mentale, si è tentato di misurare l'indipendenza formale tramite indagini circa la percezione pubblica dell'indipendenza. Numerosi studi, in prevalenza condotti in contesti anglosassoni, sono stati condotti sottoponendo casi o questionari relativi a situazioni coinvolgenti rapporti fra revisori e clienti a partecipanti qualificati chiamati ad esprimersi circa l'indipendenza del revisore nei vari scenari presentati (35). Con riferimento alla prestazione al medesimo cliente di servizi diversi dalla revisione, la dottrina ha esaminato e sottoposto alla verifica di “terzi obiettivi e informati” i vantaggi e gli svantaggi di tale situazione. Il primo argomento a favore della prestazione di tali servizi consiste nella maggiore efficienza del revisore che deriverebbe dalle informazioni supplementari acquisite durante la prestazione dei servizi di consulenza, con conseguente incremento della qualità del

concordato preventivo o nella sua prima eventuale illustrazione avanti al giudice o abbia svolto la relazione giurata ex art. 168, co. 2” il 48,5% dei magistrati intervistati ha risposto negativamente e il 51,5% positivamente.

(35) Fra i numerosi contributi in argomento si richiamano: MEUWISSEN R., QUICK R., “*The effects of non-audit services on perceived auditor independence: An experimental investigation of supervisory Board Member's perceptions*”, paper presentato in Tampere durante la XXXII EAA Annual Conference, 2009; QUICK R., WARMING-RASMUSSEN B., “*Auditor Independence and the Provision of Non-Audit Services: Perceptions by German Investors*”, draft for the “International Journal on Auditing”, 2009; LAVIN D., “*Perceptions of the Independence of the Auditor*”, in “The Accounting Review”, 1976, Vol. 51, pagg. 41 e ss.; SHOCKLEY R., “*Perceptions of auditors' independence: an empirical analysis*”, *The Accounting Review*, 1981, 56, pagg. 785 e ss.; AGACER G.M., DOUPNIK T.S., “*Perceptions of Auditor Independence: A Cross-cultural Study*”, in *The International Journal of Accounting*, 1991, n. 26, pagg. 220 e ss.; PATEL C., PSAROS J., “*Perceptions of External Auditors' Independence: Some Cross-cultural Evidence*”, in “*British Accounting Review*”, 2000, n. 30, pagg. 312 e ss.

lavoro (36). Il secondo argomento consiste nel miglioramento delle capacità professionali dei revisori che sarebbe ottenuto mediante la fornitura di servizi di consulenza (37). Il terzo argomento consiste nella migliore efficienza complessiva, maggiore rapidità e minor costo complessivo nella fornitura di servizi di revisione e diversi da parte del revisore rispetto alla fornitura di servizi diversi da parte di altri soggetti (38). Gli svantaggi sono costituiti principalmente dalla minaccia per l'indipendenza del revisore rappresentata dall'interesse personale connesso con l'aspettativa di futuri corrispettivi per le attività di consulenza (39). Le ricerche empiriche su tale punto hanno ottenuto risultati non univoci (40), evidenziando in particolare che, sebbene l'indipendenza di fatto possa non esserne influenzata, può accadere che l'indipendenza formale risulti minacciata. Alcuni studi hanno concluso che vi è pubblica percezione di una compromissione dell'indipendenza quando l'importo dei corrispettivi per servizi diversi dalla revisione è significativo rispetto a quelli per la revisione (41). Il terzo svantaggio consiste nella minaccia di intimidazione che può verificarsi nel caso in cui il cliente faccia pressioni sui revisori minacciando di sostituirli.

(36) PEEL M.J., O'DONNELL E., "Board structure, corporate performance and auditor independence. *Corporate Governance*", 1995, 3, pagg. 207 e ss.

(37) JACOBS O.H., *Zur Frage der Vereinbarkeit von Jahresabschlussprüfung und Beratung*, *Der Betrieb*, n. 28, 1975, pagg. 2237 e ss.

(38) BÖCKING H.J., LÖCKE J., *Abschlussprüfung und Beratung. Eine ökonomische Analyse*, *Die Betriebswirtschaft*, n. 57, 1997, pagg. 461e ss.

(39) BECKER C., DEFOND M., JIAMBALVO J. and SUBRAMANYAM K.R., "The effect of audit quality on earnings management", in *Contemporary Accounting Research*, n.15, 1998, pagg. 3 e ss.; MAGEE R., and TSENG M., "Audit Pricing and Independence", in "The Accounting Review", n. 63, April 1990, pagg. 315 e ss.

(40) MUTCHLER J., HOPWOOD W., MCKEOWN J., "The influence of contrary information and mitigating factors in audit opinion decisions on bankrupt companies", in "Journal of Accounting Research" n. 35, 1997, pagg. 295 e ss.

(41) FIRTH M.A., *Perceptions of Auditor Independence and Official Ethical Guidelines*. *The Accounting Review*, luglio 1980, pagg. 451 e ss.; BECK P.J., FRECKA T.J. and SOLOMON I., "An empirical analysis of the relationship between MAS involvement and auditor tenure: Implications for auditor independence", in *Journal of Accounting Literature*, n. 7, 1988, pagg. 65 e ss.; DEBERG C.L., KAPLAN S.E. and PANY K. "An Examination of Some Relationships Between Non-Audit Services and Auditor Change", in *Accounting Horizons*, n. 5, marzo 1991, pagg. 17 e ss.; PANY K., RECKERS P.M.J. "Auditor Independence and Nonaudit Services. Director Views and Their Policy Implications", in "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 2, 1983, pagg. 43 e ss.

Tale minaccia, sempre presente, risulterebbe più efficace allorché il revisore può perdere anche corrispettivi per servizi diversi dalla revisione (42). È stato osservato, tuttavia, che la fornitura di servizi di consulenza può, al contrario, rafforzare la posizione del revisore, poiché il cliente è interessato a mantenere una relazione di lungo termine per motivi di efficienza e di fiducia (43). Inoltre, è stato rilevato che la prestazione di servizi diversi dalla revisione comporta maggiori investimenti da parte dei revisori in capitale reputazionale, che è associato ai corrispettivi percepiti da una pluralità di clienti. Pertanto, maggiore è il numero di clienti, minore è il rischio che un revisore comprometta tale capitale, mettendo a rischio la totalità dei propri ricavi, per soddisfare le richieste di un singolo cliente (44). È stato osservato che tale meccanismo è efficiente a condizione che l'indipendenza del revisore sia monitorata e che le eventuali violazioni siano sanzionate (45). Il quarto svantaggio riguarda la minaccia di auto-riesame che può sussistere qualora il revisore abbia fornito servizi di consulenza relativi ai sistemi contabili e di controllo interno, ovvero consulenza manageriale (46). Il quarto svantaggio si

(42) DEANGELO L.E. *Auditor Size and Audit Quality*, in: *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 3, 1981, pagg. 183 e ss; ANTLE R. "Auditor independence", in *Journal of Accounting Research*, n. 22, 1984, pagg. 4 e ss; SIMUNIC D. "Auditing, consulting and auditor independence", in *Journal of Accounting Research*, n. 22, 1984, pagg. 679 e ss.; ACEMOGLU D. and GIETZMANN M.B. "Auditor independence, incomplete contracts and the role of legal liability", in *European Accounting Review*, n. 6, 1997, pagg. 355 e ss.

(43) Si vedano MEUWISSEN R., QUICK R., op. cit., 2009 che riprendono lo studio di BALLWIESER W., "Die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers – Eine Analyse von Beratungsverbot und externer Rotation", in Lutter, Marcus Ed., *Der Wirtschaftsprüfer als Element der Corporate Governance*, Düsseldorf, 2001, pagg. 99 e ss.

(44) Così ARRUÑADA B. (1999), 'The Provision of Non-audit Services by Auditors: Let the Market Evolve and Decide', *International Review of Law and Economics*, 19, 513-531. LARCKER D.F. and RICHARDSON S.A.: 2004, "Fees Paid to Audit Firms, Accrual Choices, and Corporate Governance", *Journal of Accounting Research* 42, 625-658.

(45) Cf. MEUWISSEN R., QUICK R., op. cit., 2009.

(46) In proposito si vedano: PANY K., RECKERS P.M.J., op. cit., pag. 43, 1983; SHOCKLEY R. "Perceptions of auditors' independence: an empirical analysis", in *The Accounting Review*, n. 56, 1981 pagg. 785; KNAPP M., *Audit conflict: an empirical study of the perceived ability of auditors to resist management pressure*, *The Accounting Review*, 60, 1985, pagg. 202 e ss.; BARTLETT R.W. "A heretical challenge to the incantation of auditor independence", in *Accounting Horizons*, n. 5, 1991, pag. 11.

riferisce alla minaccia derivante dalla familiarità col cliente che si può creare nel corso di un rapporto fiduciario di consulenza (47).

Numerose ricerche empiriche hanno esaminato l'effetto sull'indipendenza del revisore derivante dalla prestazione al medesimo soggetto di servizi di revisione e diversi. Alcuni studi hanno tentato di determinare gli eventuali effetti negativi sull'indipendenza di fatto o mentale, basandosi sul comportamento dei revisori e sulle relative decisioni, opinioni e controversie (48). La

(47) Si veda il contributo di JENSEN M., and MECKLING W.: "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure", in *Journal of Financial Economics*, n. 3, 1976, pagg. 305 e ss.

(48) Tra gli altri si ricordano: DOPUCH N. and KING R.R., "The Impact of MAS on Auditors' Independence: An Experimental Markets Study", *Journal of Accounting Research* 29, Supplement, 1991, pag. 60; JOE J.R. and VANDERVELDE S.D., 2007, "Do Auditor-Provided Nonaudit Services Improve Audit Effectiveness?" *Contemporary Accounting Research*, n. 24, pagg. 467; JOHNSTONE K.M. and BEDARD J.C., "Engagement Planning, Bid Pricing, and Client Response in the Market for Initial Attest Engagements", *The Accounting Review* 76, 2001, pag. 199; CRASWELL A.T., STOKES D.J., LAUGHTON J., 2002, "Auditor independence and fee dependence", in: *Journal of Accounting and Economics*, n. 33, pag. 253; DEFOND M.L., RAGHUNANDAN K., SUBRAMANYAM K.R.: 2002, "Do Non-audit Service Fees Impair Auditor Independence? Evidence from Going Concern Audit Opinions", *Journal of Accounting Research*, n. 40, pagg. 1247 e ss.; GEIGER M.A., RAMA D.V., 2003, "Audit Fees, Nonaudit Fees, and Auditor Reporting on Stressed Companies, Auditing", *A Journal of Practice & Theory*, n. 22, pagg. 53 e ss.; FRANKEL R.M., JOHNSON M.F. AND NELSON K.K., 2002, "The Relation between Auditors' Fees for Non-audit Services and Earnings Management", in *The Accounting Review*, n. 77, pagg. 71e ss., ASHBAUGH H., LA FOND R., MAYHEW B.W. 2003, "Do Nonaudit Services Compromise Auditor Independence? Further Evidence", in *The Accounting Review*, n. 78, pagg. 611 e ss.; CHUNG H., KALLAPUR S., 2003, "Client Importance, Nonaudit Services, and Abnormal Accruals", in *The Accounting Review*, n. 78, pagg. 931 e ss.; LARCKER D.F. and RICHARDSON S.A., op. cit., 2003; FERGUSON M.J., SEOW G.S., YOUNG D. (2004), "Nonaudit Services and Earnings Management: UK Evidence", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 21, 813-841. DEE C.C., LULSEGED A., NOWLIN T.S. (2005), "Prominent Audit Clients and the Relation between Discretionary Accruals and Non-Audit Service Fees", *Advances in Accounting*, Vol. 22, 123-148. HUANG H.-W., MISHRA S., RAGHUNANDAN K. (2007), "Types of Nonaudit Fees and Financial Reporting Quality", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 26, 133-145. RAGHUNANDAN K., READ W.J. AND WHISENANT J.S., 2003, "Initial Evidence on the Association between Nonaudit Fees and Restated Financial Statements", *Accounting Horizons* 17, 223-234. KINNEY W.R., PALMROSE Z.-V., SCHOLZ S. (2004), "Auditor Independence, Non-Audit Services, and Restatements: Was the U.S. Government Right?", *Journal of Accounting Research*, Vol. 42, 561-588. BAJAJ M., GUNNY K.,

maggior parte di tali studi non ha ottenuto alcuna conferma circa la compromissione dell'indipendenza. Altri studi hanno esaminato l'effetto della prestazione dei servizi di cui sopra sull'indipendenza del revisore percepita dal pubblico (49). La maggior parte degli studi, specialmente quelli condotti negli Stati Uniti, ha concluso che tale percezione risulta influenzata negativamente, mentre alcuni studi hanno rilevato un'influenza positiva, e altri, fra cui i rari studi condotti in Europa, non hanno riscontrato un impatto significativo (50). Recenti studi empirici europei circa la percezione da parte di terzi qualificati del livello di minaccia all'indipendenza del revisore derivante dalla prestazione al medesimo cliente di servizi diversi (51) hanno mostrato che i) il pubblico informato crede che la fornitura al medesimo cliente di servizi diversi dalla revisione possa minacciare l'indipendenza del revisore; ii) il pubblico informato considera tanto maggiore la minaccia all'indipendenza quanto più numerose sono le tipologie di servizi diversi dalla revisione prestati al medesimo cliente; iii) non vi è evidenza che la percezione della minaccia all'indipendenza dipenda dal tipo di *public exposure* del

SARIN A. (2003), "*Auditor Compensation and Audit Failure: An Empirical Analysis*", working paper, Santa Clara University.

(49) Si ricordano tra gli altri: LAVIN D. (1976), "*Perceptions of the Independence of the Auditor*", *The Accounting Review*, n. 51, pag. 41; FIRTH M.A., op. cit., 1980, pag. 451; BARTLETT R.W. (1997), "*Auditor Independence: Five Scenarios Involving Potential Conflicts of Interest*", *Research on Accounting Ethics*, n. 3, pag. 245; BEATTIE V.A., BRANDT R., FEARNLEY S. (1999), "*Perceptions of Auditor Independence: U.K. Evidence, Journal of International Accounting*", *Auditing & Taxation*, Vol. 8, 67-107; CANNING M., GWILLIAM D. (1999), "*Non-audit Services and Auditor Independence: Some Evidence from Ireland*", *The European Accounting Review*, n. 8, pag. 401; JENKINS G.J., KRAWCZYK K. (2001), "*The Influence of Nonaudit Services on Perceptions of Auditor Independence*", *Journal of Applied Business Research*, n. 17, pag. 73; KNAPP M., op. cit., 1985, pag. 202; AGACER G.M., DOUPNIK T.S., op. cit., 1991, vol. 26, 220-237; PATEL C., PSAROS J., op. cit., 2000, vol. 30, pag. 312; JENKINS G.J., KRAWCZYK K. (2002), "*The Relationship between Nonaudit Services and Perceived Auditor Independence: Views of Nonprofessional Investors and Auditors*", *Journal of Business and Economic Perspectives*, n. 16, pag. 25; FRANCIS J.R., KE B. (2006), "*Disclosure of Fees Paid to Auditors and the Market Valuation of Earnings Surprises*", *Review of Accounting Studies*, n. 11, pag. 495.

(50) QUICK R., WARMING-RASMUSSEN B., op. cit., 2009.

(51) QUICK R., MEUWISSEN R., op. cit., 2009.

soggetto sottoposto a revisione (52); iv) l'impatto sull'indipendenza percepita di diverse tipologie di servizi resi è differente (53); in particolare, secondo alcuni studi (54) i servizi di consulenza nel campo delle risorse umane sono percepiti come forieri di minaccia più grave all'indipendenza del revisore rispetto ai servizi di consulenza fiscale e di consulenza riguardante i sistemi informativi; v) la diversa esperienza professionale (funzionari di banca, analisti finanziari, investitori, amministratori, dirigenti finanziari e revisori) e l'esperienza di contatti con i revisori da parte dei soggetti partecipanti all'indagine accrescono il grado di fiducia nei revisori e riducono la percezione della minaccia all'indipendenza degli stessi. Altri studi hanno mostrato che: vi) la percezione dell'aderenza dei revisori ai principi deontologici può variare in contesti culturali e istituzionali diversi, in particolare negli ordinamenti romanistica rispetto a quelli di *common law* (55), e che vii) le misure di salvaguardia attuate in relazione alla prestazione di servizi hanno un significativo impatto positivo sulla percezione dell'indipendenza da parte del pubblico (56).

(52) E cioè dal tipo di mercato in cui sono negoziati i valori mobiliari emessi dalla società revisionata.

(53) Secondo QUICK e WARMING-RASMUSSEN, le autorità non dovrebbero introdurre un divieto generalizzato di prestare servizi, ma dovrebbero valutare gli effetti delle specifiche tipologie di servizio prima di vietare ai revisori di prestarle ai propri clienti unitamente ai servizi di revisione. QUICK R., WARMING-RASMUSSEN B., op. cit., 2009.

(54) QUICK R., WARMING-RASMUSSEN B., op. cit., 2009; QUICK B., MEUWISSEN R., op. cit., 2009.

(55) WINES W.A. and NAPIER N.K.: 1992, "Toward an Understanding of Cross-Cultural Ethics: A Tentative Modell", *Journal of Business Ethics* 11, 831-841. HOFSTEDE G.H.: 1991, "Cultures and Organizations: Software of the Mind – Intercultural Cooperation and its Importance for Survival", (New York et al.). HOUSE R.J., HANGES P.J., JAVIDAN M., DORFMAN P.W. and GUPTA V. (ed): 2004, "Culture, Leadership, and Organizations", (Thousand Oaks, London, New Delhi). QUICK R. and WARMING-RASMUSSEN B.: 2005, "The Impact of MAS on Perceived Auditor Independence – Some Evidence from Denmark", *Accounting Forum* 29, 137-168.

(56) TITARD P.L.: 1971, "Independence and MAS – Opinions of Financial Statement Users", *Journal of Accountancy* 132, 47-52. PANY K., RECKERS P.M.J., op. cit., 1983, Vol. 2, 43-62. CANNING M., GWILLIAM D., op. cit. 1999, Vol. 8, 401-419. LOWE J.D., GEIGER M.A., PANY K. (1999), "The Effects of Internal Audit Outsourcing on Perceived External Auditor Independence", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 18, Supplement, 7-26. SWANGER S.L., CHEWNING JR., E.G.

3. IL QUADRO DELLE RELAZIONI CHE POSSONO COMPROMETTERE L'INDIPENDENZA.

3.1. *I servizi diversi dalla revisione.*

Alla luce dei principi fondamentali enunciati dalla Commissione europea e recepiti dalla Direttiva, nonché degli studi economico-aziendali in materia, è possibile esaminare la questione dell'ammissibilità dei rapporti di consulenza fra il revisore e il soggetto sottoposto a revisione. Si presentano due problemi interpretativi. Ci si chiede il fatto se il divieto di instaurare rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita debba essere considerato un divieto assoluto, ovvero se tali rapporti siano causa di incompatibilità soltanto qualora essi compromettano l'indipendenza, al pari degli altri rapporti di natura patrimoniale. A tale proposito, la citata Raccomandazione precisa che nei confronti dei revisori non sussiste un divieto assoluto di prestare al cliente servizi diversi da quelli di revisione legale. Tuttavia, in tale caso il revisore deve valutare se a causa di tali servizi sussista un rischio significativo di mancanza d'indipendenza, e se sia possibile adottare opportune procedure per ridurre tale rischio ad un livello accettabile. È opportuno evidenziare che la Direttiva e la Raccomandazione non operano alcuna distinzione fra servizi continuativi e non continuativi, bensì fra servizi che per la loro natura presentano un elevato rischio di minaccia all'indipendenza e servizi che presentano rischi minori. Inoltre, precisa che i corrispettivi (per servizi di revisione e non) devono essere presi in esame per un periodo di cinque anni per considerare se esista una dipendenza finanziaria del revisore nei confronti del cliente, con ciò ulteriormente confermando la possibilità di prestare in via non occasionale prestazioni di servizi diversi dalla revisione al soggetto sottoposto a revisione. In conformità ai principi stabiliti dalla Commissione, il

(2001), "The Effect of Internal Audit Outsourcing on Financial Analysts' Perceptions of External Auditor Independence", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 20, 115-129. HILL C.L. and BOOKER Q.: 2007, "State Accountancy Regulators' Perceptions of Independence of External Auditors When Performing Internal Audit Activities for Nonpublic Clients", *Accounting Horizons* 21, 43-57. QUICK R. and WARMING-RASMUSSEN B., op. cit., 2005, 137-168.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (57) ha concluso che l'inciso finale della lettera *c* del primo comma dell'art. 2399 ("che ne compromettano l'indipendenza") debba ritenersi riferibile a tutte le cause di decadenza ivi elencate e, conseguentemente, che la valutazione della rilevanza di esse debba essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'indipendenza dei soggetti interessati (58).

Tale posizione appare condivisibile, essendo conforme alla Raccomandazione citata che – si ricorda – traccia il quadro di riferimento ed enuncia i requisiti generali di indipendenza per i revisori legali dei conti in tutta l'Unione Europea ai quali le legislazioni nazionali devono conformarsi. Inoltre, essa risulta in linea con la finalità della norma di garantire l'obiettività del sindaco/revisore, apparendo eccessivo, rispetto a tale finalità, stabilire un divieto assoluto anche qualora il rapporto esistente fra la società e il professionista sia tale da non comprometterne l'indipendenza (59). È evidente, infatti, che il rischio di minaccia

(57) CNDC 20 aprile 2004 e 25 gennaio 2005, op. cit.

(58) Nello stesso senso v. anche l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, che con comunicato stampa 1° luglio 2004 ha rilevato che la posizione del CNDC è conforme a quella già espressa in ambito internazionale dall'IFAC e dalla FEE in merito: pur non essendo a priori definibile come incompatibile la revisione e la prestazione di servizi diversi al medesimo cliente, l'indipendenza deve ritenersi minacciata dall'esistenza di rapporti patrimoniali superiori a determinate soglie, peraltro già ipotizzate in percentuali intorno al 15/20% del fatturato, tali da ingenerare una sorte di dipendenza "finanziaria ed economica" da un singolo cliente.

(59) L'art. 52 della Direttiva prevede che Gli Stati membri possano imporre obblighi più severi di quelli ivi previsti, se non diversamente previsto dalla Direttiva stessa. Tuttavia, nelle premesse alla Direttiva si afferma che ciò non dovrebbe condurre ad una situazione in cui gli Stati membri abbiano l'obbligo generale di impedire ai revisori legali dei conti o alle imprese di revisione contabile di prestare ai loro clienti servizi diversi dalla revisione contabile. L'opportunità che, in caso di interesse personale o auto-riesame, un revisore legale dei conti non effettui revisioni legali dei conti al fine di salvaguardare la propria indipendenza, può essere considerata nel caso della revisione di enti di interesse pubblico (fra i quali vi sono principalmente gli enti emittenti valori mobiliari quotati, enti creditizi e assicurativi), e specialmente nel caso di enti emittenti valori mobiliari quotati. L'art. 22 della Direttiva prevede che gli Stati membri dispongano che un revisore non effettui la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico nei casi di auto-riesame o di interesse personale, ove ciò sia appropriato per salvaguardare la propria indipendenza, ma che, al fine di garantire l'applicazione uniforme di tale

all'indipendenza risiede nel fatto che le relazioni personali, d'affari, finanziarie o d'altro tipo possano influenzare il risultato della revisione. Nel caso della prestazione di servizi professionali diversi dalla revisione, le minacce all'indipendenza del revisore risiedono nel tipo di servizio reso, che può comportare l'auto-riesame (60), oppure nell'importo dei corrispettivi per tali servizi, che può creare dipendenza finanziaria ovvero, nella formulazione del legislatore italiano, *rapporti di natura patrimoniale*. Non può, quindi, assumere alcun rilievo la distinzione fra rapporti continuativi e non continuativi, risultando ovvio che un incarico professionale occasionale di grande rilevanza può compromettere l'indipendenza molto più di un modesto incarico professionale continuativo (61). Infine, si segnala che l'art. 2399 c.c. deve essere coordinato con l'art. 39, d.p.r. 99/1998 che elenca le circostanze che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di

disposizione, la Commissione possa determinare i) le situazioni in cui la rilevanza dei rischi di cui al paragrafo 2 è tale da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile; e ii) quali siano i casi di auto-riesame e di interesse personale nei quali possono o meno essere effettuate revisioni.

(60) Analoga conclusione è stata raggiunta dalla Commissione di studio sulla trasparenza delle società quotate, presieduta dal prof. FRANCESCO GALGANO, la quale nella propria relazione finale del 27 settembre 2002 ha espresso il convincimento che le società di revisione “non possono offrire alla società sottoposta a revisione servizi diversi dalla revisione che appaiano incompatibili con la revisione in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione rispetto alla società cliente, così come individuati con regolamento Consob, sentite le organizzazioni professionali della categoria”.

(61) In senso contrario si segnala ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., “Parere pro-veritate in materia d'ineleggibilità del sindaco e società fra professionisti” reso al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, approvato dal Consiglio Nazionale stesso in data 15 febbraio 2005. Tale documento, pur richiamandosi anch'esso alla Raccomandazione citata, e riconoscendo esplicitamente che “è corrente, in dottrina, la constatazione, di evidenza empirica non contestabile, che anche un solo incarico professionale, di grande prestigio o di rilevante importanza economica, può mettere in pericolo la libertà di giudizio del sindaco quanto e più di un modesto rapporto di consulenza o di assistenza con un compenso stabilito a forfait”, conclude senza fornire motivazione che “l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita comporta, ex se, l'ineleggibilità o la decadenza del sindaco, senza che sia consentito invocare in senso contrario l'assenza di una menomazione alla sua indipendenza”.

controllo dei conti (62). In particolare, ai sensi del secondo comma, lettera *c* di tale articolo l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti si crede gravemente compromessa, con conseguente sospensione del revisore, se quest'ultimo ovvero l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui il revisore si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico. Come si può notare, la disciplina ivi prevista è più restrittiva rispetto alla disposizione codicistica. È stato rilevato (63) che la dottrina crede inoperante tale

(62) Art. 39. Sospensione del revisore contabile: 1. Se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se: a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società, grave incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere la sua attività; b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto; c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico; d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico; e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico; f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'articolo 2382 del codice civile; g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari; h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

(63) COTTO A., op. cit., 2008.

norma regolamentare in quanto: i) la fonte primaria (art. 2399 c.c.) già prevede cause (meno restrittive) di ineleggibilità; ii) la normativa regolamentare non può pertanto introdurre surrettiziamente (dando luogo a un'illegitima limitazione della libertà professionale) cause di decadenza non previste dal codice, e non compatibili con la disciplina legale della materia; iii) il contesto normativo sul quale si innesta la disposizione dell'art. 39, che risale al 1998, è mutato a seguito della riforma del diritto societario in vigore dal 1° gennaio 2004. Inoltre, tale disposizione si applicherebbe anche al sindaco iscritto al registro dei revisori che non esercita il controllo contabile, mentre non si applicherebbe al sindaco non iscritto al registro dei revisori nominato ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, ultimo periodo, c.c. il che comporterebbe un evidente disparità di trattamento (64). In ogni caso la difformità delle varie disposizioni che regolano fattispecie identiche o simili è chiaramente imputabile, ove non giustificata dai diversi ambiti quali le società con azioni quotate e non quotate, alla stratificazione delle norme nel tempo. È quindi necessario il riordino della normativa per restituire coerenza al sistema normativo interno con se stesso e con la normativa europea. In attesa di tale riordino, le norme esistenti devono essere necessariamente interpretate in modo sistematico, in connessione e riferimento della loro collocazione nell'intero sistema normativo attuale, nazionale e comunitario.

3.2. *I rapporti patrimoniali.*

Il secondo problema interpretativo di grande rilevanza consiste nel determinare quando un rapporto di lavoro, di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita, nonché gli altri rapporti di natura patrimoniale, possano compromettere l'indipendenza del sindaco/revisore. Il legislatore nazionale, conformemente alla Raccomandazione della Commissione, ha evitato di emanare sul punto regole rigide e dettagliate. Nel silenzio della norma, il concetto di rischio di mancanza di indipendenza, e le procedure per valutarlo e ridurlo, sono chiariti dalla citata Raccomandazione nonché dal principio di revisione Doc. n. 100

(64) Analoghe perplessità sono state espresse da ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., op. cit., 2005.

Principi sull'indipendenza del revisore emanato nel 2005 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri recependo la Raccomandazione della Commissione. Il Doc. n. 100 si applica anche ai soggetti abilitati a svolgere servizi di attestazione (65). I concetti ivi contenuti risultano conformi, salvo il necessario adattamento al contesto normativo nazionale in vigore, ai principi sull'indipendenza del revisore contenuti nel *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dallo IAASB (66).

Il Doc. n. 100 individua due categorie di servizi: a) quelli vietati in modo assoluto poiché comportano un'eccessiva minaccia di auto-riesame da parte del revisore, quali un coinvolgimento nel processo decisionale della direzione aziendale del soggetto sottoposto a revisione o di una sua consociata (67), e b) quelli che possono non compromettere l'indipendenza e che sono perciò ammessi previa attuazione delle misure richieste per ridurre il rischio di mancanza di indipendenza a un livello accettabile (68). I sistemi di salvaguardia

(65) Ai fini del Doc. n. 100 si intendono per tali gli incarichi con cui il revisore valuta uno specifico elemento, la cui determinazione è effettuata da un altro soggetto che ne è responsabile, mediante opportuni criteri, al fine di esprimere una conclusione che fornisca al destinatario un grado di affidabilità in relazione a tale specifico elemento.

(66) IFAC, 2006, Section 290.8.

(67) Negli Stati Uniti, la normativa *Sarbanes Oxley Act* emanata nel 2002 a seguito del caso Enron ha proibito la prestazione dei seguenti servizi al soggetto sottoposto a revisione da parte dei revisori: tenuta della contabilità e altri servizi relativi alle scritture contabili o al bilancio, progettazione e attuazione di servizi informativi finanziari, servizi di valutazione o peritali, servizi attuariali, servizi di controllo interno, servizi manageriali, servizi di risorse umane, servizi di brokeraggio, servizi legali. Inoltre, altri servizi possono essere resi soltanto previa approvazione da parte del comitato di controllo interno del cliente. Anche secondo l'IFAC, 2006, Sec. 290.165 l'impatto delle minacce all'indipendenza differisce in base al servizio reso.

(68) Rinviano al Doc. n. 100 per la dettagliata discussione dei casi più frequenti, in questa sede si richiamano a titolo esemplificativo, fra i servizi che presentano un'elevata minaccia di auto-riesame: a) la determinazione o la modificazione di conti o di operazioni senza previa approvazione del soggetto sottoposto a revisione; b) l'autorizzazione o l'approvazione di operazioni; c) la direzione o l'assunzione della responsabilità nell'opera di progettazione e realizzazione di sistemi informativi-contabili-amministrativi-finanziari; d) la prestazione di servizi di valutazione che conducono alla determinazione di importi significativi nel contesto del bilancio del soggetto sottoposto a revisione e

finalizzati a ridurre il livello di rischio consistono nell'insieme documentato delle procedure, delle norme di comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere l'autonomia di giudizio del revisore e a mantenere l'attività dello stesso in un contesto di obiettività e imparzialità. Essi possono riguardare le minacce all'indipendenza derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione, ovvero quelle derivanti da altre circostanze quali l'interesse personale, la confidenzialità e l'intimidazione. I sistemi di salvaguardia comprendono generalmente una documentazione che sintetizzi le motivate conclusioni sulla valutazione delle minacce e il giudizio di conseguenza espresso sul rischio di mancanza d'indipendenza. Se sono state rilevate minacce significative, la documentazione deve includere l'indicazione delle misure che sono state o saranno prese per evitare, eliminare o ridurre i rischi a un livello di ragionevole accettabilità. Inoltre, particolari misure devono essere adottate in presenza di circostanze specifiche (69).

Una minaccia all'indipendenza è costituita dalla dipendenza finanziaria dai corrispettivi, effettiva o apparente, che può instaurarsi nei confronti del soggetto sottoposto a revisione o a sue consociate qualora la prestazione di servizi di revisione o diversi dalla stessa assumono una particolare importanza. A tale proposito il Doc. n.

comportano un significativo grado di soggettività; e) l'attività di patrocinatore legale o di consulente tecnico di parte a favore del soggetto sottoposto a revisione su questioni atte ad incidere in modo rilevante sul bilancio di tale soggetto; f) la prestazione di servizi di ricerca di personale destinato a funzioni finanziarie e amministrative chiave. Fra i servizi che possono non compromettere l'indipendenza il Doc. n. 100 elenca: 1) l'esecuzione di compiti contabili meccanici, quali la registrazione di operazioni per le quali la direzione aziendale ha determinato la classificazione contabile da applicare; la codifica di operazioni nel libro giornale; l'iscrizione di voci approvate dal soggetto sottoposto a revisione; la fornitura di taluni servizi di elaborazione dei dati; 2) l'illustrazione al soggetto sottoposto a revisione dei principi contabili o dei metodi di valutazione che possono essere utilizzati, per la sua decisione in ordine alla relativa applicazione; 3) servizi relativi ai sistemi informativi-contabili-amministrativi-finanziari per i quali la direzione del soggetto sottoposto a revisione si assuma per iscritto la responsabilità dell'intero sistema di controllo interno, determini le specifiche dei sistemi e non faccia affidamento sugli stessi come base primaria per determinare l'adeguatezza dei controlli interni e dei sistemi di informativa finanziaria; 4) la prestazione di servizi di valutazione di routine aventi grado di soggettività non significativo, quali il calcolo delle imposte.

(69) Doc. n. 100 op. cit., par. 5.

100, conformemente alla Raccomandazione della Commissione, prescrive un'analisi di raffronto tra i corrispettivi per la revisione e per servizi diversi provenienti da un soggetto sottoposto a revisione e i ricavi del revisore (70). In primo luogo, un revisore può essere considerato finanziariamente dipendente quando il totale dei corrispettivi per la revisione e per servizi diversi dovuti da un soggetto sottoposto a revisione e dalle sue consociate rappresentano una percentuale molto elevata dei ricavi totali del revisore in ogni esercizio per un periodo di cinque esercizi. La soglia critica non è determinata numericamente dal Doc. n. 100, il quale si limita ad affermare che “la percezione da parte di un terzo ragionevole e informato della soglia critica rappresentata da tale percentuale dipende da vari fattori, quali, ad esempio, le dimensioni del revisore, la sua presenza recente o consolidata sul mercato, il fatto che operi su scala locale, nazionale o internazionale e la situazione economica dei mercati sui quali svolge la sua attività”. Un'ulteriore situazione di criticità è considerata sussistere quando sono significativi i corrispettivi per servizi diversi dalla revisione provenienti da un medesimo soggetto sottoposto a revisione e dalle sue consociate. In particolare, adeguate misure di salvaguardia (71) sono richieste quando i corrispettivi per servizi diversi dalla revisione nei confronti di un medesimo soggetto e delle sue consociate superano quelli per incarichi di revisione (72). L'analisi richiesta, conforme alla Raccomandazione della Commissione, è rigorosa e condivisibile pur lasciando indeterminata – e quindi soggetta a interpretazioni non

(70) Doc. n. 100 op. cit., par. 5.8.2.

(71) Il Doc. n. 100 prescrive, in tal caso, che un socio del revisore che non partecipa allo svolgimento né degli incarichi di revisione né dei servizi diversi dalla revisione deve compiere un riesame del lavoro svolto e formulare le opportune raccomandazioni.

(72) Il Doc. n. 100 prescrive anche il raffronto tra a) l'ammontare dei corrispettivi per incarichi di revisione provenienti dal soggetto sottoposto a revisione e dalle sue consociate, da un lato, e il totale dei ricavi del revisore per incarichi di revisione, dall'altro, nonché tra b) i corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione provenienti dal soggetto sottoposto a revisione e dalle sue consociate, da un lato, e il totale dei ricavi del revisore per servizi diversi dalla revisione, dall'altro; sembra a chi scrive che tali raffronti siano poco significativi, essendo assorbiti da quello fra i corrispettivi totali provenienti dal soggetto sottoposto a revisione e dalle sue consociate, da un lato, e il totale dei ricavi totali del revisore, dall'altro.

uniformi – la soglia critica di incidenza dei corrispettivi provenienti da un singolo soggetto e il totale dei ricavi del revisore.

Altre interpretazioni formulate a livello nazionale hanno considerato soltanto alcuni aspetti relativi alla possibile dipendenza finanziaria, non prendendo in esame tutte le variabili suggerite dalla Commissione europea e recepite dal Doc. n. 100 e risultando, quindi, a parere di chi scrive, incomplete e non convincenti. Nel documento ratificato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri il 15 febbraio 2005 (73) si afferma che “appare arduo (e in certa misura arbitrario) formulare rigide quantificazioni” della soglia critica dei compensi, e che in linea di massima l'indipendenza del controllore componente di studio associato è minacciata quando il ritorno economico derivante dalla quota di propria spettanza dei compensi di consulenza è superiore a quello derivante dalla retribuzione sindacale (74). Il Tribunale di Trento, con ordinanza 4 agosto 2003 (75), ha affermato che le prestazioni di consulenza da parte del revisore nei confronti della medesima società soggetta a controllo contabile assumono rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 39, 2° c., lett. c) DPR 6.3.1998, n. 99 quando i relativi corrispettivi sono poco inferiori o uguali o superiori agli emolumenti sindacali erogati dalla stessa, a nulla rilevando il rapporto tra il relativo fatturato e il fatturato complessivo del professionista (76).

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con la citata nota del 25 gennaio 2005, pure rilevando che la misura della soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale, durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato, operatività locale, nazionale o internazionale,

(73) ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., op. cit., 2005.

(74) Il documento tratta della consulenza resa nell'ambito di studi associati. Sul punto vedi *infra*.

(75) In Giurisprudenza Commerciale, n. 2/2004.

(76) L'ordinanza citata ha rigettato il ricorso di due professionisti, sindaci effettivi di una società, contro il provvedimento di sospensione da parte della Direzione generale della giustizia civile ai sensi dell'art. 39, 2° c., lett. c) DPR 6.3.1998, n. 99 per aver reso in via continuativa prestazioni d'opera retribuita di lavoro autonomo nei confronti della medesima società, in quanto l'entità delle somme percepite era di notevole consistenza in assoluto ed apprezzabile soprattutto con riferimento al compenso percepito dai sindaci.

situazione economica del mercato ecc.) (77), ha stabilito che tale soglia critica deve considerarsi in ogni caso superata laddove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente e dalle sue consociate per servizi di revisione e non di revisione, oltrepassi il 15 per cento del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o associato. È stato rilevato che tale scelta trae origine da illustri precedenti: “già l'IFAC e la FEE, infatti, hanno segnalato minacce all'indipendenza del sindaco in presenza di “rapporti patrimoniali superiori a determinate soglie, peraltro già ipotizzate in percentuali intorno al 15/20 per cento del fatturato, tali da ingenerare una sorta di dipendenza finanziaria ed economica da un singolo cliente” (78). Tale posizione ha l'indubbio pregio di fornire un'indicazione operativa precisa circa la soglia massima non superabile, ferme restando situazioni particolari in cui la compromissione dell'indipendenza può essere riscontrata anche in presenza di incidenza inferiore dei corrispettivi percepiti rispetto al fatturato totale. Lungi dall'essere considerata arbitraria, l'importanza della definizione di soglie quantitative al fine di valutare la sussistenza o meno dell'indipendenza è affermata anche dal “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 26 aprile 2007 ed approvato dalla CONSOB con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007. L'art. 2.2.3. del Regolamento prevede che, al fine di ottenere la qualifica di “*Star*”, il soggetto richiedente debba soddisfare una serie di requisiti, tra cui quello di avere amministratori non esecutivi ed indipendenti che soddisfino i principi ed i criteri previsti dagli artt. 2 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. del marzo 2006. Ai sensi dell'art. 3 del Codice di autodisciplina gli amministratori possono dirsi indipendenti “nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio”. Le relazioni in grado di compromettere l'indipendenza sono quelle di natura commerciale, finanziaria e professionale ed i criteri per la valutazione della loro rilevanza sono definiti nelle

(77) In senso conforme, Comm 2002/590/CE, op. cit.

(78) DANOVÌ A., HOLZMILLER E., ALLODI S., op. cit., 2005; in senso conforme, UNGDC, op. cit.

“Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” del 3 marzo 2008. In particolare, l'art. IA.2.13.6 delle Istruzioni prevede che “le relazioni di cui alla lettera l), comma 3, art. 2.2.3 del Regolamento si considerano in ogni caso rilevanti quando: i. i rapporti di natura commerciale o finanziaria eccedono il 5 per cento del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, ii. le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro”.

Infine, si segnala che anche in seno all'IFAC ed in particolare nell'ambito dell'*International Ethics Standards Board for Accountants* sta maturando la consapevolezza di definire soglie quantitative al fine di valutare la sussistenza dell'indipendenza e si ipotizza anche una soglia numerica analoga a quella proposta dal CNDCEC (79). In conclusione, a parere di chi scrive la posizione espressa dal CNDCEC è condivisibile risultando conforme alle indicazioni della Commissione europea nonché al Doc. n. 100, facendo riferimento anche e soprattutto al rapporto tra i corrispettivi ricevuti da un singolo cliente per servizi di revisione e diversi e ricavi totali del revisore anziché – come proposto da altri interpreti – soltanto al rapporto tra i compensi di consulenza e quelli per servizi di revisione percepiti dal medesimo cliente, che fornisce soltanto un'informazione parziale sulla potenziale situazione di dipendenza finanziaria e non può rappresentare l'unico parametro per la definizione della significatività della minaccia all'indipendenza del revisore.

3.3. *Le relazioni intrattenute dalla rete del revisore.*

Come si è visto, le relazioni che possono minacciare l'indipendenza del revisore non sono soltanto quelle intrattenute con il soggetto sottoposto a revisione, ma anche quelle con le consociate (80) di questi ovvero con gli amministratori della società

(79) Proposed Revised Section 290 of the Code of Ethics for Professional Accountants, Independence – Audit and Review Engagements, and Proposed Section 291, Independence – Other Assurance Engagements (issued July 2007) – p. 4.

(80) Ai fini della Raccomandazione Comm 2002/590 e del Doc. n. 100 il termine consociate indica le società controllanti, controllate o collegate nonché

revisionata e delle sue consociate. Simmetricamente, le relazioni soggette a restrizione sono quelle intrattenute non solo dal revisore ma anche dalla sua rete (81). In particolare, la dottrina, la giurisprudenza e gli ordini professionali si sono posti il problema se, alla luce dell'attuale quadro normativo – come riformato dal D. Lgs. 6/2003 e successive integrazioni – le cause d'ineleggibilità e decadenza sancite dall'art. 2399 c.c. per il sindaco che sia titolare di rapporti di consulenza, o di altro rapporto professionale o patrimoniale, con la società si estendano anche al caso in cui il sindaco, pur non essendo personalmente legato alla società nominante da rapporti di questo tipo, intrattenga legami associativi con altri soggetti, che siano appunto titolari di tali rapporti con la società di cui si tratta.

Nel sistema previgente, la dottrina si era già soffermata sul punto e parte di essa si era espressa nel senso che le cause d'ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. fossero operanti sia nel caso della società professionale direttamente titolare dell'incarico, sia nel caso dello studio associato, a meno che l'associazione non si limitasse alla ripartizione delle spese legate alla comune organizzazione, senza compartecipazione alcuna sul piano degli utili (cosiddetta "società di mezzi") (82). Tale soluzione coincideva solo in parte con la posizione del Ministero della giustizia che, in linea di principio, sembrava equiparare gli studi associati alle società di mezzi in quanto privi di rilevanza esterna e ciò anche nel caso di partita Iva unica di studio, in quanto in materia di professioni protette il singolo professionista assume la responsabilità della prestazione con autonomia rispetto all'associazione professionale (83). Ciò anche in base alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui lo "studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela ove si tratti di prestazioni

qualsiasi impresa sottoposta ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni.

(81) Ai fini della Raccomandazione Comm 2002/590 e del Doc. n. 100 il termine rete comprende le consociate del revisore e qualsiasi entità o soggetto associati o in altro modo legati al revisore mediante l'uso di una denominazione comune o la messa in comune di significative risorse professionali o organizzative.

(82) ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., op. cit., 2005.

(83) Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, nota prot. n. 5725/2004.

per l'espletamento delle quali, la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso" (84), e "... in materia di professioni "protette", caratterizzate dalla natura strettamente personale della prestazione offerta e fornita dal professionista non è possibile presumere o ritenere che il mandato conferito dal cliente al singolo professionista si estenda a tutti i professionisti dello studio associato, alla stregua di un mandato conferito agli stessi impersonalmente e collettivamente" (85). Per quanto attiene alla disciplina delle società fra professionisti, è stato osservato che l'abrogazione dell'art. 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815, intervenuta dapprima con la legge 7 agosto 1997, n. 226 e riconfermata con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, pur ammettendo l'esercizio della professione in forma societaria, non rimuove il principio della personalità della prestazione. L'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 223/2006 prevede, infatti, che "la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità" (86). Nel contesto normativo post riforma, è stato affermato (87) che il rapporto di consulenza o prestazione d'opera instaurato non già direttamente fra il sindaco/revisore e la società, ma fra questa e un professionista a lui associato rientra nel novero degli "altri rapporti di natura patrimoniale" di cui all'art. 2399, con la

(84) Cass. 23 maggio 1997, n. 4628.

(85) Cass. 11 settembre 2000, n. 11922.

(86) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Osservazioni al documento di consultazione diramato il 13 febbraio 2008 dalla Consob concernente le cause di incompatibilità per la nomina a componente degli organi di controllo degli emittenti, Roma, 5 marzo 2008.

(87) ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., op. cit., 2005. Nello stesso senso la sentenza del Tribunale di Milano, 22 novembre 2006, n. 12753 nella quale si afferma che le prestazioni professionali svolte a favore di una società da un collaboratore di studio del presidente del collegio sindacale della stessa non originano una causa di incompatibilità e decadenza ex art. 2399, comma 1, lettera c), c.c., in quanto il riferimento a tale disposizione normativa (attenta a qualificare con maggior incisività le posizioni di conflitto d'interesse che possono manifestarsi con rapporti di natura patrimoniale suscettibili di pregiudicare o minacciare la necessaria obiettività del sindaco-revisore) "deve misurarsi anzitutto con i dati della fattispecie e con l'onere probatorio incombente sull'attore impugnante in relazione al dedotto vizio della deliberazione assembleare ed alla effettiva situazione di incompatibilità del sindaco nominato che ne costituisce il presupposto".

conseguenza che esso non genera automaticamente l'ineleggibilità o la decadenza del primo, ma solamente allorquando si accerti che tale situazione è idonea a pregiudicare l'autonomia del controllore, indipendentemente dal fatto che l'incarico professionale del suo associato si configuri, poi, come continuativo, oppure come semplicemente occasionale ma rilevante (88). In particolare, è stato osservato (89) che la causa di incompatibilità connessa alla sussistenza di "altri rapporti di natura patrimoniale" costituisce una presunzione *iuris tantum*, che concede al sindaco/revisore la possibilità di dimostrare che il rapporto patrimoniale, astrattamente idoneo a ledere la sua indipendenza, di fatto non ha sortito tali effetti. L'applicabilità di tale clausola deve, quindi, essere apprezzata nei singoli casi concreti, piuttosto che far riferimento a regole dettagliate concernenti gli elementi formali dei rapporti.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità per poter esprimere un giudizio sull'eventuale menomazione dell'indipendenza del controllore risultante da tale rapporto, sono state analizzate le più ricorrenti tipologie di rapporti associativi o di collaborazione fra professionista/sindaco e professionista/consulente (90), per concludere che quello che presenta i profili più delicati è il rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuna delle due parti (91). In tale situazione, è

(88) Tale affermazione è conforme alla Direttiva 43/2006 la quale precisa che "la conclusione secondo cui esiste una relazione che compromette l'indipendenza del revisore può essere diversa a seconda che la relazione intercorra tra il revisore e l'ente sottoposto a revisione o tra la rete e l'ente sottoposto a revisione".

(89) FICO D., Indipendenza dei sindaci e rapporti di natura patrimoniale, in *Diritto e pratica delle società*, n. 16/2007. Nel senso di dover valutare caso per caso, ai sensi dell'art. 2399, comma 1, lett. c), c.c., la sussistenza delle incompatibilità in presenza di rapporti di natura patrimoniale v. anche Tribunale di Vicenza, 17 giugno 2005.

(90) Le tipologie individuate sono le seguenti: a) studi meramente collegati da semplici *gentlemen's agreement* o anche da *networks* professionali; b) "società di mezzi", o condivisione di spese di produzione dei servizi dei due professionisti; c) rapporto di collaborazione continuativa (o addirittura di lavoro dipendente) con corrispettivo fisso; d) rapporto associativo (in qualsiasi modo strutturato), con condivisione (che a sua volta può essere determinata con criteri svariati) degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuna delle due parti.

(91) Analoga conclusione è stata raggiunta dalla Consob nella comunicazione DEM 8067632 del 17 luglio 2008 con riferimento, tuttavia, al

stato ritenuto, in linea di massima, che l'indipendenza del controllore sia messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale (parametrato alla propria quota di partecipazione agli utili) superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale (92), ovvero in relazione al rapporto fra i compensi derivanti dall'attività di consulenza prestata alla società da un professionista componente dello studio associato a cui partecipa anche il sindaco rispetto al fatturato globale dello studio (93). È stato, infine, correttamente osservato (94) che tale minaccia all'indipendenza può essere arginata mediante possibili misure di salvaguardia adottabili in casi critici dalle singole associazioni professionali, facendo riferimento a quanto indicato nella citata Raccomandazione comunitaria (95).

rapporto professionale tra amministratore e componente dell'organo di controllo di emittenti per valutare la sussistenza di rapporti professionali che compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b del TUF. Tale norma, tuttavia, non riguarda i rapporti tra il sindaco (o revisore) e il consulente della società.

(92) ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., op. cit., 2005, recepito anche da CNDCEC, Osservazioni, op. cit.; il Tribunale di Vicenza, con sentenza 17 giugno 2005, ha invece escluso la compromissione dell'indipendenza del sindaco nel caso in cui l'attività di consulenza prestata alla società da un professionista componente dello studio associato a cui partecipa anche il sindaco rilevava per meno della soglia del 15% rispetto al fatturato globale dello studio.

(93) CNDCEC, Osservazioni, op. cit., secondo cui la soglia critica anche in questo caso potrebbe essere individuata nella misura del 15%.

(94) ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., op. cit., 2005.

(95) Come già riportato, la Direttiva precisa che fra le misure di salvaguardia rientra anche la trasparenza. In particolare, l'art. 49 della Direttiva, modificando l'art. 43 della quarta direttiva in materia di conti annuali e l'art. 34 della settima direttiva in materia di conti consolidati, ha previsto che nella nota integrativa al bilancio siano riportati separatamente l'importo totale dei corrispettivi del revisore di competenza nell'esercizio finanziario per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di attestazione (*assurance services*), l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, l'art. 42 della Direttiva richiede che i revisori: a) confermino ogni anno per iscritto al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile la loro indipendenza dall'ente di interesse pubblico sottoposto alla revisione contabile; b) comunichino ogni anno al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile gli eventuali servizi supplementari forniti all'ente sottoposto alla

4. UN TENTATIVO DI SINTESI.

A conclusione dell'analisi svolta, si può affermare che le varie fonti normative, regolamentari e deontologiche nonché le relative interpretazioni succedutesi nel tempo hanno creato una complessa stratificazione di regole simili ma allo stesso tempo soggette a numerose differenziazioni non riconducibili in alcun modo ad un sistema coerente bensì spiegabili soltanto con l'approccio inevitabilmente differente dei vari estensori ad una materia che risente inevitabilmente delle sensibilità personali. Il sistema risultante, anziché tutelare l'indipendenza fornendo regole chiare e verificabili, rischia di pregiudicare il lavoro di chi svolge funzioni di controllo tramite disposizioni oscure ed esposte ad interpretazioni soggettive e poco coerenti. Il contesto normativo, regolamentare e deontologico applicabile deve essere necessariamente adeguato ai principi fondamentali raccomandati dalla Commissione europea, comuni a tutta l'Unione, pena un'inaccettabile distorsione della concorrenza e del funzionamento mercato. Tali principi, a differenza della stratificazione di norme nazionali in materia, risultano rigorosi, chiari, completi e flessibili. Essi appaiono equilibrati, coerenti e proporzionati rispetto alle finalità perseguite, evitando da un lato di autorizzare comportamenti spregiudicati e dall'altro di penalizzare comportamenti accettabili. Sono coerenti nella terminologia utilizzata ed evitano l'impiego di termini diversi per disciplinare situazioni analoghe.

Le disposizioni in materia di indipendenza contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43 (96) risultano pienamente conformi a tali principi (97). Inoltre lo schema di

revisione contabile; e c) discutano con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile i rischi alla loro indipendenza e le misure applicate per limitare tali rischi, da essi documentati a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

(96) Attualmente (novembre 2009) in corso di emanazione.

(97) L'art. 10 dello schema di decreto prevede, fra l'altro, che: 1. il revisore deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale; 2. il revisore non effettua la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore risulta compromessa; 3. Se

decreto in corso di emanazione al momento della conclusione del presente lavoro ha abrogato la maggior parte delle disposizioni previgenti che risultavano non conformi alla Direttiva (98). Il legislatore ha così finalmente avviato l'auspicato riordino del sistema normativo, quanto mai necessario per risolvere le incoerenze sopra segnalate (99).

Sia con riferimento alle disposizioni finora in vigore, sia a quelle risultanti dal decreto attuativo e dai relativi emanandi regolamenti, la materia deve necessariamente essere ricondotta a coerenza mediante un'interpretazione sistematica che: i) tenga conto dei principi europei sopra indicati e che sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale; ii) disapplichi le norme interne e le interpretazioni divenute obsolete inseguito alle modifiche del quadro normativo; iii) riconduca ad unità le regole applicabili, eliminando le differenziazioni immotivate e mantenendo soltanto quelle giustificate dal diverso contesto di riferimento (es. per le società con azioni quotate); iv) persegua la neutralità dei principi rispetto alle dimensioni dei soggetti coinvolti (aziende e professionisti), pur considerando gli opportuni adattamenti delle regole necessari per meglio perseguire l'obiettivo dell'indipendenza in situazioni differenziate, evitando così di distorcere il mercato e di interferire con la libera organizzazione delle professioni; v) privilegi l'interpretazione della norma che risulti in

l'indipendenza del revisore legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore deve adottare misure volte a ridurre tali rischi; 4. qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale, questi non effettua la revisione legale dei conti; 5. i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza; 6. l'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità; 7. il revisore legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

(98) Con la notevole eccezione dell'art. 2399 c.c. che non risulta abrogato in base al testo dello schema di decreto attualmente disponibile.

(99) Merita segnalare che il decreto richiama espressamente i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali, i quali devono essere approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

regole chiare, semplici e verificabili; vi) privilegi l'utilizzo di soglie quantitative o di altre indicazioni di semplice applicazione e riduca al minimo il rinvio al caso per caso onde minimizzare la possibilità di interpretazioni soggettive e fornire maggior certezza al sistema (100). A parere di chi scrive, i citati documenti interpretativi del CNDC/CNDCEC vanno nella direzione indicata. Si crede auspicabile la diffusione dei relativi contenuti e la condivisione dell'approccio seguito da parte degli operatori, degli organismi di vigilanza e degli organi giurisdizionali allo scopo di uniformare i comportamenti, i controlli e le interpretazioni e in definitiva creare un sistema di regole certe e uniformi (101).

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e delle norme di riferimento, si ritiene che, preliminarmente all'accettazione dell'incarico, l'attestatore debba verificare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità o potenziali minacce all'indipendenza mediante la seguente procedura: a) considerare se sussistano circostanze che possano minacciare la propria indipendenza; b) se necessario, adottare e documentare le opportune misure di salvaguardia; c) considerare la significatività della minaccia residua; d) considerare la possibile dipendenza finanziaria dall'azienda che redige il piano da attestare in relazione ai corrispettivi per eventuali servizi resi alla stessa diversi dall'attestazione del piano. Nel caso in

(100) La disomogeneità delle interpretazioni giudiziarie rilevata da FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., op. cit., 2009 nonché la formulazione della domanda specifica e il relativo commento degli autori, suggeriscono che fino ad oggi l'individuazione dell'indipendenza del revisore-attestatore è dipesa dalle interpretazioni soggettive della sola normativa nazionale specifica, con assenza di interpretazione sistematica e trascurando completamente la sovra ordinata normativa europea e i principi di revisione. Si crede che tale situazione, foriera di inaccettabili disparità di trattamento, sia sintomatica della necessità della diffusione della conoscenza dei principi fondamentali in materia di indipendenza dei revisori.

(101) La complessità del sistema e le diversità di approccio da parte degli estensori dei vari documenti è tale che anche documenti emanati dagli stessi organismi possono presentare profili di incoerenza. Ad esempio, alcune parti del citato Doc. n. 100 emanato da CNDC-CNR interpretative delle peculiarità del sistema normativo nazionale, e quindi indipendenti dai principi contenuti nella Raccomandazione comunitaria, risultano contraddittorie rispetto a certe parti dei documenti interpretativi emanati sulla stessa materia dal CNDC/CNDCEC in date antecedenti e successive. Il Doc. n. 100 dovrebbe quindi essere rivisto per eliminare tali incoerenze, anche alla luce dei cambiamenti nella normativa interna apportati dal decreto di attuazione della Direttiva e dei relativi regolamenti.

cui dalla procedura di verifica descritta risultino circostanze che compromettono l'indipendenza ovvero minacce che apparirebbero troppo elevate agli occhi di un terzo ragionevole ed informato, il professionista non deve accettare l'incarico pena possibili conseguenze di nullità dell'attestazione e dei suoi effetti nonché eventuali profili di responsabilità professionale. Nel caso in cui dalla procedura di verifica risultino minacce che comportano un livello di rischio accettabile, eventualmente per effetto delle misure di salvaguardia adottate, ciò deve essere opportunamente documentato dal professionista (102), anche a supporto della dichiarazione esplicita di terzietà nell'atto peritale (103).

Si ricorda che secondo il Doc. n. 100 le circostanze che possono comportare minacce per l'indipendenza, la cui sussistenza deve quindi essere verificata, sono le seguenti: interesse personale, auto-riesame, prestazione di attività di patrocinatore legale o di consulente tecnico di parte, confidenzialità e intimidazione. Nel caso in cui l'attestatore abbia reso servizi professionali nei confronti dell'azienda che redige il piano, occorre esaminare la natura di tali servizi per verificare se l'esecuzione dell'attestazione comporti il rischio di auto-riesame. Secondo il Doc. n. 100, i seguenti servizi comportano un eccessivo rischio di auto-riesame e compromettono l'indipendenza del revisore; si crede che ciò valga anche per l'attestatore in relazione alle funzioni dallo stesso svolte: i) partecipazione a decisioni o a qualsiasi processo decisionale per conto o in nome dell'azienda; ii) partecipazione al processo di rilevazione contabile e redazione del bilancio, poiché esso costituisce la base per il piano da attestare; iii) progettazione e realizzazione di sistemi informativi-contabili-amministrativi-finanziari che generino informazioni utilizzate nel piano, al di fuori delle circostanze ammesse dal Doc. n. 100; iv) servizi di valutazione che conducono alla determinazione di importi significativi nel contesto del piano da attestare; v) attività di patrocinatore legale o consulente tecnico di parte su questioni atte ad incidere in modo rilevante sul piano da attestare.

(102) L'art. 22 della Direttiva richiede che il revisore documenti nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

(103) Cfr. CNDC, Protocollo, op. cit.

Non è previsto esplicitamente il caso della partecipazione dell'attestatore alla predisposizione del piano da attestare, ma esso ricade evidentemente nella definizione di auto-riesame che comporta l'incompatibilità del professionista che vi abbia preso parte – direttamente o tramite sue parti correlate – rispetto alla funzione di attestazione (104), in analogia all'incompatibilità del controllore contabile nel caso di partecipazione del professionista stesso o della sua rete alla predisposizione del bilancio (105).

Qualora il professionista abbia reso all'azienda servizi rientranti nelle categorie sopra indicate, si crede, sulla base delle fonti sopra discusse, che l'indipendenza risulti compromessa ovvero che la minaccia per l'indipendenza appaia troppo elevata agli occhi di un terzo ragionevole ed informato. Di conseguenza, il professionista non deve accettare l'incarico.

Qualora il professionista abbia reso all'azienda servizi diversi da quelli rientranti nelle categorie sopra indicate, dovrà analizzare la significatività della minaccia derivante per la propria indipendenza ed adottare e documentare le opportune misure di salvaguardia. Se anche a seguito delle misure adottate la minaccia per l'indipendenza rimane troppo elevata, egli deve declinare l'incarico.

Qualora la significatività della minaccia derivante dalla natura dei servizi resi risulti ridotta entro limiti accettabili, è necessario verificare l'esistenza di un rischio di dipendenza finanziaria derivante dai corrispettivi relativi a tali servizi. In considerazione della specificità dell'incarico di attestazione rispetto a quello di controllo contabile, e in particolare del fatto che tale incarico è non ricorrente, si crede – adattando al caso particolare i principi sopra ricordati – che il professionista possa essere considerato finanziariamente

(104) Nello stesso senso v. FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., op. cit., 2009, pag. 463. Tuttavia ben il 34,1% dei magistrati intervistati ammette l'identità dell'attestatore con il redattore del piano.

(105) Come rilevato supra, nella prassi si riscontrano comportamenti spregiudicati che rischiano di gettare discredito su tutta la categoria professionale. In FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., op. cit., 2009, pag. 91, alla domanda se sia capitato “che il professionista attestatore sia lo stesso professionista di fiducia del debitore che lo abbia assistito nella redazione del concordato preventivo o nella sua prima eventuale illustrazione avanti al giudice o abbia svolto la relazione giurata ex art. 168, c. 2” il 42,3% dei magistrati intervistati ha risposto positivamente.

dipendente quando a) il totale dei corrispettivi dovuti dall'azienda e dalle sue parti correlate, escluso l'onorario per l'attestazione, che ha carattere non ricorrente, supera il 15 per cento dei ricavi totali del professionista di ogni esercizio per un periodo di cinque esercizi, ovvero b) i corrispettivi per altri servizi resi nell'esercizio in cui deve essere effettuata l'attestazione superino l'onorario dovuto per l'attestazione stessa (106).

Nel caso in cui il professionista attestatore sia componente di studio associato che rende servizi di consulenza all'azienda – con condivisione degli utili – deve essere considerata l'eventuale sussistenza delle circostanze che possono comportare minacce per l'indipendenza anche in capo agli altri soci dello studio, ovvero di coloro che possono influenzare l'operato dell'attestatore. Qualora lo studio abbia reso all'azienda servizi che comportano un eccessivo rischio di auto-riesame, rientranti nelle categorie specificate dal Doc. n. 100 e sopra riportate, si crede che l'indipendenza sia compromessa e che si verifichi una causa di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di attestatore. Qualora lo studio abbia reso all'azienda servizi diversi da quelli rientranti nelle categorie sopra indicate, e la significatività della minaccia derivante dalla natura dei servizi resi risulti ridotta entro limiti accettabili, eventualmente a seguito delle misure di salvaguardia adottate e documentate, è necessario valutare il rischio di dipendenza finanziaria derivante dai corrispettivi relativi a tali servizi, che può essere considerato sussistere quando a) il totale dei corrispettivi dovuti dall'azienda e dalle sue parti correlate – escluso l'onorario per l'attestazione, che ha carattere non ricorrente – supera il 15 per cento dei ricavi totali dello studio, ovvero b) i corrispettivi per altri servizi resi nell'esercizio in cui deve essere effettuata l'attestazione superino l'onorario dovuto per l'attestazione stessa (107).

(106) Si crede che nel caso dell'attestatore la circostanza sub b) comprometta in ogni caso l'indipendenza in quanto nel caso specifico sono difficilmente adottabili le misure di salvaguardia previste nel caso specifico dal Doc. n. 100, par. 5.8.2.

(107) Si crede che nel caso dell'attestatore la circostanza sub b) comprometta l'indipendenza in quanto difficilmente siano adottabili le misure di salvaguardia previste nel caso specifico dal Doc. n. 100, par. 5.8.2.

PARTE TERZA
RICERCA EMPIRICA

CAPITOLO 11
ANALISI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA
DI INFORMAZIONI PROSPETTICHE ATTESTATE
IN CASO DI CRISI AZIENDALE.

SOMMARIO: 1. Scopo dell'inchiesta e proposizione di ricerca. – 2. Metodo di ricerca. – 3. Selezione del campione. – 4. Dimensione tempo e scale di misura. – 5. Analisi dei risultati ottenuti. – 5.1. Grado di diffusione delle operazioni – 5.2. Indipendenza del professionista. – 5.3. Applicazione dei principi di riferimento internazionali (I.S.A.E. 3400). – 5.4. Orizzonte temporale di riferimento. – 5.5. Composizione del piano oggetto di attestazione. – 5.6. Valutazione delle ipotesi alla base del piano. – 5.6.1. Procedure di "validazione". – 5.6.2. Analisi di sensitività. – 5.6.3. Evidenza a supporto. – 5.6.4. Analisi sulla solidità del terzo intervento a favore dell'azienda in crisi. – 5.7 Ruolo degli amministratori e assunzione di responsabilità per la redazione del piano. – 5.8. Revisione sui dati storici. – 5.8.1. Matrice verifiche dell'attestatore sui dati storici e struttura dei controlli statutari. – 5.8.2. Accesso alle carte di lavoro. – 5.9. Conoscenza del contesto e valutazione del sistema di controllo interno. – 5.10. Punti di debolezza delle relazioni di attestazione. – 6. Conclusioni.

1. SCOPO DELL'INCHIESTA E PROPOSIZIONE DI RICERCA.


Lo studio svolto nella prima parte del volume sui principi di riferimento per la "revisione" delle informazioni finanziarie prospettive e nella seconda parte del medesimo sulla applicazione di tali principi ai piani redatti dalle aziende in crisi, ha permesso di tratteggiare il complesso quadro di riferimento nell'ambito del quale gli operatori – imprese in crisi, creditori, professionisti e magistratura – sono chiamati a muoversi. È parso opportuno a chi scrive porsi in questa terza parte del lavoro in posizione di ascolto. Dopo alcuni anni di applicazione della norma, i soggetti attivi sia sul fronte di quella che qualificheremo come offerta di informazioni prospettive attestate, sia sul fronte di quella che qualificheremo come domanda delle medesime informazioni, hanno ormai sperimentato le difficoltà poste dai nuovi istituti, sviluppando opinioni e prassi che è di sicuro interesse cercare di rilevare, classificare e conoscere così da

comprendere se esista o meno un *gap* tra le medesime e i modelli di riferimento studiati nelle pagine che precedono.

Proprio questa riflessione ha portato alla progettazione di un questionario specifico e alla impostazione di un lavoro di inchiesta che ha coinvolto campioni estremamente mirati di soggetti, tenendo conto delle rilevazioni già effettuate in precedenti ricerche così da esplorare solo quegli aspetti ad oggi rimasti maggiormente inesplorati. Si è visto infatti nel primo capitolo, cui si rinvia per eventuali approfondimenti, che sono già state svolte alcune rilevanti e corpose inchieste aventi ad oggetto i tre istituti (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi). Queste ultime hanno indagato con approccio prevalentemente giuridico il punto di vista di un numeroso campione di magistrati con riferimento ad un ampio spettro di problematiche e hanno presentato con l'aiuto di un importante campione di professionisti un quadro delle caratteristiche delle aziende che ricorrono ai tre istituti. Il presente lavoro si inserisce nel quadro già delineato senza sovrapporsi in quanto differenti sono sia l'ampiezza dell'oggetto sia l'approccio utilizzato. L'indagine si focalizza, infatti, su di un solo specifico aspetto ossia sulle attestazioni dei piani redatti dalle aziende in crisi e il punto di vista è di tipo esclusivamente economico-aziendale con specifico riferimento alle sole tematiche di *auditing*.

Ci si propone in particolare di comprendere se i documenti emanati dalle istituzioni nazionali e i principi internazionali per la revisione dei dati prospettici siano conosciuti, apprezzati e applicati dagli operatori. Per poter raggiungere questo obiettivo è stato necessario porre ai rispondenti quesiti precisi utili per valutare le posizioni assunte e le prassi applicate in merito alle singole problematiche da un lato affrontate dall'attestatore e dall'altro normate dagli organismi di riferimento. Si sono così sottoposti all'attenzione dei rispondenti i seguenti temi: i. l'indipendenza del professionista chiamato a formulare il giudizio di attestazione, ii. l'applicazione dei principi di riferimento internazionale; iii. l'orizzonte temporale di riferimento iv. la composizione dei piani oggetto di attestazione, v. la valutazione delle ipotesi alla base del piano, vi. la necessità dei test di resistenza dei piani o analisi di sensitività, vii. la valutazione della credibilità degli interventi di terzi in aiuto dell'azienda, viii. la necessità di revisionare i dati storici.

La proposizione di ricerca indagata può essere sintetizzata come segue:



*Figura 4.
Proposizione di ricerca.*

2. METODO DI RICERCA.

Si è già anticipato che il metodo di ricerca prescelto è l'inchiesta mediante questionario. L'utilizzo di questo metodo si giustifica per il fatto che si desidera svolgere una analisi di tipo percettivo. L'analisi mediante questionario non conduce a dei risultati oggettivi, ma permette soprattutto di comprendere quale sia l'atteggiamento dei soggetti coinvolti nei confronti della problematica sottoposta alla loro attenzione. Le risposte dei compilatori, infatti, non possono che dipendere dai valori di cui questi soggetti sono portatori e dalla memoria di esperienze passate e presenti. Poiché ci si propone di comprendere quali siano le opinioni degli operatori con riferimento agli aspetti più problematici della redazione delle relazioni di attestazione dei piani, il ricorso al questionario pare una scelta particolarmente convincente. Come si evidenzia meglio *infra* si è creduto opportuno svolgere l'indagine con riferimento a due gruppi

distinti di soggetti. In primo luogo l'inchiesta ha coinvolto i professionisti che sono direttamente coinvolti sia nella redazione dei piani in quanto consulenti delle aziende, sia nella verifica dei piani in quanto attestatori indipendenti dei piani, sia, nel solo caso del concordato preventivo, in quanto chiamati dai Giudici Delegati ad assumere il ruolo di Commissari Giudiziari. Se si esclude l'ultima situazione menzionata, il campione dei professionisti può essere considerato a ragione rappresentativo dell'offerta di informazioni prospettiche attestate in quanto composto dai soggetti che redigono i documenti posti dalla legge a garanzia della qualità delle informazioni a tutto favore dei terzi.

In secondo luogo l'inchiesta ha coinvolto gli istituti di credito nella loro qualità di significativi rappresentanti dei ceti creditori delle aziende in crisi.

Il coinvolgimento di questi specifici operatori è stato considerato opportuno e interessante in quanto rappresentativo della domanda di informazioni prospettiche attestate. Sono proprio i creditori infatti i principali terzi fruitori delle informazioni contenute nelle relazioni di attestazione dei piani ed è proprio a tutela dei loro interessi che la norma fallimentare ha posto l'obbligo alle aziende in crisi di provare l'attendibilità e realizzabilità del piano proposto, sottoponendosi alle procedure necessarie per l'espressione del giudizio di attestazione da parte di un revisore indipendente.

3. SELEZIONE DEL CAMPIONE.

Sono stati selezionati due campioni di rispondenti.

Sul versante dell'offerta di informazioni prospettiche attestate – e quindi con riferimento ai professionisti – non è stato possibile progettare una selezione su basi statistiche non esistendo su scala nazionale o regionale un data base dei professionisti specializzati nelle materie oggetto dell'inchiesta. Il metodo di campionamento utilizzato è pertanto quello noto in dottrina come “campionamento per obiettivi” (1). In particolare si sono ricercati soggetti che avessero dimostrato con il loro comportamento di possedere

(1) Così BAILEY K.D., *Metodi della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1998.

specifiche competenze in tema di gestione della crisi. Sono stati a questo fine considerati comportamenti rilevanti: la partecipazione a Commissioni di studio di tipo istituzionale, l'iscrizione in elenchi specifici dei Tribunali e la partecipazione ad Associazioni spontanee di "categoria".

È stato, così, costruito un campione di 756 professionisti specializzati nella gestione delle crisi aziendali e operanti nelle circoscrizioni dei Tribunali di Milano e di Monza.

Più in particolare sono stati inclusi nel campione 568 professionisti operanti nella circoscrizione di Milano selezionati tra gli altri, in quanto qualificati dal fatto di essere, all'inizio del periodo di svolgimento dell'inchiesta, alternativamente (ma in molti casi contemporaneamente): Componenti della Commissione di studio "Gestione crisi di impresa e procedure concorsuali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (2); Componenti della Commissione di studio "Controllo societario" del medesimo Ordine professionale (3); Componenti del Comitato Scientifico, del Comitato Editoriale e Docenti esperti in materia concorsuale della SAF – Scuola di Alta Formazione del medesimo Ordine professionale; e, infine, Iscritti nell'Elenco dei Curatori pubblicato sul sito del Tribunale di Milano nel marzo 2009 (4).

Con riferimento invece alla circoscrizione del Tribunale di Monza sono stati inclusi nel campione i 188 professionisti iscritti, sempre all'inizio del periodo di svolgimento dell'inchiesta, alla Associazione Interprofessionale di Monza e della Brianza (5).

(2) I documenti di studio e i quaderni SAF redatti a cura della Commissione "Crisi e Procedure Concorsuali" sono rinvenibili nel sito nel sito www.odcec.mi.it

(3) I documenti di studio e i quaderni SAF redatti a cura della Commissione "Controllo Societario" sono rinvenibili nel sito nel sito www.odcec.mi.it.

(4) Ci si riferisce all'elenco dei curatori composto e reso pubblico nel marzo 2009 dall'allora Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano dott. Bartolomeo Quatraro (www.tribunale-milano.net).

(5) Si legge nel sito della Associazione Interprofessionale di Monza (<http://interprofessionalemonza.org>) che "la medesima nasce verso la metà degli anni novanta, su impulso di alcuni professionisti che operavano in ambiente giudiziario, sviluppando interrelazioni prevalentemente con la sezione fallimentare del Tribunale di Monza. Anche alla luce della recente riforma del diritto

Nella tabella che segue sono evidenziate la numerosità del campione, le risposte pervenute e quindi il tasso di risposta ottenuto sia separatamente con riferimento ai due gruppi di rispondenti appartenenti alle due circoscrizioni di Tribunale, sia complessivamente con riferimento a tutti i rispondenti appartenenti al primo campione che d'ora in poi sarà indicato con la *label* “professionisti”.

	Professionisti Milano	Professionisti Monza	Professionisti Totale
Numerosità del campione	568	188	756
Risposte ottenute in valore assoluto	113	37	150
Tasso di risposta	20%	20%	20%

Tabella 8.

Analisi dell'offerta. Composizione e tasso di risposta dei campioni: dettagli.

Sul versante della domanda di informazioni prospettiche attestate – e quindi agli istituti di credito – si sono incluse nel campione le prime cento aziende risultanti dall'ultima classifica Mediobanca disponibile all'inizio del periodo di svolgimento dell'inchiesta (6). Il questionario è stato inviato in modo mirato ai responsabili della funzione crediti ristrutturati ove esistenti, o di funzioni a quest'ultima assimilabili, anche per il tramite dei componenti della Commissione di Studio “Banche, Intermediari finanziari, Assicurazioni” (7).

fallimentare, l'Associazione ha assunto un ruolo di maggior importanza e utilità per gli associati, fornendo una informativa capillare e preziosa che consente il miglioramento degli standard professionali di coloro che operano abitualmente nel campo delle procedure concorsuali e un continuo aggiornamento professionale”.

(6) È stata considerata la classifica Mediobanca 2008.

(7) Ha contribuito alla raccolta dei questionari dagli istituti di credito la Commissione di studio “Banche, Intermediari finanziari e Assicurazioni” dell'Ordine di Milano. Inoltre va ricordato il contributo del dottor Giorgio Chirivì

Nella tabella che segue sono presentate la numerosità dei due campioni – professionisti e banche – le risposte pervenute e quindi il tasso di risposta ottenuto.

	Banche	Professionisti	Totale
Numerosità del campione	100	756	856
Risposte ottenute in valore assoluto	19	150	169
Tasso di risposta	19%	20%	20%

Tabella 9.
Analisi della domanda e dell'offerta.
Composizione del campione e tasso di risposta: sintesi.

4. DIMENSIONE TEMPO E SCALE DI MISURA.

I questionari sono stati inviati e le risposte raccolte nel periodo luglio-ottobre 2009 e il mezzo prescelto per l'interazione con i rispondenti è stata la posta elettronica. Con riferimento al campione dei professionisti è stato possibile condividere le finalità della ricerca con gli enti – Ordini, Commissioni di studio, Associazioni – e svolgere delle presentazioni strutturate delle finalità della ricerca nell'ambito di convegni e altre sedi istituzionali.

Con riferimento alle scale di misura utilizzate per la raccolta delle risposte si evidenzia di avere utilizzato, come suggerito dalla dottrina, là dove possibile, una scala a sei pioli così da forzare i rispondenti verso una presa di posizione nei confronti del quesito posto, scegliendo alternativamente l'“asse negativo” o l'“asse positivo” delle risposte ed evitando la convergenza delle risposte verso valori medi non realmente significativi (8).

di Centrobanca. I documenti di studio e i quaderni SAF redatti a cura della citata Commissione sono disponibili sul sito www.odcec.mi.it

(8) In particolare la scala di misura più frequentemente proposta ai rispondenti nel questionario è stata la seguente:

5. ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI (9)

È necessario puntualizzare prima di procedere con l'esame dei risultati che una parte delle risposte ottenute sono state dichiarazioni di *non expertise*.

Il 27% dei professionisti e il 16% degli istituti di credito che hanno fatto pervenire le loro risposte hanno precisato di non essere in grado di fornire indicazioni puntuali per molti dei quesiti posti in quanto non avevano avuto occasione né di redigere né di analizzare alcuna delle relazioni di attestazione oggetto dell'indagine.

La tavola che segue fornisce la classificazione delle risposte pervenute in due sottogruppi: a) questionari analiticamente compilati e pertanto utili ai fini delle rielaborazioni che seguono; b) dichiarazioni di *non expertise* in materia.

Categoria intervistata	Risposte ottenute	Questionari compilati		Dichiarazione di non expertise	
	Quantità	Quantità	Percentuale	Quantità	Percentuale
Professionisti	150	109	73%	41	27%
Banche	19	16	84%	3	16%
Totale	169	125	74%	44	26%

Tabella 10.
Analisi delle risposte ottenute.

- 0% = nessun caso
- tra il 1% e il 25% dei casi = pochi casi
- tra il 26% e il 50% dei casi = alcuni casi
- tra il 51% e il 75% dei casi = maggior parte dei casi
- tra il 76% e il 99% dei casi = quasi tutti i casi
- 100% = tutti i casi

(9) Si ringraziano per il contributo alla raccolta e classificazione dei dati il dott. JOEL GIULIANI e la sig.ra PAOLA MARIANI.

5.1. Grado di diffusione delle operazioni

Si è chiesto ai rispondenti di indicare in quali delle operazioni di ristrutturazione aziendale – piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi – fossero inquadrabili le relazioni di attestazione dei piani analizzate.

I tre grafici che seguono sintetizzano le risposte ottenute proponendo un confronto tra le rilevazioni relative ai due campioni.

Grafico 1.

Quante relazioni di attestazione sono state da Lei analizzate sono piani attestati di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f.?




Grafico 2.

Quante relazioni di attestazione sono state da Lei analizzate sono accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.?





Grafico 3.

Quante relazioni di attestazione sono state da Lei analizzate sono nuovi concordati preventivi, ex art. 160 e ss. l.f.?



I professionisti risultano avere esaminato un numero maggiore di relazioni di attestazione relative a concordati preventivi.

Il due terzi dei rispondenti dichiarano di averne esaminati alcuni. Più in particolare: il 48% indica una numerosità inferiore a 5, il 13% inferiore a 10 e solo il 2% specifica valori superiori.

Al contrario la percentuale dei professionisti che dichiara di non avere mai analizzato una relazione di attestazione sale al 66% quando si considerano i piani attestati ex art. 67 l.f. e al 70% quando ci si riferisce agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis.

Di differente tenore sono le risposte degli istituti di credito.

È evidente la maturazione di una esperienza maggiore con riferimento a tutti e tre gli istituti.

Risulta esaminato un numero importante di relazioni di attestazione redatte per richiedere l'ammissione a concordati preventivi e i due terzi dei rispondenti dichiara di avere valutato documenti relativi ad accordi di ristrutturazione.

Ciò che più colpisce, però, è il fatto che tutti i rispondenti, nessuno escluso, dichiarino di avere esaminato relazioni di attestazione redatte ai sensi dell'art. 67 l.f..

Se la differente accumulazione di *expertise* da parte dei funzionari delle banche operanti nelle funzioni crediti ristrutturati (o simili) può essere considerata strutturale, non risulta scontato il fatto che sia da questi soggetti segnalata una diffusione importante e omogenea di operazioni di ristrutturazione di tipo privatistico quali quella ex art. 67 l.f..

Si tratta di un risultato a parere di chi scrive degno di nota anche perché ad oggi il fenomeno non è altrimenti misurabile non essendo tali operazioni soggette ad alcun forma di pubblicità legale ed essendo troppo presto per poter misurare il fenomeno andando a valutare i casi di "emersione" patologica delle fattispecie in sede di eventuale successivo contenzioso.

5.2. *Indipendenza del professionista.*

Sono stati posti quattro quesiti sul tema dell'indipendenza del professionista.

In primo luogo si è chiesto se la nomina dell'attestatore delle relazioni esaminate sia stata effettuata come previsto dalla normativa


dalla parte oppure se, in assenza di indicazioni di legge contrarie, la medesima sia stata richiesta al Tribunale con ricorso volontario.

Nel 26% dei casi gli istituti di credito hanno dichiarato di avere riscontrato almeno in un caso la nomina da parte del Tribunale. Tale percentuale scende al 5% nel caso dei professionisti.

Se si tiene conto delle risposte delle banche al precedente quesito, si può essere portati a pensare che la presentazione dell'istanza al Tribunale per la nomina del revisore caratterizzi soprattutto le operazioni di ristrutturazione privatistiche ex art. 67 l.f..

La logica con cui l'istanza verrebbe presentata, pur nella consapevolezza che nella maggior parte delle circoscrizioni il Tribunale si dichiarerà incompetente, è da ritrovarsi nel desiderio di dimostrare di avere selezionato un determinato attestatore solo perché "costretti" dalla altrui decisione di non provvedere alla nomina. Si tratta di un comportamento già descritto e commentato in dottrina che trova in questa sede una ulteriore conferma. I risultati ottenuti sono sintetizzati nel grafico che segue.


Grafico 4.
Nomina del professionista.



In secondo luogo rilevato, anche sulla base delle risposte ottenute, questo particolare comportamento, si è creduto opportuno chiedere se a parere dei rispondenti la nomina da parte del Tribunale rafforzerebbe l'attendibilità della relazione di attestazione. Come evidenziato nel grafico seguente, propendono per una risposta positiva i due terzi di entrambi i campioni.

Grafico 5.

A Suo avviso la nomina dell'attestatore da parte del Tribunale rafforza l'attendibilità della relazione di attestazione?




Si è quindi verificato con il terzo quesito se ed in quanti casi le relazioni di attestazione esaminate dai rispondenti siano state redatte dai medesimi consulenti che avevano costruito il piano o da soggetti a questi legati e se il verificarsi di questa corrispondenza abbia, a parere dei rispondenti, o meno una influenza sulla funzione di garanzia assunta dal piano stesso nei confronti dei terzi. I grafici che seguono danno rappresentazione alle risposte ottenute.

Entrambi i campioni di rispondenti concordano sulla necessità di una precisa distinzione tra le due figure professionali (10).

Grafico 6.


In quanti casi l'attestazione è stata fatta dal consulente che ha costruito il piano o da soggetti a questo legati?



(10) Rinviando alla seconda parte del lavoro, ed in particolare al capitolo 6 e 10, per approfondimenti, pare qui il caso di ricordare il contenuto del Documento "Linee Guida" nell'ambito del quale la *Best Practice n. 2*, intitolata "Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento". Vi si prevede, con riferimento ai piani attestati, che: "Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l'attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all'impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente". "Linee Guida", op. cit., 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

Grafico 7.

La coincidenza tra consulente dell'azienda e attestatore del piano riduce a Suo parere la funzione di garanzia della relazione di attestazione?




È stato infine chiesto, con il quarto quesito, di indicare in quale fase della redazione del piano sia più opportuno a parere dei rispondenti per la società contattare l'attestatore. Le opzioni possibili erano le seguenti: i. sin dalle fasi di impostazione strategica dell'operazione; ii. nella fase in cui sono svolte dall'azienda verifiche sui dati storici; iii. nella fase di costruzione del piano; iv. dopo avere costruito il piano, ma prima di formalizzarlo e presentarlo agli interlocutori strategici (cessionari di attività, aziende, quote, istituti di credito, fornitori e clienti strategici); v. dopo avere formalizzato e presentato il piano agli interlocutori strategici (cessionari di attività, aziende, quote, istituti di credito, fornitori e clienti strategici) anche se non si è ancora formalmente certi del loro assenso all'operazione; vi. dopo avere ottenuto l'approvazione formale e vincolante dell'operazione da parte degli interlocutori strategici (cessionari di attività, aziende, quote, istituti di credito, fornitori e clienti strategici).

Nel grafico seguente sono rappresentate le preferenze espresse.

Grafico 8.

A suo giudizio in quale fase della redazione del piano la società dovrebbe contattare l'attestatore?



Colpisce la differenza nella distribuzione delle risposte nell'ambito dei due campioni.

L'opzione preferita dai professionisti – espressa nel 31% dei casi – prevede il coinvolgimento sin dalle fasi di impostazione strategica dell'operazione, cui si aggiunge un 5% e un 18% di rispondenti che indicano rispettivamente la fase di revisione dei dati storici e la fase di costruzione del piano. In altri termini la maggior parte dei professionisti – il 54% – giudica necessario e non ostativo alle esigenze di indipendenza nell'espressione del giudizio il contatto anticipato con il revisore. Sono fornite però anche indicazioni in controtendenza. Il 24% si pronuncia a favore di un coinvolgimento successivo, ma precedente alla comunicazione all'esterno del contenuto del piano stesso. Il 16% preferisce operare le verifiche su di un piano completamente definito e vincolante in quanto

approvato dagli interlocutori strategici e solo il 6% su di un piano presentato, ma non ancora approvato da questi ultimi. L'approccio dei rispondenti è di estremo interesse in quanto testimonia la diffusa e sentita esigenza, che si giustifica anche per le esigenze di tempestività dell'intervento nelle situazioni di crisi, di poter valutare il progetto man mano che il medesimo si sviluppa.

Il rischio del coinvolgimento preventivo è già stato oggetto di attenta riflessione nella seconda parte del presente lavoro cui si rinvia per approfondimenti. Sembra utile ricordare in questa sede però che il principio di revisione nazionale n. 100 affronta il tema – anche se riferendolo alla differente attività di verifica del bilancio – intitolando il paragrafo 5.7.2.1.1 “valutazione della significatività della minaccia derivante dalla partecipazione al processo di preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio”. Si è già visto che secondo il documento la significatività della minaccia dipende dalla portata della partecipazione al processo di preparazione del documento oggetto di composizione. La minaccia di “auto-riesame” è sempre considerata troppo elevata per consentire al revisore una partecipazione al processo di redazione del documento. Il revisore deve inoltre mettere costantemente in atto salvaguardie che assicurino che i dati revisionati e le ipotesi sottostanti i medesimi risultino forniti dal soggetto sottoposto a revisione e non deve essere coinvolto nel processo decisionale riguardante tali dati e ipotesi.

Le preferenze espresse dagli istituti di credito – che in questa sede, si ricorda, rappresentano la domanda di informazioni prospettiche attestate – si posizionano con decisione su opzioni che sembrano tenere conto del contenuto dei principi richiamati. Il 20% dei rispondenti preferisce che le verifiche siano operate su di un piano completamente definito e vincolante in quanto approvato dagli interlocutori strategici (tra i quali è bene ricordarlo gli istituti medesimi); il 40% su di un piano presentato, ma non ancora approvato da questi ultimi; il 33% su di un piano definito dagli amministratori, ma dai medesimi non ancora comunicato all'esterno. Solo il 7% degli interlocutori si esprime a favore di un coinvolgimento del revisore nelle fasi precedenti.

5.3. Applicazione dei principi di riferimento internazionali (I.S.A.E. 3400).

Per comprendere se i principi di *assurance* internazionale siano conosciuti e siano stati conseguentemente applicati dai revisori ai fini dell'espressione dell'attestazione, si sono posti due quesiti semplici e diretti. Dapprima si è chiesto se siano stati riscontrati espliciti rinvii al documento ISAE 3400 che – come meglio specificato *supra* – rappresenta il principio internazionale di riferimento per la “revisione” dei dati prospettici. Quindi si è domandato di valutare se, indipendentemente dall'esistenza di un richiamo esplicito al principio, le relazioni ne rispettassero nella sostanza le indicazioni. I due grafici che seguono riassumono le risposte ottenute.

Grafico 9.

In quante delle relazioni di attestazione da Lei valutate si fa esplicitamente riferimento al principio di revisione internazionale ISAE 3400 “The examination of prospective financial information”?





Grafico 10.

In quante delle relazioni di attestazione da Lei valutate sono effettivamente rispettate le raccomandazioni del principio di revisione internazionale ISAE 3400 “The examination of prospective financial information”?



Sia i professionisti sia gli istituti di credito evidenziano che in circa il 60% dei casi non è effettuato alcun esplicito richiamo e sostanzialmente il 95% delle risposte si posizione sull'asse negativo. Tale percentuale si riduce, in modo un po' più rilevante se si considerano gli istituti, quando si valuti l'effettiva applicazione delle indicazioni fornite dal documento.

Nonostante questa “tendenza naturale” verso comportamenti corretti, i risultati rilevati testimoniano una ancora scarsa diffusione dei codici di condotta validati a livello internazionale.

Ciò, giova ricordarlo, espone gli attestatori a potenziali importanti rischi professionali in quanto non li mette nelle condizioni – in caso di contestazioni *ex post* – di dimostrare di essersi attenuti alle procedure e alle indicazioni degli *standard* di riferimento.

5.4. *Orizzonte temporale di riferimento.*

Uno degli elementi fondamentali per l'espressione di un giudizio sulla attendibilità del piano è la valutazione dell'orizzonte temporale sul quale il medesimo si sviluppa.

Si è visto nella seconda parte del presente lavoro che i principi internazionali non forniscono indicazioni precise e vincolanti, ma si limitano a stabilire che il piano non può estendersi per un periodo di tempo superiore rispetto a quello per il quale le capacità del management di formulare *best estimate assumptions* si riduce.

Inoltre specificano che il revisore deve considerare criticamente la durata del periodo coperto dall'informativa prospettica finanziaria, in quanto l'abilità degli amministratori di formulare ipotesi attendibili è inversamente proporzionale all'arco temporale considerato (11).

Si sono posti ai rispondenti di ciascun campione due quesiti per comprendere quali siano i parametri considerati più significativi sulla base dei quali delimitare l'orizzonte temporale in quanto si valuti non utile sviluppare ulteriormente la proiezione.

Si è, quindi, chiesto di indicare per ciascuna delle tre operazioni l'orizzonte temporale massimo oltre il quale le previsioni del piano si devono considerare inattendibili.


In primo luogo si è chiesto di individuare – con riferimento alla logica aziendale e non al fattore tempo – il momento in cui i rispondenti considerano ragionevole fermare la proiezione.

Il grafico seguente sintetizza le risposte ottenute.

(11) Il paragrafo 16 dell'ISAE 3400 recita: *assumptions become more speculative as the length of the period covered increases, as the period lengthens, the ability of management to make best-estimate assumptions decreases.*

Grafico 11.

A Suo avviso quale deve essere considerato il momento in cui è ragionevole fermare la proiezione?




La metà esatta dei professionisti e il 40% degli istituti di credito considerano rilevante il periodo in cui è ripristinato l'equilibrio finanziario. Per altrettanti istituti di credito e per il 27% dei professionisti è invece sufficiente sviluppare il piano sino al periodo successivo a quello in cui sono previste operazioni di cessione di attività e/o ristrutturazione delle passività. Infine nessun istituto di credito indica quale soglia rilevante il periodo stesso in cui sono poste in essere le citate cessioni e ristrutturazioni, mentre questa opzione è scelta dal 18% dei professionisti.

Si è quindi chiesto ai rispondenti di indicare, nel caso in cui avessero giudicato rilevante il ripristino dell'equilibrio finanziario, quali indicatori potessero essere considerati utili per esprimere un giudizio in merito al medesimo. Il grafico seguente sintetizza i risultati ottenuti:

Grafico 12.

Nel caso in cui giudichi rilevante il momento del ripristino dell'equilibrio finanziario, quali indicatori considera utili per esprimere un giudizio in merito al medesimo?



È rilevante notare: i) che è stato considerato più significativo da entrambi i campioni – 44% degli istituti di credito e 40% dei professionisti – il parametro “generazione di flussi di liquidità *mensili* della gestione caratteristica positivi e sufficienti per fare fronte al fabbisogno generato da operazioni di investimento, da restituzioni di finanziamento e da eventuali operazioni di distribuzione di utili o restituzioni di capitale”; ii) che in alternativa è stato indicato al secondo posto da entrambi i campioni – 31% degli istituti di credito e 34% dei professionisti – il medesimo parametro calcolato su base *annuale*.

In altri termini quasi il 75% dei rispondenti, indipendentemente dal campione di appartenenza, ha espresso una chiara preferenza per i parametri di tipo squisitamente finanziario. Ciò implica che il piano dovrebbe presentare una dettagliata proiezione per flussi di cassa – possibilmente mensile – sulla base della quale l’attestatore dovrebbe potersi esprimere.

Solo il 25% degli istituti di credito e il 21% dei professionisti ha infatti giudicato sufficiente per la valutazione il parametro “normalizzazione degli indici di struttura, primo fra i quali l’indice di indebitamento” facilmente desumibile dall’esame degli stati patrimoniali prospettici.

In secondo luogo si è chiesto di indicare – questa volta facendo riferimento strettamente al fattore tempo – per ciascuna delle tre operazioni l’orizzonte temporale massimo oltre il quale le previsioni del piano si devono considerare inattendibili. La tabella seguente sintetizza i risultati ottenuti per il campione dei professionisti – rappresentativo, lo si ricorda, della offerta di informazioni prospettiche attestate – dando rappresentazione alla cumulata delle preferenze ottenute per ciascun livello possibile della scala.

Tabella 11.

Quale è l’orizzonte temporale massimo oltre il quale giudica il piano inattendibile? (Professionisti)

	Piani attestati di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f.	Accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.	Concordati preventivi, ex art. 160 e ss. l.f.
Operazione liquidatoria, durata non specificata	8%	8%	10%
6 mesi	8%	8%	10%
1 anno	10%	14%	17%
18 mesi	12%	18%	23%
2 anni	31%	39%	42%
3 anni	63%	78%	73%
4 anni	73%	84%	78%
5 anni	98%	98%	92%
6 anni	98%	98%	94%

	Piani attestati di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f.	Accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.	Concordati preventivi, ex art. 160 e ss. l.f.
7 anni	98%	98%	96%
8 anni	100%	100%	97%
9 anni	100%	100%	97%
10 anni	100%	100%	99%
Più di 10 anni	100%	100%	100%

È di estremo interesse a parere di chi scrive evidenziare che il *livello discriminante* per il campione dei professionisti è rappresentato da un *orizzonte temporale di tre anni*.

Ciò significa che la maggior parte dei rispondenti giudica inattendibili i piani redatti dalle aziende in crisi – indipendentemente dall'operazione di ristrutturazione prescelta – che prevedono interventi dilazionati in un periodo che supera le tre annualità. La maggior parte dei rispondenti sceglie infatti questa durata o durate inferiori ad essa con riferimento a tutte e tre le operazioni. Si tratta del 63% quando si considerano i piani attestati ex art. 67, c. 3, l. d) l.f., dell'78% quando si considerano gli accordi di ristrutturazione dei debiti e del 73% quando si considerano i concordati preventivi.

La bontà della rilevazione è confermata da una ulteriore osservazione. Vale la pena di notare che il livello discriminante si distanzia in modo deciso rispetto al livello che lo precede cui corrisponde un orizzonte temporale di due anni. Si registra infatti un sostanziale raddoppio delle preferenze espresse: +32% nel caso dei piani attestati ex art. 67, c. 3, l. d) l.f., +39% negli accordi di ristrutturazione dei debiti e +31% nei concordati preventivi.

L'analisi dei dati permette inoltre di affermare in modo convincente che quasi tutti i professionisti considerano non ragionevoli piani redatti dalle aziende in crisi che prendano a riferimento ad un orizzonte temporale che superi i 5 anni: si esprime, infatti, a favore di orizzonti temporali più estesi solo il 2% del campione per i piani attestati e gli accordi e l'8% per i concordati

preventivi. La tabella seguente sintetizza i risultati ottenuti per il campione degli istituti di credito – rappresentativo della domanda di informazioni attestate – anche in questo caso dando rappresentazione alla cumulata delle preferenze ottenute per ciascun livello possibile della scala.

Tabella 12.

Quale è l'orizzonte temporale massimo oltre il quale giudica il piano inattendibile? (Banche)

	Piani attestati di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f.	Accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.	Concordati preventivi, ex art. 160 e ss. l.f.
Operazione liquidatoria, durata non specificata	0%	0%	0%
6 mesi	0%	13%	14%
1 anno	0%	13%	14%
18 mesi	0%	13%	14%
2 anni	7%	25%	29%
3 anni	33%	38%	43%
4 anni	40%	50%	57%
5 anni	67%	88%	100%
6 anni	67%	88%	100%
7 anni	73%	100%	100%
8 anni	80%	100%	100%
9 anni	80%	100%	100%
10 anni	87%	100%	100%
Più di 10 anni	100%	100%	100%

Le preferenze espresse dagli istituti di credito si distribuiscono in modo differente sia rispetto a quelle registrate per i professionisti, sia rispetto alle operazioni considerate. Si modifica conseguentemente il *livello discriminante* aumentando di un piolo nel caso degli accordi e dei concordati e di due pioli nel caso dei piani attestati.

Più in particolare:

- la maggior parte degli istituti – pari al 67% – giudica inattendibili i piani redatti *ex art. 67, c. 3, l. d) l.f.* quando sono sviluppati su di un *orizzonte temporale che supera i 5 anni*;
- esattamente il 50% degli istituti giudica inattendibili i piani redatti *ex art. 182 bis* quando sono sviluppati su di un *orizzonte temporale che supera i 4 anni*; se si considera il piolo successivo – *orizzonte temporale che supera i 5 anni* – la percentuale sale all'88%;
- la maggior parte degli istituti – pari al 57% – giudica inattendibili i piani redatti per richiedere l'ammissione al *concordato preventivo* quando sono sviluppati su di un *orizzonte temporale che supera i 4 anni*; se si considera il piolo successivo – *orizzonte temporale che supera i 5 anni* – si riscontra l'espressione della preferenza di tutto il campione degli istituti di credito (100% delle preferenze).

La differenza riscontrata tra i due campioni è di sicuro interesse e meriterebbe successive verifiche e approfondimenti. Si rileva in via generale un giudizio più prudente sul lato dell'offerta di informazioni rispetto al lato della domanda di informazioni. Ciò che qui interessa evidenziare è però soprattutto che è assolutamente condivisa l'idea che l'orizzonte temporale del piano deve essere contenuto entro limiti precisi e che le indicazioni valide in caso di pianificazione in condizioni di continuità previste ad esempio dalla Guida di Borsa Italiana, devono essere rimodulate quando i piani sono redatti nel differente scenario della crisi di impresa.

5.5. *Composizione del piano oggetto di attestazione.*


Si è cercato di comprendere quali documenti compongono i piani redatti dalle aziende e attestati dai revisori. A tale fine sono stati posti tre quesiti.

In primo luogo si è chiesto di indicare in quanti casi la composizione riscontrata fosse sostanzialmente completa ossia

presentasse tutti i documenti utili per comprendere lo sviluppo futuro della situazione aziendale e quindi: il piano industriale, il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale patrimoniale e il piano finanziario. Nel grafico seguente sono sintetizzate le risposte.

Grafico 13.

In quanti casi i piani oggetto di attestazione prevedevano esplicitamente il piano industriale, il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale, nonché il piano finanziario?



Le risposte dei due campioni forniscono indicazioni differenti. Gli istituti di credito forniscono indicazioni confortanti sulla completezza dei documenti elaborati: l'86% dichiara, infatti, una totale soddisfazione e il restante 14% dichiara di avere ottenuto tutte le informazioni prospettive nella maggior parte delle situazioni analizzate.

Al contrario circa il 70% dei professionisti evidenzia l'esistenza di carenze più o meno rilevanti nella documentazione fornita dalle imprese.

Questa differente percezione potrebbe essere giustificata a parere di chi scrive in funzione di tre possibili fattori: i. in primo luogo,

poiché la maggior parte dei professionisti, si è visto con il precedente quesito, giudica accettabile un intervento del revisore sin dalle prime fasi della definizione del piano, la risposta potrebbe essere riferita al grado di articolazione del documento inizialmente predisposto in bozza dalle aziende e come tale presentato al revisore; ii. in secondo luogo, poiché gli istituti di credito sono interlocutori particolarmente rilevanti delle aziende in crisi, essi si trovano nella posizione di richiedere dettagli e informazioni aggiuntive agli amministratori, di conseguenza la risposta potrebbe fare riferimento anche a questi dettagli in realtà non disponibili alla totalità dei creditori; iii. infine, la differente percezione potrebbe anche essere correlata alla differente tipologia di relazioni analizzata dai due campioni: in particolare i rispondenti appartenenti alla categoria professionisti hanno dichiarato una maggiore familiarità con le relazioni di attestazione redatte nell'ambito di operazioni di concordato preventivo, le cui finalità solitamente liquidatorie giustificerebbero l'assenza di un piano industriale.


A conferma delle riflessioni svolte possono essere considerate le indicazioni di dettaglio fornite dai rispondenti quando è stato posto il secondo quesito. Si è chiesto di indicare il prospetto – fra quelli proposti – maggiormente omesso nell'ambito dei piani oggetto di attestazione.

Gli istituti di credito hanno sostanzialmente confermato il proprio giudizio di soddisfazione sulla completezza delle informazioni fornite dalle aziende: nel 92% dei casi nessun documento parrebbe mancare nella documentazione a mani di questa specifica categoria di creditori.

Solo il 18% dei professionisti è dello stesso avviso, il 36% denuncia l'assenza del piano industriale, e circa il 15% denuncia l'assenza alternativamente di uno degli altri tre documenti prospettici (stato patrimoniale, conto economico, preventivo finanziario).

Grafico 14.

Quali tra i seguenti prospetti è stato più frequentemente omesso?




Si è in terzo luogo domandato se lo sviluppo del piano – o *compilation* se si volesse utilizzare la terminologia dell'AT 301 – sia giudicato incoerente ossia non segua i passaggi suggeriti dalla logica economico aziendale.

Anche in questo caso gli istituti di credito esprimono giudizi lusinghieri in quanto il 57% dei rispondenti dichiara di non avere mai ravvisato incoerenze e il restante 43% evidenzia di avere ravvisato incoerenze in un numero di casi limitato.

Più critico è il giudizio dei professionisti in quanto se il 75% dei rispondenti fornisce indicazioni in linea con quelle fornite dagli istituti di credito, il restante 25% dichiara di avere riscontrato sviluppi dei dati non totalmente coerenti.

Grafico 15.

In quanti casi a Suo giudizio il piano oggetto di attestazione prevedeva uno sviluppo dei dati incoerente e non seguiva i passaggi suggeriti dalla logica economico-aziendale?


5.6. *Valutazione delle ipotesi alla base del piano.*

Si è visto che il principio internazionale ISAE 3400 distingue tra: a) le informazioni prospettiche basate su *best estimate assumption* ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o le proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili; b) le informazioni basate su *hypothetical assumption* ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell'azienda e "*which are not necessarily expected to take place*". Ne segue che l'informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o *forecast* quando è preparata a partire da *best estimate assumption* oppure la forma di una proiezione o *projection* quando è basata su *hypothetical assumption*.

Il revisore è pertanto chiamato a richiedere l'esplicitazione delle ipotesi su cui si basa il piano oggetto di attestazione, a valutarle e a classificarle. Per comprendere se nella prassi sia dedicata la necessaria attenzione a questo aspetto si è chiesto ai due campioni se nelle relazioni di attestazione esaminate le ipotesi formulate dagli amministratori risultino adeguatamente esplicitate. Il grafico che segue sintetizza le risposte ottenute.

Grafico 16.

In quanti casi la relazione di attestazione ha esplicitato adeguatamente le ipotesi alla base del piano formulate dagli amministratori?



Ancora una volta gli istituti di credito dichiarano di essere soddisfatti circa le informazioni fornite, il 54% in modo assoluto, l'8% in quasi tutti i casi e il 38% nella maggior parte dei casi.

I professionisti si dimostrano più critici: apprezzano le informazioni fornite e le considera adeguate in tutti i casi analizzati il 30% dei rispondenti, in quasi tutti i casi il 25% e nella maggior parte dei casi il 5%. Il restante 40% esprime una sostanziale insoddisfazione


scegliendo le opzioni: informazioni inadeguate (6%), adeguate in pochi casi (20%), adeguate in alcuni casi (14%).

5.6.1. Procedure di "validazione".

Considerata l'enfasi riconosciuta al tema dai principi di *assurance* internazionali, ma anche dai documenti emanati dalle istituzioni di riferimento nazionali, sono stati sottoposti alla attenzione dei rispondenti alcuni quesiti di approfondimento. Si è preliminarmente chiesto in modo sintetico se dalle relazioni esaminate risultasse lo svolgimento da parte dell'attestatore di procedure di "validazione" delle ipotesi formulate dagli amministratori utili per valutarne l'effettiva realizzabilità. Sono stati successivamente formulati altri quesiti utili a meglio esplicitare, operazionalizzandolo, il concetto di "validazione". Il grafico seguente sintetizza le risposte ottenute con riferimento al quesito preliminare.

Grafico 17.

In quanti casi l'attestatore ha svolto una procedura di validazione delle ipotesi alla base del piano formulate dagli amministratori valutandone la effettiva realizzabilità?



La distribuzione delle risposte pare a chi scrive interessante. Le risposte degli istituti di credito si distribuiscono – a differenza dei casi precedenti – equamente tra i livelli che esprimono sostanziale soddisfazione (50% delle risposte, con una prevalenza del livello più alto di soddisfazione scelto nel 42% dei casi) e i livelli inferiori della scala che evocano il riscontro di frequenti lacune (50% delle risposte).

I professionisti confermano il proprio giudizio critico allineandosi sostanzialmente in questo caso alle risposte fornite dagli istituti di credito (51% delle risposte distribuite sui poli di maggiore soddisfazione e 49% sui poli di minore soddisfazione).

5.6.2. *Analisi di sensitività.*

Si è chiesto se i piani propongano analisi di sensitività o *what if analysis* che permettano di comprendere il grado di “solidità” del piano al venire meno di alcune ipotesi e di conseguenza al verificarsi di scenari alternativi (12).

Conviene ricordare che il giudizio di ragionevolezza del piano è condizionato da quanto i risultati che sono indicati nel piano si mantengano stabili pur nella variazione della misura delle componenti da cui i risultati dipendono e che è pertanto considerato opportuno introdurre nel piano studi specifici necessari per dimostrare se e quanto i risultati indicati siano sensibili alle variazioni dei parametri utilizzati.

Ciò rende più rigoroso il lavoro dell’attestatore e permette la formulazione di un giudizio che non sia eccessivamente condizionato alla variazione di tali parametri.


(12) Rinvio alla seconda parte del volume, ed in particolare al capitolo 6, per approfondimenti sul tema, pare qui il caso di ricordare il contenuto del Documento “Linee Guida” nell’ambito del quale la *Best practice, la n. 7*, intitolata “*Explicitazione del grado di solidità dei risultati*”, in base alla quale “il piano deve contenere specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati”. “Linee Guida”, op. cit. 2008, Università degli studi di Firenze, Assonime, CNDCEC.

L'80% dei professionisti dichiara di avere non avere mai riscontrato o di avere riscontrato in pochi casi validazioni di questo tipo.

Le risposte degli istituti di credito sono meno sfavorevoli. Infatti il 53% dei rispondenti ha verificato l'esistenza di riflessioni di questo genere nella maggior parte, o in quasi tutti o addirittura in tutti i casi esaminati e nessun istituto dichiara di non avere mai riscontrato questo tipo di analisi.

Grafico 18.

In quanti casi è stata fornita una analisi di tipo what if ossia è stato sviluppato il piano con riferimento a differenti scenari in funzione dello sviluppo di ipotesi alternative?




Si è quindi chiesto ai rispondenti di esprimere una valutazione in merito alla opportunità di svolgere una analisi di sensitività e si sono ottenuti risultati incoraggianti.

La moda in entrambi i campioni risulta essere rappresentata da un giudizio di "utilità", espresso dal 45% dei professionisti e dal 33% degli istituti di credito. Il 21% dei professionisti e il 13% degli istituti

si spinge a giudicare l'analisi "indispensabile" e il 27% di entrambi i campioni considera lo svolgimento dell'analisi sintomatico di un atteggiamento "prudente".

Grafico 19.

Come giudica una attestazione che consideri più scenari, sottoponendo il piano ad un'analisi di sensitività?



5.6.3. *Evidenza a supporto.*

La validazione delle ipotesi non può prescindere dalla documentazione della sostenibilità dei principali fatti previsti.

La rilevanza dell'evidenza a supporto è messa in luce nei principi internazionali (13), nei decreti di ammissione e non ammissione alle

(13) Rinviano per approfondimenti alla seconda parte del volume, più in particolare al capitolo 6, si ricorda, per comodità del lettore, che il par. 18 del documento ISAE 3400 specifica: "The auditor would assess the source and reliability of the evidence supporting management's best-estimate assumptions. Sufficient appropriate evidence supporting such assumption would be obtained from internal and external sources including

procedure di concordato preventivo, nei più recenti pareri espressi dalle procure ai fini della omologazione delle medesime procedure. Si è visto nella seconda parte del presente volume, cui si rinvia, che nelle situazioni di crisi diventano strategici determinati interventi strutturali quali ad esempio la sottoscrizione di convenzioni plurilaterali con gli operatori finanziari, nonché gli interventi di soggetti terzi quali controparti di acquisizioni di rami di azienda o quali soggetti costituenti garanzie a favore dell'azienda in crisi.

Si tratta di transazioni “insolite e complesse” cui possono essere associati livelli di rischio di revisione elevati, che, come già evidenziato, creano volutamente e necessariamente una “discontinuità” nella gestione.

L'applicazione di corretti Principi di Revisione richiede che, per poter considerare l'attestazione di un piano che preveda operazioni di tale sorta, l'esperto richieda: che tali elementi fondanti del piano siano già stati oggetto di elaborazione da parte dell'azienda; che le trattative siano giunte ad un punto tale da poter essere considerate andate a buon fine; che i risultati delle trattative stesse possano essere inequivocabilmente comprovati dall'analisi di documenti ufficiali e attestanti impegni reciproci tra le parti; che siano fornite idonee garanzie.


Si è pertanto chiesto ai campioni di rispondenti in quanti casi dalla relazione di attestazione fosse risultata verificata la produzione da parte della azienda di documenti idonei – cioè validi giuridicamente e vincolanti per i terzi – a provare la realizzabilità degli eventi straordinari previsti nel piano.

Nel grafico che segue sono sintetizzate le risposte.

consideration of the assumptions in the light of historical information and an evaluation of whether they are based on plans that are within the entity's capacity”.

Grafico 20.

In quanti casi nella relazione di attestazione risulta verificata la produzione da parte dell'azienda di documenti idonei – cioè validi giuridicamente e vincolanti per i terzi – a provare la realizzabilità degli eventi straordinari previsti nel piano?



La maggior parte delle risposte di entrambi i campioni propendono per la segnalazione di lacune. Infatti il 61% degli istituti di credito si posiziona sull'“asse negativo”: dichiarando che non è stata fornita alcuna evidenza convincente (31%), o che la stessa è stata prodotta solo in pochi casi (15%) o in alcuni casi (15%). Anche il 56% dei professionisti riferisce una situazione simile: nessuna produzione di evidenza convincente (17%), produzione in pochi casi (21%), produzione in alcuni casi (18%).

5.6.4. *Analisi sulla solidità del terzo intervento a favore dell'azienda in crisi.*

Per comprendere quali analisi e approfondimenti siano posti in essere dalla azienda e dall'attestatore rispettivamente per provare e per valutare la sostenibilità degli interventi previsti, si è chiesto in quanti casi sia stata fornita una analisi sulla solidità di un eventuale soggetto terzo chiamato ad intervenire a favore dell'impresa in crisi.


Tale analisi è ad evidenza importante per comprendere se il medesimo, al di là della volontà di tenere fede agli impegni presi, abbia anche l'equilibrio economico finanziario e quindi le possibilità per portarli a termine nei termini enunciati.

Pur rinviando alla seconda parte del volume per la trattazione più approfondita di questo aspetto non si può in questa sede non ricordare che, ai fini della attestazione, si rende necessaria una valutazione della qualità non solo delle proposte, ma anche dei proponenti le operazioni che influenzano la riuscita del progetto di risanamento. È indispensabile una approfondita analisi della situazione patrimoniale – economica – finanziaria di questi soggetti svolta a partire dai bilanci di esercizio e consolidati nel caso di gruppi. Si è infatti già avuto modo di osservare che non vi è piano basato su interventi esterni che non presupponga lo stato di salute del terzo stesso e la capacità del medesimo di sostenere la nuova situazione con i propri flussi di cassa ordinari o straordinari.

Nel grafico che segue sono riassunte le risposte ottenute.

Grafico 21.

In quanti casi è anche fornita una analisi sulla solidità del soggetto terzo che interviene e quindi sulla capacità del terzo di tenere fede agli impegni presi nei confronti dell'azienda che imposta il piano?



La distribuzione delle risposte è estremamente significativa ed evocativa di importanti lacune.

Circa l'80% degli istituti di credito e il 63% dei professionisti fornisce risposte collocate sull'“asse negativo”. Più in particolare: il 29% dei rispondenti di entrambi i campioni segnala di non avere mai rinvenuto una analisi sulla solvibilità del terzo proponente e un ulteriore 50% degli istituti di credito e 34% dei professionisti dichiara di averla rintracciata in pochi o alcuni casi.

Chiude la parte dell'indagine dedicata alle ipotesi la richiesta di indicare in ordine di importanza distintamente per ciascuna delle tre possibili operazioni di ristrutturazione gli eventi di natura straordinaria che più frequentemente le aziende risultano avere proposto quali elementi di discontinuità risolutivi della crisi.

Nelle pagine che seguono sono presentati in sei tabelle distinte per i tre tipi di operazione e per i due campioni di rispondente i risultati ottenuti.

L'analisi fornisce spunti per ulteriori future ricerche in quanto le preferenze espresse evidenziano situazioni differenziate.

Tabella 13.

Quali eventi straordinari tali da provocare una discontinuità della gestione sono più diffusi nei piani attestati di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f.?

Professionisti	
Ristrutturazione dei debiti esistenti con rimodulazione delle scadenze	1
Apporto di capitale proprio	2
Cessioni a terzi di rami di azienda o dell'intera azienda	3
Riduzione del personale	4
Accensione di nuovi finanziamenti	5
Cessione a terzi di singole attività	6
Ristrutturazione dei debiti esistenti con riduzione dei debiti esistenti	7
Riduzione di tutti i costi di esercizio	8
Riduzione degli investimenti programmati in passato	9
Cessioni a terzi delle quote della società con conseguente modifica della governance e della strategia	10
Altro	11

Tabella 14.

Quali eventi straordinari tali da provocare una discontinuità della gestione sono più diffusi nei piani attestati di risanamento, ex art. 67, c. 3, l. d) l.f.?

Banche	
Ristrutturazione dei debiti esistenti con rimodulazione delle scadenze	1
Riduzione di tutti i costi di esercizio	2
Cessioni a terzi di rami di azienda o dell'intera azienda	3
Cessione a terzi di singole attività	4
Riduzione del personale	5
Apporto di capitale proprio	6
Ristrutturazione dei debiti esistenti con riduzione dei debiti esistenti	7
Riduzione degli investimenti programmati in passato	8
Accensione di nuovi finanziamenti	9
Cessioni a terzi delle quote della società con conseguente modifica della governance e della strategia	10
Altro	11

Tabella 15.

Quali eventi straordinari tali da provocare una discontinuità della gestione sono più diffusi negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.?

Professionisti	
Ristrutturazione dei debiti esistenti con rimodulazione delle scadenze	1
Ristrutturazione dei debiti esistenti con riduzione dei debiti esistenti	2
Riduzione del personale	3
Cessione a terzi di singole attività	4
Apporto di capitale proprio	5
Riduzione di tutti i costi di esercizio	6
Cessioni a terzi di rami di azienda o dell'intera azienda	7
Cessioni a terzi delle quote della società con conseguente modifica della governance e della strategia	8
Riduzione degli investimenti programmati in passato	9
Accensione di nuovi finanziamenti	10
Altro	11

Tabella 16.

Quali eventi straordinari tali da provocare una discontinuità della gestione sono più diffusi negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.?

Banche	
Ristrutturazione dei debiti esistenti con rimodulazione delle scadenze	1
Cessioni a terzi di rami di azienda o dell'intera azienda	2
Ristrutturazione dei debiti esistenti con riduzione dei debiti esistenti	3
Cessione a terzi di singole attività	4
Accensione di nuovi finanziamenti	5
Riduzione di tutti i costi di esercizio	6
Apporto di capitale proprio	7
Riduzione degli investimenti programmati in passato	8
Cessioni a terzi delle quote della società con conseguente modifica della governance e della strategia	9
Riduzione del personale	10
Altro	11

Tabella 17.

Quali eventi straordinari tali da provocare una discontinuità della gestione sono più diffusi negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.?

Professionisti	
Ristrutturazione dei debiti esistenti con rimodulazione delle scadenze	1
Ristrutturazione dei debiti esistenti con riduzione dei debiti esistenti	2
Riduzione del personale	3
Cessione a terzi di singole attività	4
Apporto di capitale proprio	5
Riduzione di tutti i costi di esercizio	6
Cessioni a terzi di rami di azienda o dell'intera azienda	7
Cessioni a terzi delle quote della società con conseguente modifica della governance e della strategia	8
Riduzione degli investimenti programmati in passato	9
Accensione di nuovi finanziamenti	10
Altro	11

Tabella 18.

Quali eventi straordinari tali da provocare una discontinuità della gestione sono più diffusi negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.?

Banche	
Ristrutturazione dei debiti esistenti con rimodulazione delle scadenze	1
Cessioni a terzi di rami di azienda o dell'intera azienda	2
Ristrutturazione dei debiti esistenti con riduzione dei debiti esistenti	3
Cessione a terzi di singole attività	4
Accensione di nuovi finanziamenti	5
Riduzione di tutti i costi di esercizio	6
Apporto di capitale proprio	7
Riduzione degli investimenti programmati in passato	8
Cessioni a terzi delle quote della società con conseguente modifica della governance e della strategia	9
Riduzione del personale	10
Altro	11

5.7. *Ruolo degli amministratori e assunzione di responsabilità per la redazione del piano.*

Si è visto che il documento ISAE 3400 raccomanda al revisore di ottenere dagli amministratori una dichiarazione che attesti la loro responsabilità per la redazione del piano e per le assunzioni su cui la stessa si basa (14).

Tale attestazione dovrà essere prodotta in allegato al piano e conservata agli atti.

Per comprendere se questa buona prassi sia diffusa, si sono sottoposti quattro quesiti ai due campioni.


In primo luogo si è chiesto se le relazioni di attestazione esaminate mettano o meno in evidenza la distinzione tra il ruolo degli amministratori ai quali soli è riferibile la responsabilità della redazione del piano e il ruolo dell'attestatore che ne controlla la fattibilità.

Come evidenziato nel grafico infra, anche in questo caso si conferma per entrambi i campioni una maggioranza di risposte distribuite sull'asse negativo: il 68% dei professionisti e il 64% delle banche dichiara di non avere mai rilevato la presenza dell'informazione o di averlo fatto in pochi o in alcuni casi.

(14) Rinvio per approfondimenti alla seconda parte del volume, più particolare al capitolo 6, per comodità del lettore, si ricorda che il par. 25 dell'ISAE 3400 stabilisce: *"The auditor should obtain written representations from management regarding the intended use of the prospective financial information, the completeness of significant management assumptions and management's acceptance of its responsibility for the prospective financial information"*.

Grafico 22.

In quanti casi l'attestatore ha evidenziato esplicitamente, come previsto dal documento ISAE 3400, che la responsabilità della redazione del piano era esclusivamente da ricondursi agli amministratori?




Si è in secondo luogo verificato se, pur non facendo una specifica allusione alla assunzione di responsabilità da parte degli amministratori nel corpo della relazione, sia allegata alla medesima documentazione idonea a provare la corretta impostazione dei rapporti tra redattori del piano e controllore del piano. Ci si è premurati di specificare che sono senz'altro considerate idonee una lettera di assunzione di responsabilità per la redazione del piano da parte dell'amministratore unico o del consiglio piuttosto che un verbale di consiglio da cui risulti la delibera formale di approvazione del medesimo. Come si evidenzia nel grafico infra in questo caso, al contrario dei precedenti, le opinioni espresse dai due campioni sono risultate discordanti: l'82% dei professionisti rileva di non avere riscontrato in alcun caso simili allegazioni o di averlo fatto in pochi o alcuni casi; l'80% degli istituti di credito risponde esattamente il

contrario ossia di avere riscontrato le allegazioni in tutti o quasi tutti i casi analizzati.

Grafico 23.

In quanti casi l'attestatore ha allegato alla relazione una lettera di assunzione di responsabilità per la redazione del piano da parte degli amministratori o la delibera di approvazione del piano da parte del consiglio di amministrazione?




È stato infine chiesto se le relazioni di attestazione analizzate presentassero tra gli allegati il piano stesso e se il medesimo risultasse sottoscritto in ogni sua parte dagli amministratori della società. I risultati ottenuti e riportati nei prossimi due grafici sono confortanti. Si evidenzia che i quesiti sono stati posti in forma negativa.


L'87% delle banche e l'81% dei professionisti segnalano di non avere mai o in pochi casi riscontrato relazioni che non riportassero il piano in allegato. L'87% di entrambi i campioni rileva che i piani rinvenuti in allegato risultavano debitamente sottoscritti dagli amministratori.

Grafico 24.

In quanti casi il piano redatto dagli amministratori oggetto di attestazione non è stato allegato alla relazione di attestazione?

*Grafico 25.*

In quanti casi i piani allegati alla relazione di attestazione non risultavano debitamente sottoscritti dagli amministratori?



5.8. *Revisione sui dati storici.*

Si è visto che il principio di revisione internazionale ISAE 3400 richiede esplicitamente che il revisore formuli un giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base delle medesime. Il revisore deve cioè considerare se i dati storici su cui si basano le proiezioni siano attendibili e stimare se il piano sia stato preparato su basi coerenti (15). Simili indicazioni sono fornite dal documento del CNDC del 2006 più volte richiamato in recentissimi sentenze e pareri delle procure in materia di concordato preventivo (16).

Si è pertanto chiesto ai due campioni se nelle relazioni esaminate l'attestatore avesse dichiarato e documentato di avere svolto una attività di revisione sui dati storici dell'azienda.


Il grafico che segue sintetizza le risposte ottenute evidenziando che le medesime si concentrano sull'asse negativo. Infatti il 66% degli istituti di credito e il 61% dei professionisti dichiara di non avere riscontrato la revisione sui dati storici, o di averla riscontrata solo in pochi o alcuni casi.

(15) Rinviamo per approfondimenti alla seconda parte del volume, in particolare al capitolo 8, per comodità del lettore, si ricorda che il paragrafo 14 del documento ISAE 3400 recita: *“The auditor should consider the extent to which reliance on the entity’s historical financial information is justified. The auditor requires a knowledge of the entity’s historical financial information to assess whether the Prospective Financial Information has been prepared on a basis consistent with the historical financial information and to provide a historical yardstick for considering management’s assumption. The auditor will need to establish, for example, whether relevant historical information was audited or reviewed and whether acceptable accounting principles were used in its preparation?”.*

(16) Per approfondimenti sul *framework* di riferimento, e quindi anche sui Documenti emanati sul tema dalle istituzioni nazionali, si rinvia alla prima parte del presente volume ed in particolare al capitolo 3. Si ricorda in questa sede che sono rintracciabili richiami importanti al tema della revisione sui dati storici alla base del piano nel “Protocollo”, Gruppo di lavoro del CNDC, 2006.

Grafico 26.

In quanti casi nelle relazioni di attestazione da Lei esaminate l'attestatore ha dichiarato e documentato di avere svolto una attività di revisione sui dati storici dell'azienda?



5.8.1. *Matrice verifiche dell'attestatore sui dati storici e struttura dei controlli statutari.*


La discordanza tra quanto rilevato nella prassi e il contenuto dei documenti e principi di riferimento riflette il dibattito esistente in argomento tra i professionisti e in dottrina ed è meritevole di ulteriore indagine e attenzione.

Questo secondo livello di analisi è possibile in quanto il questionario prevedeva alcuni ulteriori quesiti di approfondimento.

Ad un primo livello di approssimazione, è stata richiesta ai rispondenti l'espressione di un giudizio sulla necessità di svolgere un'attenta revisione dei dati contabili consuntivi a partire dai quali il piano stesso è stato costruito. Come sintetizzato nel grafico che segue, la necessità di impostare una rigorosa attività di verifica è stata riconosciuta da più dell'80% dei professionisti e da più del 70% degli istituti di credito.

Grafico 27.

A Suo giudizio l'attestatore del piano è tenuto a svolgere una attenta attività di revisione dei dati contabili consuntivi dai quali il piano stesso prende le mosse?



Ad un secondo livello di approfondimento si è chiesto ai rispondenti di declinare in modo più compiuto il giudizio espresso tenendo in considerazione il contesto aziendale di riferimento.

Si è così domandato di individuare il tipo di attività di revisione dei dati storici richiesta all'attestatore ipotizzando quattro differenti contesti caratterizzati da quattro differenti articolazioni del sistema dei controlli previsti dalle regole di *governance* aziendali (17).

A tale fine si è reso necessario impostare uno schema a matrice bidimensionale che da un lato prevedesse la declinazione delle possibili strutture dei controlli e dall'altro quella delle differenti attività di verifica dell'attestatore.

(17) È opportuno specificare che si sceglie in questa sede di fare riferimento al solo modello tradizionale, omettendo per semplicità di svolgere riflessioni analoghe per i modelli monistico e dualistico.

Più in dettaglio si è domandato ai rispondenti di considerare le seguenti quattro distinte strutture dei controlli:

- i. *Controllo contabile svolto da società di revisione;*
- ii. *Controllo contabile svolto da un revisore unico;*
- iii. *Controllo contabile svolto dal collegio sindacale;*
- iv. *Assenza di collegio sindacale per ridotte dimensioni aziendali.*

Si è quindi chiesto di selezionare, per ciascuna delle quattro situazioni delineate, il comportamento dell'attestatore giudicato più corretto ossia, in sostanza, il tipo di verifica sui dati storici la cui implementazione è considerata più opportuna. Sono stati proposti quattro comportamenti alternativi:

- a) *Nessuna verifica:* l'attestatore fa propri i dati contabili consuntivi senza svolgere alcuna attività di revisione contabile su di essi, infatti tale verifica non gli compete;
- b) *Verifica delle carte di lavoro:* l'attestatore chiede e ottiene l'accesso alle carte di lavoro dei controllori statutari e fa propri i dati contabili consuntivi solo dopo essersi convinto della bontà delle verifiche svolte da questi;
- c) *Verifica dei dati contabili per impossibilità di accesso alle carte di lavoro:* l'attestatore chiede, ma non ottiene, l'accesso alle carte di lavoro e quindi deve procedere alla revisione *ex novo* dei dati contabili consuntivi;
- d) *Verifica dei dati contabili per volontà:* l'attestatore deve sempre revisionare *ex novo* i dati contabili consuntivi.

Nelle pagine che seguono è presentata la matrice proposta dal questionario e compilata dai rispondenti ed è proposta la rappresentazione e l'analisi dei risultati ottenuti distintamente per ciascuno dei due campioni.

		Struttura dei controlli statutari			
		i. Controllo Contabile svolto da società di revisione	ii. Controllo contabile svolto da un revisore unico	iii. Controllo contabile svolto dal collegio sindacale	iv. Assenza di collegio sindacale per ridotte dimensioni aziendali
Verifiche dell'attestatore sui dati storici	a) Nessuna verifica L'attestatore fa propri i dati contabili consuntivi senza svolgere alcuna attività di revisione contabile su di essi, infatti tale verifica non gli compete.				
	b) Verifica delle carte di lavoro L'attestatore chiede e ottiene l'accesso alle carte di lavoro dei controllori statutari e fa propri i dati contabili consuntivi solo dopo essersi convinto della bontà delle verifiche svolte da questi o se del caso svolgendo eventuali verifiche integrative.				
	c) Verifica sui dati storici per impossibilità di accesso alle carte di lavoro L'attestatore chiede, ma non ottiene l'accesso alle carte di lavoro e quindi deve procedere alla revisione <i>ex novo</i> dei dati contabili consuntivi.				
	d) Verifica sui dati contabili per volontà' L'attestatore deve sempre revisionare <i>ex novo</i> i dati contabili consuntivi.				

Tabella 19.

Matrice:


struttura dei controlli statutari/verifiche dell'attestatore sui dati storici.

1. Il punto di vista della domanda.

Il grafico che segue evidenzia che il campione degli istituti di credito ha fornito risposte ben differenziate a seconda della situazione di riferimento.

Grafico 28.

Il Suo Giudizio può essere modulato diversamente quando siano considerate le seguenti quattro differenti strutture dei controlli (Banche).



Si individua chiaramente in tutte e quattro le situazioni prospettate una moda indicante il comportamento preferito dalle banche.

Nella situazione (i) in cui il controllo contabile è svolto dalla società di revisione il 67% dei rispondenti è del parere che l'attestatore non dovrebbe svolgere alcuna verifica. È interessante notare che nelle altre situazioni la percentuale di istituti di credito che si pronunciano per la accettazione *tout court* dei dati crolla al di sotto del 25%. Vale però la pena riflettere sul fatto che, se da un lato nessuno dei rispondenti prevede una verifica *ex novo* dei dati contabili di tipo volontario, il 33% delle banche crede necessario verificare le carte di lavoro della società di revisione. Questa percentuale è formata da due componenti: un 20% secondo il quale l'accesso sarà autorizzato, e un 13% secondo il quale la società di revisione rifiuterà l'esibizione rendendo così inevitabile la revisione dei dati contabili *ex novo* per impossibilità di ispezione a campione sulle verifiche già svolte dai controllori statutari.

Nella situazione (ii) in cui il controllo contabile è svolto dal revisore unico, l'idea che debbano essere richieste e verificate le carte di lavoro diviene prevalente. La medesima è espressa dal 65% degli istituti di credito. Questa percentuale è formata da un 29% di soggetti che considera la verifica possibile e da un prevalente 36% di rispondenti che al contrario pensa che sarà necessario procedere con le verifiche dei dati contabili *ex novo* perché sarà negato questa volta dal revisore unico l'accesso alle carte di lavoro.

Nella situazione (iii) in cui il controllo contabile è svolto dal collegio sindacale prevale invece *tout court* tra gli istituti di credito l'idea che sia necessario un controllo sui dati contabili *ex novo* per volontà 63% delle preferenze espresse. Il 13% richiederebbe le carte di lavoro aspettandosi però un rifiuto di accesso.


Anche le risposte ottenute con riferimento alla situazione (iv) ossia al caso di assenza di collegio sindacale in aziende di ridotte dimensioni, evidenziano il prevalere dell'idea condivisa dal 47% degli istituti che, come peraltro è logico aspettarsi in questo frangente, sia necessario un puntuale controllo sui dati contabili *ex novo* di tipo volontario.

2. Il punto di vista della offerta.

Il grafico che segue evidenzia le risposte rilevate per il campione dei professionisti che, già a prima vista, si differenziano in modo importante, rispetto a quelle degli istituti di credito appena commentate.

Grafico 29.

Il Suo Giudizio può essere modulato diversamente quando siano considerate le seguenti quattro differenti strutture dei controlli (Professionisti).



Solo in una situazione è possibile individuare con chiarezza una moda indicante il comportamento preferito dai professionisti.

In maniera molto più netta rispetto a quanto fatto dagli istituti di credito, nella situazione (iv) ossia in assenza di collegio sindacale per ridotte dimensioni, prevale l'idea condivisa da quasi il 70% degli istituti che sia necessario un puntuale controllo *ex novo* sui dati contabili di tipo volontario.

Nella situazione (i) in cui il controllo contabile è svolto dalla società di revisione il 46% dei rispondenti è del parere che l'attestatore non dovrebbe svolgere alcuna verifica. A questo orientamento si contrappone però l'indicazione della maggioranza ossia del 51% dei rispondenti per i quali non è opportuno "fidarsi" dei controlli svolti dalla società di revisione senza verificarne natura e qualità. Questa maggioranza si suddivide in un 29% di professionisti che immagina che la società di revisione permetterà l'ispezione e in un 22% che al contrario si aspetta un secco rifiuto.

Nella situazione (ii) in cui il controllo contabile è svolto dal revisore unico i professionisti si suddividono sostanzialmente in tre gruppi omogenei – a ciascuno dei quali fa capo circa il 30% dei rispondenti – e alternativamente prevedono di non svolgere le verifiche o di chiedere l'accesso alle carte di lavoro con la convinzione di ottenere l'autorizzazione o di chiedere e non ottenere tale accesso dovendo di conseguenza svolgere *ex novo* la revisione.

Nella situazione (iii) in cui il controllo contabile è svolto dal collegio sindacale i professionisti si suddividono addirittura in quattro gruppi omogenei a ciascuno dei quali pertiene sostanzialmente il 25% dei rispondenti e ciascuno dei quali sceglie una delle quattro possibili opzioni. Non si individua pertanto un comportamento prevalente.

5.8.2. *Accesso alle carte di lavoro.*

Si crede opportuno, anche in questa sede, evidenziare la centralità di una fruttuosa collaborazione tra i revisori incaricati di attestare il piano e i soggetti incaricati del controllo statutario per il successo delle operazioni di ristrutturazione delle aziende in crisi.

I risultati esaminati nel precedente paragrafo non fanno che enfatizzare questo aspetto cruciale. Numerosi rispondenti sia tra gli istituti di credito sia tra i professionisti, infatti, hanno selezionato l'attività di verifica delle carte di lavoro dei controllori statuari –

siano essi rappresentati dalla società di revisione, dal revisore unico o dal collegio sindacale – quale opzione preferita.

Permettere l'accesso a tali documenti consente di non ripetere verifiche già validamente svolte e quindi di ridurre il tempo necessario per il rilascio della attestazione senza rinunciare alla solidità delle procedure.

Al contrario, rifiutare l'accesso alle carte di lavoro mette in difficoltà l'impresa in quanto da un lato allunga tecnicamente i tempi delle verifiche e dall'altro può suscitare dubbi nell'attestatore circa l'attendibilità dei dati.

5.9. *Conoscenza del contesto e valutazione del sistema di controllo interno.*

A livello internazionale l'ISAE 3400 prevede che il revisore debba acquisire un sufficiente livello di conoscenza del settore di attività e dell'azienda oggetto di esame (18).

Egli dovrà inoltre valutare l'entità del rischio di controllo – ossia del rischio che un errore significativo non sia individuato e rimosso – mediante una adeguata comprensione sia della struttura del sistema di controllo interno sia delle concrete modalità di funzionamento di questo.

Il revisore chiamato ad attestare i piani dovrà porre in essere alcune procedure di valutazione del rischio aziendale, previste dal principio 315, indispensabili per comprendere l'impresa ed il contesto in cui essa opera (19).

Per verificare se le citate procedure siano poste in essere effettivamente dai revisori dei piani delle aziende in crisi, si è chiesto ai due campioni in quanti casi, tra quelli analizzati, l'attestatore avesse dichiarato e documentato di avere studiato il contesto aziendale e di avere valutato l'esistenza e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno.


(18) Il paragrafo 13 dell'ISAE 3400 prevede che: *The auditor should obtain a sufficient level of knowledge of the business to be able to evaluate whether all significant assumptions required for the preparation of the Prospective Financial Information have been identified.*

(19) Il tema è oggetto di approfondimento nella seconda parte del volume ed in particolare nel capitolo 8 cui si rinvia.

Il 64% dei professionisti e il 73% degli istituti di credito hanno fornito risposte negative dichiarando di non avere riscontrato alcuna dichiarazione di questo tenore o di averla riscontrata solo in pochi o in alcuni casi.

Grafico 30.

In quanti casi nelle relazioni di attestazione da Lei esaminate l'attestatore ha dichiarato e documentato di avere studiato il contesto aziendale e di avere quindi valutato l'esistenza e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno?




Si è anche chiesto se nei casi analizzati l'attestatore avesse dichiarato e documentato di avere valutato il rischio aziendale conducendo indagini presso la direzione e altri soggetti interni all'impresa ossia ponendo in essere alcune tra le procedure previste dal citato principio di revisione 315.

Anche le risposte a questo quesito non sono confortati: si posizionano infatti sull'asse negativo il 95% delle risposte dei professionisti e il 92% delle risposte degli istituti di credito.

Grafico 31.

In quanti casi l'attestatore ha dichiarato e documentato di aver valutato il rischio aziendale conducendo indagini presso la direzione e altri soggetti interni all'impresa?



5.10. Punti di debolezza delle relazioni di attestazione.

A conclusione della indagine si è chiesto ai rispondenti dei due campioni di indicare i punti di debolezza più frequentemente riscontrati nelle relazioni analizzate. Più in particolare è stato chiesto di ordinare per rilevanza sei possibili fattori di insuccesso delle attestazioni. I risultati sono sorprendenti in quanto si rileva che entrambi i campioni forniscono le medesime tassonomie.

Il primo fattore di insuccesso dell'attestazione è indicato essere la mancanza di indipendenza tra azienda e controllore. I rispondenti concordano, infatti, nel segnalare quale principale causa di non attendibilità il fatto che l'attestatore non ha svolto il proprio ruolo con rigore, ma si è limitato a fare proprio il piano in modo acritico senza svolgere le necessarie verifiche.

Il secondo fattore è individuato – per altro in conformità con la rilevanza riconosciuta al tema dai principi internazionali e statunitensi, ma anche con i documenti nazionali del CNDCEC – nella mancanza di una seria verifica delle ipotesi alla base del piano.

Il terzo fattore di insuccesso è individuato nella mancanza di evidenza a supporto delle operazioni previste nel piano e foriere di discontinuità. Segue la mancanza di verifiche puntuali su dati storici in seguito rivelatisi inattendibili. Trovano, pertanto, conferma le riflessioni sulla necessità di svolgere, per il buon esito dell'operazione, verifiche su questo aspetto modulandole in funzione dell'ambiente di controllo riscontrato secondo la matrice strutture dei controlli/verifiche dell'attestatore.

Infine le difficoltà tecniche di sviluppo del piano sono indicate al quinto posto, mentre è considerato il fattore in assoluto meno rilevante l'estensione dell'orizzonte temporale.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le risposte ottenute dai due campioni:

Quali sono a Suo giudizio le cause più rilevanti di non attendibilità di una relazione di attestazione?	Professionisti	Istituti di credito
L'attestatore ha fatto proprio il piano in modo acritico senza svolgere verifiche in quanto nominato dall'azienda	1	1
Non sono state valutate criticamente le ipotesi alla base della costruzione del piano	2	2
Non si è pretesa la produzione da parte della azienda di prove documentali valide, vincolanti e opponibili su cui basare il giudizio di fattibilità delle operazioni straordinarie previste dal piano	3	3
Non è stata svolta della revisione sui dati storici, in seguito rivelatisi inattendibili	4	4
Non è stata verificata analiticamente la corretta costruzione del piano da un punto di vista tecnico-contabile	5	5
L'orizzonte temporale su cui è stato sviluppato il piano oggetto di attestazione è troppo lungo perché sia probabile che si realizzi quanto in esso previsto e l'attestatore non rileva eccezioni né motiva in modo convincente la scelta di avere avallato le decisioni aziendali	6	6

*Tabella 20.
Fattori di insuccesso delle attestazioni.*

6. CONCLUSIONI.

Il lavoro di ricerca ha permesso di delineare un quadro di sintesi delle opinioni condivise dagli operatori sia con riferimento all'offerta di informazioni prospettiche attestate (professionisti) sia con riferimento alla domanda delle medesime informazioni (istituti di credito).

La proposizione di ricerca risulta solo parzialmente validata in quanto non tutte le indicazioni rintracciabili nei documenti emanati dalle istituzioni nazionali e contenute nei principi internazionali (ISAE 3400) sono conosciute, apprezzate e applicate dagli operatori.

BIBLIOGRAFIA

- A.A.A., “*A statement of basic auditing concepts*”, Saratoga, 1973.
- ABETE L., “*Esplicazione delle risposte al questionario magistrati*”, in SCHIAVON (a cura di), “*Procedure concorsuali e composizione negoziale*”, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Giuffrè, 2008.
- ACEMOGLU D., GIETZMANN M.B., “*Auditor independence, incomplete contracts and the role of legal liability*”, in *European Accounting Review*, n. 6, 1997.
- ADAMO S., *Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie. Scenario nazionale ed internazionale*, Cacucci, Bari, 2008.
- AGACER G.M., DOUPNIK T.S., “*Perceptions of Auditor Independence: A Cross-cultural Study*”, in *The International Journal of Accounting*, n. 26, 1991.
- AICPA, CSSR 03-1.
- AICPA, “*Authoritative AICPA Audit and Attest Standards*” rintracciabile sul sito www.aicpa.org.
- AICPA, *Improving business reporting. A customer focus, noto come Jenkin's Committee report*, New York, 1994.
- AICPA, *Jenkin's Committee Report*, 2000.
- AICPA, “*News letter of the AICPA Audit and Attest Standard Team*”, Aprile 2009, rintracciabile sul sito www.aicpa.com.
- AICPA, “*Guide on Prospective financial information*”, Monza, 2009.
- AIIA e PWC., (a cura di), “*E.R.M. Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune tecniche applicative*”, Il Sole 24 ore, 2006.
- ALBERTINAZZI A., *Sostanza e forma nel bilancio di esercizio*. Giuffrè, Milano, 2002.
- ALBERTINAZZI A., “*Le conseguenze sul bilancio d'esercizio derivanti dalla nuova responsabilità penale delle società*”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2002.
- ALTMAN E.I., “*Financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of corporate bankruptcy*”, in *Journal of Finance*, XXIII, 1968.
- ALTMAN E.I., HALDEMAN R., NARAYAN P., “*Zeta analysis: a new model to identify bankruptcy risk corporation*”, in *Journal of banking and finance*, XXXII, 1977.
- ALTMAN, E.I., *New strategies in bankruptcy analysis*, NY University, 1983.
- AMBROSINI S., “*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare*”, in *Il fallimento*, 8/2005.
- AMBROSINI S., DE MARCHI P., “*Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti?*”, Giuffrè, 2005.
- AMBROSINI S., “*Concordato preventivo: profilo generale e limiti del controllo giudiziale*”, documento 53/2007, rintracciabile sul sito www.ilcaso.it.
- ANGELICI C., CAVALLI G., LIBERTINI M., “*Parere pro-veritate in materia d'ineleggibilità del sindaco e società fra professionisti?*” reso al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e

- Periti Commerciali, approvato dal Consiglio Nazionale stesso in data 15 febbraio 2005.
- ANTLE R., "Auditor independence", in *Journal of Accounting Research*, n. 22, 1984.
- ARATO M., "Le nuove norme introdotte con la L. 80/2005", in *Diritto Fallimentare* 2006.
- ARATO M., "La revocatoria delle rimesse bancarie nel "nuovo" art. 67 l.fall.", *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006 V. 28, Fasc. 7.
- ARENS A.A., ELDER R.J., BEASLEY M.S., "Auditing and assurance services. An integrated approach", Pearson Education (US), 13a ed., aprile 2009.
- AROSIO L. "Le attestazioni degli esperti richieste dalla Legge Fallimentare", "Relazione all'incontro di studio del 3 dicembre 08", Associazione Interprofessionale di Monza e della Brianza, 2008.
- ARRUÑADA B., "The Provision of Non-audit Services by Auditors: Let the Market Evolve and Decide", *International Review of Law and Economics*, 19, 513-531, 1999.
- ASHBAUGH H., LA FOND R., MAYHEW B.W., "Do Nonaudit Services Compromise Auditor Independence? Further Evidence", in *The Accounting Review*, n. 78, 2003.
- ASSONIME, "Osservatorio della riforma delle procedure concorsuali. Il primo anno di riforma: Rapporto di sintesi", Roma, settembre 2009, rintracciabile sul sito www.assonime.it.
- BAILEY K.D., "Metodi della ricerca sociale", Il Mulino, Bologna, 1998.
- BAJAJ M., GUNNY K., SARIN A., *Auditor Compensation and Audit Failure: An Empirical Analysis*, working paper, Santa Clara University, 2003.
- BARTLETT R.W., "A heretical challenge to the incantation of auditor independence", in *Accounting Horizons*, n. 5, 1991.
- BARTLETT R.W., *Auditor Independence: Five Scenarios Involving Potential Conflicts of Interest*, *Research on Accounting Ethics*, n. 3, 1997.
- BAUER R., "Aspetti di revisione di un piano di risanamento aziendale", in *Revisione Contabile*, n. 69/2005.
- BAVAGNOLI F., *L'affitto d'azienda, Profili di calcolo economico e di rappresentazione contabile*, Giuffrè, 2006.
- BAVAGNOLI F., GELMINI L., GRECHI C., "First time adoption of IAS/IFRS and impairment test", in G. Frattini (a cura di), *Improving business reporting: new rules, new opportunities, new trends*, Giuffrè, 2007.
- BEATTIE V.A., BRANDT R., FEARNLEY S., "Perceptions of Auditor Independence: U.K. Evidence", *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, Vol. 8, 1999.
- BECK P.J., FRECKA T.J., AND SOLOMON I., "An empirical analysis of the relationship between MAS involvement and auditor tenure: Implications for auditor independence", in *Journal of Accounting Literature*, n. 7, 1988.
- BECKER C., DEFOND M., JIAMBALVO J., SUBRAMANYAM K.R., "The effect of audit quality on earnings management", in *Contemporary Accounting Research*, n. 15, 1998.
- BELCREDI M., "Le ristrutturazioni stragiudiziali delle aziende in crisi in Italia nei primi anni '90", Università Cattolica, Centro Studi Finanziari, 1997.

- BELCREDI M., “Le soluzioni concordate nella riforma delle procedure concorsuali?”, Assonime, Note e studi n. 74, marzo 2006, pag. 12, ritracciabile sul sito www.assonime.it.
- BERETTA S., *Valutazione dei rischi e Controllo Interno*, Università Bocconi Editore, 2004.
- BERETTA S., “Identificazione, valutazione e comunicazione dei rischi di business: verso il Risk Reporting” in AA.VV., *Il risk report quale strumento di risk management e di corporate governance*, Quaderno n.2/2004 Progetto FIN.TE.MA., Egea, 2005.
- BERETTA S., (a cura di) “No News, Bad News. Perché e come comunicare informazioni economico-finanziarie su base volontaria”, EGEA, 2006.
- BERETTA S., BOZZOLAN S., “A framework for the analysis of risk communication”, *The International Journal of Accounting*, vol. 39, n.3, 2004.
- BERETTA S., BOZZOLAN S., PECCHIARI N., “La valutazione del Sistema di Controllo Interno nella relazione sulle Corporate Governance” in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5/2006.
- BERETTA S., PECCHIARI N., “Analisi e valutazione del Sistema di Controllo Interno”, *Il Sole 24 Ore*, Milano, 2007.
- BERETTA S., BOZZOLAN S., “Quality vs quantity: the case of forward looking disclosure” *The Journal of Accounting Auditing and Finance*, Summer 2008, Vol. 23, n. 3.
- BERETTA S., BOZZOLAN S., “From Internal Auditing to Enterprise Risk Management: the Case of the Telecomitalia Group” in WOODS M., KAJUTER P., LINSLEY P., (editors) *International Risk Management. Systems, Internal Control and Corporate Governanc*, Elsevier-CIMA, London 2008.
- BERNARDI D. “Adempimenti del collegio sindacale nelle situazioni di crisi aziendale: osservazioni del collegio sindacale ex art. 2446 c.c.. Vigilanza dell'organo di controllo”, in rivista “Il controllo legale dei conti”, 3/2001.
- BERNONI G., COLACICCO M., *I leveraged buy-out realizzati mediante un'operazione di fusione inversa*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, Vol. 1, Giuffrè, 1996.
- BESTA F., “La ragioneria” (prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 1880-1881), Venezia, 1880.
- BIANCHI MARTINI S., “Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana”, Giuffrè, 1996.
- BIGNAMI M., *Il leveraged buy out e la riforma del diritto societario, spunti di riflessioni*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 6/2003.
- BLOCHER E., WILLINGHAM J.J., “Analytical Review”, McGraw-Hill, 1985.
- BÖCKING H.J., LÖCKE J., *Abschlussprüfung und Beratung. Eine ökonomische Analyse*, *Die Betriebswirtschaft*, n. 57, 1997.
- BODEGA D., MUSILE TANZI P., “Comunicare il cambiamento”, EGEA, 1996.
- BONFATTI S., “Osservazioni a Trib. Milano 7 novembre 2005, e ad altri provvedimenti”, in *Fallimento*, 2006.
- BONISSONI A., ETTORRE M., *Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione e merger (family) leveraged buy out*, *Bollettino tributario*, Vol. III, 2005.
- BORRÈ L., *Gli assetti e le performance d'azienda. Un modello di valutazione*, Milano, ed. Giuffrè, 2003
- BORRÈ L., *L'avviamento in aziende con carenza di reddito*, Milano, ed. Giuffrè, 2008.
- BORSA ITALIANA, “Guida al piano industriale”, *Listing Guides*, 2003.

- BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., *Business plan, Il manuale per la redazione di un efficace e completo piano d'impresa*, Il Sole 24 ore, 2006.
- BRUNETTI G., *"I piani finanziari. Prime proposizioni"*, Venezia, Libreria Universitaria, 1967.
- BRUNETTI G., *"Uno schema per verificare la fattibilità finanziaria di un programma di esercizio"* in *"La professione del dottore commercialista. Testi e casi"* 1979.
- CADEDU L., PORTALUPI A., *"Il processo di revisione contabile"*, PWC-II Sole24Ore, 2009.
- CAMERAN M., *"La revisione legale dei conti in Italia"*, EGEA, luglio 2008.
- CAMPRA M., *"La fusione. Normativa nazionale e IFRS"*, Giuffrè, 2006.
- CANDIOTTO R., *"I sistemi informativi integrati"*, Giuffrè, Milano, 2004
- CANNING M., GWILLIAM D., *"Non-audit Services and Auditor Independence: Some Evidence from Ireland"*, The European Accounting Review, n. 8, 1999.
- CANTINO V., *"Misurazione della performance aziendale e compliance del sistema di controllo interno"*, Giuffrè, Milano 2007.
- CAPALDO P., *"Qualche riflessione sulla informativa esterna di impresa"* in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5/75, pag. 840.
- CAPIZZI V., *"L'attività di advising: le condizioni dell'offerta"*, in ZARA C., (a cura di), *Le banche e l'advisoring nella finanza straordinaria*, Bancaria Editrice, Roma 2001.
- CAPIZZI V., *"Leveraged acquisitions: technical and financial features"*, in CASELLI S., GATTI S., (eds.), *Structured Finance. Techniques, Products and Market*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, New York, 2005.
- CAPIZZI V., *"Le attività e i servizi originati dalle ristrutturazioni e dai riassetti societari"*, in FORESTIERI G., (a cura di), *Corporate & Investment Banking*, Terza Edizione, Egea, Milano, 2005.
- CARAMIELLO C., *"Programmi e piani aziendali"*, Isedi, 1971.
- CARMICHAEL D.R., WHITTINGTON O.R., GRAHAM L., *"Accountants' Handbook"*, Volume Two, *"Special Industries and Special Topics"*, 11th Edition, John Wiley & Sons Ed, Aprile 20, 2007.
- CASTELLANO N., PAJARDI P., *"Pianificare il risanamento"*, in QUAGLI A., DANOVÌ A., *"Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie. Casi aziendali"*, Ipsoa, 2008.
- CAVALLUZZO N., SPECCHIULLI S., *"Sindaci in bilico sull'indipendenza"*, Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2005.
- CENATI B., *"Le relazioni a cura dei professionisti esperti previste dagli artt. 67, 161 e 182 bis l.f."*, Synergia, 2005, rintracciabile sul sito www.fallimentitribunalemilano.net.
- CERBIONI F., *L'economia delle riserve nell'azienda contemporanea. Significato, funzioni, implicazioni operative e strategiche*, Giuffrè, 1995.
- CERBIONI F., ANTONELLI V., *Il budget nel sistema di controllo di gestione*, Giappichelli, 2000.
- CHUNG H., KALLAPUR S., *"Client Importance, Nonaudit Services, and Abnormal Accruals"*, in *The Accounting Review*, n. 78, 2003.
- CINQUINI L., *"La dimensione "tempo" e il sistema dei valori aziendali"*, Giuffrè, 1994.
- CLEMENTI M., LUSCHI G., TRON A., *Le operazioni di leveraged buy out, Aspetti legali, tributari e finanziari*, IPSOA, 2006.

- CNDC, “L'indipendenza del Sindaco e/o del Revisore Contabile”, 20 aprile 2004.
- CNDC, “L'indipendenza del Sindaco e/o del Revisore Contabile”, 25 gennaio 2005.
- CNCD, “Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione. Relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato” Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali. 2006.
- CNDC, Atti del convegno relativo a “Crisi dell'impresa e riforma delle procedure concorsuali”, Roma, 5 maggio 2005, rintracciabile sul sito www.cndc.it.
- CNDCEC, “Relazione sulla gestione. Art 2428 c.c. La relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007”.
- CNDCEC, Associazione Italiana fra le Società per Azioni, Università di Firenze, “Il finanziamento alle imprese in crisi, Linee-guida”, bozza, 2008, rintracciabile sul sito www.ilfallimento.it.
- CNDCEC, PR. 001 “Il Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”, febbraio 2009.
- CNDCEC, “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa”, Commissione Crisi e risanamento, 2009.
- CODA V., “Le tappe critiche per il successo dei processi di risanamento aziendale”, in Crisi d'impresa e strategie di superamento, Collana di studi economico-aziendali diretta da Sorci C., 1987.
- CODA V., “Orientamento strategico di impresa”, UTET, 1991.
- CODA V., “Responsabilità degli amministratori e direttori, sistema di controllo interno e Internal Auditing”, in Atti del Convegno, Milano, 1998.
- COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE, “Principi di revisione”, Giuffrè, 2007.
- COMOLI M., I risultati di una ricerca empirica, in AA.VV., Internal Auditing aspetti di struttura e di processo: i risultati di una ricerca empirica, Egea, Milano, 1999.
- COMOLI M., “I sistemi di controllo interno nella corporate governance: Aspetti generali e specificità nelle aziende di credito”, EGEA, 2001.
- COMOLI M., PROVASOLI A., “La riforma del reato di falso in bilancio”, in Argomenti sociali, Milano, 2002.
- COMOLI M., *Il falso in bilancio. Principi di Ragioneria ed evoluzione del quadro normativo*, Egea, Milano, 2002.
- COMOLI M., *I sistemi di controllo interno nella Corporate Governance. Aspetti generali e specificità delle aziende di credito*, Egea, Milano, 2002.
- COMOLI M., *Il bilancio secondo gli IAS/IFRS nel settore bancario: principi e modalità applicative*, Milano, Giuffrè, 2006.
- COMOLI M., BAVAGNOLI F., GRECHI C., GELMINI L., RIVA P., “Fattori di crisi dei controlli. Il caso delle aziende di credito”, in “La crisi dei controlli: imprese e istituzioni a confronto”, Rebori G. (a cura di), Pearson Ed., 2007.
- COMOLI M., BAVAGNOLI F., GELMINI L., GRECHI C., *Emerging practices in impairment test after First Time Adoption of IAS/IFRS by Italian listed companies, Research Forum at the Annual Congress of the European Accounting Association*, Lisbona, 2007.
- CORNO G., “Recent reforms concerning Italian insolvency law. An overview (with specific regard to voidable transactions)”, Tolley's Insolvency Law & Practice, 2006.

- CORNO G., “*Credit collection in Italy*”, in Franklin, International Commercial Debt Collection, Thomson Carswell (Canada), 2007.
- CORNO G., “*Agreements between debtors facing financial difficulties and their creditors*”. Why migrate to Italy? Tolley’s Corporate Rescue and Restructuring, 2008.
- CORNO G., “*Italian Insolvency Regulations*”, in Otto (ed.), World Insolvency Systems: a comparative study, Thomson Carswell (Canada), 2009.
- COTTO A., “*Il collegio Sindacale*”, Milano, 2008.
- CRASWELL A.T., STOKES D.J., LAUGHTON J., “*Auditor independence and fee dependance*”, in Journal of Accounting and Economics, n. 33, 2002.
- CRESCENTINO G., “*Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. L’attestazione di ragionevolezza*”, Relazione per Convegno ODCEC Monza “Le procedure concorsuali e la gestione della crisi di impresa”, 2007.
- D’AMORA R., MONTELEONE M., “*Ammissione*”, in FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., “Concordato Preventivo, Concordato Fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei debiti”, Giappichelli, 2009.
- D’AQUINO F., NORELLI E., “*Inammissibilità ed apertura*” in FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., “Concordato Preventivo, Concordato Fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei debiti”, Giappichelli, 2009.
- DANOVI A., GILARDONI A., “*Cambiamento, ristrutturazione e sviluppo dell’impresa*”, Egea, Milano, (3° ed.) 2000.
- DANOVI A., “*Tem e casi di crisi e risanamento*”, Egea, Milano, 2001.
- DANOVI A., LAMBIASE A., “*Comunicazione finanziaria, crisi d’impresa e nuova economia*”, Editoriale in IRTOP, 3/2002.
- DANOVI A., “*Crisi d’impresa e risanamento finanziario nel sistema italiano*”, Giuffrè editore, Milano, 2003.
- DANOVI A., “*Una storia della crisi dell’impresa lombarda attraverso i dati della sezione fallimentare del tribunale di Milano proposta di scheda di rilevazione dati*”, in Rivista dei dottori commercialisti, 6/2004.
- DANOVI A., “*La continuazione dell’esercizio d’impresa tra vincoli giuridici e tematiche valutative*”, in La valutazione delle aziende, n. 35 4/2004.
- DANOVI A., “*Discontinuità e cambiamento nella vita delle imprese*”, in I quaderni del Centro Studi, Ass. Industriali provincia di Verona, n. 5/2005.
- DANOVI A., HOLZMILLER E., ALLODI S., “*Indipendenza dell’organo di controllo: le linee guida dei commercialisti*”, in “Diritto e pratica delle società”, n. 4/2005.
- DANOVI A., GUIDA A., “*Valutazione d’azienda e giudizio di congruità nelle operazioni di fusione. Alcune evidenze empiriche per il sistema italiano*”, in Economia & Management, 4/2005.
- DANOVI A., “*L’attenzione dei dottori commercialisti per la crisi d’impresa. Risultati di una ricerca empirica*”, in Rivista dei dottori commercialisti, 2/2007.
- DANOVI A., DOSSENA G., ANDREINI D., (a cura di) “*Cambiamento, ristrutturazione, competitività e crescita*”, Bergamo University press, Bergamo, 2008.
- DANOVI A., QUAGLI A., “*Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali*”, W.K., 2008.
- DANOVI A., TANTERI M., “*L’attività di Turnaround financing in Italia*”, in FMP 1/2009.

- DE ANGELO L.E. “*Auditor Size and Audit Quality*”, in: *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 3, 1981.
- DEBERG C.L., KAPLAN S.E., PANY K. “*An Examination of Some Relationships Between Non-Audit Services and Auditor Change*”, in *Accounting Horizons*, n. 5, marzo 1991.
- DEFOND M.L., RAGHUNANDAN K., SUBRAMANYAM K.R., “*Do Non-audit Service Fees Impair Auditor Independence? Evidence from Going Concern Audit Opinions*”, *Journal of Accounting Research*, n. 40, 2002.
- DEE C.C., LULSEGED A., NOWLIN T.S., “*Prominent Audit Clients and the Relation between Discretionary Accruals and Non-Audit Service Fees*, *Advances in Accounting*”, Vol. 22, 2005.
- DI MARZIO F., “*Il correttivo della riforma fallimentare. Riflessioni degli operatori*”, Itaedizioni, 2008.
- DI STEFANO G.C., “*Il sistema delle comunicazioni economico finanziarie nella realtà aziendale moderna*”, Giuffrè, Milano, 1990.
- DIFINO M., “*Crisi economica e continuità aziendale nell’informativa di bilancio*”, in *Journal of IR*, Anno VIII, N. 2, Trimestre Aprile/Giugno 2009.
- DISTEFANO F., “*Il ruolo della professione economica nel nuovo concordato preventivo*”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2009.
- DOLMETTA A.A., “*Il merger leveraged buyout nella legge delega n. 366/2001: la target da s.p.a. a s.r.l.*”, *Corriere giuridico*, Vol. 1, 2002.
- DONATO V., “*Revocatoria delle rimesse bancarie ed esenzioni dalla revocatoria a fronte di piani di risanamento: profili tecnico-aziendalistic*”, in *Diritto Fallimentare*, 2006.
- DOPUCH N., KING R.R., “*The Impact of MAS on Auditors’ Independence: An Experimental Markets Study*”, *Journal of Accounting Research* 29, Supplement, 1991.
- ERBETTA F., FRAQUELLI G., “*Gli indicatori di performance*” in DONNA G., RICCABONI A., (a cura di), *Manuale di controllo di Gestione*, 2a edizione, IPSOA Editore, 2005
- FABOZZI F.J., “*Handbook of finance: investment management and financial management*”, John Wiley & Sons Ed, August 2008.
- FACCINCANI L., “*Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare*”, Giuffrè, 2007.
- FAGIANI M., “*L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*”, in *Fall.*, 2005.
- FANELLI G., “*Il leveraged buy out post riforma del diritto societario*”, *L’indice penale*, 2005, V. 8, Fasc. 2.
- FARINA N., Relazione al Convegno “*Diritto fallimentare. Linee evolutive*”, Fondazione Forense di Monza, Ordine di Monza e CIS, 28 settembre 2009.
- FAVOTTO F., (a cura di), “*Le nuove frontiere del controllo di gestione*”, Mc Graw Hill, Milano, 2006.
- FERGUSON M.J., SEOW G.S., YOUNG D., “*Nonaudit Services and Earnings Management: UK Evidente*”, *Contemporary Accounting Research*”, Vol. 21, 2004.
- FERRERO G., “*La valutazione economica del capitale di impresa*”, Giuffrè, 1966.
- FERRO M., “*Il piano attestato di risanamento*”, in *Fallimento*, 2005.
- FERRO M., “*Seconda premessa*” al “*Protocollo*” del Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC”, 2006.

- FERRO M., "Il piano attestato di risanamento", in FERRO M. (ed.), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Cedam, 2007.
- FERRO M., "La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico", Cedam, 2007.
- FERRO M., "La legge fallimentare. D. Lgs. 169/07", Cedam, 2008.
- FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., "Concordato Preventivo, Concordato Fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei debiti?", Giappichelli, 2009.
- FICO D., "Indipendenza dei Sindaci e rapporti di natura patrimoniale" in *Diritto e pratica delle società*, n. 16/2007.
- FILOGRANA E., "Un falso precedente in tema di leverage buy out", *Il Foro Italiano*, 2000, V. 123, Fasc. 7/8, Parte II.
- FIRTH M.A., "Perceptions of Auditor Independence and Official Ethical Guidelines". *The Accounting Review*, Luglio 1980.
- FORTUNATO S., "La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi di impresa", in *Il Fallimento*, n. 8/2009.
- FORUM REF., "Guida per l'informazione al Mercato", 2002, rintracciabile sul sito www.irtop.com.
- FRANCIS J.R., KE B., "Disclosure of Fees Paid to Auditors and the Market Valuation of Earnings Surprises", *Review of Accounting Studies*, n. 11, 2006.
- FRANKEL R.M., JOHNSON M.F., NELSON K.K., "The Relation between Auditors' Fees for Non-audit Services and Earnings Management", in "The Accounting Review", n. 77, 2002.
- FRAQUELLI G., ERBETTA F., "Finanza Aziendale. Strumenti per le scelte d'investimento", Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2007.
- FRAQUELLI G., "Impresa, mercato e gestione del valore", Utet Diffusione, Torino, 2006.
- FRATTINI G., "Il valore di acquisizione delle imprese in funzionamento", Giuffrè Editore, 1985.
- FRATTINI G., "Le valutazioni di esercizio", EGEA Editore, 1997.
- FRATTINI G., "Lo scioglimento dell'impresa", Giuffrè Editore, 1990.
- FRATTINI G., "Intorno ai concetti di capitale, di reddito e di bilancio di esercizio", in "Contabilità e bilancio", Giuffrè, 2006.
- FRATTINI G., "L'applicazione dei principi contabili Internazionali in Italia e il trattato di Basilea", Atti Convegno UBS Italia Credit Suisse, 2006.
- FRATTINI G., "Le rilevazioni. Il Bilancio pubblico". Contabilità e Bilancio Giuffrè Editore, 2006.
- FRATTINI G., "La nuova frontiera del bilancio d'esercizio", in *Rivista Dottori Commercialisti*, n. 1/2007.
- GABALLO M., "Il nuovo concordato preventivo, le novità della riforma, prime applicazioni giurisprudenziali", doc. 43/2006, rintracciabile sul sito www.ilcaso.it.
- GABUARDI C.A., "I sistemi di insolvenza nel subcontinente nordamericano", rintracciabile sul sito www.judicium.it, 2007.
- GALLETTI D., "I piani di risanamento e di ristrutturazione", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Giuffrè, n. 4/2006.
- GAREGNANI G.M., "Profili di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e MLBO", Giuffrè, 2006.
- GEIGER M.A., RAMA D.V., "Audit Fees, Nonaudit Fees, and Auditor Reporting on Stressed Companies, Auditing", *A Journal of Practice & Theory*, n. 22, 2003.

- GELMINI L., “*Modelli di organizzazione e sistemi di controllo interno: alcuni profili economico-aziendali alla luce del D. Lgs. 231/2001*”, Il controllo nelle società e negli enti, n. 6/2004.
- GIANESSI E., in “*Possibilità e limiti della programmazione*”, Pisa, Opera Universitaria, 1981.
- GIANNELLI G., “*Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell'impresa nella riforma delle procedure concorsuali prime riflessioni*”, in *Diritto Fallimentare*, n. 6/2005.
- GRANATA E., “*La nuova legge fallimentare alla prova dei fatti?*”, relazione al III° Forum S.A.F. Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano sul tema “*Sistema Bancario e Crisi di Impresa*”, ottobre 2007.
- GUALANDI L., “*Le “esenzioni” dalla revocatoria: l'art. 67, comma 3, lett. C, i “fallimenti immobiliari” e le operazioni di credito speciali*”, in *Diritto Fallimentare*, n. 3-4/2006.
- GUATRI L., “*Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*”, EGEA, 1995.
- GUATRI L., “*La valutazione delle aziende*”, EGEA, 1993.
- GUATRI L., “*Trattato sulla valutazione delle aziende*”, EGEA, 1998.
- GUATRI L., “*50 anni di valutazioni aziendali – dal pionierismo all'internazionalizzazione*”, Università Bocconi Editore, 2006.
- HILL C.L., BOOKER Q., “*State Accountancy Regulators' Perceptions of Independence of External Auditors When Performing Internal Audit Activities for Nonpublic Clients*”, *Accounting Horizons* 21, 2007.
- HOFSTEDE G.H., “*Cultures and Organizations: Software of the Mind – Intercultural Cooperation and its Importance for Survival*”, (New York et al.), 1991.
- HOUSE R.J., HANGES P.J., JAVIDAN M., DORFMAN P.W., GUPTA V., “*Culture, Leadership, and Organizations*”, (Thousand Oaks, London, New Delhi), 2004.
- HUANG H.-W., MISHRA S., RAGHUNANDAN K., “*Types of Nonaudit Fees and Financial Reporting Quality*”, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 26, 2007.
- IAASB, “*Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment*”, 20 gennaio 2009.
- ICAEW, “*Policy Briefing – Going Concern*”, dicembre 2008.
- ICAI, “*Going Concern Considerations in the Current Economic Environment*”, febbraio 2009.
- IFAC, “*Assurance and Ethics Pronouncements*”, 2008, rintracciabile sul sito www.ifac.org.
- IRDCEC, “*Documento n. 1 La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni?*”, ottobre 2008.
- INVERNIZZI A., “*Le nuove tendenze organizzative*”, Giappichelli Editore, Torino, 1998.
- INVERNIZZI A., “*Analisi dei legami esistenti tra strategie e risultati aziendali*” (capitolo sesto), in *L'economia delle imprese risiere* di CANDIOTTO ROBERTO, Giuffrè, 1996.
- IRRERA M., “*Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*”, Giuffrè, 2005.
- IRRERA M., “*Il fallimento delle società (con Cagnasso O.)*”, Ipsoa, 2007.
- IRRERA M., “*Assetti adeguati e collegio sindacale*”, in *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, a cura di ALESSI R., E ALTRI, Giuffrè, 2007.

- JACOBS O.H., *Zur Frage der Vereinbarkeit von Jahresabschlussprüfung und Beratung*, Der Betrieb, n. 28, 1975.
- JENKINS G.J., KRAWCZYK K., "The Influence of Nonaudit Services on Perceptions of Auditor Independence", *Journal of Applied Business Research*, n. 17, 2001.
- JENKINS G.J., KRAWCZYK K., "The Relationship between Nonaudit Services and Perceived Auditor Independence: Views of Nonprofessional Investors and Auditors", *Journal of Business and Economic Perspectives*, n. 16, 2002.
- JENSEN M., MECKLING W., "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure", in *Journal of Financial Economics*, n. 3, 1976.
- JOE J.R., VANDERVELDE S.D., "Do Auditor-Provided Nonaudit Services Improve Audit Effectiveness?" *Contemporary Accounting Research*, n. 24, 2007.
- JOHNSTONE, K.M., BEDARD J.C., "Engagement Planning, Bid Pricing, and Client Response in the Market for Initial Attest Engagements", *The Accounting Review* 76, 2001.
- JORIO A., "Le soluzioni concordate della crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria", *Relazione al Convegno di Courmayeur*, 23-24-settembre 2005.
- JORIO A., "Il nuovo concordato preventivo", in *Rivista dei Dottori commercialisti*, n. 3/2006.
- JORIO A., "Le soluzioni concordate della crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria", in *Il Fallimento*, n. 12/2005.
- KINNEY W.R., PALMROSE Z.-V., SCHOLZ S., "Auditor Independence, Non-Audit Services, and Restatements: Was the U.S. Government Right?", *Journal of Accounting Research*, Vol. 42, 2004.
- KNAPP M., "Audit conflict: an empirical study of the perceived ability of auditors to resist management pressure", *The Accounting Review*, 60, 1985.
- KPMG "Corporate Governance. Guida Pratica al controllo interno", 2001.
- LA MALFA A., "La crisi dell'impresa, il piano proposto dall'imprenditore e i poteri del tribunale nel concordato preventivo", 2006, rintracciabile sul sito www.ilcaso.it.
- LARCKER D.F., RICHARDSON S.A., "Fees Paid to Audit Firms, Accrual Choices, and Corporate Governance", *Journal of Accounting Research* 42, 2004.
- LAVIN D., "Perceptions of the Independence of the Auditor", in "The Accounting Review", vol. 51, 1976.
- LIVATINO M., PECCHIARI N., POGLIANI G., "Principi e metodi di auditing", EGEA, 2007.
- LOMBARDI G., "Riflessioni a margine di un'operazione di fusione: conflitto di interesse, rapporto di cambio, assemblee speciali e merger leveraged buy-out", *Corriere giuridico*, IPSOA, 2003.
- LOWE J.D., GEIGER M.A., PANY K., *The Effects of Internal Audit Outsourcing on Perceived External Auditor Independence*, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 18, Supplement, 1999.
- MAGEE R., TSENG M., "Audit Pricing and Independence", in "The Accounting Review", n. 63, April 1990.
- MALGUZZI A., "La disciplina del leveraged buy-out dopo la riforma del diritto societario", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6/2005.
- MANDRIOLI L., "Il concordato preventivo: la verifica del tribunale in ordine alla relazione del professionista", in *Il Fallimento*, 2007.

- MANDRIOLI L., “*Le relazioni attestative del professionista*”, in Nuovo diritto delle società, n. 42/2006.
- MARCHI L., “*Principi di revisione aziendale*”, CLUEB, Bologna, 1991.
- MARCHI L., “*Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*”, Giuffrè, 2008.
- MARROLLO A.C., “*Conciliazione giudiziale e profili di revocabilità ex art. 67*”, Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, V. 28, Fasc. 5.
- MASINI C., “*Le politiche di gestione e la programmazione*”, Giuffrè, 1965.
- MAZZOLA P., “*Il piano industriale. Progettare e comunicare le strategie di impresa*”, Università Bocconi Editore, 2003.
- MEOLI B., “*Le nuove fattispecie dell’art. 67 l.f.*”, in Atti del seminario C.S.M. del 24-25 ottobre 2005 in Le riforme nel diritto concorsuale del 2005 e le nuove attività del giudice, Roma, 2005, rintracciabile sul sito www.csm.it.
- MESSIER JR W.F., “*Auditing*”, McGraw-Hill, 2000.
- MEUWISSEN R., QUICK R., “*The effects of non-audit services on perceived auditor independence: An experimental investigation of supervisory Board Member’s perceptions*”, paper presentato in Tampere durante la XXXII EAA Annual Conference, 2009.
- MINTZBERG H., “*Ascesa e declino della pianificazione strategica*”, Torino, ISEDI-Prentice Hall International, 1996.
- MINUTOLI G., VELLA P., “*Criteri redazionali e sostanziali della relazione attestativa*”, in FERRO M., RUGGIERO A., DI CARLO A., “*Concordato Preventivo, Concordato Fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei debiti*”, Giappichelli, 2009.
- MOLLONA E., “*Analisi Dinamica dei Sistemi Aziendali*”, EGEA, Milano, 2001.
- MONTANARI A., “*La ratio dell’articolo 2358 codice civile e la diffidenza verso il leveraged buy-out*”, Rivista di diritto privato IPSOA 2/2001.
- MORANO A., “*Leverage buy-out nelle operazioni di fusione dopo la riforma*”, in Notariato n. 6/2005.
- MORO VISCONTI R., “*Fusioni tra società*”, Buffetti Editore, 2006.
- MUTCHLER J., HOPWOOD W., MCKEOWN J., “*The influence of contrary information and mitigating factors in audit opinion decisions on bankrupt companies*”, in “Journal of Accounting Research” n. 35, 1997.
- NARDECCHIA G.B., “*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento*”, in Atti del seminario C.S.M. del 24-25 ottobre 2005 su Le riforme nel diritto concorsuale del 2005 e le nuove attività del giudice, Roma, 2005, rintracciabile sul sito www.csm.it.
- NARDECCHIA G.B., “*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*”, in Riv. Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 6/2006.
- NARDECCHIA G.B., “*Crisi di impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato, il concordato fallimentare*”, W.K., 2007.
- NEGRI G., “*Nel concordato resiste il giudice*”, Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2005.
- NICCOLÒ A.B., “*Il leveraged buy out nella casistica giurisprudenziale*”, Banca Borse Titoli di credito, Giuffrè, 2002.
- NICCOLÒ A.B., “*Il leveraged buy out*”, Luiss University Press, 2003.
- NONAKA I., “*Come un’organizzazione crea conoscenza*” in Economia e management, n. 3/1994.

- NONAKA I., TARKEUCHI H., *"The knowledge creating company"*, Oxford, 1995.
- ONIDA P., *"Le discipline economico aziendali. Oggetto e Metodo"*, Giuffrè, Milano, 1951.
- ONIDA P., *"Economia d'azienda"*, Torino, Utet, 1971.
- PAGLIUGHI C., *"Strumenti di composizione concordata della crisi di impresa"*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6/2008.
- PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., *"Manuale di diritto fallimentare"*, Giuffrè, 2008.
- PANATO A.A., *"La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria e nelle procedure di risanamento"*, Cesi Professionale, 2008.
- PANY K., RECKERS P.M.J. *"Auditor Independence and Nonaudit Services. Director Views and Their Policy Implications"*, in *"Journal of Accounting and Public Policy"*, Vol. 2, 1983.
- PAOLONE G., *"La revisione aziendale e la certificazione dei bilanci"*, Giappichelli, 1994.
- PATEL C., PSAROS J., *"Perceptions of External Auditors' Independence: Some Cross-cultural Evidence"*, in *"British Accounting Review"*, 2000, n. 30.
- PCAOB, *"Emerging Issue - Audit Considerations in the Current Economic Environment"*, 22-23 ottobre 2008.
- PEEL M.J., O'DONNELL E., *"Board structure, corporate performance and auditor independence. Corporate Governance"*, 1995, n. 3.
- PICONE L.G., *"Il leveraged buy out nella riforma del diritto societario"*, in *Contratto e impresa*, Vol 19, II 2003.
- POLLIO M., *"Gli accordi per gestire la crisi di impresa e la predisposizione del piano di risanamento"*, Euroconference, 2009.
- PORTALUPI A., CADEDDU L., *"Il processo di revisione contabile"*, 2009, Il Sole 24 ore.
- POTITO L., *"Bilanci straordinari"*, Utet, Torino, 1993.
- POWELL W.W., DI MAGGIO P.J., *"The iron cage revisited: istituzional isomorphism and collective rationality in organizational fields"*, in *"The new institutionalism in organizational analysis"*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1991.
- POZZA L., (a cura di), *Report di ricerca "Le risorse immateriali nel bilancio delle imprese"*, Pwc-Bocconi, 2003.
- POZZA L., *"Risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative dell'azienda"*, EGEA, 2004.
- PROVASI R., *"Le strategie time based nella corporate governance"*, Giuffrè, 2009.
- PROVASOLI A., *"La revisione contabile nel fallimento dell'impresa"*, in *"La professione del dottore commercialista. Testi e casi"*, Etas, Milano, 1979.
- PROVASOLI A., *"Problemi di misurazione della performance aziendale nei modelli di valore"* in *La valutazione delle aziende*, n. 7/1997.
- QUAGLI A., *"Knowledge in the system of the firm's intangible resources"* in *The European Accounting Review*, 1995.
- QUAGLI A., *"Comunicare il futuro. L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate in Italia"*, Franco Angeli, 2004.
- QUAGLI A., TEODORI C., *"L'informativa volontaria per settori di attività"*, Franco Angeli, 2005.
- QUAGLI A., DANOVÌ A., *"Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie. Casi aziendali"*, IPSOA, 2008.

- QUICK R., WARMING-RASMUSSEN B., “*The Impact of MAS on Perceived Auditor Independence – Some Evidence from Denmark*”, Accounting Forum 29, 2005.
- QUICK R., WARMING-RASMUSSEN B., “*Auditor Independence and the Provision of Non-Audit Services: Perceptions by German Investors*”, draft for the “International Journal on Auditing”, 2009.
- RAGHUNANDAN K., READ W.J. WHISENANT J.S., “*Initial Evidence on the Association between Nonaudit Fees and Restated Financial Statements*”, Accounting Horizons 17, 2003.
- REBOA M., “*Le operazioni di leveraged buy out e l’art. 2501 bis: prime considerazioni?*”, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 6/2003.
- RICCI L., CAMPOLO G., “*Applicabilità della “norma anti-elusiva” all’operazione di “merger leveraged buy-out” posta in essere da un soggetto non residente*”, Rivista Diritto e pratica tributaria, Cedam, 2003.
- RIVA P., “*Una rilettura alla luce della teoria neo-istituzionalista delle operazioni di fusione di impresa*”, W.P. 1, Collana Paper PhD Bocconi, 1998.
- RIVA P. “*Performance measurement: from internal management information to external disclosure*”, W.P. 39, Collana W.P. Dir. Bocconi, 1999.
- RIVA P., “*Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*”, EGEA, 2001.
- RIVA P. “*La rilevanza delle informazioni non finanziarie nel bilancio di esercizio*”, in IR-Top, n. 4/2002.
- RIVA P., “*Costruzione e lettura del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di liquidità*”, in “Bilancio, Valutazione, lettura, analisi” a cura di PROVASOLI A., VIGANÒ A., EGEA, 2007.
- RIVA P., “*La revisione dei dati prospettici secondo l’ISAE 3400. L’applicazione del principio internazionale di auditing alle attestazioni del professionista previste dalla legge fallimentare.*”, in Journal of IR, luglio 2009, rintracciabile sul sito www.ilfallimento.it.
- RIVA P., “*Redigere e attestare i dati prospettici nei piani di risanamento, negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi. Criticità e riferimenti ai principi di revisione.*”, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3/2009.
- RIVA P., “*La revisione dei piani redatti in situazione di crisi. Applicazione del documento ISAE 3400 nelle attestazioni previste dalla novellata legge fallimentare (art. 67, c.3, l. d, art. 182 bis, art. 161 l.f).*”, in “Il controllo nelle società e negli enti”, n.4-5/2009.
- RIZZARDI R., “*Come il fisco finanzia(va) i leveraged buy out*”, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1/2003.
- ROMANO M., “*La relazione degli esperti nelle operazioni di merger leveraged buy out. Natura del controllo e profili economico-aziendali*”, in “Il controllo delle società e degli enti”, Giuffrè, n. 6/2005.
- SACCHI A., “*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e attività del revisore. Le relazioni ai sensi dell’art. 2501 bis, comma 4 e 5, c.c.*”, in “Il controllo legale nelle società e negli enti”, 2006.
- SALVIONI D., “*Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria*”, Giappichelli, luglio 2003.
- SANTOSUOSSO D.U., “*Il rapporto banca-impresa nelle operazioni di leverage buy out*”, Diritto della banca e mercato finanziario, 2003.

- SCHIAVON G., “*Procedure concorsuali e composizione negoziale*”, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Giuffrè, 2008.
- SCHLESINGER P., “*Merger leveraged buy out e riforma societaria*”, Corriere giuridico, IPSOA, 2003.
- SCIARELLI S., “*La crisi dell'impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese*”, Cedam, 1995.
- SEDDIO P., “*Assetti istituzionali, governance e aziende non-profit*”, in Manuale di Economia delle aziende non profit, (a cura di) BANDINI F., CEDAM, 2003.
- SERAO F., SCHIAVON G., “*Prima premessa*” al “Protocollo” del Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del CNDC”, 2006.
- SHOCKLEY R., “*Perceptions of auditors' independence: an empirical analysis*”, The Accounting Review, 1981, n. 56.
- SILVESTRINI A., “*La nuova disciplina dell'art. 67 della legge fallimentare*”, in Diritto Fallimentare, n. 5/2006.
- SIMUNIC D. “*Auditing, consulting and auditor independence*”, in Journal of Accounting Research, n. 22, 1984.
- SORBELLO S., “*Il leveraged buy out fra il divieto di cui di cui all'art. 2358 e quello di cui all'art. 2623 n. 2 c.c.*”, Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, CEDAM n. 3, luglio-settembre 2001.
- SPIOTTA M., “*La responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile e la legittimazione ad agire*”, in Il Nuovo diritto delle società, 2007, fasc. 5.
- SPOLIDORO M.S., “*Fusioni pericolose (merger leveraged buy out)*”, La rivista delle società, 2004, V. 43, Fasc. 2/3.
- STAGNO D'ALCONTRES A., “*Parere in ordine al regime di indipendenza e di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo nelle S.p.A.*”, reso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, marzo 2004.
- STANGHELLINI L., “*Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*”, Il Mulino Ed., 2007.
- STASI E., “*I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare*”, in Riv. Fallimento e le altre procedure concorsuali, N. 7/2006.
- SUPERTI FURGA F., “*Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*”, Giuffrè, 1991.
- SUPERTI FURGA F., “*Il merger leveraged buy-out nella prospettiva di riforma del diritto societario*”, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 6/2005.
- SWANGER S.L., CHEWNING JR. E.G., “*The Effect of Internal Audit Outsourcing on Financial Analysts' Perceptions of External Auditor Independence*”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 20, 2001.
- TEODORI C., “*Modelli di previsione nell'analisi economico-aziendale*”, Giappichelli, Torino, 1989.
- TETTAMANZI P., “*Internal auditing. Evoluzione storica, stato dell'arte e tendenze di sviluppo*” EGEA, 2003.
- TITARD P.L., “*Independence and MAS – Opinions of Financial Statement Users*”, Journal of Accountancy 132, 1971.
- TROIANO P., STANGA L., “*Lo strumento del leveraged buyout (LBO) e la norma antielusiva di cui all'art. 37-bis d.p.r. 29 settembre 1973*”, p. 600, Bollettino tributario, Vol. III, 2002.

- VERNA G., “I piani di risanamento e di riequilibrio nella l.f.”, Diritto Fallimentare, 2006.
- VICARI S., “L’impresa vivente. Itinerario in una diversa concezione” Etas, 1991.
- VICARI S., “Risorse aziendali e valore”, Sinergie, n. 29/1992.
- VICARI S., “Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia”, EGEA, 1996.
- VIGANÒ A., “Revisione e certificazione di bilancio”, Franco Angeli, 1989.
- VITIELLO M., “Concordato preventivo. Dall’apertura della procedura alla approvazione”, in “Il correttivo della riforma fallimentare. Riflessioni degli operatori”, a cura di Di Marzio F., 2008.
- WINES W.A., NAPIER N.K., “Toward an Understanding of Cross-Cultural Ethics: A Tentative Modell”, Journal of Business Ethics 11, 1992.
- ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., “La valutazione delle aziende”, IV Ed., Giappichelli, 2001.
- ZAPPA G., “Tendenze nuove negli studi di ragioneria”. Discorso inaugurale dell’a/a 1926/1927 nel R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia, S.A. Istituto Editoriale Scientifico, 1927.
- ZAPPA G., “Il reddito d’Impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali”, Milano, 1937.
- ZAPPA G., “Le produzioni?”, Tomo III, Giuffrè, 1956.

PRINCIPALI SITI CONSULTATI

www.aicpa.org.
www.aicpa.com.
www.ilcaso.it.
www.assonime.it.
www.fallimentitribunalemilano.net.
www.ilfallimento.it.
www.cndc.it.
www.irtop.com.
www.judicium.it, 2007.
www.ifac.org.
www.csm.it.
www.assirevi.it
www.pcaobus.org
www.unifi.it
www.sec.org
www.uscourt.org
www.ustrustees.org
www4.law.cornell.edu
www.borsaitaliana.it
www.aifi.it
www.cndcec.it

